



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Maggio 2006 - Dicembre 2007



589 giorni di Governo.

Rapporto sull'attuazione
del programma di Governo

al 27 Dicembre 2007

Attuazione del Programma di Governo

Indice

GARANZIE ISTITUZIONALI E DIRITTI CIVILI

RIFORME ISTITUZIONALI

Garanzie istituzionali	pag. 8
Federalismo solidale.....	pag. 9
Partecipazione e pluralismo	pag. 10

GIUSTIZIA E SICUREZZA

Organizzazione della giustizia	pag. 15
Ordinamento giudiziario	pag. 16
Avvocatura	pag. 26
Giustizia civile.....	pag. 26
Giustizia amministrativa.....	pag. 31
Giustizia penale.....	pag. 32
Giustizia minorile.....	pag. 34
Sistema giudiziario europeo	pag. 34
Sicurezza.....	pag. 35

NUOVI DIRITTI

Diritti delle persone con disabilità	pag. 60
Diritti delle persone malate.....	pag. 62
Diritti dei cittadini stranieri e dei nuovi italiani.....	pag. 63
Unioni civili	pag. 63
Tutela dei consumatori	pag. 64
Diritti dell'ambiente e diritto all'ambiente	pag. 94
Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.....	pag. 96

SVILUPPO SOSTENIBILE

COMPETITIVITÀ

Sviluppo imprenditoriale.....	pag. 98
Concorrenza	pag. 112
Infrastrutture e logistica.....	pag. 125
Energia	pag. 145
Agricoltura.....	pag. 147
Mezzogiorno	pag. 151

NATURA

Governo del territorio	pag. 153
Protezione civile	pag. 163
Montagna	pag. 164
Città e periferie.....	pag. 165
Rifiuti	pag. 167
Dissesto idrogeologico.....	pag. 171
Rete idrica	pag. 172
Mare	pag. 173
Biodiversità	pag. 174

GOVERNANCE PUBBLICA

Finanza pubblica.....	pag. 176
Pubblica amministrazione	pag. 227
Autorità indipendenti	pag. 255

CAPITALE UMANO

Scuola	pag. 257
Università e ricerca.....	pag. 265

CULTURA

Attività culturale	pag. 271
Patrimonio di beni culturali e paesistici.....	pag. 274
Spettacolo dal vivo	pag. 275
Cinema e audiovisivo	pag. 276
Attività fisica.....	pag. 277
Turismi.....	pag. 283

COESIONE SOCIALE

OCCUPAZIONE

Rapporto di lavoro	pag. 285
Mercato del lavoro	pag. 287
Lavoro a tempo indeterminato	pag. 290
Lavoro flessibile	pag. 392
Esternalizzazioni	pag. 295
Sicurezza nei luoghi di lavoro.....	pag. 296
Lavoro nero e irregolare	pag. 301
Immigrati e legge Bossi-Fini.....	pag. 303
Lavoratori immigrati e permesso di soggiorno	pag. 303
Potere di acquisto dei salari e delle pensioni.....	pag. 304
Sindacati	pag. 305

PREVIDENZA

Politiche per l'invecchiamento attivo.....	pag. 307
Adeguamenti delle pensioni.....	pag. 307
Assegno sociale.....	pag. 309
Fondi dei lavoratori autonomi.....	pag. 309
Trattamenti pensionistici e contributi.....	pag. 309
Pensioni da lavoro intermittente.....	pag. 310
Evasione contributiva.....	pag. 310
Previdenza complementare.....	pag. 311

DIRITTI DI CITTADINANZA

Sostegno alle famiglie.....	pag. 314
Intervento pubblico.....	pag. 317
Vita lavorativa e vita personale e familiare.....	pag. 319
Politiche giovanili.....	pag. 320
Servizi per la non-autosufficienza.....	pag. 322
Sostegno ai redditi da lavoro.....	pag. 323
Povert� ed esclusione sociale.....	pag. 324
Casa.....	pag. 325

DIRITTO ALLA SALUTE E NUOVO WELFARE LOCALE

Medicina del territorio.....	pag. 328
Salute.....	pag. 328
Strutture delle prestazioni sanitarie.....	pag. 331
Innovazione e tecnologie per la salute e l'assistenza.....	pag. 335

LE RETI NO PROFIT DI PROTEZIONE SOCIALE

Autonomia economica del Terzo Settore.....	pag. 336
Legge sulla cooperazione internazionale.....	pag. 336
Servizio Civile Nazionale.....	pag. 336

MIGRANTI E NUOVI ITALIANI

Politiche internazionali per l'immigrazione.....	pag. 337
Vie legali per l'immigrazione.....	pag. 337
Soggiorno e cittadinanza.....	pag. 338
Diritto d'asilo.....	pag. 341

GOVERNANCE MONDIALE E INTEGRAZIONE EUROPEA

MULTIPOLARISMO

Integrazione europea.....	pag. 343
ONU.....	pag. 358

MULTILATERALISMO E DIFESA

Diritto internazionale.....	pag. 359
Italiani nel mondo.....	pag. 375

GARANZIE ISTITUZIONALI E DIRITTI CIVILI



GARANZIE ISTITUZIONALI E DIRITTI CIVILI

RIFORME ISTITUZIONALI

Garanzie istituzionali

DISTACCO DEL COMUNE DI LAMON (BL) DAL VENETO E AGGREGAZIONE IN TRENTINO A.A.

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge costituzionale per attuare il distacco del comune di Lamon (BL) dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Trentino - Alto Adige

(Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2006)

FEDERALISMO TITOLO V COSTITUZIONE

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge che prevede una delega per l'attuazione degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione (modificati dalla riforma del 2001) per:
 - o individuare e attribuire le funzioni amministrative che spettano a Comuni, Province e Città metropolitane, Regioni e Stato
 - o adeguare l'ordinamento degli enti locali
 - o disciplinare il regime giuridico di Roma capitale
 - o regolare le procedure di istituzione delle Città metropolitane
 - o revisionare le circoscrizioni delle Province
 - o adottare la Carta delle autonomie locali

(Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2007)

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER LE NUOVE PROVINCE: PROROGA

- Entro il 30 giugno 2008, la province di Milano, di Fermo, di Bari e di Foggia, procedono a:
 - o individuare la dotazione organica di personale
 - o deliberare lo stato di consistenza del patrimonio
 - o ripartire in proporzione il territorio
- Gli stanziamenti assegnati ai Commissari nominati per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato sono utilizzabili fino al 31 dicembre 2009

(art. 6 bis, legge 17 del 2007)

ESPULSIONE PER VIA AEREA: ASSISTENZA DURANTE IL TRANSITO

- In caso di espulsione per via aerea di un cittadino extracomunitario, se non è possibile utilizzare un volo diretto, è prevista l'assistenza tra autorità statali negli aeroporti di transito degli Stati dell'Unione Europea
- La Direzione centrale per l'immigrazione e la polizia delle frontiere (del Ministero dell'interno)

riceve ed inoltra le richieste di transito

- La richiesta di transito può essere rifiutata
 - o se lo straniero espulso è imputato o condannato in Italia per reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, o che riguardano stupefacenti, libertà sessuale, favoreggiamento dell'immigrazione o dell'emigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione, reclutamento di minori per attività illecite
 - o se lo straniero espulso è destinatario di provvedimenti restrittivi della libertà personale o è considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato
 - o se lo straniero espulso è considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato
 - o se sussistono impedimenti al transito attraverso altri Stati o alla riammissione da parte dello Stato di destinazione ovvero dello Stato richiedente
 - o se il provvedimento richiede un cambio di aeroporto nel territorio nazionale
 - o se l'assistenza non può essere fornita al momento della richiesta
- Il transito non può essere richiesto né autorizzato se lo straniero espulso rischia di subire torture o la pena di morte nel Paese di destinazione o di transito a causa della sua razza, religione, nazionalità, orientamento sessuale, convinzione politica.

(decreto legislativo 24 del 2007)

PENA DI MORTE

- Abolita la pena di morte anche dalle leggi militari di guerra

(art. 1 legge costituzionale 1 del 2007)

Federalismo solidale

CONFERENZA STATO-ISTITUZIONI TERRITORIALI

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge che prevede una delega per:
 - o istituire la Conferenza Stato-Istituzioni territoriali presieduta dal Presidente del Consiglio o dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
 - o articolare la Conferenza su una sede plenaria e due sedi per le questioni di interesse regionale e locale
 - o fare confluire le attuali Conferenze Stato-Regioni, Stato-Città e Unificata nel nuovo Istituto

(Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2006)

FINANZA LOCALE: RIFORMA FEDERALE

- Il Governo ha approvato un disegno di legge di delega per la riforma federale della finanza di regioni e degli enti locali (prevista dall'articolo 119 della Costituzione)
- Il disegno di legge, in particolare, prevede:
 - o principi e criteri direttivi per il finanziamento delle istituzioni regionali e locali nel rispetto dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa
 - o sostituzione graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica

- o regole per il coordinamento della finanza pubblica
- o criteri per l'istituzione e l'applicazione di tributi da parte degli enti territoriali
- o criteri di riparto delle risorse da assegnare agli enti locali
- o norme per l'attribuzione di risorse aggiuntive
- o criteri di finanziamento di Roma Capitale della Repubblica

(Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2007)

Partecipazione e Pluralismo

DISCIPLINA DEL SETTORE TELEVISIVO

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge che prevede :
 - o che la raccolta pubblicitaria di ciascun operatore non possa superare il 45% del totale
 - o il contrasto al consolidamento di posizioni dominanti
 - o l'eliminazione degli sbarramenti normativi all'ingresso di nuovi operatori nel mercato del digitale terrestre
 - o la deconcentrazione del mercato delle reti radiotelevisive
 - o l'accesso alla banda larga per tutti gli operatori interessati
 - o la massima rappresentatività di tutte le piattaforme trasmissive e di tutti gli operatori presenti sul mercato nella rilevazione degli indici di ascolto
 - o l'adeguamento del sistema delle sanzioni ai rilievi dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2006)

MODIFICA DELL'ARTICOLO 132 SECONDO COMMA COSTITUZIONE

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge costituzionale che modifica l'articolo 132 della Costituzione per consultare le popolazioni dei comuni e delle province interessate sul distacco e/o l'aggregazione ad altra Regione

(Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007)

DISTACCO DI COMUNI

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare tre disegni di legge costituzionale per il distacco dei seguenti Comuni:
 - o Sovramonte, dal Veneto per l'aggregazione al Trentino-Alto Adige
 - o Noasca, dal Piemonte per l'aggregazione alla Valle d'Aosta
 - o Cinto Caomaggiore, dal Veneto per l'aggregazione al Friuli Venezia Giulia
- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge ordinaria per il distacco dalle Marche e la loro aggregazione all'Emilia-Romagna dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria, Talamello

(Consiglio dei Ministri del 5 aprile 2007)

SERVIZIO PUBBLICO TELEVISIVO

- Il Governo ha chiesto al parlamento di approvare un disegno di legge per il servizio pubblico generale radiotelevisivo, che prevede:

- o il servizio in concessione per 12 anni a una Fondazione RAI (da istituire dopo l'approvazione del disegno di legge), alla quale vengono assegnate le azioni della RAI con diritti ed obblighi
- o la Fondazione RAI garantisce l'autonomia del servizio pubblico radiotelevisivo, la verifica del valore sociale della programmazione, l'efficienza della gestione di Rai spa e delle società controllate
- o Rai spa realizza attività di servizio pubblico radiotelevisivo e coordina le attività delle società del Gruppo con poteri di proposta nei confronti della Fondazione, di attuazione di indirizzi e di strategie; applica il contratto biennale e nomina i Consigli di amministrazione delle società del Gruppo
- o il Presidente è nominato dal Consiglio della Fondazione
- o il Consiglio di Rai spa, composto da cinque membri nominati dal Consiglio della Fondazione
- o il Consiglio della Fondazione nomina l'Amministratore delegato
- o la Carta del servizio pubblico, rinnovata ogni 6 anni, definisce le linee del servizio pubblico radiotelevisivo
- o il Consiglio della Fondazione procede alla riorganizzazione della RAI assicurando unitarietà e proprietà pubblica di Rai spa
- o la separazione tra le attività finanziate dal canone e quelle dalla pubblicità e tra le attività di gestione della rete e quelle di produzione e fornitura dei contenuti
- o la promozione delle libere espressioni di opinioni, la garanzia d'accesso a soggetti politici e sociali, la diffusione dei principi costituzionali, la consapevolezza dei diritti di cittadinanza, la promozione della dignità della persona, la valorizzazione della cultura e della lingua italiana, la crescita della coscienza europeistica

(Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2007)

DISTACCO DI COMUNI

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge costituzionale per il distacco dalla Regione Piemonte del comune di Carema (in provincia di Torino) e la sua aggregazione alla Regione Valle d'Aosta, a seguito di consultazione referendaria

(Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007)

DIRITTI DI TRASMISSIONE DI EVENTI SPORTIVI A LIVELLO NAZIONALE

- Il Governo è delegato ad adottare, entro il 9 febbraio 2008, uno o più decreti legislativi per :
 - o garantire l'equilibrio competitivo dei soggetti che partecipano alle competizioni sportive
 - o realizzare misure per la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, su radio, televisione e altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi (campionati e tornei professionistici a squadre) e delle manifestazioni sportive di livello nazionale
- La delega è esercitata su proposta del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per le politiche europee e il Ministro dello sviluppo economico
- I decreti legislativi devono rispettare:

- o il carattere sociale dello sport come strumento di educazione e miglioramento della qualità della vita
- o la specificità dello sport (dichiarazione del Consiglio europeo di Nizza del 2000)
- o il riconoscimento, a favore di chi organizza la competizione sportiva e ai partecipanti, della contitolarità del diritto alla utilizzazione a fini economici della competizione sportiva, per la trasmissione su radio, televisione e altre reti di comunicazione elettronica
- o il riconoscimento della titolarità esclusiva dei diritti di archivio a ciascun partecipante alla competizione sportiva
- o la commercializzazione in forma centralizzata da parte di chi organizza la competizione sportiva di tutti i diritti con sistemi che garantiscano libera concorrenza e equilibrio dell'offerta audiovisiva degli eventi sportivi (in chiaro e a pagamento)
- o la salvaguardia delle esigenze dell'emittenza locale con la possibilità di acquisire i diritti sui singoli eventi (se inventati o non trasmessi dai licenziatari primari)
- o la garanzia del diritto di cronaca degli eventi sportivi
- o l'equa ripartizione, tra i soggetti che partecipano alle competizioni, delle risorse economiche e finanziarie della commercializzazione dei diritti
- o la destinazione di una quota delle risorse economiche e finanziarie della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti per fini di mutualità generale del sistema
- o la tutela degli utenti dei prodotti audiovisivi, in Italia e all'estero
- I decreti legislativi devono consentire:
 - o a chi organizza la competizione sportiva di licenziare in forma centralizzata tutti i diritti della competizione nel suo complesso, e dei singoli eventi sportivi che ne fanno parte, accorpandoli in più pacchetti
 - o ai soggetti che partecipano alle competizioni sportive di adottare autonome iniziative commerciali per i diritti che consentono sfruttamenti secondari rispetto a quelli di chi organizza la competizione sportiva
 - o la commercializzazione in forma centralizzata dei diritti sul mercato nazionale per garantire accesso, parità di trattamento e libera concorrenza tra piattaforme distributive, per gli operatori della comunicazione in possesso del titolo abilitativo
 - o la diffusione degli eventi sportivi, in modo che gli operatori che hanno acquisito i diritti licenzino, (se autorizzati espressamente dal soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva) i prodotti audiovisivi agli operatori della comunicazione, comprese le emittenti locali, della stessa o di altre piattaforme distributive, in modo trasparente e a prezzi equi
 - o la disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti anche in previsione dello sviluppo tecnologico, prevedendo procedure di regolamentazione e di vigilanza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato
 - o la disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti sul mercato nazionale per assicurare la presenza di più operatori della comunicazione nella distribuzione dei prodotti audiovisivi anche con divieti di acquistare diritti di piattaforme per le quali l'operatore della comunicazione non ha l'abilitazione
 - o di sublicenziare i diritti acquisiti, e di cedere, in tutto o in parte, i relativi contratti di licenza

- o la disciplina della commercializzazione dei diritti sul mercato internazionale
- I decreti legislativi devono, inoltre, prevedere:
 - o le modalità di esercizio del diritto di cronaca del concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo e delle altre emittenti per assicurare il rispetto dei vincoli comunitari e nazionali in materia di trasmissione televisiva di eventi di particolare rilevanza per la società
 - o una speciale disciplina per la commercializzazione in forma centralizzata dei diritti su piattaforme emergenti (con misure di sostegno alla concorrenza)
 - o la durata non superiore ai 3 anni dei contratti per lo sfruttamento dei prodotti audiovisivi per gli eventi sportivi, per garantire l'ingresso nel mercato di nuovi operatori ed evitare posizioni dominanti
 - o la ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal mercato dei diritti con regole determinate da chi organizza la competizione, per garantire l'attribuzione, in parti uguali, a tutte le società partecipanti a ciascuna competizione di una quota prevalente di tali risorse, e l'attribuzione delle restanti quote a chi organizza la competizione sportiva, che le ridistribuisce tra le società partecipanti secondo il bacino di utenza ed i risultati conseguiti
 - o la destinazione di una quota delle risorse per valorizzare e incentivare le categorie professionistiche inferiori
 - o la disciplina dei criteri di applicazione della quota di mutualità con piani pluriennali e costituzione di persone giuridiche senza scopo di lucro, da chi organizza la competizione sportiva d'intesa con la federazione competente, per sviluppare i settori giovanili, e incentivare le categorie dilettantistiche
 - o investimenti per la sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi
 - o il finanziamento in ciascun anno di almeno 2 progetti, a sostegno di sport diversi dal calcio, di particolare rilievo sociale o che siano inseriti in un programma di riqualificazione delle attività sportive e ricreative nelle scuole e nelle università
 - o la vigilanza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
 - o l'applicazione della nuova disciplina del mercato dei diritti a tutte le competizioni sportive che iniziano dopo il 1 luglio 2007, con abrogazione della precedente disciplina
 - o un periodo transitorio per consentire una graduale applicazione dei principi di equa ripartizione delle risorse economiche e finanziarie e la destinazione di una quota delle risorse economiche e finanziarie dei diritti a fini di mutualità

(art. 1 legge 106 del 2007)

REGIONE VALLE D'AOSTA: ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

- Possono votare per il Consiglio regionale i cittadini che alla convocazione dei comizi risiedono in Valle d'Aosta ininterrottamente da 1 anno oppure:
 - o hanno maturato il diritto di voto in Valle d'Aosta e risiedono nelle province di Trento e Bolzano (senza ancora avervi maturato il diritto di voto)
 - o risiedono in Valle d'Aosta avendo nuovamente trasferito la residenza da Trento o Bolzano (senza aver acquisito il diritto elettorale e prima del trasferimento avevano maturato il diritto di voto)
 - o sono elettori che risiedono all'estero

(art. 1 decreto legislativo 141 del 2007)

- Gli ufficiali elettorali dei comuni della Valle d'Aosta, entro 10 giorni dalla convocazione dei comizi, compilano un elenco dei cittadini che, pur compresi nelle liste elettorali, non hanno maturato il prescritto periodo residenziale

(art. 2 decreto legislativo 141 del 2007)

- Nei comuni d'Italia è tenuta una lista elettorale aggiunta dei cittadini che hanno trasferito la residenza nella Valle d'Aosta
 - I cittadini che trasferiscono la residenza in un comune della regione Valle d'Aosta, cancellati dalle liste elettorali del comune di emigrazione, restano iscritti nella lista elettorale aggiunta fino al compimento del prescritto periodo residenziale
 - I sindaci dei comuni della Valle d'Aosta devono comunicare, ai comuni di loro ultima residenza, i cittadini da iscrivere nelle liste elettorali aggiunte
 - Nelle liste elettorali aggiunte sono iscritti anche i cittadini che risiedono nella Valle d'Aosta provenienti dalle province di Trento o Bolzano (che non hanno ancora maturato nelle medesime province il diritto al voto)
 - I cittadini iscritti nella lista elettorale aggiunta vengono cancellati quando:
 - o hanno maturato il prescritto periodo residenziale
 - o hanno trasferito la residenza in un qualsiasi altro comune d'Italia
 - Possono votare per il Consiglio regionale della Valle d'Aosta i cittadini residenti all'estero che, alla data dell'emigrazione, potevano esercitare il diritto di voto
 - Gli elettori all'estero votano nel comune nella cui anagrafe all'estero (AIRE) sono iscritti
 - I cittadini emigrati all'estero che, alla data di emigrazione, erano iscritti nelle liste elettorali aggiunte, restano iscritti nelle stesse
 - Per il periodo di residenza utile al diritto di voto si considera il periodo già compiuto prima dell'emigrazione e quello successivo al giorno del rimpatrio
 - I cittadini che, rimpatriati definitivamente, hanno trasferito la residenza in un comune della regione Valle d'Aosta sono iscritti nelle liste elettorali del comune in cui hanno trasferito la residenza
- (art. 3 decreto legislativo 141 del 2007)

SOSTEGNO DELLE MINORANZE SLOVENE

- Il Parlamento ha operato lo stralcio di un disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2007, per lo stanziamento di fondi a sostegno alle minoranze slovene, linguistiche storiche e delle aree confinanti con le regioni a statuto speciale

GIUSTIZIA E SICUREZZA

Organizzazione della giustizia

PUBBLICO MINISTERO

- Il procuratore della Repubblica è titolare esclusivo dell'azione penale
- Può assegnare l'azione penale a uno o più magistrati dell'ufficio
- Può stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi
- Se il magistrato non si attiene ai criteri oppure sorge un contrasto con il procuratore della Repubblica, questi può revocare l'assegnazione
- In tal caso, il magistrato può presentare osservazioni scritte
(art. 1 legge 269 del 2006)

MAGISTRATI CAPI E DIRIGENTI AMMINISTRATIVI: COMPETENZE

- I magistrati capi degli uffici giudiziari coordinano l'attività dei magistrati
- I dirigenti amministrativi gestiscono le risorse umane e finanziarie
- Istituite le Direzioni regionali e interregionali di Torino, Ancona, L'Aquila e Catanzaro
(decreto legislativo 240 del 25 luglio 2006)

DISPOSIZIONI PER IL PRELIEVO DI MATERIALE BIOLOGICO

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge che prevede che l'autorità giudiziaria possa prelevare nel corso di indagini giudiziarie parti di materiale biologico (capelli, peli, saliva) che consentono l'individuazione del profilo genetico dell'individuo a condizione di:
 - o rispettare la piena tutela dell'indagato
 - o rispettare il principio di non invasività
 (Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2006)

UFFICIO PER IL PROCESSO

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge per istituire il nuovo "ufficio per il processo" con la riorganizzazione funzionale dei dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria
- Chiesta la delega a rivedere le norme sulla notificazione e l'esecuzione degli atti giudiziari e relativa registrazione telematica
(Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007)

CASELLARIO GIUDIZIALE

- Stanziati 20 milioni di euro per il 2007 per potenziare gli strumenti di conoscenza dei precedenti giudiziari individuali, realizzare la banca dati delle misure cautelari, nonché rafforzare la struttura informatica del Registro Generale del Casellario Giudiziale ed integrarla su base nazionale con i carichi pendenti
(art. 38 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

Ordinamento giudiziario

MAGISTRATI: ILLECITI DISCIPLINARI

- Sono illeciti disciplinari:
 - o le pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti nei procedimenti
 - o forniscono informazioni con l'indicazione dei magistrati cui sono stati assegnati i procedimenti
 - o l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici
 - o il coinvolgimento nelle attività economiche o finanziarie che possono condizionare l'esercizio delle funzioni o compromettere l'immagine del magistrato

(art. 1 legge 269 del 2006)

- Nel procedimento disciplinare non è più prevista la partecipazione del delegato del Ministro della giustizia

(art. 1 legge 269 del 2006)

NOTAI: ILLECITI DISCIPLINARI

- Creato un collegio di disciplina, presieduto da un magistrato
- Riordinate le sanzioni
- Sospesa la prescrizione in caso di procedimento penale
- L'iniziativa disciplinare può essere promossa dal procuratore della Repubblica, dal consiglio notarile e dal conservatore dell'archivio

(decreto legislativo 249 del 2006)

ACCESSO IN MAGISTRATURA

- Sospese, fino al 31 luglio 2007, le norme sull'accesso in magistratura

(art. 1 legge 269 del 2006)

LOTTA ALL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge che prevede:
 - o l'applicazione delle misure cautelari previste per la criminalità organizzata ai crimini commessi dagli "scafisti"
 - o lo scopo di lucro è considerato un aggravante dell'attività di commercio di vite umane

(Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2006)

CONSIGLI GIUDIZIARI E CONSIGLIO DIRETTIVO: ELEZIONI

- Il Governo ha approvato un disegno di legge per disciplinare le elezioni dei componenti del consiglio direttivo presso la Corte di cassazione e dei consigli giudiziari presso le Corti di appello

(Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007)

CONSIGLI GIUDIZIARI

- I componenti dei Consigli giudiziari in carica al 30 marzo 2007 continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla proclamazione dei nuovi eletti

- Le elezioni del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dei Consigli giudiziari presso le Corti di appello si svolgono il 6 e 7 aprile 2008
(art. 1, legge 66 del 2007)

COMPETENZE DI CAPI E DIRIGENTI DI UFFICI GIUDIZIARI

- Il Parlamento ha operato lo stralcio di un disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2007, che prevede modifiche delle competenze:
 - o dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari
 - o delle direzioni generali regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria

ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA

- Il Parlamento ha operato lo stralcio di un disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2007, che prevede modifiche in materia di:
 - o organici e sedi giudiziarie
 - o costituzioni delle sezioni del tribunale ordinario
 - o costituzione del pubblico ministero
 - o supplenze di magistrati
 - o assegnazione delle sedi per "tramutamento"
 - o collocamento fuori ruolo e ricollocamento in ruolo dei magistrati
 - o servizio dei magistrati addetti al Ministero della giustizia

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (CSM)

- Il Parlamento ha operato lo stralcio di un disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2007, che modifica la costituzione e il funzionamento del CSM riguardo a:
 - o collocamento fuori ruolo dei magistrati
 - o numero dei componenti
 - o composizione della segreteria
 - o istituzione dell'Ufficio studi e contenzioso
 - o formazione delle tabelle degli uffici giudiziari

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE

- Il Parlamento ha operato lo stralcio di un disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2007, che modifica l'ordinamento giudiziario militare di pace per quanto riguarda:
 - o le funzioni dei magistrati militari
 - o la valutazione di professionalità ogni quattro anni

ACCESSO IN MAGISTRATURA: MODIFICHE

- Modificate le norme per l'accesso in magistratura: sostituito l'uditorato con il tirocinio
- Alla nomina a magistrato si accede tramite un "concorso per magistrato ordinario" (non più per uditore giudiziario) indetto annualmente, in base alla previsione dei posti vacanti nel quadriennio successivo
- La prova scritta consiste nello svolgimento di 3 elaborati teorici nelle materie di: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo.

- Tra le materie oggetto della prova orale, inserito anche il diritto fallimentare e definite le lingue straniere oggetto del colloquio
- Il giudizio delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del punteggio numerico
- L'insufficienza è motivata con la formula "non idoneo"
- Modificati i requisiti per l'ammissione al concorso in magistratura
- Ammessi a partecipare:
 - o magistrati amministrativi e contabili
 - o procuratori dello Stato
 - o funzionari appartenenti all'area C e dirigenti dello Stato, dirigenti e dipendenti della ex area direttiva della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali con 5 anni di anzianità nella qualifica (con rapporto di lavoro costituitosi per concorso per il quale era necessario il diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito con corso universitario di durata non inferiore a 4 anni)
 - o docenti universitari di materie giuridiche
 - o avvocati iscritti all'albo
 - o coloro che hanno svolto funzioni magistrato onorario per almeno 6 anni
 - o laureati in possesso di specializzazioni post-universitarie
- Sono ammessi solo i candidati che non siano stati dichiarati per 3 volte "non idonei"
- Se la prova scritta si effettua contemporaneamente in più sedi, la commissione compie a Roma le operazioni della scelta dei temi e presiede allo svolgimento delle prove
- Presso le altre sedi le funzioni della commissione sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato dal Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura
- La commissione per il concorso in magistratura, che è nominata 15 giorni prima l'inizio della prova scritta, è composta da:
 - o un magistrato con la sesta valutazione di professionalità, (presidente)
 - o 20 magistrati con almeno la terza valutazione di professionalità
 - o 5 professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame
 - o 3 avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori
- Non possono essere nominati componenti magistrati, avvocati e professori universitari che, nei 10 anni precedenti, abbiano prestato attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario
- Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di 2 anni ed i professori universitari a riposo da non più di 5 anni
- Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di 300 il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno 20 candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta 2 sottocommissioni

(art. 1 legge 111 del 2007)

MAGISTRATI: FUNZIONI

- I magistrati ordinari si distinguono per le funzioni esercitate (giudicanti e requirenti)
- Le funzioni giudicanti sono:
 - o di primo grado
 - o di secondo grado e di legittimità

- o semidirettive di primo grado
- o semidirettive elevate di primo grado
- o semidirettive di secondo grado
- o direttive di primo grado
- o direttive elevate di primo grado
- o direttive di secondo grado
- o direttive di legittimità
- o direttive superiori
- o direttive apicali.
- Le funzioni requirenti sono:
 - o di primo grado
 - o di secondo grado
 - o di coordinamento nazionale e di legittimità
 - o semidirettive di primo grado
 - o semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado
 - o direttive di primo grado
 - o direttive elevate di primo grado
 - o direttive di secondo grado
 - o direttive di coordinamento nazionale
 - o direttive di legittimità
 - o direttive superiori
 - o direttive apicali.
- Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di:
 - o giudice presso il tribunale ordinario e il tribunale per i minorenni
 - o giudice presso l'ufficio di sorveglianza
 - o magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione
- Le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di:
 - o sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario
 - o sostituto presso il tribunale per i minorenni.
- Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte di appello
- Le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello
- Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di sostituto presso la direzione nazionale antimafia.
- Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere presso la Corte di cassazione
- Le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.
- Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di:
 - o presidente di sezione presso il tribunale ordinario
 - o presidente e presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari
- Le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore aggiunto presso il tribunale.
- Le funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente della sezione

dei giudici unici per le indagini preliminari negli uffici aventi sede nelle città di Bari, Bologna , Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, e Venezia

- Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte di appello
- Le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale presso la corte di appello
- Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di :
 - o presidente del tribunale ordinario
 - o presidente del tribunale per i minorenni
- Le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di:
 - o procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario
 - o procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni
- Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di:
 - o presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, e Venezia
 - o presidente dei tribunali di sorveglianza
- Le funzioni direttive requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime città
- Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte di appello
- Le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello
- Le funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia
- Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione
- Le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale presso la Corte di cassazione
- Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di:
 - o presidente aggiunto della Corte di cassazione
 - o presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche
- Le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione
- Le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione
- Le funzioni direttive apicali requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione

(art. 2 legge 111 del 2007)

MAGISTRATI: VALUTAZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ

- Introdotta la valutazione di professionalità, ogni 4 anni, per tutti i magistrati
- La valutazione riguarda:
 - o capacità (preparazione, aggiornamento, tecniche di argomentazione e di indagine)
 - o laboriosità (produttività)

- o diligenza (rispetto dei termini per il compimento di attività giudiziarie, partecipazione alle riunioni per l'approfondimento delle innovazioni legislative e dell'evoluzione della giurisprudenza)
- o impegno (frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, sostituzioni di magistrati assenti)
- Il Consiglio superiore della magistratura definisce elementi, parametri e documentazioni necessari per le valutazioni dei consigli giudiziari
- Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:
 - o le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia
 - o la relazione del magistrato sul lavoro svolto
 - o le statistiche del lavoro svolto comparate con quelle degli altri magistrati dello stesso ufficio
 - o gli atti redatti dal magistrato scelti a campione sulla base dei criteri stabiliti
 - o gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari
 - o il rapporto del capo dell'ufficio e le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati
 - o le ulteriori informazioni che può assumere su fatti specifici
- Il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura
- Il Consiglio superiore della magistratura valuta la professionalità sulla base del parere del consiglio giudiziario e della documentazione
- Il giudizio di professionalità può essere:
 - o “positivo” quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri (capacità, laboriosità, diligenza e impegno)
 - o “non positivo” quando vi sono carenze in relazione a uno o più parametri
 - o “negativo” quando vi sono gravi carenze in relazione a due o più parametri o permane la carenza quando l'ultimo giudizio sia stato “non positivo”
- La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio
- Se il Consiglio superiore della magistratura esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso è dispensato dal servizio
- La valutazione di professionalità:
 - o consiste in un giudizio dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato ed è trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto
 - o è inserito nel fascicolo personale
 - o è valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni (anche di legittimità), del conferimento di incarichi direttivi e di incarichi extragiudiziari
- La valutazione di professionalità si applica anche ai magistrati fuori ruolo. Il giudizio è espresso dal Consiglio superiore della magistratura, sulla base del parere del:
 - o consiglio di amministrazione, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia
 - o consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero

(art. 2 legge 111 del 2007)

MAGISTRATI: CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI

- Il conferimento delle funzioni di merito e di legittimità avviene a domanda degli interessati, mediante concorso per soli titoli a cui sono ammessi tutti i magistrati che hanno conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta
- Il conferimento avviene d'ufficio, in caso di esito negativo di 2 procedure concorsuali (inidoneità dei candidati o mancanza di candidature) e se il Consiglio superiore della magistratura ritiene sussistere una situazione di urgenza
- Per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di primo grado è richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio
- Per il conferimento delle altre funzioni è richiesta la valutazione di professionalità:
 - o la seconda valutazione di professionalità per le funzioni giudicanti e requirenti di secondo grado, le funzioni semidirettive giudicanti e requirenti di primo grado
 - o la terza valutazione di professionalità per le funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado e per le funzioni direttive giudicanti e requirenti di primo grado
 - o la quarta valutazione di professionalità per le funzioni requirenti di coordinamento nazionale, le funzioni giudicanti e requirenti di legittimità, funzioni semidirettive giudicanti e requirenti di secondo grado, funzioni direttive giudicanti e requirenti elevate di primo grado
 - o la quinta valutazione di professionalità per le funzioni direttive giudicanti e requirenti di secondo grado, le funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale e le funzioni direttive giudicanti e requirenti di legittimità
 - o la sesta valutazione di professionalità per le funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti di legittimità
 - o la settima valutazione di professionalità per le funzioni direttive apicali giudicanti e requirenti di legittimità
- Sono, inoltre, valutate le pregresse esperienze di direzione, organizzazione, collaborazione e coordinamento investigativo nazionale, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale e ogni altro elemento che evidenzia l'attitudine direttiva
- Per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità è prevista anche la valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme da parte di una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura
- Rimane la possibilità di transitare da funzioni requirenti a quelle giudicanti e viceversa ma il passaggio:
 - o non è consentito all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello
 - o può essere richiesto dall'interessato per non più di 4 volte nell'arco dell'intera carriera e dopo aver svolto almeno 5 anni di servizio continuativo nella funzione esercitata
 - o è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale
 - o è subordinato ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario
- Previsto un limite di età per il conferimento di funzioni semidirettive e direttive: possono essere conferite solo a magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, abbiano almeno 4 anni di servizio prima della data di collocamento a riposo

(art. 2 legge 111 del 2007)

MAGISTRATI: TEMPORANEITÀ DELLE FUNZIONI DIRETTIVE E SEMIDIRETTIVE

- Le funzioni direttive e semidirettive:
 - o hanno natura temporanea
 - o sono conferite per la durata di 4 anni
- Il magistrato può essere confermato solo per altri 4 anni a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta
(art. 2 legge 111 del 2007)

FORMAZIONE DEI MAGISTRATI: SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

- Istituita la scuola superiore della magistratura
- Prevista, entro il 30 settembre 2007, l'individuazione delle sedi della Scuola
- La Scuola provvede alla formazione e aggiornamento professionale di:
 - o magistrati ordinari
 - o magistrati onorari
 - o magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari
 - o magistrati con compiti di formazione
 - o magistrati stranieri in Italia
 - o partecipanti all'attività di formazione della Rete di formazione giudiziaria europea (REFG) ovvero a progetti dell'UE e di altri Stati o istituzioni internazionali
- La Scuola, inoltre:
 - o attua i programmi del Ministero degli affari esteri e coordina attività formative per magistrati italiani da parte di altri Stati o di istituzioni internazionali
 - o collabora, su richiesta della competente autorità di Governo, all'organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri Paesi
 - o realizza programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali
 - o pubblica ricerche e studi nelle materie oggetto di attività di formazione
 - o organizza scambi culturali e incontri di studio e di ricerca
 - o svolge seminari per operatori della giustizia o iscritti alle scuole di specializzazione forense
 - o collabora allo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell'ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari
- Introdotta la figura del segretario generale quale organo della Scuola (insieme al presidente e al comitato direttivo)
- Scompaiono i comitati di gestione, sostituiti da "i responsabili di settore" e i compiti (programma annuale delle attività didattiche e attuazione, individuazione dei docenti, offerta di sussidio didattico e sperimentazione di nuove formule didattiche) sono svolti dai componenti del comitato direttivo
- Il comitato direttivo:
 - o adotta lo statuto e i regolamenti interni
 - o cura la tenuta dell'albo dei docenti
 - o adotta il programma annuale dell'attività didattica
 - o approva la relazione annuale che trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura

- o nomina i docenti
- o fissa i criteri di ammissione ai corsi dei partecipanti e procede alle ammissioni
- o nomina il segretario generale
- o vigila sul corretto andamento della Scuola
- o approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo
- Elevato a 12 il numero dei membri del comitato direttivo:
 - o 7 scelti fra magistrati, anche in quiescenza, con almeno la terza valutazione di professionalità
 - o 3 scelti fra professori universitari, anche in quiescenza
 - o 2 scelti fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno 10 anni
- Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della Giustizia
- Il presidente è eletto tra i componenti del comitato direttivo a maggioranza assoluta e:
 - o ha la rappresentanza legale della Scuola
 - o presiede il comitato direttivo
 - o convoca le riunioni fissandone l'ordine del giorno
 - o esercita i compiti attribuitigli dallo statuto
- Il segretario generale:
 - o è responsabile della gestione della Scuola
 - o esegue le delibere del comitato direttivo e ha poteri di spesa
 - o predispose la relazione annuale sull'attività della Scuola
 - o esercita le funzioni conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni
 - o è nominato dal comitato direttivo ed è scelto tra i magistrati ordinari (che abbiano conseguito la quarta valutazione di professionalità) ovvero tra i dirigenti di prima fascia
 - o rimane in carica 5 anni durante i quali:
 - o se magistrato, è collocato fuori ruolo
 - o se dirigente di prima fascia, è impedito dal coprire la posizione in organico
- L'incarico può essere:
 - o rinnovato una sola volta per massimo altri 2 anni
 - o revocato dal comitato direttivo per grave inosservanza delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal comitato stesso
- Il tirocinio dei magistrati ordinari ha la durata di 18 mesi:
 - o una sessione di 6 mesi, anche non consecutivi, presso la Scuola
 - o una sessione di 12 mesi, anche non consecutivi, presso gli uffici giudiziari
- Il Consiglio superiore della magistratura:
 - o individua le materie oggetto dei corsi effettuati presso la Scuola
 - o designa i magistrati affidatari presso i quali i magistrati ordinari svolgono il tirocinio
 - o riceve, al termine del tirocinio, le relazioni sull'esito delle sessioni insieme a una relazione di sintesi del comitato direttivo della Scuola
 - o opera il giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giudiziarie con uno specifico riferimento all'attitudine del magistrato allo svolgimento delle funzioni giudicanti o requirenti
- Tutti i magistrati in servizio devono partecipare almeno una volta ogni 4 anni ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale che si svolgono presso la Scuola

(art. 3 legge 111 del 2007)

CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CORTE DI CASSAZIONE: MODIFICHE

- Modificata la composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione. Ne fanno parte:
 - o il primo presidente, il procuratore generale presso la stessa Corte e il presidente del Consiglio nazionale forense
 - o 8 magistrati
 - o 2 professori universitari di ruolo di materie giuridiche
 - o da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione e iscritto da almeno 5 anni nell'albo speciale (per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione)
- Modificate le norme su:
 - o presentazione delle liste
 - o modalità di elezione dei componenti togati
 - o assegnazione dei seggi
 - o quorum

(art. 4 legge 111 del 2007)

CONSIGLI GIUDIZIARI: INNOVAZIONI

- Modificata:
 - o la composizione dei consigli giudiziari presso le corti di appello
 - o il quorum
 - o le modalità di presentazione delle liste
 - o l'elezione dei componenti togati
- Istituita, nel consiglio giudiziario, una sezione relativa ai giudici di pace
- La sezione esprime pareri relativi all'ammissione al tirocinio, al tirocinio e alla nomina dei magistrati onorari chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace

(art. 4 legge 111 del 2007)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO: DECRETI LEGISLATIVI

- Il Governo è delegato ad adottare entro il 31 luglio 2009, decreti legislativi di coordinamento delle modifiche dell'ordinamento giudiziario

(art. 7 legge 111 del 2007)

Avvocatura**COMMISSIONE PER IL GRATUITO PATROCINIO NEI GIUDIZI AMMINISTRATIVI**

- Presso il Consiglio di Stato ed ogni organo di primo grado di giustizia amministrativa, è istituita una commissione per il patrocinio a spese dello Stato composta da due magistrati amministrativi e da un avvocato
- Ai componenti non spetta nessun compenso, né rimborso spese

(art. 1 comma 1308, legge 296 del 2006)

DELEGA AL GOVERNO PER L'ISTITUZIONE DI ORDINI ED ALBI PROFESSIONALI: DIFFERIMENTO TERMINI

- La scadenza dei termini della delega al Governo per l'istituzione degli Ordini delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione passa da sei a ventiquattro mesi
(art. 1 legge 189 del 2007)

Giustizia civile

EQUA RIPARAZIONE PER DURATA DEI PROCESSI

- I ricorsi per l'indennizzo per violazione della durata dei processi devono essere presentati al Ministro delle finanze
(art. 1 comma 1224, legge 296 del 2006)
- Il Ministero dell'economia e delle finanze è competente per i pagamenti derivanti da:
 - o violazione di obblighi internazionali
 - o pronunce di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo*(art. 1 comma 1225, legge 296 del 2006)*

FILIAZIONE E PARENTELA

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge che prevede una delega per:
 - o l'equiparazione dei figli legittimi con quelli naturali
 - o l'abolizione di tali definizioni dall'ordinamento
 - o il riconoscimento del legame di parentela tra figlio riconosciuto nato fuori dal matrimonio e parenti del genitore
 - o l'abrogazione dell'istituto della legittimazione (per susseguente matrimonio o per provvedimento del giudice)
 - o tutela giuridica di figli nati da incesto*(Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2007)*

PROCESSI CIVILI: MODIFICHE

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge che prevede:
 - o il rafforzamento del processo di primo grado per ridurre la durata del procedimento
 - o la valorizzazione del principio di lealtà processuale, della conciliazione giudiziale e del ruolo conciliativo del giudice
 - o la concentrazione delle udienze
 - o la riduzione dei termini per il compimento degli atti
 - o il calendario del processo
 - o l'attenuazione della rigidità del sistema delle decadenze e delle preclusioni a garanzia dell'effettività del contraddittorio
 - o l'alleggerimento del peso delle questioni di competenza
 - o la previsione dell'indicazione specifica dei motivi d'appello

- o l'introduzione di un modello generale di procedimento sommario non cautelare
- o la semplificazione del regime delle nullità processuali

(Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2007)

FALLIMENTO E CONCORDATO PREVENTIVO

- Sono esclusi dal fallimento e dal concordato preventivo gli enti pubblici e gli imprenditori che, nei 3 anni prima del deposito della istanza, abbiano avuto i seguenti requisiti congiunti:
 - o un attivo patrimoniale annuo inferiore a 300.000 euro
 - o ricavi lordi annui inferiori a 200.000 euro
 - o un debito complessivo non superiore a 500.000 euro

(art. 1 decreto legislativo 169 del 2007)

PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE FALLIMENTARE

- Il tribunale:
 - o convoca il debitore ed i creditori istanti per il fallimento
 - o dispone che l'imprenditore depositi i bilanci degli ultimi tre esercizi e una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata
 - o può richiedere eventuali informazioni urgenti
 - o può abbreviare i termini, se ricorrono particolari ragioni di urgenza
 - o può emettere provvedimenti a tutela del patrimonio o dell'impresa
- Non può essere dichiarato il fallimento per debiti scaduti e non pagati inferiori a 30.000 euro

(art. 2 decreto legislativo 169 del 2007)

FALLIMENTO DICHIARATO CON SENTENZA DEL TRIBUNALE

- Il tribunale:
 - o dichiara il fallimento
 - o nomina il giudice delegato per la procedura ed il curatore
 - o ordina al fallito di depositare bilanci, scritture contabili e fiscali ed elenco dei creditori

(art. 2 decreto legislativo 169 del 2007)

RICORSO CONTRO LA SENTENZA DI FALLIMENTO

- Contro la sentenza di fallimento può proporre reclamo il debitore e qualunque interessato, con ricorso da depositare entro 30 giorni.
- Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata

(art. 2 decreto legislativo 169 del 2007)

IL CURATORE FALLIMENTARE

- Il curatore deposita il progetto di stato passivo almeno 15 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo
- I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare osservazioni scritte e documenti integrativi fino all'udienza

(art. 6 decreto legislativo 169 del 2007)

FALLIMENTO: IL GIUDICE E I MEZZI ISTRUTTORI

- Il giudice provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori
- Il giudice delegato al fallimento non può far parte del collegio
- Il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione, impugnazione o revocazione entro 60 giorni dall'udienza o del termine di scadenza assegnato per il deposito di memorie
(art. 6 decreto legislativo 169 del 2007)

FALLIMENTO: PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

- Entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori
(art. 8 decreto legislativo 169 del 2007)

FALLIMENTO: ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

- Il programma approvato è comunicato al giudice che autorizza l'esecuzione degli atti
- Le vendite e gli altri atti di liquidazione sono effettuati dal curatore con procedure competitive, sulla base di stime effettuate da operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati
(art. 9 decreto legislativo 169 del 2007)

FALLIMENTO DI SOCIETA'

- Se fallisce una società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese
- Contro il decreto della corte d'appello, il ricorso per cassazione è proposto entro 30 giorni
- Il decreto di chiusura è efficace quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è definitivamente rigettato
- Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito, le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti al fallimento
(art. 9 decreto legislativo 169 del 2007)

FALLIMENTO: LA PROPOSTA DI CONCORDATO NELLA SOCIETA'

- La proposta di concordato può essere presentata se è stata tenuta la contabilità ed i dati risultanti e le altre notizie disponibili consentono al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all'approvazione del giudice
- La proposta di concordato non può essere presentata:
 - o dal fallito
 - o da società cui egli partecipi
 - o da società sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi 2 anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo
- La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente
(art. 9 decreto legislativo 169 del 2007)

FALLIMENTO: IL PIANO DI CONCORDATO NELLA SOCIETA'

- Il piano di concordato prevede la soddisfazione in misura non inferiore al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione
- Il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, ordina che la proposta, unitamente al parere del curatore e del comitato dei creditori, venga comunicata ai creditori, informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole
- Il giudice fissa un termine, tra 20 e 30 giorni, entro il quale i creditori possono presentare dichiarazioni di dissenso
- Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto
- Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito
- Se la proposta è stata approvata, il giudice dispone che il curatore informi il proponente
- Viene fissato un termine, tra 15 e 30 giorni, per la proposizione di opposizioni
- Se non vengono proposte opposizioni, il tribunale omologa il concordato
- Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio
- Il decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla corte di appello
- Il reclamo è proposto con ricorso entro 30 giorni dalla notificazione del decreto
- Il presidente, nei 5 giorni successivi, fissa l'udienza
- La sentenza sul concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva
- Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo o l'attivo
- La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva
- Il ricorso per l'annullamento deve essere proposto entro 6 mesi dalla scoperta del dolo

(art. 9 decreto legislativo 169 del 2007)

FALLIMENTO: DICHIARAZIONE FRAUDOLENTE

- Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori

(art. 14 decreto legislativo 169 del 2007)

FALLIMENTO: PROPOSTA DI CONCORDATO E OPERAZIONI DI VOTO

- La proposta di concordato non può essere modificata dopo l'inizio delle operazioni di voto
- Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Se sono previste diverse classi di creditori, occorre l'approvazione del maggior numero di classi

(art. 15 decreto legislativo 169 del 2007)

FALLIMENTO: OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO

- Se non sono proposte opposizioni, il Tribunale omologa il concordato
- Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio

(art. 16 decreto legislativo 169 del 2007)

FALLIMENTO: CONCORDATO RESPINTO DAL TRIBUNALE

- Quando il tribunale respinge il concordato, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, dichiara il fallimento del debitore
- Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori

(art. 16 decreto legislativo 169 del 2007)

FALLIMENTO: OMOLOGAZIONE DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE

- L'imprenditore in stato di crisi può domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti
- L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese ed entro 30 giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione
- Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello, entro 15 giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese

(art. 16 decreto legislativo 169 del 2007)

FALLIMENTO: RISOLUZIONE DEL CONCORDATO

- Ogni creditore può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento. Il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza
- Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato

(art. 17 decreto legislativo 169 del 2007)

FALLIMENTO: CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE

- Prima dell'ultimo riparto ai creditori, devono essere sottoposti all'autorità che vigila sulla liquidazione il bilancio finale della liquidazione, il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori
- Il commissario liquidatore deve dare comunicazione ai creditori anche mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali designati dall'autorità che vigila sulla liquidazione
- Gli interessati possono proporre ricorso al tribunale entro 20 giorni dalla comunicazione del commissario
- Le contestazioni sono comunicate all'autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza che entro 20 giorni possono presentare osservazioni
- Se non sono state proposte contestazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori

(art. 18 decreto legislativo 169 del 2007)

FALLIMENTO: OPPOSIZIONE AL CONCORDATO

- I creditori e gli altri interessati possono presentare le loro opposizioni entro 30 giorni
- Il tribunale, sentito il parere dell'autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla proposta di concordato

(art. 18 decreto legislativo 169 del 2007)

FALLIMENTO: ESECUZIONE DEL CONCORDATO

- Il commissario liquidatore, con l'assistenza del comitato di sorveglianza, vigila sull'esecuzione del concordato
- In caso di mancata esecuzione del concordato, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, pronuncia la risoluzione del concordato
- Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione amministrativa e l'autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari

(art. 18 decreto legislativo 169 del 2007)

Giustizia amministrativa

ASSUNZIONI NEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

- Nel 2007, è definito un programma straordinario per assumere 50 unità di personale di supporto agli uffici giurisdizionali
- Stanziati 2,020 milioni di euro a decorrere dal 2007 a valere sul monte contributi versati per i ricorsi per i giudizi amministrativi

(art. 1 comma 1309, legge 296 del 2006)

DANNO DA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

- Abrogata la norma (comma 1343 legge finanziaria 2007) che modificava i termini di prescrizione per il risarcimento del danno derivante da responsabilità amministrativa

(legge 16 del 2007)

Giustizia penale

CONFISCA BENI PER REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- Si può procedere alla confisca di denaro o beni anche per i reati di peculato, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione

(art. 1 comma 220, legge 296 del 2006)

- Le somme ricavate dalla vendita dei beni sono destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica e l'informatizzazione del processo

(art. 1 comma 221, legge 296 del 2006)

INTERCETTAZIONI TELEFONICHE

- Il Giudice per le indagini preliminari dispone la distruzione delle intercettazioni illegalmente raccolte
- Il Pubblico ministero deve chiedere la secretazione e la custodia degli atti
- E' vietato effettuare copia delle intercettazioni

(art 1 legge 281 del 2006)

- Previste pene pecuniarie e reclusione da sei mesi a quattro anni per chiunque detiene copia delle intercettazioni illegali
- Reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un funzionario pubblico

(art 3 legge 281 del 2006)

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge che prevede:
 - o un rafforzamento dell'obbligo di motivazione per l'autorizzazione e la proroga (di norma 3 mesi) delle intercettazioni
 - o una disciplina più dettagliata per la durata e le modalità di esecuzione
 - o la nomina da parte del Procuratore della Repubblica di un funzionario responsabile che aggiorna l'elenco delle intercettazioni superiori a 3 mesi
 - o che le conversazioni intercettate non utili alle indagini rimangano coperte da segreto e non abbiano mai ingresso fra gli atti conoscibili
 - o che le conversazioni ritenute irrilevanti devono essere custodite in apposito registro riservato e secretate
 - o una specifica sanzione amministrativa per la pubblicazione di dati in violazione del codice della privacy e di quelli deontologici, la cui applicazione è rimessa al Garante per la protezione dei dati personali

(Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006)

INDULTO

- Concessione di indulto non superiore a tre anni per reati commessi fino al 2 maggio 2006 con l'esclusione dei reati più gravi tra i quali:
 - o associazioni sovversive e con finalità di terrorismo, anche internazionale
 - o devastazione, saccheggio e strage
 - o sequestro di persona a scopo di terrorismo, eversione, rapina ed estorsione
 - o banda armata e associazione per delinquere di tipo mafioso
 - o riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
 - o prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico
 - violenza sessuale e atti sessuali con minorenne
 - o usura e riciclaggio (se proveniente dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti per la produzione o traffico di sostanze stupefacenti)
 - o delitti riguardanti la produzione e il traffico di stupefacenti
- Il beneficio dell'indulto è revocato se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni un delitto non colposo con condanna a pena detentiva non inferiore a due anni

(art 1 legge 241 del 2006)

REATI TRIBUTARI

- Raddoppiati i termini per accertare violazioni che comportano l'obbligo di denuncia penale per reati tributari
(art. 37 legge 248 del 2006)

ATTI COPERTI DA SEGRETO INVESTIGATIVO

- Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può acquisire atti coperti da segreto investigativo
- Se il procuratore della Repubblica comunica che dalla divulgazione degli atti può derivare grave pregiudizio alle indagini, il Procuratore generale può disporre che tali atti rimangano segreti per un periodo non superiore a dodici mesi
- La secretazione è prorogabile fino ad altri dodici mesi per reato di: terrorismo, eversione dell'ordinamento costituzionale, illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o di esplosivi
(art. 1 legge 269 del 2006)

PROCEDIMENTI PENALI NEI CONFRONTI DI ECCLESIASTICI

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge per adeguare le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale all'Intesa intercorsa fra lo Stato e la Chiesa cattolica per la comunicazione dell'avvio di procedimenti penali nei confronti di ecclesiastici
(Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2006)

RIORDINO DEL PROCESSO PENALE

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge per razionalizzare il processo penale nell'ottica dei principi del giusto processo e della ragionevole durata
- Tra le modifiche introdotte:
 - o nuovo regime delle eccezioni di incompetenza
 - o riesame dei tempi di prescrizione del reato e degli istituti della recidiva e del calcolo delle circostanze
 - o eliminazione del processo in contumacia
 - o nuovo istituto della messa in prova dell'imputato con sospensione del processo per il reinserimento sociale in caso di reati medio-piccoli per i quali è comminata la sola pena pecuniaria o una pena edittale non superiore a 3 anni

(Consiglio dei Ministri del 5 aprile 2007)

REVISIONE DEL PROCESSO A SEGUITO DI SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

- Il Governo ha approvato un disegno di legge che:
 - o modifica il codice di procedura penale per adeguarsi alla giurisprudenza europea circa l'efficacia vincolante delle sentenze della Corte di Strasburgo

- o introduce l'istituto della revisione della sentenza nel caso in cui una pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo accerti che un processo celebrato in Italia non risulti coerente con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo

(Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2007)

FALSO IN BILANCIO

- Il Governo ha approvato un disegno di legge per rendere più severa la sanzione in materia di falso in bilancio, introducendo le seguenti modifiche:
 - o eliminazione delle fattispecie delle contravvenzioni
 - o eliminazione della procedibilità a querela
 - o creazione di due fattispecie distinte di falso in bilancio, una per le società non quotate e una per le società quotate in borsa
 - o riformulazione della fattispecie di falso nelle comunicazioni delle società di revisione
 - o eliminazione della soglia di punibilità
 - o previsione di un'aggravante specifica per i casi che arrecano grave nocumento ai risparmiatori e alla società civile

(Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007)

Giustizia minorile

CONFISCA CICLOMOTORI

- Per i ciclomotori manomessi, o che superano la velocità consentita, o che non rispondono alle caratteristiche indicate nella carta di circolazione è previsto il fermo amministrativo di 60 giorni ed in caso di violazione ripetuta il fermo di 90 giorni
- E' confiscato il ciclomotore a chi circola sprovvisto di targa o con targa non propria
- Il fermo amministrativo di 60 giorni è esteso ai maggiorenni che violano le disposizioni sul trasporto di persone ed oggetti sui veicoli a due ruote. Se la violazione è ripetuta per almeno due volte nel corso di un biennio, il fermo è di 90 giorni
- E' confiscato il ciclomotore usato per commettere un reato

(art. 2 legge 286 del 2006)

Sistema giudiziario europeo

MERCI UTILIZZABILI PER DARE MORTE O TORTURA: SANZIONI

- Stabilite le sanzioni per la violazione della disciplina comunitaria per il commercio di merci utilizzabili per la pena di morte, la tortura o trattamenti crudeli, inumani o degradanti:
 - o arresto da 1 a 3 anni e ammenda da 15.000 a 50.000 euro per chi esporta (anche temporaneamente) o importa tali merci
 - o arresto fino a 2 anni o ammenda da 10.000 a 50.000 euro per chi fornisce o richiede assistenza tecnica per tali merci
 - o ammenda da 15.000 a 90.000 euro per chi esporta (anche temporaneamente) o importa tali merci per l'esposizione al pubblico nei musei o fornisce assistenza tecnica, senza autorizzazione

- o arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 5.000 a 50.000 euro per chi esporta (anche temporaneamente) o importa tali merci, senza autorizzazione
- o confisca delle merci in caso di sentenza di condanna o di patteggiamento della pena
- Prevista la sanzione da 10.000 a 60.000 euro per chi espone tali merci in un museo e:
 - o non comunica o registra nei libri contabili la variazione delle informazioni
 - o non conserva per 3 anni i relativi documenti di legge
 - o non trasmette, se l'autorità competente li richiede, documenti delle merci
- Il Ministero del commercio internazionale applica il regolamento comunitario e le sanzioni
- Il Comitato consultivo per l'esportazione dei beni a duplice uso (sia civile che militare) esprime, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, un parere per il rilascio, rifiuto, annullamento, revoca, sospensione e modifica delle autorizzazioni
(decreto legislativo 11 del 2007)

Sicurezza

IMMOBILI CONFISCATI ALLA MAFIA: UTILIZZO

- I beni immobili confiscati alla mafia:
 - o possono essere utilizzati per finalità di giustizia, ordine pubblico e protezione civile, e per attività istituzionali delle amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici, istituzioni culturali di rilevante interesse
(art. 1 comma 201, legge 296 del 2006)
 - o sono trasferiti, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove è situato l'immobile o al patrimonio della provincia o della regione
(art. 1 comma 202, legge 296 del 2006)
- Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, enti, associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti
- Se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario
(art. 1 comma 202, legge 296 del 2006)

BENI SEQUESTRATI O CONFISCATI

- I mezzi, gli immobili e gli altri beni sequestrati o confiscati ed affidati in uso alle Forze di polizia possono essere utilizzati per i compiti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria
(art. 1 comma 437, legge 296 del 2006)

INVESTIMENTI PRIORITARI ENTI PREVIDENZIALI

- L'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro realizza investimenti immobiliari con priorità per il "Centro polifunzionale della Polizia di Stato" di Napoli
(art. 1 comma 438, legge 296 del 2006)

POLIZIA: PROGRAMMI DI INCREMENTO DEI SERVIZI

- Per i programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia il Ministro dell'interno e i prefetti possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali prevedendo la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali

(art. 1 comma 439, legge 296 del 2006)

DIFFUSIONE NELLE SCUOLE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA'

- Stanziati 950.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, in favore delle regioni interessate dal radicamento territoriale dei fenomeni della criminalità organizzata, per lo sviluppo e la diffusione nelle scuole di azioni e politiche per l'affermazione della cultura della legalità, il contrasto delle mafie e la diffusione della cittadinanza attiva
- Le regioni interessate insediano, entro il 1° aprile 2007, un proprio ufficio di coordinamento e monitoraggio delle iniziative

(art. 1 comma 1345, legge 296 del 2006)

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA CRIMINALITÀ

- Istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulla criminalità con compiti di:
 - o Verificare se le leggi sulla criminalità mafiosa, i collaboratori di giustizia ed il regime carcerario sono attuate
 - o Formulare proposte di tipo legislativo e amministrativo per rendere più incisiva l'azione dello Stato e degli enti locali
 - o Valutare come si sta trasformando la mafia
 - o Valutare come difendere gli appalti e le opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi
 - o Verificare se le norme per contrastare l'accumulazione di patrimoni illeciti e il riciclaggio sono ancora efficaci
- Verificare se le norme e le strutture per la confisca dei beni e il loro uso sociale e produttivo, nonché per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni criminali sono ancora efficaci
- Verificare se le norme contro il condizionamento e l'infiltrazione mafiosa negli enti locali sono ancora efficaci

(art. 1 legge 277 del 2006)

CONTRASTO DELLA CORRUZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- L'Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione può avvalersi di un Vice Commissario Vicario e di cinque esperti nominati tra i magistrati ed avvocati dello Stato

(D.P.R. 236 del 26 giugno 2006)

TERRORISMO INTERNAZIONALE

- Autorizzato, fino al 30 settembre 2006, il trattenimento in servizio di agenti ausiliari per prevenire e contrastare il terrorismo internazionale e la criminalità organizzata

(art 1 legge 201 del 2006)

- Stanziati 8.650.000 euro per il trattenimento in servizio, fino al 31 dicembre 2006, di agenti ausiliari che ne facciano domanda

(art. 1 legge 280 del 2006)

SCIoglimenti Consigli Comunali

- Sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso i Consigli comunali dei comuni di
 - o Plati (RC)
 - o Casaluce (CE)
(D.P.R. del 7 luglio 2006)
 - o Campobello di Licata (AG)
(D.P.R. del 18 luglio 2006)

ESERCITO PROFESSIONALE

- Disposta la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva
(decreto legislativo 275 del 2006)

SICUREZZA SULLE STRADE

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge che prevede modifiche al Codice della strada per:
 - o aggravare le sanzioni per chi supera i limiti di velocità o usa il telefonino durante la guida (prevista in questo caso anche la sospensione della patente)
 - o revocare la patente per chi inverte il senso di marcia in autostrada o sulle strade extraurbane principali
 - o una maggiore decurtazione dei punti per chi non dà la precedenza ai pedoni
 - o aumentare le pene pecuniarie e quelle detentive per chi guida in stato di ebbrezza
 - o sequestrare il veicolo (che verrà confiscato in caso di sentenza di condanna), se si accerta un tasso di alcool in quantità superiore a 1,5 grammi per litro
 - o revisione della patente di guida, se il conducente è stato coinvolto in un incidente con sospensione della patente per almeno due mesi

(Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2007)

CONCESSIONE DI BENEFICI ANTIRACKET E ANTIUSURA

- Per eventi dannosi denunciati o accertati, oltre alla domanda di elargizione, può essere richiesta la concessione di mutuo, per fatti verificatisi a partire dal 1° gennaio 1996
- Le domande devono essere presentate (o ripresentate) entro il 24 ottobre 2007
- Sono valide le domande presentate nel 1999 per eventi denunciati o accertati in tale periodo
- Possono essere presentate le domande: di elargizione, entro il 27 marzo 2007, e di concessione di mutuo, entro il 27 agosto 2007
 - o se è stata già adottata una decisione
 - o se è in corso
 - o se sono scaduti i termini prima del 18 dicembre 1999
- I benefici derivano dal Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive
(art. 6 ter, legge 17 del 2007)

INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA: COMPETENZE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- Il Presidente del Consiglio dei Ministri è competente, in via esclusiva, per:
 - o alta direzione e responsabilità generale dell'informazione per la sicurezza

- o apporre, tutelare e confermare dell'opposizione del segreto di Stato
- o nominare e revocare direttore generale e vice direttori generali del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e dei servizi di informazione per la sicurezza
- o determinare le risorse annue per i servizi di informazione per la sicurezza e per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza
- o emanare disposizioni per rilasciare e revocare i nulla osta di sicurezza
- o emanare disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Sistema di informazione per la sicurezza

(art. 1 legge 124 del 2007)

SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

- Il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è composto dal:
 - o Presidente del Consiglio dei Ministri
 - o Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR)
 - o Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS)
 - o Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE)
 - o Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)

(art. 2 legge 124 del 2007)

INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA: DELEGA

- Il Presidente del Consiglio può delegare le funzioni che non esercita in via esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato (autorità delegata)
- Per la delega non è richiesto il parere del Consiglio dei Ministri
- L'Autorità delegata non può esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate
- Il Presidente del Consiglio è costantemente informato dall'Autorità delegata sull'esercizio delle funzioni delegate e può in qualsiasi momento avocare le funzioni

(art. 3 legge 124 del 2007)

DIPARTIMENTO DELLE INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA: COMPITI

- È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) che:
 - o coordina l'attività di informazione per la sicurezza, verificando i risultati delle attività svolte dall'AISE e dall'AISI
 - o trasmette al Presidente del Consiglio le analisi prodotte dal Sistema di informazione per la sicurezza
 - o raccoglie informazioni da Forze armate, di polizia, amministrazioni dello Stato e enti di ricerca anche privati (ferma restando la competenza esclusiva dell'AISE e dell'AISI per l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa)
 - o formula valutazioni e previsioni sulla scorta dei contributi analitici settoriali dell'AISE e dell'AISI
 - o elabora analisi e progetti da sottoporre al CISR sui quali decide il Presidente del Consiglio
 - o promuove lo scambio informativo tra AISE, AISI e Forze di polizia

- o trasmette (su disposizione del Presidente del Consiglio sentito il CISR) informazioni e analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo
- o elabora con l'AISE e l'AISI, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali da sottoporre al Presidente del Consiglio
- o elabora (sentite l'AISE e l'AISI) lo schema del regolamento per il contingente speciale del personale addetto al DIS e ai servizi di informazione per la sicurezza
- o esercita il controllo sull'AISE e sull'AISI, verificando la conformità alle leggi ai regolamenti e alle direttive del Presidente del Consiglio (per tale finalità è istituito un ufficio ispettivo)
- o vigila sulla applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio sulla tutela amministrativa del segreto
- o cura la promozione e la diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale
- o impartisce indirizzi per la gestione del personale

(art. 4 legge 124 del 2007)

DIPARTIMENTO DELLE INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA: ORGANIZZAZIONE

- La direzione generale del DIS è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dello Stato
- L'incarico dura massimo 4 anni ed è rinnovabile una sola volta
- Il direttore del DIS riferisce direttamente al Presidente del Consiglio
- Il DIS è disciplinato da regolamento che definisce anche l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio ispettivo per:
 - o garantire piena autonomia e indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni di controllo
 - o non interferenza dei controlli con le operazioni in corso
 - o prevedere specifiche prove selettive e adeguata formazione per gli ispettori
- Inoltre:
 - o non è consentito il passaggio di personale dall'ufficio ispettivo ai servizi di informazione per la sicurezza
 - o gli ispettori, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio, possono accedere a tutti gli atti conservati presso i servizi di informazione per la sicurezza e presso il DIS e acquisire (tramite il direttore generale del DIS) altre informazioni da enti pubblici e privati
- Le informazioni richieste dal DIS alle forze di polizia relative a indagini di polizia giudiziaria e coperte da segreto, possono essere acquisite solo previo nulla osta della autorità giudiziaria competente, che può trasmetterle anche di propria iniziativa.

(art. 4 legge 124 del 2007)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA: COMPOSIZIONE E COMPITI.

- Istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) con i compiti di :
 - o elaborare gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire
 - o deliberare sulla ripartizione delle risorse finanziarie
- Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio ed è composto dai Ministri degli affari

esteri, dell'interno, della difesa, della giustizia dell'economia e delle finanze

- Il direttore generale del DIS svolge funzioni di segretario del Comitato
- Il Presidente del Consiglio può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato senza diritto di voto:
 - o altri componenti del Consiglio dei Ministri
 - o i direttori dell'AISE e dell'AIISI
 - o altre autorità civili e militari la cui presenza sia di volta in volta necessaria

(art. 5 legge 124 del 2007)

AGENZIA INFORMAZIONI E SICUREZZA ESTERNA: COMPOSIZIONE E COMPITI

- Istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) con il compito di:
 - o ricercare ed elaborare le informazioni per la difesa dell'indipendenza, dell'integrità e della sicurezza della Repubblica (anche in attuazione di accordi internazionali) dalle minacce provenienti dall'estero
 - o svolgere attività in materia di controproliferazione concernenti i materiali strategici e le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia
 - o contrastare, fuori del territorio nazionale, le attività di spionaggio e le attività che danneggiano gli interessi nazionali
 - o svolgere operazioni sul territorio nazionale in collaborazione con l'AIISI, quando siano strettamente connesse ad attività che la stessa AISE svolge all'estero
- L'AISE risponde al Presidente del Consiglio e informa tempestivamente e con continuità il Ministro della difesa, degli affari esteri e dell'interno, per gli aspetti di loro competenza
- Il Presidente del Consiglio nomina il direttore dell'AISE, tra dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato
- L'incarico dura al massimo 4 anni ed è rinnovabile una sola volta
- Il direttore dell'AISE riferisce al Presidente del Consiglio tramite il direttore generale del DIS o direttamente in caso di urgenza (informando senza ritardo il direttore generale del DIS)
- Il direttore dell'AISE presenta al CISR un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia
- Il Presidente del Consiglio nomina, sentito il direttore dell'AISE, uno o più vice direttori
- L'organizzazione e il funzionamento dell'AISE sono disciplinati con apposito regolamento

(art. 6 legge 124 del 2007)

AGENZIA INFORMAZIONI E SICUREZZA INTERNA: COMPOSIZIONE E COMPITI

- È istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AIISI) con il compito di:
 - o ricercare informazioni per difendere la sicurezza interna e le istituzioni democratiche da minacce e forme di aggressione criminali/terroristiche
 - o svolgere attività di informazione per la sicurezza all'interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia
 - o individuare e contrastare nel territorio nazionale le attività di spionaggio contro l'Italia
 - o svolgere operazioni all'estero in collaborazione con l'AISE

- L'AISI risponde al Presidente del Consiglio e informa tempestivamente e con continuità i Ministri dell'interno, degli affari esteri e della difesa
- Il Presidente del Consiglio nomina il direttore dell'AISI, tra i dirigenti di prima fascia o equiparati dello Stato sentito il CISR
- L'incarico dura massimo di 4 anni ed è rinnovabile una sola volta
- Il direttore dell'AISI riferisce costantemente sull'attività svolta al Presidente del Consiglio tramite il direttore generale del DIS o direttamente in caso di urgenza (informando anche il direttore generale del RIS)
- Il direttore dell'AISI presenta al CISR un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia
- L'organizzazione e il funzionamento dell'AISI sono disciplinati con apposito regolamento
(art. 7 legge 124 del 2007)

INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA: REPARTO INFORMAZIONI E SICUREZZA DELLO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA (RIS)

- Le funzioni del DIS, dell'AISE e dell'AISI non possono essere svolte da altro ente, organismo o ufficio
- Il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS) svolge esclusivamente compiti di carattere tecnico militare e di polizia militare e non è parte del Sistema di informazione per la sicurezza
- Il RIS agisce in stretto collegamento con l'AISE secondo il regolamento da approvare con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 9 aprile 2008
(art. 8 legge 124 del 2007)

INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA: UFFICIO CENTRALE PER LA SEGRETEZZA (UCSE)

- È istituito nell'ambito del DIS, l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) sulla tutela amministrativa del segreto di Stato e sulle classifiche di segretezza che effettua:
 - o l'istruttoria per l'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio
 - o lo studio e la predisposizione delle misure per la sicurezza di quanto coperto dalle classifiche di segretezza
 - o il rilascio e la revoca dei nulla osta di sicurezza (NOS)
 - o la conservazione e l'aggiornamento di un elenco completo di tutti i soggetti muniti di NOS
- Il NOS dura 5 anni per la classifica di segretissimo e 10 anni per le altre classifiche di segretezza
- Il rilascio del NOS è subordinato ad un procedimento che assicura la concessione a soggetti idonei e fedeli alle istituzioni
- L'UCSe può revocare il NOS anche prima della scadenza
- I soggetti interessati devono essere informati della necessità dell'accertamento nei loro confronti e possono rifiutarlo, rinunciando al NOS
- Agli appalti di lavori e forniture di beni e servizi, per i quali la tutela del segreto è richiesta da norme di legge o di regolamento o necessaria, si applicano le disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture che prevede che i contratti siano eseguiti da

operatori economici in possesso dell'abilitazione di sicurezza

- Chi appalta i lavori e le forniture può richiedere al Presidente del Consiglio l'autorizzazione alla segretazione
- Contestualmente all'autorizzazione, l'UCSe trasmette al soggetto appaltante l'elenco delle ditte individuali e delle imprese munite di NOS
- Il dirigente preposto all'UCSe, nominato dal Presidente del Consiglio, presenta annualmente al direttore generale del DIS (che a sua volta informa il Presidente del Consiglio) una relazione sull'attività svolta

(art. 9 legge 124 del 2007)

INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA:

UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI

- È istituito nell'ambito del DIS, l'Ufficio centrale degli archivi, che provvede a:
 - o le disposizioni per il funzionamento e l'accesso agli archivi dei servizi di informazione per la sicurezza e del DIS
 - o la gestione e la vigilanza dell'archivio centrale del DIS
 - o la conservazione della documentazione dei bilanci dei servizi di informazione per la sicurezza e le autorizzazioni ad effettuare comportamenti (reati) autorizzati
- Il regolamento di organizzazione del DIS definisce:
 - o organizzazione e funzionamento dell'Ufficio centrale degli archivi
 - o procedure di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei
 - o modalità di conservazione e di accesso e criteri per l'invio di documentazione all'Archivio centrale dello Stato

(art. 10 legge 124 del 2007)

INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA: SCUOLA DI FORMAZIONE

- È istituita nell'ambito del DIS, la Scuola di formazione per l'addestramento e l'aggiornamento del personale del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza

(art. 11 legge 124 del 2007)

INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA: COOPERAZIONE

- Le Forze armate, di polizia, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza cooperano con i servizi di informazione per la sicurezza
- Se le informazioni richieste alle Forze di polizia riguardano indagini di polizia giudiziaria coperte da segreto, possono essere acquisite solo previo nulla osta della autorità giudiziaria, che può trasmettere gli atti e le informazioni anche di propria iniziativa
- Il Comitato di analisi strategica antiterrorismo, istituito presso il Ministero dell'interno, coopera al Sistema di informazione per la sicurezza

(art. 12 legge 124 del 2007)

INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA: ACCESSO AGLI ATTI ED AGLI ARCHIVI INFORMATICI

- Il DIS, l'AISE e l'AISI possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con i soggetti

- che erogano (in regime di autorizzazione, concessione o convenzione) servizi di pubblica utilità
- Con regolamento sono emanate le disposizioni per l'accesso del DIS, dell'AISE e dell'AISI agli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti che erogano (in regime di autorizzazione, concessione o convenzione) servizi di pubblica utilità
- Il Presidente del Consiglio può delegare i direttori dei Servizi informativi e di sicurezza a richiedere l'autorizzazione per svolgere attività di intercettazioni telefoniche anche per il crimine organizzato di stampo mafioso

(art. 13 legge 124 del 2007)

- Il Presidente del Consiglio può richiedere all'autorità giudiziaria copie di atti di procedimenti penali o informazioni indispensabili per il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica
- L'autorità giudiziaria può autorizzare l'accesso diretto di funzionari delegati dal direttore generale del DIS al registro delle notizie di reato, anche se tenuto in forma automatizzata

(art. 14 legge 124 del 2007)

- L'autorità giudiziaria
 - o indica documenti atti e cose da acquisire presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza e presso gli uffici del DIS
 - o procede (sul posto) all'esame di documenti atti e cose e acquisisce agli atti quelli strettamente indispensabili per l'indagine
 - o nel caso di fondato motivo che i documenti siano incompleti, informa il Presidente del Consiglio che dispone la consegna di ulteriori documenti
- Se deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, un atto o una cosa, originato da un organismo informativo estero, trasmesso con vincolo di non divulgazione, l'atto o la cosa è trasmesso immediatamente al Presidente del Consiglio per le iniziative presso l'autorità estera e le determinazioni sull'apposizione del segreto di Stato
- In tale caso il Presidente del Consiglio autorizza l'acquisizione del documento, o oppone o conferma il segreto di Stato entro 60 giorni dalla trasmissione
- Se il Presidente del Consiglio non si pronuncia entro 60 giorni, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa

(art. 15 legge 124 del 2007)

- Per acquisire documenti, atti o cose (originale o copia) per i quali si eccipisce il segreto di Stato, è necessaria l'autorizzazione del Presidente del Consiglio cui l'atto va preventivamente trasmesso
- Il Presidente del Consiglio
 - o autorizza l'acquisizione o conferma il segreto di Stato entro 30 giorni dalla trasmissione
 - o se non si pronuncia, l'autorità giudiziaria acquisisce la documentazione

(art. 16 legge 124 del 2007)

INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA: AUTORIZZAZIONE AL REATO

- Non è punibile il personale dei servizi di informazione per la sicurezza che commette reati legittimamente autorizzati di volta in volta indispensabili alle finalità istituzionali
- Tale causa di giustificazione non si applica se il reato mette in pericolo o lede la vita, l'integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute, l'incolumità di

una o più persone, i diritti politici dei cittadini e per i delitti di :

- o attentato contro organi costituzionali e assemblee regionali
- o e contro l'amministrazione della giustizia, (ad eccezione di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili alle finalità istituzionali dei servizi di informazione per la sicurezza) sempre che tali condotte non si realizzano attraverso false dichiarazioni all'autorità giudiziaria o con occultamento della prova di un delitto o non sono dirette a sviare le indagini dell'autorità giudiziaria
- La causa di giustificazione non si applica inoltre:
 - o al reato di soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti per la sicurezza dello Stato
 - o alla legge sulla abolizione della prostituzione
- Non possono essere autorizzate condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato ad eccezione dell'associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico e dell'associazione di tipo mafioso
- Le condotte costituenti reato non possono essere effettuate:
 - o nelle sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento
 - o nelle sedi delle assemblee o dei consigli regionali
 - o nelle sedi di organizzazioni sindacali o nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all'albo
- La speciale causa di giustificazione si applica quando le condotte:
 - o sono poste in essere nell'esercizio di compiti istituzionali dei servizi di informazione per la sicurezza (in attuazione di un'operazione autorizzata)
 - o sono indispensabili e proporzionate al conseguimento degli obiettivi dell'operazione
 - o sono frutto di compiuta comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti
 - o sono effettuate in modo da comportare il minor danno possibile per gli interessi lesi
- Se i reati sono stati commessi da persone non addette ai servizi di informazione per la sicurezza, ma in concorso con uno o più dipendenti dei servizi, e risulta che il ricorso alla loro opera era indispensabile ed autorizzato, tali persone sono equiparate (ai fini dell'applicazione della speciale causa di giustificazione) al personale dei servizi

(art. 17 legge 124 del 2007)

- In presenza dei presupposti elencati il Presidente del Consiglio autorizza le condotte previste dalla legge come reato
- Il Presidente del Consiglio rilascia l'autorizzazione su richiesta del direttore del servizio di informazione per la sicurezza interessato
- Le richieste e le autorizzazioni devono avere forma scritta, anche ai fini della loro conservazione
- Il Presidente del Consiglio può modificare o revocare il provvedimento adottato
- Nei casi di assoluta urgenza, il direttore del servizio di informazione per la sicurezza autorizza le condotte richieste e ne dà comunicazione immediata, e comunque non oltre le 24 ore, al Presidente del Consiglio informandone il DIS
- Il Presidente del Consiglio ratifica il provvedimento entro 10 giorni
- Se la condotta prevista come reato è stata posta in essere in assenza o oltre i limiti delle autorizzazioni il Presidente del Consiglio adotta le necessarie misure e informa l'autorità giudiziaria

- La documentazione delle richieste di autorizzazione è conservata presso il DIS in apposito schedario segreto
- La rendicontazione delle spese è verificata dall'ufficio ispettivo del DIS
(art. 18 legge 124 del 2007)

INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA: AUTORITA' GIUDIZIARIA

- Se per taluni condotte delittuose autorizzate sono iniziate indagini preliminari, il direttore del servizio di informazione per la sicurezza interessato (tramite il DIS) oppone all'autorità giudiziaria l'esistenza della speciale causa di giustificazione
- In tal caso il procuratore della Repubblica interpella il Presidente del Consiglio chiedendo conferma dell'autorizzazione
- Se l'esistenza della speciale causa di giustificazione è opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio è interpellato dal giudice
- Il Presidente del Consiglio se sussiste l'autorizzazione, ne dà comunicazione entro 10 giorni all'autorità che procede
- Della conferma è data comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
- Nelle more della pronuncia del Presidente del Consiglio il procedimento è sospeso
- Se la conferma non avviene entro 10 giorni, si intende negata e l'autorità giudiziaria può procedere
- Se il Presidente del Consiglio conferma l'autorizzazione, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione
- Gli atti sono trasmessi al procuratore della Repubblica, che li custodisce tutelandone la segretezza (analoga procedura viene seguita quando è sollevato conflitto di attribuzione)
- La Corte costituzionale, anche quando c'è conflitto di attribuzione, ha accesso agli atti e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio (con le garanzie di segretezza che la Corte stessa stabilisce)
- Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione è eccepita dall'appartenente ai servizi di informazione per la sicurezza al momento dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona viene trattenuta per i primi accertamenti e comunque non oltre 24 ore
- Il procuratore della Repubblica chiede conferma al direttore generale del DIS, che deve rispondere entro 24 ore dalla richiesta
- La persona è trattenuta negli uffici della polizia giudiziaria sino a quando perviene la conferma del direttore generale del DIS
- Decorso il termine senza che sia pervenuta la conferma richiesta, si procede a norma del codice di procedura penale
- Se necessario, il procuratore della Repubblica chiede conferma al Presidente del Consiglio che conferma o smentisce entro 10 giorni
- Se la conferma non interviene nel termine, si intende negata e l'autorità giudiziaria può procedere

(art. 19 legge 124 del 2007)

INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA: SANZIONI

- Gli appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza e le persone autorizzate che preordinano illegittimamente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, sono puniti con la reclusione da 3 a 10 anni.

(art. 20 legge 124 del 2007)

INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA: STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

- Il contingente speciale del personale addetto al DIS e ai servizi di informazione per la sicurezza è determinato con regolamento che disciplina altresì:
 - o il reclutamento del personale
 - o il trattamento economico e previdenziale
 - o il regime di pubblicità del regolamento stesso
- Il regolamento determina, in particolare:
 - o l'istituzione di un ruolo unico del personale dei servizi di informazione per la sicurezza e del DIS
 - o la modalità concorsuali aperte anche a cittadini esterni alla pubblica amministrazione
 - o i limiti temporali per le assunzioni a tempo determinato
 - o l'individuazione di una quota di personale chiamato a svolgere funzioni di diretta collaborazione con il direttore generale del DIS e con i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza
 - o il divieto di assunzione diretta (salvo casi necessari di alta e particolare specializzazione)
 - o le ipotesi di incompatibilità (presenza di rapporti di parentela affinità o convivenza o cointeresse economico) con dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza o del DIS, salvo che l'assunzione avvenga per concorso (se il rapporto riguarda il direttore generale del DIS o i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, l'incompatibilità è assoluta)
 - o il divieto di affidare incarichi a tempo indeterminato a chi è cessato per qualunque ragione dal rapporto di dipendenza dal DIS e dai servizi di informazione per la sicurezza
 - o i criteri per la progressione di carriera
 - o la percentuale minima dei dipendenti di ruolo
 - o i casi eccezionali di conferimento di incarichi ad esperti esterni
 - o le modalità del trattamento giuridico ed economico del personale che rientra nell'amministrazione di provenienza per il riconoscimento delle professionalità acquisite e degli avanzamenti di carriera conseguiti
 - o i criteri per il trasferimento del personale di ruolo ad altra amministrazione.
- Per il reclutamento del personale non si applicano le norme per il diritto al lavoro dei disabili e le norme sulle iscrizioni nelle liste di collocamento
- Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti sono nulle
- Il regolamento definisce inoltre:
 - o consistenza numerica, condizioni e modalità del passaggio del personale della Segreteria generale del CESIS, del SISMI e del SISDE
 - o trattamento economico del personale appartenente al DIS, all'AISE e all'AISI
 - o incompatibilità del rapporto con il DIS e con i servizi di informazione per la sicurezza

- o divieto di trattamenti economici accessori
- Il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza non possono avere alle loro dipendenze (o impiegare in qualità di collaboratori o di consulenti):
 - o membri del Parlamento europeo e del Parlamento o del Governo nazionale
 - o consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle rispettive giunte
 - o dipendenti degli organi costituzionali
 - o magistrati
 - o ministri di confessioni religiose
 - o giornalisti professionisti o pubblicisti
- Tutto il personale che presta la propria opera alle dipendenze o a favore del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto

(art. 21 legge 124 del 2007)

- Ai ricorsi al giudice amministrativo, per controversie sul rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni sulla riduzione dei termini processuali

(art. 22 legge 124 del 2007)

- Il personale del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza non riveste la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria; tali qualifiche sono sospese per coloro che già le rivestivano
- Per lo svolgimento di specifiche operazioni, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza può essere attribuita dal Presidente del Consiglio per non oltre 1 anno, è rinnovabile e deve essere comunicata al Ministro dell'interno
- Nei casi di urgenza, la proposta può essere formulata anche in forma orale e seguita entro 24 ore dalla comunicazione scritta
- Il personale ha l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato ai rispettivi direttori che informano il Presidente del Consiglio
- I direttori dei servizi di informazione per la sicurezza e il direttore generale del DIS hanno l'obbligo di fornire agli organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova per i fatti configurabili come reato
- L'adempimento di tale obbligo può essere ritardato, su autorizzazione del Presidente del Consiglio quando necessario al perseguimento delle finalità istituzionali

(art. 23 legge 124 del 2007)

- Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio può autorizzare, su proposta dei direttori dell'AISE e dell'AISI, l'uso, da parte degli addetti di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali
- Non possono essere attestate le qualità di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.
- Con regolamento sono definite le modalità di rilascio e conservazione e la durata della validità dei documenti e dei certificati
- Presso il DIS è tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio dei documenti e dei certificati e un archivio per la conservazione

(art. 24 legge 124 del 2007)

- Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio può autorizzare, su proposta dei direttori dell'AISE e dell'AISI, l'esercizio di attività economiche simulate, disciplinate da apposito regolamento

(art. 25 legge 124 del 2007)

- La raccolta e il trattamento delle notizie personali sono finalizzate esclusivamente agli scopi istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza
- Il personale addetto che istituisce o utilizza schedari informativi è punito con la reclusione da 3 a 10 anni
- Il DIS, l'AISE e l'AISI non possono istituire archivi al di fuori di quelli la cui esistenza è stata ufficialmente comunicata al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica

(art. 26 legge 124 del 2007)

INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA: PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO

- Se nel corso di un procedimento giudiziario, devono essere assunte dichiarazioni di un addetto ai servizi, l'autorità giudiziaria adotta ogni possibile tutela della persona
- In particolare, nel corso del procedimento penale, l'autorità giudiziaria dispone, ove la presenza non sia necessaria, la partecipazione a distanza della persona,
- Il pubblico ministero provvede con decreto a disporre il mantenimento del segreto sugli atti fino alla chiusura delle indagini preliminari salvo che il mantenimento del segreto non sia di impedimento assoluto alla prosecuzione delle indagini o sussiste altra rilevante necessità di pubblicità degli atti
- Nel corso delle indagini il pubblico ministero provvede, altresì, alla custodia degli atti per tutelarne la segretezza

(art. 27 legge 124 del 2007)

INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA: INTERCETTAZIONI

- L'autorità giudiziaria, acquisisce, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza, dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti
- terminate le intercettazioni, l'autorità giudiziaria trasmette al Presidente del Consiglio copia della documentazione contenente le informazioni di cui intende avvalersi nel processo, per accertare se taluna di queste informazioni sia coperta da segreto di Stato
- Prima della risposta del Presidente del Consiglio le informazioni possono essere utilizzate solo se:
 - o vi è pericolo di inquinamento delle prove
 - o vi è pericolo di fuga
 - o è necessario per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni
- Se entro 60 giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio non oppone il segreto, l'autorità giudiziaria procede
- L'opposizione del segreto di Stato inibisce all'autorità giudiziaria l'utilizzazione delle notizie coperte dal segreto
- Non è precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte dal segreto

- Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio, se il conflitto è risolto nel senso dell'insussistenza del segreto di Stato, non può più il segreto di Stato essere opposto con riferimento al medesimo oggetto
- Se il conflitto è risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria non può acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti
- In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale che la Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza

(art. 28 legge 124 del 2007)

INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA:

NORME DI CONTABILITÀ E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

- Istituita un'unità previsionale di base per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza
- Il regolamento di contabilità del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza è approvato (sentito il Presidente della Corte dei conti) anche in deroga alle norme di contabilità generale, tenendo presenti le seguenti disposizioni:
 - o il bilancio preventivo e consuntivo delle spese ordinarie è unico per DIS, AISE e AISI, è approvato con DPCM ed inviato ad un ufficio della Corte dei conti, distaccato presso il DIS
 - o gli atti di gestione delle spese ordinarie sono soggetti a controllo preventivo dell'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri
 - o i componenti degli uffici della Corte dei conti e dell'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono tenuti al rispetto del segreto
 - o gli atti di gestione delle spese riservate sono adottati dai responsabili del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza, che presentano uno specifico rendiconto trimestrale e una relazione finale annuale al Presidente del Consiglio
 - o il consuntivo della gestione finanziaria delle spese ordinarie è trasmesso, insieme con la relazione della Corte dei conti, al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
- Un apposito regolamento definisce le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi

(art. 29 legge 124 del 2007)

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA:

COMPOSIZIONE E COMPITI

- Istituito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica composto da 5 deputati e 5 senatori, nominati entro 20 giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento garantendo rappresentanza paritaria tra maggioranza e opposizione
- Il Comitato verifica lo svolgimento dell'attività del Sistema di informazione per la sicurezza nel rispetto della Costituzione, delle leggi, e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni
- L'ufficio di presidenza (presidente, vicepresidente e segretario) è eletto dai componenti a scrutinio segreto
- Il presidente è eletto tra i componenti dei gruppi di opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta
- In assenza di maggioranza, si procede al ballottaggio tra i 2 candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti

- In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età
(art. 30 legge n. 124 del 2007)
 - Il Comitato effettua periodiche audizioni del Presidente del Consiglio e dei Ministri facenti parte del CISR, del direttore generale del DIS e dei direttori dell'AISE e dell'AISI
 - Il Comitato può in casi eccezionali disporre l'audizione di dipendenti del Sistema di informazione per la sicurezza.
 - La delibera è comunicata al Presidente del Consiglio che può opporsi per giustificati motivi allo svolgimento dell'audizione.
 - Il Comitato inoltre può:
 - o ascoltare ogni altra persona non appartenente al Sistema di informazione per la sicurezza in grado di fornire elementi utili
 - o ottenere copie di atti e documenti di procedimenti e inchieste in corso e copie di atti e documenti di indagini parlamentari
 - L'autorità giudiziaria trasmette la documentazione richiesta salvo ritardare (con decreto) la trasmissione per ragioni motivate di natura istruttoria
 - Il decreto ha efficacia per 6 mesi e può essere rinnovato, ma perde efficacia dopo la chiusura delle indagini preliminari
 - Se gli atti richiesti dal Comitato pregiudicano i rapporti con Stati esteri, lo svolgimento di operazioni in corso o l'incolumità di fonti informative, può essere opposto dal destinatario della richiesta l'esigenza di riservatezza
 - Se il Comitato insiste, si sottopone la questione al Presidente del Consiglio che decide entro 30 giorni
 - L'esigenza di riservatezza non può essere opposta o confermata in relazione a fatti per i quali non è opponibile il segreto di Stato
 - L'esigenza di riservatezza o il segreto di Stato non possono essere opposti al Comitato che, con voto unanime, ha disposto l'indagine
 - Il Comitato se ritiene infondata la decisione del Presidente del Consiglio o non riceve comunicazioni, riferisce alle Camere
 - Al Comitato non può essere opposto il segreto d'ufficio, né quello bancario o professionale, ad eccezione del segreto tra difensore e parte processuale
 - Il segreto non può essere opposto al Comitato se le informazioni o gli atti o sono soggetti al vincolo del segreto funzionale da parte delle Commissioni parlamentari di inchiesta
 - Il Comitato può esercitare il controllo diretto della documentazione di spesa effettuando l'accesso presso l'archivio centrale del DIS
 - Il Comitato può accedere negli uffici del Sistema di informazione per la sicurezza, dandone preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio
 - Il Presidente del Consiglio può differire l'accesso in caso di pericolo di interferenza con operazioni in corso
- (art. 31 legge 124 del 2007)*
- Il Comitato esprime il proprio parere (obbligatorio ma non vincolante) sugli schemi dei regolamenti dei servizi di informazione e sicurezza
 - Il Presidente del Consiglio informa il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della

Repubblica sulle nomine dei direttori generali e dei vice direttori del DIS dell'AISE e dell'AISI
(art. 32 legge 124 del 2007)

- Il Presidente del Consiglio trasmette ogni 6 mesi al Comitato una relazione sull'attività dei servizi di informazione per la sicurezza
- Il DIS comunica al Comitato tutti i regolamenti e le direttive del Presidente del Consiglio sulle materie di competenza del Comitato, nonché i decreti e i regolamenti sull'organizzazione e lo stato del contingente speciale
- I Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri trasmettono al Comitato i regolamenti emanati relativi al Sistema di informazione per la sicurezza
- Il Presidente del Consiglio:
 - o informa il Comitato sulle operazioni autorizzate per le quali sono state poste in essere condotte previste dalla legge come reato
 - o comunica al Comitato l'istituzione degli archivi del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza
- Il Presidente del Consiglio nella relazione semestrale informa il Comitato:
 - o sull'andamento della gestione finanziaria del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza
 - o sui criteri di acquisizione dei dati personali
- Il Presidente del Consiglio presenta entro il 30 settembre di ogni anno la relazione del primo semestre ed entro il 31 marzo la relazione del secondo semestre dell'anno precedente
- La relazione semestrale informa sulla consistenza dell'organico e sul reclutamento di personale, anche per chiamata diretta nominativa

(art. 33 legge 124 del 2007)

- Il Comitato se riscontra violazione delle norme informa il Presidente del Consiglio e i Presidenti delle Camere

(art. 34 legge 124 del 2007)

- Il Comitato presenta una relazione annuale e può trasmettere altresì nel corso dell'anno informative o relazioni urgenti al Parlamento

(art. 35 legge 124 del 2007)

- Sono tenuti al segreto sulle informazioni acquisite (anche dopo la cessazione dell'incarico):
 - o i componenti del Comitato e il personale addetto
 - o tutte le persone che comunque collaborano con il Comitato
- La violazione del segreto è punita, salvo che il fatto costituisca più grave reato, dall'articolo 326 del codice penale (rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio)
- Le stessa pena si applica a chi diffonde senza autorizzazione atti o documenti
- Il presidente del Comitato denuncia all'autorità giudiziaria i casi di violazione del segreto
- Il presidente del Comitato informa i Presidenti delle Camere se risulta che la violazione possa essere attribuita ad un componente del Comitato
- Il Presidente della Camera cui appartiene il parlamentare interessato nomina una commissione
- Se la commissione ritiene sussistere la violazione del segreto, il Presidente della Camera di appartenenza procede alla sostituzione del componente

(art. 36 legge 124 del 2007)

- L'attività e il funzionamento del Comitato sono disciplinati da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta
- Le sedute e gli atti del Comitato sono segreti, salva diversa deliberazione
- Il Comitato fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere
- Le spese per il funzionamento del Comitato sono divise tra Senato e Camera dei deputati
- Il Comitato può avvalersi di collaborazioni esterne
- Il Comitato non può avvalersi, a nessun titolo, di collaborazione di appartenenti o ex appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza, né di soggetti che collaborano o abbiano collaborato con organismi informativi di Stati esteri
(art. 37 legge 124 del 2007)
- Il Governo trasmette (entro febbraio di ogni anno) al Parlamento una relazione annuale scritta sulla politica dell'informazione per la sicurezza
(art. 38 legge 124 del 2007)

INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA: DISCIPLINA DEL SEGRETO DI STATO

- Sono coperti da segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione possa recare danno:
 - o all'integrità della Repubblica (anche in relazione ad accordi internazionali)
 - o alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento
 - o all'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi
 - o alla preparazione e alla difesa militare dello Stato
- Le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose e i luoghi coperti da segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali
- Tutti gli atti riguardanti il segreto di Stato devono essere conservati in modo da impedirne la manipolazione, la sottrazione o la distruzione
- Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto e, ove possibile, annotato, su espressa disposizione del Presidente del Consiglio
- Il Presidente del Consiglio disciplina con regolamento i criteri per individuare le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose e i luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato
- Con tale regolamento sono individuati gli uffici competenti a svolgere le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle ASL e dai vigili del fuoco
- Decorsi 15 anni dall'apposizione del segreto di Stato chiunque abbia interesse può richiedere al Presidente del Consiglio l'accesso alle informazioni
- Entro 30 giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio consente l'accesso o, con provvedimento trasmesso al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, dispone una o più proroghe del vincolo
- La durata complessiva del vincolo del segreto di Stato non può essere superiore a 30 anni
- Il Presidente del Consiglio può comunque disporre la cessazione del vincolo quando sono venute meno le esigenze che ne determinarono l'apposizione

- Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo, salvo ragioni di eccezionale gravità, è adottato previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti
- Non possono essere oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di
 - o devastazione, saccheggio e strage
 - o associazione per delinquere e di tipo mafioso

(art. 39 legge 124 del 2007)

INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA:

SEGRETO DI STATO E PROCESSO

- I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio non possono deporre su fatti coperti dal segreto di Stato
- Se il testimone oppone un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria informa il Presidente del Consiglio per l'eventuale conferma
- Se il segreto è confermato e per la definizione del processo risulta essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto, il giudice dichiara non doversi procedere
- Se entro 30 giorni il Presidente del Consiglio non conferma il segreto, l'autorità giudiziaria procede
- Se si oppone il segreto di Stato confermato, l'autorità giudiziaria non può acquisire e utilizzare, anche indirettamente, le notizie coperte da segreto
- L'autorità giudiziaria può procedere in base a elementi autonomi e indipendenti
- Il segreto di Stato non è opponibile alla Corte costituzionale che adotta le garanzie per la segretezza del procedimento
- Se il Presidente del Consiglio non ritiene di confermare il segreto di Stato, declassifica l'oggetto della classifica di segretezza, prima che sia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria
- Esclusi dal segreto i seguenti reati
 - o devastazione
 - o saccheggio e strage
 - o associazione per delinquere
 - o associazione di tipo mafioso
- Il Presidente del Consiglio per ogni conferma dell'opposizione del segreto deve dare comunicazione, al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
- Il Comitato, se ritiene infondata l'opposizione del segreto, ne riferisce alle Camere

(art. 40 legge 124 del 2007)

- I pubblici ufficiali, pubblici impiegati e incaricati di pubblico servizio non possono riferire su fatti coperti dal segreto di Stato
- Nel processo penale, se è stato opposto il segreto di Stato, l'autorità giudiziaria informa il Presidente del Consiglio per le deliberazioni di competenza
- L'autorità giudiziaria, se ritiene essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto, chiede conferma al Presidente del Consiglio sospendendo ogni iniziativa

- Se il segreto viene confermato e per la definizione del processo è essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere
- Il presidente del Consiglio è tenuto a comunicare ogni conferma dell'opposizione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
- Il segreto di Stato non è opponibile alla Corte costituzionale che adotta le necessarie garanzie per la segretezza
(art. 41 legge 124 del 2007)

INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA: CLASSIFICAZIONE DI SEGRETEZZA

- La classifica di segretezza è apposta dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per prima la notizia, o è responsabile della cosa, o l'acquisisce dall'estero
- Le classifiche attribuibili sono:
 - o segretissimo
 - o segreto
 - o riservatissimo
 - o riservato
- Le classifiche sono attribuite sulla base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali.
- La classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore dopo 5 anni; decorso un ulteriore periodo di 5 anni, cessa ogni vincolo di classifica
- La declassificazione automatica non si applica se i termini sono prorogati o nel caso di proroga da parte del Presidente del Consiglio oltre i 15 anni
- Un apposito regolamento determina:
 - o ambito dei singoli livelli di segretezza
 - o soggetti cui è conferito il potere di classifica
 - o uffici collegati all'esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza
 - o criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica
 - o modalità di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.
- L'autorità giudiziaria cura la conservazione, tutela la riservatezza e garantisce il diritto delle parti a prendere visione (senza estrarne copia) dei documenti classificati ma non coperti da segreto di Stato
- Prevista la reclusione da 1 a 5 anni per chi illegittimamente distrugge documenti del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, in ogni stadio della declassificazione
(art. 42 legge 124 del 2007)

INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA: SCADENZARIO

- I regolamentari di attuazione delle disposizioni sono emanati entro il 9 aprile 2008 con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri previo parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
(art. 43 legge 124 del 2007)
- Il CESIS, il SISMI e il SISDE continuano ad assolvere i compiti loro affidati fino all'entrata in

vigore dei regolamenti di organizzazione del DIS dell'AISE, dell'AISI

(art. 44 legge 124 del 2007)

- Il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica è costituito entro il 22 ottobre 2007
- A decorrere dallo stesso termine cessa dalle proprie funzioni il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza

(art. 45 legge 124 del 2007)

LOTTA ALL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE:

OBBLIGO DI COMUNICARE I DATI DELLE PERSONE TRASPORTATE CON AEREO

- Per migliorare i controlli alle frontiere e combattere l'immigrazione illegale, sono stabilite condizioni e modi per trasmettere, anticipatamente, i dati delle persone trasportate nel territorio dello Stato italiano

(art. 1 decreto legislativo 144 del 2007)

- Il vettore deve raccogliere e trasmettere, su richiesta degli uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera, e dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza (se incaricati dei controlli):
 - o numero, tipo e data di scadenza del documento di viaggio
 - o cittadinanza
 - o nome completo
 - o data e luogo di nascita
 - o valico di frontiera di ingresso nel territorio italiano
 - o numero del volo, data di partenza e arrivo
 - o ora di partenza e durata del volo
 - o numero complessivo dei passeggeri
 - o primo punto di imbarco

(art. 3 decreto legislativo 144 del 2007)

- Gli uffici incaricati dei controlli registrano i dati comunicati in via provvisoria e, dopo l'ingresso dei passeggeri, cancellano entro 24 ore, i dati non necessari per il contrasto dell'immigrazione illegale
- I dati possono essere conservati per 6 mesi al massimo, se ritenuti indispensabili alla prevenzione di un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale o ad attività d'indagine in corso

(art. 4 decreto legislativo 144 del 2007)

- Al vettore che non trasmette i dati richiesti dall'autorità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000 (identica sanzione se sono trasmessi dati incompleti o errati)
- Nei casi più gravi o di recidiva, può essere disposta la sospensione da 1 a 12 mesi, o la revoca della licenza, autorizzazione o concessione
- Al vettore che non cancella i dati raccolti entro le 24 ore dall'arrivo del volo, si applica la sanzione da 5.000 a 50.000 euro

(art. 5 decreto legislativo 144 del 2007)

- Il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve fare rapporto all'ENAC o al Garante per la protezione dei dati personali (nel caso non si sia provveduto a cancellare i dati raccolti e trasmessi)

(art. 6 decreto legislativo 144 del 2007)

- Il Ministro dell'interno (con il Ministro dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione) su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce entro il 20 dicembre 2007 le modalità per la comunicazione delle informazioni

(art. 7 decreto legislativo 144 del 2007)

VIOLENZA IN FAMIGLIA E DISCRIMINAZIONI: MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE E DI PREVENZIONE

- Il Parlamento ha operato lo stralcio di un disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2006, che prevede misure di sensibilizzazione, prevenzione e repressione delle violenze in famiglia e delle discriminazioni
- Previste campagne di informazione e di sensibilizzazione

CONTRASTO ALLA VIOLENZA IN FAMIGLIA: STATISTICHE

- L'Istituto nazionale di statistica provvede, almeno ogni quattro anni, a una rilevazione statistica su violenze e maltrattamenti

REGISTRO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA

- Istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un registro in cui sono iscritti i centri antiviolenza che:
 - o agiscono in ambito sovraregionale
 - o assistono le vittime della violenza di genere o per ragioni di orientamento sessuale
- Il registro è aggiornato annualmente

VITTIME DI VIOLENZA: PROGRAMMI DI PROTEZIONE

- Regioni, enti locali e i centri antiviolenza presentano, per il finanziamento statale, progetti per programmi di protezione sociale e reinserimento delle vittime della violenza

MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI

- Modificato il codice penale: nel caso di maltrattamenti di familiari e conviventi le pene aumentano se la vittima è un minore di anni quattordici.
- Modificato il codice civile in materia di protezione contro gli abusi familiari

ATTI PERSECUTORI MOTIVATI DA ODIO FONDATA SU ORIENTAMENTO SESSUALE O IDENTITÀ DI GENERE

- Il Parlamento ha operato lo stralcio di un disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2006, che prevede la repressione di atti persecutori motivati da odio fondato su orientamento sessuale o identità di genere
- Introdotta nel codice penale la norma sugli atti persecutori che prevede la reclusione fino a quattro anni

INASPIMENTO DELLE PENE

- Il Governo ha approvato un disegno di legge che contrasta i reati che creano forte allarme sociale e inasprisce le pene per omicidio e lesioni personali colpose se aggravate dallo stato di ebbrezza da alcool o da stupefacenti
- Introduce il reato di adescamento di minori attraverso l'utilizzo della rete internet o di altri mezzi di comunicazione

(Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007)

ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA

- Il Governo ha approvato un disegno di legge che, per aderire al Trattato di Prum,
 - o sancisce il potenziamento della cooperazione transfrontaliera per contrastare terrorismo e migrazione illegale
 - o istituisce la banca dati nazionale del DNA, per facilitare l'identificazione degli autori di delitti
 - o delega il Governo a istituire i ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria

(Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007)

CONTRASTO CRIMINALITA' ORGANIZZATA

- Il Governo ha approvato un disegno di legge per contrastare la criminalità organizzata e di delega al Governo a emanare un testo unico per la disciplina delle misure di prevenzione patrimoniali e personali

(Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007)

SICUREZZA URBANA

- Il Governo ha approvato un disegno di legge per la sicurezza urbana che introduce nel codice penale misure di tutela per i minori tra cui:
 - o reato di impiego di minori in pratiche di accattonaggio
 - o responsabilità dei maggiorenni che partecipino a delitti commessi da minori e di contrasto a comportamenti diffusi della cosiddetta "criminalità di strada":
 - o deturpamento o imbrattamento di immobili non solo di pregio
 - o occupazione abusiva di suolo pubblico anche a fini di commercio
 - o detenzione di razzi, bengala od altro materiale offensivo in prossimità di manifestazioni sportive
- Assegna un contributo straordinario alle città d'arte per il mantenimento delle aree con valore storico, artistico e archeologico
- Prevede la decadenza dalla potestà di genitore quando viene accertato l'asservimento del minore come riduzione in schiavitù e commercio di esseri umani
- Integra i poteri di ordinanza del sindaco per la sicurezza urbana
- Prevede due livelli di competenza (Ministro e Prefetto) per gli allontanamenti dei cittadini dell'Unione, come per i cittadini extracomunitari

(Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007)

PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ: MISURE URGENTI

- Il Governo ha approvato un decreto-legge che anticipa le norme del disegno di legge in materia di sicurezza urbana approvato il 30 ottobre 2007, per rendere immediatamente possibile l'esecuzione dell'allontanamento di cittadini comunitari per motivi di pubblica sicurezza.

Il decreto è decaduto. I suoi contenuti saranno ripresi in successivi provvedimenti del Governo.

(Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2007)

SICUREZZA DEGLI AEROPLANI NEGLI AEROPORTI COMUNITARI

- Emanate disposizioni per la sicurezza degli aeroplani immatricolati in Paesi terzi che:
 - o sono utilizzati da vettori esteri (comunitari e non)
 - o atterrano in un aeroporto in territorio italiano
 - o hanno un peso massimo al decollo uguale o superiore a 5700 kg ed effettuano trasporto commerciale.

(art. 1 decreto legislativo 192 del 2007)

ISPEZIONI A TERRA DEGLI AEROPLANI

- L'ispezione a terra verifica l'adeguatezza di un aeroplano alle norme internazionali sulla sicurezza aeronautica (Convenzione di Chicago)
- Sono effettuati controlli:
 - o sui documenti
 - o sulle condizioni tecniche generali
 - o sull'efficienza degli equipaggiamenti per la navigazione, per la sicurezza dei passeggeri e per il carico
- La navigabilità dell'aeroplano è attestata dallo Stato che immatricola il velivolo

(art. 3 decreto legislativo 192 del 2007)

AEROPLANI: PROGRAMMAZIONE ED EFFETTUAZIONE DELLE ISPEZIONI A TERRA

- L'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile) è incaricato di svolgere le ispezioni che vengono effettuate con particolare rapidità se:
 - o si presumono carenze di manutenzione, evidenti danni o difetti o problemi di sicurezza
 - o sono state segnalate manovre anomale dopo l'ingresso nello spazio aereo nazionale
 - o una precedente ispezione ha rivelato carenze sulla conformità dell'aeroplano alle norme internazionali di sicurezza
- Se non ricorrono particolari sospetti le ispezioni sono effettuate con una procedura a campione (conforme al diritto comunitario ed internazionale)

(art. 4 decreto legislativo 192 del 2007)

AEROPLANI: AZIONI CONSEGUENTI ALLE ISPEZIONI A TERRA

- L'ENAC:
 - o informa il comandante o un rappresentante dell'operatore aereo dell'ispezione
 - o inserisce nella sua banca dati e in quella dell'Agenzia europea della sicurezza aerea i rapporti dell'ispezione
 - o invia il rapporto all'autorità dell'aviazione civile estera responsabile

- o vieta la partenza dell'aeroplano se i difetti comportano un rischio per la sicurezza del volo
- o dispone, se del caso, un volo di trasferimento (senza passeggeri) verso un aeroporto idoneo a effettuare gli interventi correttivi
- L'ENAC, inoltre, informa la Commissione europea proponendo l'inserimento dell'operatore nell'elenco dei vettori aerei soggetti a divieti operativi se:
 - o non sono state eseguite le azioni correttive per difetti richieste in precedenza sullo stesso aeroplano
 - o la carenza delle condizioni di sicurezza e' riconducibile a disfunzioni strutturali dell'operatore aereo

(art. 5 decreto legislativo 192 del 2007)

AEROPLANI: RACCOLTA E SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI

- L'ENAC sviluppa la raccolta, gestione e trattamento delle informazioni sulla sicurezza degli aeroplani che comprende:
 - o le informazioni sulla sicurezza
 - o le informazioni sulle azioni intraprese in seguito ad un'ispezione
- Le informazioni sull'esistenza di una potenziale minaccia per la sicurezza o la mancanza di conformità alle norme di sicurezza internazionali sono trasmesse:
 - o alla Commissione europea
 - o alle autorità dell'aviazione civile degli Stati membri dell'Unione europea
 - o all'Agenzia europea della sicurezza aerea
- L'accesso alle informazioni è garantito al Ministero dei trasporti ed all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo

(art. 6 decreto legislativo 192 del 2007)

PORTO E DETENZIONE DI ARMI: MIGLIORE TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA

- Il Governo ha approvato un disegno di legge di revisione delle norme per la detenzione e porto d'armi e di accertamento dei requisiti psico-fisici dei detentori
- Potenziati i controlli in materia di acquisto, denuncia, detenzione, custodia e porto delle armi per una migliore tutela della sicurezza pubblica
- Introdotta l'istituto del nulla osta all'acquisto e alla detenzione delle armi, in aggiunta alla licenza di porto d'armi
- Previste verifiche periodiche sul possesso dei requisiti psico-fisici
- Costituito un apposito organo collegiale medico presso le aziende sanitarie locali

(Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007)

FORZE ARMATE

- Il Governo ha approvato un disegno di legge per adeguare norme in materia di:
 - o personale delle Forze armate
 - o istituti di formazione
 - o onorificenze

(Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007)

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DELLE VITTIME DEL DOVERE A CAUSA DI AZIONI CRIMINOSE

- Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti ed alle vittime della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti sono estesi i benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo. Stanziati 173 milioni di euro per il 2007, 2,72 milioni di euro per il 2008 e 3,2 milioni di euro dal 2009
(art. 34 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

BENEFICI PENSIONISTICI PER LE VITTIME DI ATTI DI TERRORISMO

- Stanziati 2 milioni di euro per il 2007, 900.000 euro per il 2008 e 2,4 milioni di euro dal 2009
(art. 34 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

NUOVI DIRITTI

Diritti delle persone con disabilità

CUNEO FISCALE: RIDUZIONE

- Ai fini IRAP (imposta regionale sulle attività produttive), sono ammessi in deduzione:
 - o i contributi INAIL
 - o 5.000 euro annui, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato
 - o 10.000 euro annui, per ogni lavoratore a tempo indeterminato impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia
 - o i contributi assistenziali e previdenziali per i lavoratori a tempo indeterminato
 - o le spese per gli apprendisti, i disabili, gli assunti con contratti di formazione e lavoro e personale addetto alla ricerca e sviluppo
- Per le lavoratrici svantaggiate la deduzione è, rispettivamente, moltiplicata per 7 e per 5 nelle suddette aree, ma la maggiorazione deve rispettare il regolamento CE
- Sono escluse dalle agevolazioni: banche e altri enti finanziari, assicurazioni, imprese che operano nei settori dell'energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti

(art. 1 comma 266, legge 296 del 2006)

- Le deduzioni sono subordinate all'autorizzazione comunitaria, e spettano da febbraio 2007 per il 50% e da luglio 2007 per il 100%

(art. 1 comma 267, legge 296 del 2006)

- Le regioni che aderiscono ai piani di rientro dai disavanzi ricevono 89,81 milioni di euro nel 2007, 179 milioni nel 2008, 191,94 milioni nel 2009 per compensare le minori entrate IRAP

(art. 1 comma 270, legge 296 del 2006)

AUTOVEICOLI PER DISABILI: AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

- Le agevolazioni per l'acquisto sono riconosciute solo se gli autoveicoli sono utilizzati prevalentemente per i disabili

(art. 1 comma 36, legge 296 del 2006)

- Se la vettura è ceduta prima di due anni dall'acquisto, si devono restituire i benefici
- Il beneficio non si restituisce se il disabile, per il mutamento del proprio handicap, deve acquistare un nuovo veicolo

(art. 1 comma 37, legge 296 del 2006)

EDITORIA PER IPOVEDENTI E NON VEDENTI

- Stanziati ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2007, per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali e per l'istituzione del Fondo in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti

(art. 1 comma 1141, legge 296 del 2006)

INVALIDI DA ATTI DI TERRORISMO: TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

- Per gli invalidi per atti di terrorismo avvenuti prima del 2004 che hanno proseguito l'attività lavorativa fino alla pensione viene rivalutato il trattamento economico

(art. 1 comma 792, legge 296 del 2006)

- L'aumento figurativo di dieci anni di contributi previdenziali previsto per gli invalidi è esteso al coniuge, figli anche maggiorenni e genitori, in mancanza di figli
- Si prescinde dalla percentuale di invalidità

(art. 1 commi 794 e 795, legge 296 del 2006)

FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

- Assegnati 37 milioni di euro per l'anno 2007 e 42 milioni di euro dal 2008

(art. 1 comma 1162, legge 296 del 2006)

ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DEL BRAILLE

- Si terrà, il 21 febbraio di ogni anno, la "Giornata nazionale del Braille"
- La ricorrenza è considerata solennità civile e pertanto :
 - o non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici
 - o non costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado

(art. 1 legge 126 del 2007)

- Le amministrazioni pubbliche e gli organismi del settore sociale possono promuovere presso le scuole e i principali mass-media:
 - o iniziative di sensibilizzazione e solidarietà
 - o studi, convegni, incontri e dibattiti
- Lo scopo della giornata è quello di:
 - o sottolineare l'importanza del sistema Braille per le persone non vedenti e per quelle ad esse legate
 - o promuovere politiche per favorire una reale inclusione sociale e un accesso alla cultura e all'informazione

(art. 2 legge 126 del 2007)

TUTELA DELLE PERSONE SORDE CON DISABILITA'

- Il Governo ha approvato un disegno di legge per promuovere l'integrazione delle persone sorde nella vita sociale, economica e politica (in attuazione della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità del 30 marzo 2007)
- Previsto il riconoscimento della lingua dei segni italiana (e la corrispondente del gruppo linguistico tedesco per Bolzano)

(Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007)

CIECHI

- Stanziati per il 2007 un milione di euro a favore dell'Unione italiana ciechi

(art. 31 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

SORDI

- Stanziati per il 2007 un milione di euro a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS)

(art. 31 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

MUTILATI E INVALIDI

- Stanziati per il 2007 un milione di euro a favore dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS), dell'Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS) e dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL)

(art. 31 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

PERSONE SORDOCIECHE E PLURIMINORATE PSICOSENSORIALI

- Stanziati per il 2007 un milione di euro a favore della "Lega del filo d'oro"

(art. 31 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

Diritti delle persone malate

INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

- Ai lavoratori che, per infortuni o malattie professionali, hanno subito dal 2007 una menomazione dell'integrità psicofisica sono riconosciute ulteriori prestazioni, fino a quelle riservate ai grandi invalidi se la menomazione è uguale o superiore al 60%

(art. 1 comma 782, legge 296 del 2006)

SFRATTI E EDILIZIA SOVVENZIONATA

- Gli sfratti per finita locazione sono sospesi, per 8 mesi dal 15 febbraio 2007, nei comuni:
 - o capoluoghi di provincia
 - o confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti
 - o ad alta tensione abitativa
- Sono interessate le famiglie:

- o con reddito familiare annuo lordo inferiore a 27.000 euro
- o con persone con più di 65 anni di età
- o con malati terminali o portatori di handicap con invalidità maggiore al 66 %
- o che non hanno altra abitazione adeguata nella regione di residenza
- o oppure con figli a carico

(art. 1 legge 9 del 2007)

PRESCRIZIONE FARMACI

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge che prevede:
 - o la semplificazione della prescrizione di farmaci oppiacei per il dolore severo anche al di fuori delle patologie oncologiche
 - o l'eliminazione di certificati sanitari inutili od obsoleti

(Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2006)

Diritti dei cittadini stranieri e dei nuovi italiani

MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI

- Stanziati ulteriori 500.000 euro annui per la prevenzione delle mutilazioni genitali femminili

(art. 1 comma 1263, legge 296 del 2006)

INCLUSIONE SOCIALE DEGLI IMMIGRATI

- Istituito il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati per:
 - o favorire l'inclusione sociale dei migranti e dei loro familiari
 - o realizzare un piano per l'accoglienza degli alunni stranieri
 - o favorire il rapporto scuola famiglia
 - o utilizzare professionisti madre lingua come mediatori culturali
- Stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009

(art. 1 comma 1267, legge 296 del 2006)

IMMIGRAZIONE ED ASILO

- Stanziati 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 per interventi in materia di immigrazione ed asilo e per emergenze derivanti dai flussi migratori

(art. 1 comma 1262, legge 296 del 2006)

Unioni civili

UNIONI CIVILI

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge che prevede:
 - o diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi (convivenza provata mediante certificazione anagrafica) anche dello stesso sesso (DICO), purché non legati da vincoli matrimoniali, di parentela (in linea retta), affinità, adozione o da un rapporto di lavoro
 - o l'assistenza in caso di malattia o ricovero dell'altro convivente

- o la possibilità di prendere decisioni in materia di assistenza sanitaria o in caso di morte
- o la riduzione dell'imposizione fiscale in caso di successione testamentaria
- o la possibilità di successione legittima
- o le agevolazioni in materia di lavoro
- o la possibilità di subentro nel contratto di locazione in caso di morte o di cessazione della convivenza
- o l'obbligo di prestare gli alimenti in favore del convivente che versi in stato di bisogno al termine di una convivenza iniziata da almeno tre anni

(Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2007)

Tutela dei consumatori

GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA: COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Il Commissario straordinario si può costituire parte civile nel caso di concordato per la ristrutturazione di grandi imprese in stato di insolvenza

(art. 1 comma 502, legge 296 del 2006)

MEDICINALI: LEGGIBILITA'

- La data di scadenza dei medicinali deve essere chiaramente leggibile

(art. 1 comma 820, legge 296 del 2006)

AUTORIZZAZIONE AI CONSOLATI AL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA'

- Dal 1° giugno 2007, gli uffici consolari sono autorizzati a rilasciare e a rinnovare la carta d'identità dei cittadini italiani residenti all'estero
- Il costo per il rilascio e il rinnovo della carta d'identità è identico a quello previsto per i cittadini italiani residenti in Italia

(art. 1 comma 1319, legge 296 del 2006)

TAXI E TASSISTI

- I Comuni:
 - o Possono bandire concorsi straordinari e rilasciare nuove licenze ma sono vietate più licenze allo stesso intestatario
 - o Devono ripartire almeno l'80% delle somme derivanti dalle nuove licenze tra i vecchi titolari
 - o Possono consentire turnazioni integrative ai titolari di licenza
 - o Possono fissare tariffe per percorsi prestabiliti
 - o Possono sperimentare servizi a tariffa differenziata a favore di particolari utenti (servizi a chiamata per pensionati, scuole, alberghi ed altro)
 - o Possono rilasciare autorizzazioni temporanee, non cedibili, per eventi straordinari o per periodi di aumento della domanda

- I titolari di licenza possono avvalersi di sostituti alla guida

(art. 6 legge 248 del 2006)

RAI: NUOVE CONVENZIONI

- Le convenzioni fra Ministero delle comunicazioni e Rai sono approvate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle comunicazioni
- Per consentire la verifica dei servizi forniti, il pagamento avviene l'anno successivo
- La RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., con una convenzione a titolo gratuito con la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, assicura il supporto tecnico necessario alla conservazione e alla conversione digitale degli audiovisivi delle sedute del Parlamento

(art. 2 legge 286 del 2006)

ASSICURATORI E POLIZZE AUTO

- Le compagnie e gli agenti assicurativi non possono stipulare contratti in esclusiva e possono vendere polizze di diverse compagnie
- Abolite le clausole che fissano prezzi minimi e sconti massimi per le offerte di polizze responsabilità civile auto
- I preventivi e le polizze debbono indicare: la tariffa, la provvigione dell'intermediario, lo sconto complessivo

(art. 8 legge 248 del 2006)

- Disciplinato il risarcimento diretto, per i danni derivanti dalla circolazione stradale

(D.P.R. 254 del 18 luglio 2006)

- Aggiornati gli importi dei risarcimenti per danni lievi alla persona causati da autoveicoli e natanti

(Decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 31 maggio 2006)

CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

- Previste sanzioni amministrative se non vengono rispettate le regole sui servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico

(art. 2 legge 286 del 2006)

CONTI CORRENTI BANCARI

- La Banca deve comunicare al cliente, per iscritto, le variazioni al contratto con un preavviso minimo di trenta giorni. Il cliente ha diritto di recedere, senza penalità e spese di chiusura

(art. 10 legge 248 del 2006)

PATENTE A PUNTI

- Il proprietario del veicolo:
 - o deve fornire entro 60 giorni i dati del conducente al momento della violazione se questi non è stato identificato
 - o se non comunica i dati del conducente al momento della violazione è soggetto al pagamento di una sanzione fino a 1.000 euro

(art. 2 legge 286 del 2006)

PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI: PREZZI

- I prezzi all'ingrosso dei prodotti agro-alimentari devono essere pubblicati anche su internet

(art. 9 legge 248 del 2006)

MERCI FALSIFICATE

- Sono sequestrate e distrutte le merci falsificate
(art. 1 legge 286 del 2006)

TELEFONIA MOBILE: NESSUN COSTO DI RICARICA

- Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche non possono prevedere costi fissi e di ricarica per le carte prepagate (anche via bancomat o in forma telematica) in aggiunta al costo del traffico telefonico o del servizio richiesto.
- E' vietata la previsione di limiti di tempo massimi per di utilizzo del traffico o del servizio acquistato.
- Ogni eventuale clausola difforme e' nulla e non comporta la nullità del contratto, fatti salvi i vincoli di durata di eventuali offerte promozionali comportanti prezzi più favorevoli per il consumatore
(art. 1, legge 40 del 2007)

TELEFONIA: OFFERTA COMMERCIALE PIU' TRASPARENTE

- L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta per consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto.
(art. 1, legge 40 del 2007)

COSTI DI CHIAMATA

- Prevista la possibilità per l'utente, su richiesta e senza addebito, di conoscere l'operatore che gestisce il numero chiamato.
- L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina i modi di attuazione.
(art. 1, legge 40 del 2007)

CONTRATTI CON OPERATORI DI TELEFONIA, RETI TELEVISIVE E COMUNICAZIONE ELETTRONICA

- I contratti devono prevedere la facoltà del contraente di recedere o di trasferire le utenze presso altro operatore senza spese o ritardi ingiustificati.
- Non può essere imposto un obbligo di preavviso superiore a 30 giorni.
- L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'attuazione di tali disposizioni
(art. 1, legge 40 del 2007)

INFORMAZIONI SUL TRAFFICO

- Il gestore della rete autostradale (e stradale di interesse nazionale) deve informare tempestivamente gli automobilisti sulle condizioni di traffico presenti su quel tratto di rete.
(art. 2, legge 40 del 2007)

CONCESSIONI AUTOSTRADALI E STRADALI: SISTEMI DI PUBBLICITA'

- Entro il 3 maggio 2007 il Ministero dei trasporti presenta al CIPE una proposta per disciplinare l'installazione di strumenti di informazione di pubblica utilità e la sottoscrizione di convenzioni con organi di informazione e gestori di telefonia.
(art. 2, legge 40 del 2007)

CONCESSIONI AUTOSTRADALI E STRADALI: SISTEMI DI PUBBLICITA'

- Entro il 3 maggio 2007 il Ministero dei trasporti presenta al CIPE una proposta per disciplinare l'installazione di strumenti di informazione di pubblica utilità e la sottoscrizione di convenzioni con organi di informazione e gestori di telefonia.

(art. 2, legge 40 del 2007)

TARIFFE AEREE: PUBBLICITA' INGANNEVOLE

- Vietate le offerte e i messaggi pubblicitari che mostrano il prezzo al netto di spese, tasse e oneri aggiuntivi o riferiti a una singola tratta, a un numero limitato di titoli di viaggio o a periodi di tempo limitati.
- Tali offerte sono sanzionate come pubblicità ingannevole.

(art. 3, legge 40 del 2007)

PRODOTTI ALIMENTARI: DATA DI SCADENZA

- L'indicazione della data di scadenza e del termine minimo di conservazione del prodotto deve figurare sulla confezione in modo facilmente leggibile e indelebile.
- I prodotti confezionati prima dell'entrata in vigore della legge (3 aprile 2007) possono essere immessi sul mercato sino ad esaurimento delle scorte.

(art. 4, legge 40 del 2007)

POLIZZE ASSICURATIVE

- Prevista l'estensione a tutti i rami danni:
 - o del divieto di contratti in esclusiva (prima il divieto era solo per le polizze di RC auto)
 - o dell'abolizione delle clausole che fissano prezzi minimi e sconti massimi (prima il divieto era solo per polizze di RC auto).

(art. 5, legge 40 del 2007)

ASSICURAZIONE PRIVATE: ATTESTATO DI RISCHIO

- Se il contratto di assicurazione è sospeso o non rinnovato per mancato utilizzo del veicolo, l'attestato di rischio rimane valido per 5 anni.

(art. 5, legge 40 del 2007)

ATTESTATO DI RISCHIO: NUOVI VANTAGGI

- La persona titolare di una polizza assicurativa (o un componente del suo nucleo familiare) che assicura un altro veicolo dello stesso tipo ha assegnata una classe di merito che non può essere più sfavorevole di quella dell'attestato di rischio del veicolo già assicurato.

(art. 5, legge 40 del 2007)

VARIAZIONE CLASSE DI MERITO

- In caso di sinistro l'impresa di assicurazione può variare la classe di merito solo se il contraente è il responsabile principale del sinistro.
- Se non è possibile accertare il responsabile principale la responsabilità è attribuita pro quota, in base al numero dei conducenti coinvolti, per una eventuale variazione di classe per più sinistri.

- Le assicurazioni sono obbligate a comunicare tempestivamente una variazione peggiorativa della classe di merito.

(art. 5, legge 40 del 2007)

CONFRONTO POLIZZE RC AUTO

- Il Ministero dello sviluppo economico realizza un sistema informativo, anche via internet, per consentire al consumatore di comparare le tariffe delle diverse imprese di assicurazione in relazione al proprio profilo individuale.

(art. 5, legge 40 del 2007)

DURATA DEL CONTRATTTO ASSICURATIVO

- Per i contratti assicurativi poliennali stipulati dalla data di entrata in vigore della legge (3 aprile 2007) l'assicurato può recedere annualmente con preavviso di 60 giorni e senza oneri.
- Per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 3 aprile 2007 l'assicurato può recedere alla stesse condizioni se il contratto ha almeno 3 anni.

(art. 5, legge 40 del 2007)

ESTINZIONE ANTICIPATA DEI MUTUI

- Per i mutui stipulati dall'entrata in vigore della legge (3 aprile 2007) sono vietate clausole penali per l'estinzione anticipata o parziale (da parte di una persona fisica) di un mutuo contratto per l'acquisto o ristrutturazione della propria abitazione o dell'immobile destinato allo svolgimento dell'attività economica o professionale.
- Entro il 2 maggio 2007 l'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori rideterminano l'importo massimo della penale per l'estinzione anticipata o parziale dei mutui
- Se non vi è accordo, la misura della penale idonea è determinata dalla Banca d'Italia

(art. 7, legge 40 del 2007)

PORTABILITA' DEL MUTUO

- Il cliente di una banca o di un istituto finanziario può trasferire il proprio mutuo da una banca ad un'altra senza costi aggiuntivi.
- La banca non può impedire il cambiamento.
- Il trasferimento del mutuo non fa perdere i benefici fiscali.
- In caso di sostituzione non si applicano l'imposta sostitutiva e l'imposta di registro e di bollo, le imposte ipotecarie e catastali.
- E' nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisce o si rende difficile per il debitore il trasferimento del mutuo

(art. 8, legge 40 del 2007)

SPESE PER COMUNICAZIONI

- Le banche e le assicurazioni non possono addebitare al cliente le spese per le comunicazioni a cui sono tenute per la tutela del cliente stesso.

(art. 8 bis, legge 40 del 2007)

CANCELLAZIONE DELL'IPOTECA: SEMPLIFICAZIONE

- Se il creditore è una banca o una società finanziaria e il debitore ha estinto il mutuo la cancellazione dell'ipoteca avviene automaticamente (senza notaio e spese notarili).
- Il creditore deve:
 - o rilasciare una quietanza al debitore che attesti la data di estinzione del mutuo
 - o comunicare entro 30 giorni l'estinzione al conservatore (che cancella l'ipoteca).
- Entro il 2 giugno 2007 l'Agenzia del territorio, determina i modi di trasmissione della comunicazione (anche in via telematica).
- Per i mutui estinti prima del 3 aprile 2007 e per i quali l'ipoteca non sia stata cancellata i 30 giorni decorrono dalla richiesta di quietanza del debitore (con raccomandata A.R.).
- La cancellazione automatica dell'ipoteca è prevista anche per i finanziamenti concessi dagli enti di previdenza obbligatoria ai propri iscritti.

(art. 13, legge 40 del 2007)

TUTELA DEI DATI PERSONALI

- I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati sono cifrati e resi inintelligibili
- Si possono identificare gli interessati solo in caso di necessità
- I dati sullo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente
- I dati sullo stato di salute non possono essere diffusi

(Decreto del Ministro dell'interno del 21 giugno 2006)

DETERGENTI: COMMERCIO

- Punito chi vende un detergente con livello di biodegradabilità superiore a quello stabilito dai regolamenti comunitari

(decreto legislativo 266 del 2006)

PRODOTTI FITOSANITARI

- Riordinati i limiti massimi di residui fitosanitari nei prodotti alimentari

(decreto del Ministro della salute del 23 giugno 2006)

SICUREZZA GALLERIE STRADALI EUROPEE

- Emanate nuove norme di sicurezza nelle gallerie della rete stradale transeuropea

(decreto legislativo 264 del 2006)

AZIONE COLLETTIVA RISARCITORIA

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge che prevede:
 - o di introdurre l'azione collettiva risarcitoria (cosiddetta "class action")
 - o la condanna al risarcimento dei danni
 - o la restituzione di somme dovute per atti illeciti extracontrattuali di pratiche commerciali illecite o di comportamenti che contrastano il principio della concorrenza

(Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2006)

BANCA D'ITALIA

- La Banca d'Italia:
 - o autorizza a stabilire in Italia la prima succursale di una banca extracomunitaria
 - o stabilisce le condizioni per l'assunzione delle attività di rischio da parte delle banche
 - o richiede informazioni sugli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia o all'estero da soggetti italiani
 - o trasmette, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione al Parlamento e al Governo sull'attività svolta nell'anno precedente

(decreto legislativo 303 del 2006)

SOLLECITAZIONI ALL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

- Costituiscono sollecitazioni all'investimento anche quelle di rivendita di prodotti finanziari:
 - o per i quali la sollecitazione all'investimento era esente dall'obbligo di pubblicare un prospetto
 - o che sono stati collocati, in Italia o all'estero, in forma riservata a investitori professionali se, nei 12 mesi successivi, sono rivenduti a soggetti diversi da investitori professionali

(decreto legislativo 303 del 2006)

STRUMENTI FINANZIARI ATTRIBUITI A ESPONENTI O DIPENDENTI AZIENDALI

- Almeno 15 giorni prima dell'assemblea ordinaria che approva il piano di compenso di strumenti finanziari attribuiti a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori, occorre mettere a disposizione del pubblico le informazioni su:
 - o motivi di adozione del piano
 - o componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione della società
 - o controllanti o controllate che beneficiano del piano
 - o categorie di dipendenti o di collaboratori della società e delle società controllanti o controllate che beneficiano del piano
- La CONSOB regola le informazioni da fornire per realizzare il piano e prevede informazioni più dettagliate per piani di particolare rilevanza

(decreto legislativo 303 del 2006)

BANCHE: CONCENTRAZIONE

- Se l'acquisizione del controllo di banche è una concentrazione soggetta a comunicazione preventiva, la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato valutano (entro 60 giorni dall'istanza) le garanzie della concorrenza e del mercato
- L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, su richiesta della Banca d'Italia, può autorizzare restrizioni alla concorrenza solo per esigenze di:
 - o funzionalità del sistema dei pagamenti, con un'intesa per un tempo limitato
 - o stabilità, se la concentrazione determina una posizione dominante

(decreto legislativo 303 del 2006)

INFORMAZIONI BANCARIE

- Le società o enti esterni che gestiscono sistemi informativi creditizi devono:
 - o rilasciare alle banche valutazioni del rischio di credito

- o conservare i dati personali per assicurare che non siano identificabili da parte delle società o enti esterni
 - Sono incluse nelle società strumentali alle società finanziarie, anche le attività di proprietà e amministrazione di immobili
 - Le disposizioni relative alle banche si applicano anche agli istituti di moneta elettronica
 - Nella composizione dei gruppi bancari è abolita la rilevanza della componente bancaria ed è previsto che la società finanziaria capogruppo sia italiana
- (art. 1 legge 15 del 2007)*

INFORMAZIONI SULLE BANCHE

- La Banca d'Italia può disporre che le banche e gli intermediari finanziari illustrino al cliente, senza oneri a carico, i principali fattori alla base dei rating
- (art. 1 legge 15 del 2007)*

FARMACI PER NON VEDENTI O IPOVEDENTI

- Fino alla data di scadenza delle confezioni si possono vendere farmaci privi delle indicazioni d'uso in carattere braille
 - Se un soggetto non vedente o ipovedente non trova un farmaco con le indicazioni d'uso in braille, le aziende debbono provvedere con la massima urgenza a rifornire la farmacia
- (art. 4, legge 17 del 2007)*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

- Nel Testo Unico sull'intermediazione finanziaria (T.U.I.F.) la "sollecitazione all'investimento" è stata sostituita con la "offerta", intendendo per "offerta al pubblico di prodotti finanziari" ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti, così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati
- Chi intende effettuare una offerta al pubblico deve pubblicare un prospetto e dare preventiva comunicazione alla Consob
- Il prospetto contiene, in una forma facilmente analizzabile e comprensibile, tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e dei prodotti finanziari offerti, sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti.
- Il prospetto contiene anche una nota di sintesi sui rischi e le caratteristiche essenziali dell'offerta
- La Consob può esigere l'inclusione nel prospetto di informazioni supplementari
- L'emittente, l'offerente e l'eventuale garante, a seconda dei casi, nonché le persone responsabili delle informazioni contenute nel prospetto rispondono, ciascuno in relazione alle parti di propria competenza, dei danni subiti dall'investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni contenute nel prospetto, a meno che non provi di aver adottato ogni diligenza allo scopo di assicurare che le informazioni in questione fossero

conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso

- La responsabilità per informazioni false o per omissioni idonee ad influenzare le decisioni di un investitore ragionevole grava sull'intermediario responsabile del collocamento, a meno che non provi di aver adottato tutta la diligenza necessaria
- Coloro che intendono effettuare un'offerta di quote di fondi aperti o azioni di Sicav ne danno preventiva comunicazione alla CONSOB, allegando il prospetto completo e il prospetto semplificato destinati alla pubblicazione
- I prospetti contengono le informazioni che, a seconda delle caratteristiche del prodotto e dell'emittente, sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire a un fondato giudizio sull'investimento proposto, sui diritti ad esso connessi e sui relativi rischi
- Le informazioni contenute nei prospetti devono essere riportate in una forma chiara, facilmente comprensibile e analizzabile
- La Consob può sospendere l'offerta di strumenti finanziari comunitari in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni e può vietare l'offerta se ha fondato sospetto che potrebbero essere violate le disposizioni, nonché rendere pubblico il fatto che l'offerente o l'emittente non ottempera ai propri obblighi e può chiedere alla società di gestione del mercato la sospensione in via cautelare delle, può chiedere alla società di gestione di vietare le negoziazioni in un mercato regolamentato in caso di accertata violazione delle disposizioni
- La documentazione relativa a qualsiasi tipo di pubblicità concernente un'offerta e' trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione
- Prima della pubblicazione del prospetto è vietata la diffusione di qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari
- La pubblicità e' effettuata secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento in conformità alle disposizioni comunitarie e, in ogni caso, alla correttezza dell'informazione e alla sua coerenza con quella contenuta nel prospetto, se e' già stato pubblicato, o con quella che deve figurare nel prospetto da pubblicare
- Chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione delle norme vigenti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore ad un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due volte il controvalore stesso e, ove quest'ultimo non sia determinabile, di importo minimo di centomila euro e massimo di duemilioni di euro.

(decreto legislativo 51 del 2007)

CREDITO AL CONSUMO E ASSICURAZIONI PRIVATE

- Il Governo ha approvato un disegno di legge sul credito al consumo e sulla vigilanza sulle assicurazioni private che:
 - o modifica il Testo unico bancario per rendere più trasparente il sistema del credito al consumo, con maggiori e più incisive garanzie per i cittadini
 - o stabilisce requisiti più rigorosi per l'esercizio dell'attività di mediatore e di agente in servizi finanziari anche per evitare infiltrazioni malavitose
 - o attribuisce la vigilanza sulle assicurazioni private al Ministero dell'economia, mentre rimane al Ministero dello sviluppo economico la tutela dei consumatori

(Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2007)

PUBBLICITA' INGANNEVOLE

- Previste misure per:
 - o tutelare i professionisti (persone fisiche o giuridiche che agiscono in una attività commerciale) dalla pubblicità ingannevole
 - o stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa
- La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta
(art. 1 decreto legislativo 145 del 2007)
- Per determinare se la pubblicità è ingannevole debbono essere valutate:
 - o caratteristiche dei beni o dei servizi
 - o risultati che si possono ottenere con il loro uso
 - o caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati
 - o prezzo, modo di calcolo e condizioni di fornitura
 - o qualifiche e diritti dell'operatore pubblicitario*(art. 3 decreto legislativo 145 del 2007)*

PUBBLICITÀ COMPARATIVA: CONDIZIONI DI LICEITÀ

- La pubblicità comparativa è ritenuta lecita se:
 - o non è ingannevole
 - o confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni
 - o confronta oggettivamente le caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative (compreso il prezzo)
 - o non crea confusione sul mercato tra i professionisti, tra l'operatore pubblicitario ed un concorrente, tra marchi, denominazioni commerciali ed altri segni distintivi
 - o non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, attività o posizione di un concorrente
 - o si riferisce a prodotti aventi la stessa denominazione (per i prodotti recanti denominazione di origine)
 - o non trae indebito vantaggio dalla notorietà del marchio, o di altro segno distintivo di un concorrente
 - o non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni protetti da un marchio o denominazione commerciale depositati
- Un'offerta speciale deve indicare in modo chiaro:
 - o il termine finale
 - o la data di inizio del periodo per il quale si applica il prezzo speciale
 - o le condizioni particolari
 - o se l'offerta dipende dalla disponibilità di beni e servizi*(art. 4 decreto legislativo 145 del 2007)*

TRASPARENZA DELLA PUBBLICITÀ, SALUTE E TUTELA DEI BAMBINI

- La pubblicità a mezzo stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione con modalità grafiche chiaramente percepibili
- I termini «garanzia», «garantito» e simili debbono essere accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia offerta
- Se il messaggio pubblicitario è breve il riferimento alle modalità della garanzia deve essere

integrato con il rinvio ad un testo facilmente conoscibile dal consumatore

- E' vietata ogni forma di pubblicità subliminale

(art. 5 decreto legislativo 145 del 2007)

- E' considerata ingannevole la pubblicità di prodotti che possono mettere in pericolo la salute e la sicurezza dei soggetti, senza adeguata segnalazione dei rischi

(art. 6 decreto legislativo 145 del 2007)

- E' considerata ingannevole la pubblicità che:

- o sfrutta la naturale credulità di bambini ed adolescenti

- o impiega i bambini in messaggi pubblicitari sfruttando i naturali sentimenti degli adulti per i più giovani

- o minaccia (anche indirettamente) la sicurezza di bambini e adolescenti

(art. 7 decreto legislativo 145 del 2007)

PUBBLICITA' INGANNEVOLE: TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE E AUTODISCIPLINA

- L'Autorità garante della concorrenza e del mercato:

- o proibisce la continuazione ed elimina gli effetti della pubblicità ingannevole

- o può disporre la sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole

- L'Autorità può inoltre:

- o chiedere al professionista le prove sull'esattezza dei dati di fatto contenuti nella pubblicità

- o richiedere alle imprese enti o persone informazioni ed esibizioni di documenti

- o disporre ispezioni perizie e analisi economico/statistiche

- o applicare (in caso di inottemperanza) una sanzione da 2.000,00 a 20.000,00 euro (da 4.000,00 euro a 40.000,00 se le informazioni sono false)

- Per la pubblicità diffusa con stampa, radio, televisione o altro mezzo di telecomunicazione, l'Autorità richiede il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

- L'Autorità può ottenere dal professionista responsabile della pubblicità ingannevole, l'impegno a porre fine all'infrazione (ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità)

- L'Autorità può:

- o disporre la pubblicazione della dichiarazione di assunzione dell'impegno (a cura e spese del professionista)

- o rendere obbligatori gli impegni del professionista senza accertare l'infrazione

- o vietare la diffusione di pubblicità ingannevole o di messaggi di pubblicità comparativa illecita

- o disporre (a cura e spese del professionista) la pubblicazione della delibera e eventualmente di una dichiarazione rettificativa

- Con il provvedimento che vieta la diffusione della pubblicità, l'Autorità applica una sanzione pecuniaria da 5.000,00 a 500.000,00 euro

- Per le pubblicità pericolose per la salute o la sicurezza o capaci di raggiungere minori o adolescenti, la sanzione non può essere inferiore a 50.000,00 euro

- Per la pubblicità su confezioni di prodotti, l'Autorità può sospendere o vietarne la diffusione, prevedendo un tempo tecnico per l'adeguamento al provvedimento

- L'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 a 150.000,00 euro nel

caso di inottemperanza ai provvedimenti:

- o d'urgenza
- o di sospensione degli effetti
- o di divieto di diffusione
- o di mancato rispetto dell'impegno a porre fine all'infrazione assunto dal professionista
- Nei casi di ripetuta inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a 30 giorni
- Contro le decisioni dell'Autorità si può ricorrere al giudice amministrativo
- Il pagamento delle sanzioni amministrative deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorità
- E' competente il giudice ordinario in materia di:
 - o atti di concorrenza sleale
 - o pubblicità comparativa
 - o atti che violano il diritto d'autore
 - o per le denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e gli altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti
- L'Autorità può avvalersi della Guardia di Finanza
- L'organico dell'Autorità è aumentato di 20 unità (2 dirigenti)
- L'Autorità può assumere personale in comando (10 unità)

(art. 8 decreto legislativo 145 del 2007)

- Le parti possono chiedere la sospensione degli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi volontari e autonomi di autodisciplina
- Iniziata la procedura le parti possono:
 - o astenersi dal rivolgersi all'Autorità fino alla pronuncia definitiva
 - o chiedere la sospensione del procedimento innanzi all'Autorità
- L'Autorità può disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a 30 giorni

(art. 9 decreto legislativo 145 del 2007)

RIORDINO EDITORIA

- Il Governo ha approvato un disegno di legge delega per l'emanazione di un testo unico di riordino dell'intera legislazione riguardante l'editoria
- La delega prevede:
 - o maggiore pluralismo
 - o sostegno all'innovazione, all'occupazione, alla trasparenza delle provvidenze pubbliche

(Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2007)

DISCIPLINA DELLE PRATICHE COMMERCIALI SLEALI TRA IMPRESE E CONSUMATORI

- Sono considerate scorrette e vietate le pratiche commerciali:
 - o contrarie alla diligenza professionale
 - o false o atte a falsare il comportamento economico del consumatore medio
- E' ammessa la comune pratica pubblicitaria che vanta le doti di prodotti e servizi (anche in modo

esagerato)

(art. 1 decreto legislativo 146 del 2007)

PRATICHE COMMERCIALI INGANNEVOLI

- E' ingannevole una pratica commerciale con informazioni false o che spinge in errore il consumatore medio rispetto a:
 - o esistenza o natura del prodotto
 - o caratteristiche principali
 - o portata degli impegni del professionista
 - o motivi della pratica commerciale
 - o natura del processo di vendita
 - o prezzo (o modo di calcolo)
 - o esistenza di uno specifico vantaggio
 - o necessità di una manutenzione (ricambio, sostituzione o riparazione)
 - o natura qualifiche e diritti del professionista o del suo agente
 - o diritti del consumatore (incluso il diritto di sostituzione o di rimborso)
- E' comunque considerata ingannevole una pratica commerciale che comporta:
 - o la commercializzazione del prodotto facilmente confondibile con prodotti, marchi, e altri segni distintivi di un concorrente
 - o il mancato rispetto del professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta

(art. 1 decreto legislativo 146 del 2007)

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

- E' considerata scorretta:
 - o la commercializzazione di prodotti che possono mettere in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori (omettendo di darne notizia e inducendo i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza)
 - o la pratica commerciale suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti e idonea a minacciare (anche indirettamente) la loro sicurezza

(art. 1 decreto legislativo 146 del 2007)

OMISSIONI INGANNEVOLI

- E' ingannevole la pratica commerciale che
 - o omette di fornire le doverose informazioni per prendere una decisione di natura commerciale
 - o presenta in modo oscuro, incomprensibile o ambiguo le informazioni commerciali rilevanti (o non indica l'intento commerciale della pratica stessa)
- Nel caso di invito all'acquisto sono considerate rilevanti (se non risultano già evidenti dal contesto) le informazioni riguardanti:
 - o le caratteristiche principali del prodotto
 - o l'indirizzo e l'identità del professionista (denominazione sociale)
 - o il prezzo (comprensivo delle imposte) o le modalità di calcolo
 - o le spese aggiuntive di spedizione

- o le modalità di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami
- o l'esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto (per i prodotti e le operazioni commerciali che comportano tale diritto)

(art. 1 decreto legislativo 146 del 2007)

PRATICHE COMMERCIALI CONSIDERATE IN OGNI CASO INGANNEVOLI

- Costituisce sempre pratica ingannevole esibire un marchio di fiducia (senza la necessaria autorizzazione) ed affermare (falsamente) che:
 - o un determinato codice di condotta è stato approvato da un organismo pubblico
 - o i prodotti sono stati approvati da un organismo pubblico o privato
 - o il prodotto è disponibile solo per un periodo limitato o a condizioni particolari (per ottenere una decisione immediata del consumatore)
 - o il professionista sta per cessare l'attività o per traslocare
 - o alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi basati sulla sorte
 - o un prodotto può curare malattie, disfunzioni o malformazioni
 - o si organizzano concorsi o promozioni a premi senza attribuire i premi descritti
- Altre pratiche in ogni caso ingannevoli sono:
 - o invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza comunicare di non poter fornire i prodotti (a quel prezzo) entro un determinato periodo
 - o invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e poi rifiutare di mostrare l'articolo ai consumatori o rifiutare di accettare ordini o di consegnarlo (entro un periodo di tempo ragionevole)
 - o fare la dimostrazione dell'articolo con un campione difettoso (con l'intenzione di promuovere un altro prodotto)
 - o impegnarsi a fornire l'assistenza post-vendita in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro in cui il professionista è stabilito e poi offrire concretamente tale servizio in un'altra lingua
 - o presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica propria dell'offerta fatta dal professionista
 - o fare pubblicità per promuovere un prodotto senza far emergere che i costi sono sostenuti dal professionista
 - o formulare affermazioni inesatte per la natura e la portata dei rischi per la sicurezza personale del consumatore o della sua famiglia
 - o promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un altro produttore e sviare il consumatore inducendolo a ritenere che il prodotto è fabbricato dallo stesso produttore
 - o avviare un sistema di promozione nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall'entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti
 - o comunicare informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o sulla possibilità di ottenere il prodotto per indurre il consumatore all'acquisto a condizioni meno favorevoli di quelle di mercato
 - o descrivere un prodotto come gratuito o senza alcun onere, se il consumatore deve pagare

un supplemento di prezzo rispetto al normale costo necessario per rispondere alla pratica commerciale e ritirare o farsi recapitare il prodotto

- o includere nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta di pagamento che lasci intendere al consumatore di aver già ordinato il prodotto
- o dichiarare o lasciare intendere che il professionista non agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale
- o lasciare intendere che i servizi post-vendita di un prodotto siano disponibili in uno Stato membro diverso da quello in cui è venduto il prodotto

(art. 1 decreto legislativo 146 del 2007)

PRATICHE COMMERCIALI AGGRESSIVE

- E' considerata aggressiva una pratica commerciale che con molestie e coercizione (compreso il ricorso alla forza fisica o l'indebito condizionamento) può limitare la libertà di scelta del consumatore medio inducendolo (o essendo idonea a farlo) ad assumere una decisione di natura commerciale
- Per determinare se una pratica commerciale è aggressiva occorre considerare anche i seguenti elementi:
 - o i tempi, il luogo, la natura o la persistenza
 - o il ricorso alla minaccia fisica o verbale
 - o lo sfruttamento da parte del professionista di qualsiasi evento tragico o circostanza specifica di gravità tale da alterare la capacità di valutazione del consumatore
 - o qualsiasi ostacolo non contrattuale imposto dal professionista nel caso un consumatore vuole esercitare i diritti contrattuali (compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista)
 - o qualsiasi minaccia di promuovere un'azione legale (ove tale azione sia manifestamente temeraria o infondata)

(art. 1 decreto legislativo 146 del 2007)

PRATICHE COMMERCIALI CONSIDERATE IN OGNI CASO AGGRESSIVE

- Sono considerate in ogni caso aggressive le pratiche commerciali che:
 - o producono l'impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto
 - o effettuano visite presso l'abitazione del consumatore (ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi)
 - o effettuano ripetute sollecitazioni commerciali con ogni mezzo di comunicazione a distanza
 - o impongono al consumatore che intende presentare una richiesta di risarcimento del danno (in forza di una assicurazione) di esibire documenti non pertinenti
 - o omettono sistematicamente di rispondere al consumatore per dissuaderlo dall'esercizio dei suoi diritti contrattuali
 - o includono in un messaggio pubblicitario un'esortazione diretta ai bambini per farli acquistare (o convincere i genitori o altri adulti) i prodotti reclamizzati
 - o esigono il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto

- o informano esplicitamente il consumatore che il mancato acquisto del prodotto o del servizio porrà in pericolo il lavoro o la sussistenza del professionista
- o lasciano intendere che il consumatore ha vinto o potrà vincere compiendo una determinata azione un premio o una vincita

(art. 1 decreto legislativo 146 del 2007)

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE: TUTELA

- L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (che agisce d'ufficio o su sollecitazione delle associazioni commerciali e si avvale della Guardia di finanza) svolge compiti di tutela in materia
- In particolare:
 - o inibisce la continuazione di pratiche commerciali scorrette eliminandone gli effetti
 - o interviene indipendente dalla circostanza che i consumatori interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in cui e' stabilito il professionista o in un altro Stato membro
- In caso di mancata osservanza ai provvedimenti dell'Autorità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro (se le informazioni sono false la sanzione va da 4.000 a 40.000 euro)
- Per le pratiche commerciali diffuse con stampa o per radio, televisione o altro mezzo di telecomunicazione, l'Autorità richiede il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
- L'Autorità può:
 - o ottenere dal professionista responsabile dell'infrazione (ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità della pratica commerciale) l'impegno di porre fine all'infrazione
 - o disporre la pubblicazione della dichiarazione dell'impegno a cura e spese del professionista
 - o rendere obbligatori per il professionista gli impegni e definire il procedimento senza procedere all'accertamento dell'infrazione
- L'Autorità:
 - o vieta la diffusione della pratica commerciale scorretta (o la continuazione se la pratica è già iniziata)
 - o dispone (a cura e spese del professionista) la pubblicazione della delibera o di apposita dichiarazione di rettifica per impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti
- Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro
- In caso di mancato adempimento ai provvedimenti d'urgenza e a quelli di rimozione degli effetti, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro (per il ripetuto non adempimento può applicarsi la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a 30 giorni)
- Contro le decisioni dall'Autorità si può ricorrere al giudice amministrativo
- E'competente il giudice ordinario in materia di:
 - o atti di concorrenza sleale
 - o pubblicità comparativa
 - o atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d'autore e dei marchi d'impresa

protetto

- o denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti

(art. 1 decreto legislativo 146 del 2007)

COMPORAMENTO DEI PROFESSIONISTI: CODICI DI CONDOTTA

- Le associazioni e le organizzazioni imprenditoriali e professionali possono adottare codici di condotta per definire il comportamento dei professionisti
- Il codice:
 - o è redatto in lingua italiana e inglese
 - o e' reso accessibile dal soggetto o organismo responsabile al consumatore (anche per via telematica)
 - o deve garantire la protezione dei minori e salvaguardare la dignità umana
- I codici di condotta sono comunicati agli operatori dei rispettivi settori e conservati ed aggiornati a cura del responsabile del codice
- Dell'esistenza del codice di condotta, dei suoi contenuti e dell'adesione il professionista deve preventivamente informare i consumatori

(art. 1 decreto legislativo 146 del 2007)

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE: AUTODISCIPLINA

- I consumatori (anche tramite le loro associazioni o organizzazioni) possono scegliere una soluzione concordata per far cessare la continuazione della pratica commerciale scorretta
- E' sempre possibile rivolgersi all'Autorità

(art. 1 decreto legislativo 146 del 2007)

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE: ONERI DI INFORMAZIONE

- Il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili:
 - o le informazioni generali sulle procedure di reclamo e ricorsi disponibili nonché sui codici di condotta adottati
 - o gli estremi delle autorità organizzazioni o associazioni per ottenere ulteriori informazioni
 - o le decisioni più significative sulle controversie

(art. 1 decreto legislativo 146 del 2007)

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE: FORNITURA NON RICHIESTA NEI CONTRATTI A DISTANZA

- Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta
- L'assenza di risposta non implica consenso del consumatore.
- Ogni fornitura non richiesta costituisce pratica commerciale scorretta

(art. 2 decreto legislativo 146 del 2007)

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE: SERVIZI NON RICHIESTI

NELLA COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI

- Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta
- L'assenza di risposta non significa consenso del consumatore
- Ogni servizio non richiesto costituisce pratica commerciale scorretta
(art. 3 decreto legislativo 146 del 2007)

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE: REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

- L'Autorità garante della concorrenza e del mercato con regolamento (entro il 20 dicembre 2007) disciplina la procedura istruttoria per garantire nel procedimento:
 - o contraddittorio
 - o piena cognizione degli atti
 - o verbalizzazione
 (art. 4 decreto legislativo 146 del 2007)

INDICAZIONI SUI PRODOTTI ALIMENTARI

- Apportate, in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari, le seguenti modifiche:
 - o indicazione degli ingredienti non necessaria nel caso di formaggi, burro, latte e creme di latte fermentati se utilizzati come prodotti finiti
 - o integrazione dell'elenco dei cereali contenenti glutine
 - o utilizzazione fino al 30 giugno 2008 delle etichette non conformi alle disposizioni e vendita dei prodotti così etichettati fino al 23 dicembre 2008
(artt.1-3 decreto legislativo 178 del 2007)

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO: SOGGETTI ABILITATI:

- Autorizzate a svolgere servizi o attività di investimento:
 - o società di intermediazione mobiliare
 - o impresa di investimento comunitaria
 - o impresa di investimento extracomunitaria
 (art. 1 decreto legislativo 164 del 2007)

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO: SOGGETTI ABILITATI, MODIFICHE

- Sono soggetti abilitati:
 - o SIM (società di intermediazione mobiliare)
 - o imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia
 - o imprese di investimento extracomunitarie
 - o le SGR (società di gestione del risparmio)
 - o società di gestione armonizzate
 - o SICAV (società di investimento a capitale variabile)
 - o intermediari finanziari iscritti nell'elenco del testo unico bancario
 - o le banche italiane
 - o banche comunitarie con succursale in Italia

- o banche extracomunitarie
solo se autorizzati all'esercizio di servizi e attività di investimento
(art. 1 decreto legislativo 164 del 2007)

VALORI MOBILIARI

- Sono valori mobiliari (valori negoziabili nel mercato dei capitali):
 - o azioni di società e altri titoli equivalenti
 - o obbligazioni e altri titoli di debito, inclusi i certificati di deposito di tali titoli
 - o altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari
 - o altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento a valori mobiliari, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure(art. 1 decreto legislativo 164 del 2007)

STRUMENTI DEL MERCATO MONETARIO

- Strumenti del mercato monetario sono strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali:
 - o buoni del Tesoro
 - o certificati di deposito
 - o carte commerciali(art. 1 decreto legislativo 164 del 2007)

STRUMENTI FINANZIARI

- Strumenti finanziari sono, tra l'altro,:
 - o valori mobiliari
 - o strumenti del mercato monetario
 - o quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio
 - o contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse, contratti a termine ("forward") e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie, merci, variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali
 - o strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito
 - o contratti finanziari differenziali(art. 1 decreto legislativo 164 del 2007)

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

- Sono servizi e attività di investimento:
 - o negoziazione per conto proprio
 - o esecuzione di ordini per conto dei clienti
 - o sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente
 - o collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente
 - o gestione di portafogli

- o ricezione e trasmissione di ordini
- o consulenza in materia di investimenti
- o gestione di sistemi multilaterali di negoziazione quando hanno per oggetto strumenti finanziari

(art. 1 decreto legislativo 164 del 2007)

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI: MODIFICHE

- Consulenza in materia di investimenti è la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente (su sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio) su operazioni relative ad un determinato strumento finanziario
- La raccomandazione è personalizzata quando:
 - o è presentata come adatta per il cliente
 - o ovvero è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente.
- La raccomandazione non è personalizzata se diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione

(art. 1 decreto legislativo 164 del 2007)

INVESTIMENTI: COLLABORAZIONE TRA AUTORITÀ COMUNITARIE

- Consob e Banca d'Italia possono concludere con le Autorità comunitarie accordi di collaborazione e delegare compiti di vigilanza
- Per facilitare lo scambio di informazioni con le Autorità comunitarie solo la Consob può:
 - o ricevere le richieste di informazioni dalle autorità dell'UE
 - o eventualmente interessare la Banca d'Italia
- La Banca d'Italia trasmette le informazioni:
 - o all'autorità dell'UE che le ha richieste
 - o alla Consob

(art. 1 decreto legislativo 164 del 2007)

CONSOB E BANCA D'ITALIA: VIGILANZA SU INTERMEDIARI

- La vigilanza è suddivisa tra Consob e Banca d'Italia secondo il modello funzionale
- Obiettivi della vigilanza:
 - o salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario
 - o tutela degli investitori
 - o stabilità, buon funzionamento e competitività del sistema finanziario
 - o osservanza delle disposizioni in materia finanziaria
- La Banca d'Italia vigila su:
 - o contenimento del rischio
 - o stabilità patrimoniale
 - o sana e prudente gestione degli intermediari
- La Consob controlla trasparenza e correttezza dei comportamenti

(art. 2 decreto legislativo 164 del 2007)

CONSOB E BANCA D'ITALIA: PROTOCOLLO D'INTESA

- Banca d'Italia e Consob stipulano un protocollo d'intesa per coordinare le funzioni di vigilanza e ridurre i costi
- Prevista pubblicità del protocollo d'intesa
(art. 2 decreto legislativo 164 del 2007)

VIGILANZA REGOLAMENTARE: BANCA D'ITALIA E CONSOB

- Banca d'Italia e Consob, nell'emanazione dei regolamenti, devono rispettare i principi di:
 - o valorizzazione dell'autonomia decisionale dei soggetti abilitati
 - o proporzionalità
 - o riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario
 - o salvaguardia della posizione competitiva dell'industria italiana
 - o agevolazione dell'innovazione e concorrenza
- Banca d'Italia e Consob possono prevedere obblighi aggiuntivi alla normativa comunitaria solo in casi eccezionali di rischi specifici per:
 - o la protezione degli investitori
 - o l'integrità del mercato
- Banca d'Italia e Consob devono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze i regolamenti che contengono obblighi aggiuntivi per la notifica alla Commissione europea
(art. 2 decreto legislativo 164 del 2007)

TUTELA DEGLI INVESTITORI

- La Consob, sentita la Banca d'Italia, per tutelare gli investitori, disciplina con regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati:
 - o obblighi informativi nella prestazione dei servizi e attività di investimento
 - o criteri di diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali
 - o obblighi di comunicazione ai clienti per l'esecuzione degli ordini
 - o obblighi di acquisire informazioni dai clienti per valutare l'adeguatezza delle operazioni fornite
 - o misure per eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per i clienti
(art. 2 decreto legislativo 164 del 2007)

TUTELA DEGLI INVESTITORI: REGOLAMENTO CONGIUNTO

- Banca d'Italia e Consob disciplinano con regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di aspetti organizzativi e procedurali:
 - o requisiti generali di organizzazione e organizzazione amministrativa e contabile
 - o gestione del rischio dell'impresa
 - o audit interno
 - o responsabilità dell'alta dirigenza
 - o trattamento dei reclami
 - o operazioni personali
 - o esternalizzazione di funzioni operative importanti
 - o gestione dei conflitti di interesse
 - o conservazione delle registrazioni

- o procedure per la percezione o corresponsione di incentivi
- Banca d'Italia e Consob vigilano sulle materie del regolamento congiunto secondo le rispettive funzioni
(art. 2 decreto legislativo 164 del 2007)

CONTROPARTI QUALIFICATE: TUTELA ATTENUATA DELL'INVESTITORE

- La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento le regole di condotta che non si applicano ai rapporti tra:
 - o gestori di sistemi multilaterali di negoziazione e i partecipanti ai medesimi
 - o soggetti abilitati e controparti qualificate (tra cui imprese di investimento, banche, imprese di assicurazioni, OICR, SGR, società di gestione armonizzate, fondi pensione, fondazioni bancarie, Governi nazionali, banche centrali e organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico)
- La Consob individua:
 - o le condizioni alle quali i soggetti abilitati non sono obbligati ad acquisire informazioni dai clienti per valutare adeguatezza e appropriatezza delle operazioni e servizi forniti (c.d. execution only)
 - o la disciplina specifica di condotta applicabile ai rapporti tra soggetti abilitati e clienti professionali
(art. 2 decreto legislativo 164 del 2007)

INVESTITORI: CLIENTI PROFESSIONALI PRIVATI

- La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento i clienti professionali privati che, su richiesta, possono essere trattati come clienti professionali
(art. 2 decreto legislativo 164 del 2007)

INVESTITORI: CLIENTI PROFESSIONALI PUBBLICI

- Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua con regolamento i clienti professionali pubblici che, su richiesta, possono essere trattati come clienti professionali
(art. 2 decreto legislativo 164 del 2007)

INVESTITORI: VIGILANZA INFORMATIVA

- La Consob può esercitare tutti suoi poteri di vigilanza informativa sui soggetti abilitati
- La Banca d'Italia può effettuare audizioni personali nei confronti dei soggetti abilitati
(art. 2 decreto legislativo 164 del 2007)

INVESTITORI: VIGILANZA ISPETTIVA

- La Consob può richiedere alla società incaricata della revisione contabile di procedere a verifiche ispettive
(art. 2 decreto legislativo 164 del 2007)

INVESTITORI: SOCIETÀ DI GESTIONE DI MERCATI REGOLAMENTATI

- Le società di gestione di mercati regolamentati possono essere abilitate a svolgere l'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione
(art. 3 decreto legislativo 164 del 2007)

CONSULENZA FINANZIARIA COME ATTIVITA' D'INVESTIMENTO

- Introdotta la consulenza finanziaria tra le attività di investimento
- Le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali possono prestare consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari dei clienti
- I requisiti sono stabiliti con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite Banca d'Italia e Consob
- Istituito l'albo delle persone fisiche consulenti finanziari
- Alla tenuta dell'albo provvede un organismo i cui rappresentanti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentite Banca d'Italia e Consob
- L'organismo:
 - o ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione
 - o vigila sul rispetto delle regole di condotta da parte dei consulenti finanziari
- La Consob regola:
 - o le modalità di tenuta dell'albo
 - o le cause di incompatibilità
 - o le regole di condotta che i consulenti devono rispettare nel rapporto con il cliente
 - o le modalità di tenuta della documentazione
 - o l'aggiornamento professionale dei consulenti finanziari

(art. 3 decreto legislativo 164 del 2007)

SIM (società di intermediazione mobiliare)

- Modificata la procedura di autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento delle SIM:
 - o previsto il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda
 - o introdotta la presentazione del programma dell'attività iniziale e dei tipi di operazioni previste
 - o necessaria la capacità dell'impresa di esercitare correttamente servizi o attività di investimento
- Le SIM comunicano alla Consob e alla Banca d'Italia ogni modifica rilevante avvenuta dopo l'autorizzazione

(art. 3 decreto legislativo 164 del 2007)

INVESTITORI: DOVERI DEI SOGGETTI ABILITATI

- Nella prestazione di servizi e attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
 - o comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza
 - o acquisire le informazioni necessarie dai clienti
 - o informare adeguatamente i clienti

- o utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti
(art. 4 decreto legislativo 164 del 2007)

INVESTITORI: CONFLITTI DI INTERESSE

- I soggetti abilitati a servizi e attività di investimento devono:
 - o adottare misure idonee per identificare e gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o fra clienti
 - o informare chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, delle fonti dei conflitti di interesse
 - o svolgere una gestione indipendente, sana e prudente con misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati

(art. 4 decreto legislativo 164 del 2007)

INVESTITORI: ACCESSO AI MERCATI REGOLAMENTATI

- SIM e banche italiane autorizzate a servizi e attività di negoziazione possono operare nei mercati regolamentati italiani, comunitari ed extracomunitari riconosciuti dalla Consob
- Estesa la possibilità di accedere ai mercati regolamentati anche ad altri soggetti purché:
 - o soddisfino i requisiti di onorabilità e professionalità
 - o abbiano un livello sufficiente di competenza, capacità di negoziazione e adeguati dispositivi organizzativi
 - o dispongano di risorse sufficienti

(art. 4 decreto legislativo 164 del 2007)

IMPRESE DI INVESTIMENTO COMUNITARIE

- La Consob, sentita la Banca d'Italia, regola le procedure che le imprese di investimento comunitarie devono rispettare per prestare i propri servizi in Italia

(art. 5 decreto legislativo 164 del 2007)

INVESTITORI: OFFERTA FUORI SEDE

- Le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco del testo unico bancario, le SGR e le società di gestione armonizzate possono effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi e attività di investimento
- Per l'offerta fuori sede si avvalgono di promotori finanziari

(art. 6 decreto legislativo 164 del 2007)

PROMOTORE FINANZIARIO

- E' promotore finanziario la persona che, in qualità di agente collegato, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario
- L'attività è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto

(art. 6 decreto legislativo 164 del 2007)

AMPLIATA LA TUTELA DEGLI INVESTITORI

- Le associazioni dei consumatori sono legittimate ad agire anche per la tutela degli interessi collettivi degli investitori connessi alla prestazione di servizi e attività di investimento
- Le procedure di conciliazione e arbitrato previste dalla legge sulla tutela del risparmio si applicano anche per la risoluzione stragiudiziale di controversie fra investitori e soggetti abilitati

(art. 7 decreto legislativo 164 del 2007)

GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

- Le SGR (società di gestione del risparmio) possono anche commercializzare quote o azioni di Oicr (organismi di investimento collettivo del risparmio) propri o di terzi, secondo le regole di condotta della Consob, sentita la Banca d'Italia

(art. 8 decreto legislativo 164 del 2007)

INVESTITORI: INTERMEDIARI COMUNITARI, VIOLAZIONI DI OBBLIGHI

- In caso di violazione degli obblighi da parte di un'impresa di investimento o una banca comunitaria operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi la Banca d'Italia o la Consob informano l'autorità competente del paese d'origine per i provvedimenti necessari
- Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente, le violazioni continuano la Banca d'Italia o la Consob possono adottare tutte le misure necessarie, compreso il divieto di intraprendere nuove operazioni in Italia
- La Banca d'Italia o la Consob:
 - o procedono sentita l'altra autorità
 - o informano la Commissione europea delle misure adottate

(art. 9 decreto legislativo 164 del 2007)

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI MERCATI REGOLAMENTATI DI STRUMENTI FINANZIARI

- Nei casi di società di gestione la Consob regola contenuto, termini e modalità di:
 - o comunicazione alla Consob delle informazioni sui partecipanti al capitale
 - o informazione relativa ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
 - o pubblicazione delle informazioni sui partecipanti al capitale
- Nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato la potestà regolamentare spetta al Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia e la Consob
- Nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici diversi da titoli di Stato la potestà regolamentare spetta alla Consob, sentita la Banca d'Italia
- La Consob può opporsi ai cambiamenti negli assetti azionari delle società di gestione quando mettono in pericolo la sana e prudente gestione del mercato
- Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato il provvedimento è adottato dalla Banca d'Italia

(art. 11 decreto legislativo 164 del 2007)

INVESTITORI: REGOLAMENTO DEL MERCATO

- Confermato il potere di autoregolamentazione da parte della società di gestione
- Attribuito alla Consob il potere di individuare i criteri generali ai quali il regolamento del mercato deve adeguarsi in materia di:
 - o ammissione di strumenti finanziari alle negoziazioni
 - o sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalle negoziazioni nei mercati regolamentati
 - o modalità per assicurare la pubblicità del regolamento del mercato

(art. 11 decreto legislativo 164 del 2007)

INVESTITORI: MERCATO E SOCIETÀ DI GESTIONE

- La Consob individua gli adempimenti informativi delle società di gestione nei propri confronti e i requisiti generali di organizzazione delle società di gestione dei mercati regolamentati per assicurare trasparenza, ordinato svolgimento delle negoziazioni e tutela degli investitori
- Nel caso di uno strumento finanziario negoziato in altri mercati regolamentati riconosciuti dall'ordinamento comunitario la Consob deve:
 - o rendere pubbliche le decisioni nel caso in cui abbia chiesto alla società di gestione l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni
 - o informare le autorità competenti degli Stati membri dei mercati regolamentati nei quali lo strumento finanziario oggetto della decisione è ammesso a negoziazione
 - o informare le autorità competenti degli altri Stati membri della decisione di sospensione o esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni, sulla base della comunicazione ricevuta dalla società di gestione
- La Consob richiede la sospensione o l'esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni in un mercato regolamentato se lo strumento finanziario è stato oggetto di analogo provvedimento da parte di Autorità competenti di altri Stati membri

(art. 11 decreto legislativo 164 del 2007)

INVESTITORI: MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI

- La Consob regola i modi di:
 - o registrazione delle operazioni presso le società di gestione dei mercati regolamentati
 - o comunicazione alla Consob, da parte degli intermediari, delle operazioni concluse aventi ad oggetto strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati

(art. 11 decreto legislativo 164 del 2007)

MERCATI DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI SULL'ENERGIA E IL GAS

- Attribuiti alla Consob, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, compiti di vigilanza sui mercati regolamentati per la negoziazione di strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica ed il gas e le società che organizzano e gestiscono tali mercati
- Consob e Autorità per l'energia elettrica e il gas agiscono in modo coordinato mediante:
 - o scambio di informazioni
 - o protocolli di intesa

(art. 11 decreto legislativo 164 del 2007)

MERCATI COMUNITARI

- Per assicurare trasparenza, ordinato svolgimento delle negoziazioni e tutela degli investitori la Consob può stipulare accordi con le autorità di vigilanza dello Stato di origine di mercati regolamentati comunitari che abbiano acquisito importanza per il funzionamento del mercato finanziario italiano
- Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato tali compiti sono attribuiti alla Banca d'Italia
(art. 11 decreto legislativo 164 del 2007)

ACCESSO AI SISTEMI DI GARANZIA, COMPENSAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI

- Le imprese di investimento e le banche comunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento possono accedere ai sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione indipendentemente dal mercato regolamentato sul quale è stata effettuata l'operazione
(art. 11 decreto legislativo 164 del 2007)

INVESTITORI: PROVVEDIMENTI STRAORDINARI A TUTELA DEL MERCATO

- La Consob può revocare l'autorizzazione all'esercizio dei mercati regolamentati quando la società di gestione:
 - o non utilizza l'autorizzazione entro dodici mesi o vi rinuncia espressamente
 - o ha cessato di funzionare da più di sei mesi
 - o ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o altro mezzo irregolare
 - o non soddisfa più le condizioni dell'autorizzazione
 - o ha violato in modo grave e sistematico le norme che disciplinano i mercati regolamentati*(art. 11 decreto legislativo 164 del 2007)*

INVESTITORI: SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE

- La Consob:
 - o individua con proprio regolamento i requisiti minimi di funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione
 - o chiede, se necessario, ai soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni
 - o vigila affinché regole e procedure dei sistemi multilaterali di negoziazione siano conformi alle norme comunitarie*(art. 12 decreto legislativo 164 del 2007)*

INVESTITORI: INTERNALIZZATORI SISTEMATICI

- La Consob regola i criteri per l'individuazione degli internalizzatori sistematici e i loro obblighi in materia di pubblicazione di quotazioni, esecuzione di ordini e accesso alle quotazioni
(art. 12 decreto legislativo 164 del 2007)

INVESTITORI: SISTEMI MULTILATERALI DI SCAMBIO

- La Banca d'Italia:
 - o vigila sull'efficienza e sul buon funzionamento dei sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro e sui soggetti gestori
 - o può richiedere la comunicazione di dati, notizie, atti e documenti ai soggetti gestori e agli

operatori

- o può eseguire ispezioni presso i gestori e richiedere l'esibizione di documenti
- o può autorizzare i revisori dei conti o gli esperti a procedere a verifiche presso i gestori

(art. 12 decreto legislativo 164 del 2007)

INVESTITORI: REQUISITI DI TRASPARENZA

- Attribuito alla Consob il potere di regolamentare gli obblighi di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione per le operazioni su azioni negoziate su mercati regolamentati per:
 - o garantire l'integrazione dei mercati
 - o rafforzare l'efficacia del processo di formazione dei prezzi
- La Consob può estendere il regime di trasparenza anche alle operazioni su strumenti finanziari diversi dalle azioni negoziate su mercati regolamentati

(art. 13 decreto legislativo 164 del 2007)

INVESTITORI: CONSOLIDAMENTO INFORMAZIONI

- Attribuiti poteri regolamentari alla Consob per individuare misure volte ad eliminare gli ostacoli che possono impedire il consolidamento delle informazioni e della loro pubblicazione

(art. 13 decreto legislativo 164 del 2007)

NORME DI TUTELA PER TESSUTI E CELLULE UMANI DESTINATI AD APPLICAZIONI SULL'UOMO

- Stabilite norme di sicurezza per:
 - o donazione (anche di cellule staminali emopoitiche)
 - o approvvigionamento
 - o controllo
 - o lavorazione e conservazione
 - o stoccaggio e distribuzione
 - o tracciabilità
 - o importazione ed esportazione di tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo
- Le disposizioni non si applicano a:
 - o tessuti e cellule utilizzati per un trapianto autologo (nell'ambito dello stesso intervento chirurgico)
 - o sangue e suoi componenti
 - o organi o parti di organi (se la loro funzione è quella di essere utilizzati per lo stesso scopo dell'organo intero nel corpo umano)
- Ministero della salute, regioni e province autonome sono le autorità responsabili in materia

(artt. 1-9 decreto legislativo 191 del 2007)

REGISTRO DEGLI ISTITUTI DEI TESSUTI UMANI

- Regioni e province autonome istituiscono un registro degli istituti dei tessuti (accessibile al pubblico) nel quale sono specificate le attività per le quali ciascun istituto è stato autorizzato
- Istituita a livello europeo la rete dei registri nazionali degli istituti dei tessuti

(art 10 decreto legislativo 191 del 2007)

PRINCIPI DELLA DONAZIONE DI TESSUTI E CELLULE E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

- La donazione di tessuti e cellule è volontaria e gratuita
- Il consenso avviene dopo espressa informazione al riguardo
- Tutti i dati (comprese le informazioni genetiche) sono anonimi per non identificare né donatore né ricevente

(artt. 12-14 decreto legislativo 191 del 2007)

CONTROLLI SULLA SICUREZZA ALIMENTARE

- Disciplinata la macellazione d'urgenza (fuori del macello) di ungulati domestici; stabiliti i criteri per:
 - o risalire all'unità sanitaria locale nel cui territorio si trova il macello
 - o il numero d'identificazione del macello
 - o la regione o provincia autonoma nel cui territorio si trova il macello
- Fissato un sistema di sanzioni per inosservanza delle prescrizioni in materia di macellazione

(artt. 4 e 6 decreto legislativo 193 del 2007)

PROTEZIONE DEGLI INVESTITORI: OBBLIGHI PER GLI EMITTENTI DI INFORMAZIONI PERIODICHE E CONTINUE

- Modificato il T.U. sull'intermediazione finanziaria con l'introduzione degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine
- Tali emittenti devono
 - o assicurare parità di trattamento a tutti i portatori degli strumenti finanziari quotati
 - o pubblicare le informazioni come previsto nel T.U. sull'intermediazione finanziaria
- Le informazioni devono essere depositate presso la Consob che stabilisce modi e termini di diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate

(art. 1 decreto legislativo 195 del 2007)

CODICE DEL CONSUMO: MODIFICHE

- Previsti controlli sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari ai consumatori
- Le informazioni da fornire prima della conclusione del contratto devono:
 - o essere chiare e comprensibili
 - o evidenziare la correttezza e la buona fede nella fase precontrattuale
 - o tutelare gli incapaci di agire e i minori
- Le informazioni riguardano in particolare:
 - o il fornitore
 - o il servizio finanziario
 - o il contratto a distanza
 - o il ricorso

(art. 9 decreto legislativo 221 del 2007)

COMUNICAZIONI MEDIANTE TELEFONIA VOCALE

- Per le comunicazioni a mezzo telefonia vocale devono essere dichiarati in maniera chiara all'inizio di qualsiasi conversazione:
 - o l'identità del fornitore
 - o il fine commerciale della chiamata
- Devono essere fornite solo le informazioni su:
 - o l'identità della persona in contatto con il consumatore
 - o le principali caratteristiche del servizio finanziario
 - o il prezzo da corrispondere al fornitore per il servizio finanziario
 - o l'esistenza del diritto di recesso
- Il fornitore deve comunicare al consumatore tutte le condizioni contrattuali e le informazioni
(art. 9 decreto legislativo 221 del 2007)

COMUNICAZIONI MEDIANTE TELEFONIA VOCALE: RECESSO

- Il consumatore ha 14 giorni per recedere senza penali e senza dover indicare il motivo
- Il termine è esteso a 30 giorni per i contratti a distanza sulle assicurazioni sulla vita e operazioni su schemi pensionistici individuali
(art. 9 decreto legislativo 221 del 2007)

TELEFONIA VOCALE: SERVIZI E COMUNICAZIONI NON RICHIESTI

- Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta
- L'assenza di risposta non implica consenso del consumatore
- Ogni servizio non richiesto costituisce pratica commerciale scorretta
- Non è possibile utilizzare sistemi di chiamata senza intervento di un operatore (o con dispositivi automatici o telefax) senza il previo consenso del consumatore
(art. 9 decreto legislativo 221 del 2007)

TELEFONIA VOCALE: SANZIONI, RICORSI E COMPOSIZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

- Il fornitore che contravviene od ostacola il recesso del consumatore o non lo rimborsa delle somme eventualmente paga una sanzione da 5.000 a 50.000 euro)
- Le associazioni dei consumatori iscritte all'apposito elenco (art 137 codice sul consumo) possono proporre, rispettivamente all'Autorità di vigilanza o giudiziaria,:
 - o reclamo per l'accertamento di violazioni a tutela degli interessi collettivi dei consumatori
 - o azione per far cessare le violazioni delle norme a tutela del consumatore
- Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero della giustizia possono promuovere procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso per la composizione di controversie riguardanti i consumatori
(art. 9 decreto legislativo 221 del 2007)

CONCORRENZA E QUALITÀ DEI SERVIZI ESSENZIALI NEL SETTORE

DELLA DISTRIBUZIONE DEL GAS

- I criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas devono tener conto delle condizioni economiche offerte a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti

(art. 46 bis dell'allegato alla legge 222 del 2007)

Diritti dell'ambiente e diritto all'ambiente

ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA

- Il Presidente del Consiglio dei Ministri dispone le modifiche allo statuto e all'organizzazione dell'Istituto per rendere più efficiente e razionale la gestione delle risorse finanziarie

(art. 1 comma 472, legge 296 del 2006)

RANDAGISMO

- I comuni, singoli o associati, e le comunità montane attuano piani di controllo delle nascite degli animali randagi attraverso la sterilizzazione
- I comuni provvedono anche al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani

(art. 1 comma 829, legge 296 del 2006)

STAGIONE VENATORIA 2006/2007

- Sospesa l'applicazione della deroga nella Regione Liguria per la stagione venatoria 2006/2007

(art. 4 legge 15 del 2007)

ROTTAMAZIONE DI AUTOMOBILI

- Chi, dal 2 febbraio al 31 dicembre 2007, rottama un'auto "euro 0" o "euro 1" ha diritto (purché non acquisti un altro veicolo per i successivi 3 anni) :
 - o a un contributo pari al costo della demolizione (comunque non superiore ad 80 euro)
 - o al totale rimborso dell'abbonamento, per un anno, al trasporto pubblico locale del comune di residenza, di domicilio o della sede di lavoro

(art. 13, legge 40 del 2007)

REATI CONTRO L'AMBIENTE

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge che inserisce nel codice penale una serie di delitti per il contrasto degli attentati al bene ambientale. Tra i delitti si menzionano :
 - o il traffico illecito di rifiuti
 - o il disastro ambientale

(Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2007)

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO: SANZIONI

- Previste sanzioni amministrative pecuniarie per violazione di disposizioni:
 - o sull'autorizzazione del trasportatore (sanzione da euro 2.000 a 6.000 per chi trasporta animali senza la prescritta autorizzazione o nel caso di autorizzazione scaduta sospesa o revocata)
 - o sul certificato di idoneità del conducente o guardiano (sanzione da euro 1.500 a 4.500 per il conducente che trasporta animali domestici di razza bovina, ovina, caprina o suina o pollame, senza il prescritto certificato di idoneità o con il certificato scaduto o revocato-la stessa sanzione si applica al trasportatore che affida gli animali ad un conducente sprovvisto del certificato di idoneità o con certificato scaduto sospeso o revocato)
 - o sull'irregolarità o mancanza della documentazione (sanzione da euro 1.000 a 3.000 per il trasportatore organizzatore o detentore di animali che effettua un trasporto senza un idoneo documento informativo, senza documento veterinario, senza un giornale di viaggio idoneo con documenti sanitari inidonei o irregolari)
 - o sul benessere degli animali (sanzione da 1.000 a 3.000 euro per il trasportatore, il conducente o l'organizzatore che effettua o fa effettuare un trasporto animali per via d'acqua o un lungo viaggio con veicolo o contenitori non muniti di certificato di omologazione idoneo)
- Le Autorità competenti sono il Ministero della salute e le Regioni e Province autonome
(artt. 1-7 decreto legislativo 151 del 2007)

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO: SANZIONI ACCESSORIE

- Sono previste:
 - o la sospensione o la revoca dell'autorizzazione al trasportatore (per le violazioni inerenti sul benessere degli animali)
 - o la sospensione del certificato di omologazione del mezzo di trasporto (per irregolarità o mancanza della documentazione)
 - o la sanzione, per chi effettua un trasporto in violazione del provvedimento di interdizione temporanea (se la violazione e' commessa con un veicolo è previsto fermo amministrativo per un periodo di 60 giorni)
 - o la sospensione o la revoca, in caso di infrazione, del certificato di idoneità, del conducente o del guardiano
- Se le violazioni sono commesse da trasportatori di altro Stato membro, il Ministero della salute, adotta un provvedimento di interdizione temporanea ad effettuare trasporto di animali sul territorio nazionale

(art. 9 decreto legislativo 151 del 2007)

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO: DISPOSIZIONI VARIE

- Previsto il rilascio di un certificato di omologazione al trasporto, rilasciato dai servizi veterinari delle AUSL
- Le disposizioni sulle violazioni delle norme concernenti il certificato di idoneità del conducente o guardiano entrano in vigore dal 6 gennaio 2008
- Entro il 5 gennaio 2008 il conducente o il guardiano degli animali deve acquisire il certificato di idoneità al trasporto degli animali, che dura 10 anni

(art. 14 decreto legislativo 151 del 2007)

Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

FONDO PER LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA: MINORI

- Incrementato di 210 milioni di euro per il 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009
- Il Fondo è utilizzato anche per:
 - o l'attività dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile
 - o l'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia
 - o le adozioni internazionali e la relativa Commissione

(art. 1 comma 1250, legge 296 del 2006)

FILM E VIDEOGIOCHI: TUTELA DEI MINORI

- Il Governo ha approvato un disegno di legge per la tutela dei minori nella visione dei film e dei videogiochi che sostituisce la censura preventiva con un sistema di autocertificazione che responsabilizza gli imprenditori cinematografici.
- Gli imprenditori (produttori, distributori, importatori), prima della diffusione, classificano i film in quattro tipi:
 - o film per tutti
 - o film vietati ai minori di 10 anni
 - o film vietati ai minori di 14 anni
 - o film vietati ai minori di 18 anni
- Introdotte sanzioni pecuniarie e penali
- Istituita la Commissione di classificazione dei film per la tutela dei minori che:
 - o convalida, su richiesta degli imprenditori, la classificazione effettuata
 - o esprimere un parere obbligatorio sulle violazioni dei parametri e degli obblighi stabiliti dalla legge
- Introdotta, per il settore dei videogiochi, un sistema di classificazione analogo che utilizza criteri di autoregolamentazione internazionalmente riconosciuti.

(Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2007)

SVILUPPO SOSTENIBILE



SVILUPPO SOSTENIBILE

COMPETITIVITÀ

Sviluppo imprenditoriale

INDICATORI PER LE SOCIETÀ DI CAPITALE CHE INIZIANO L'ATTIVITÀ

- Per le società di capitale che iniziano l'attività, sono definiti indicatori di coerenza per individuare i requisiti minimi di continuità della stessa

(art. 1 comma 20, legge 296 del 2006)

- Sono effettuati controlli per i contribuenti che risultano incoerenti con gli indicatori

(art. 1 comma 22, legge 296 del 2006)

SOCIETÀ DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATE (SIIQ)

- Le società per azioni residenti in Italia e che svolgono prevalentemente attività di locazione immobiliare possono optare per il regime fiscale speciale se hanno i requisiti seguenti:
 - o nessun socio possiede (direttamente o indirettamente) più del 51% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e più del 51% dei diritti di partecipazione agli utili
 - o almeno il 35% delle azioni è posseduto da soci che non hanno più dell'1% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e più dell'1% dei diritti di partecipazione agli utili

(art. 1 comma 119, legge 296 del 2006)

- L'opzione per il regime speciale è irrevocabile
- La società che assume la qualifica di SIIQ deve indicarla nella denominazione sociale

(art. 1 comma 120, legge 296 del 2006)

- L'attività di locazione immobiliare è considerata prevalente se gli immobili rappresentano almeno l'80% del patrimonio e gli affitti almeno l'80% dei ricavi
- La SIIQ deve tenere una contabilità separata per la gestione dell'attività di locazione immobiliare

(art. 1 comma 121, legge 296 del 2006)

- La SIIQ decade dal trattamento agevolato se anche una sola delle condizioni di prevalenza non è osservata per due esercizi consecutivi

(art. 1 comma 122, legge 296 del 2006)

- Le SIIQ devono distribuire ai soci, a pena di cessazione dal regime fiscale speciale, almeno l'85% dell'utile netto derivante dall'attività di locazione immobiliare

(art. 1 comma 123 e 124, legge 296 del 2006)

- Il regime speciale si può estendere ad una società per azioni residente in Italia, non quotata e che svolge prevalentemente attività di locazione immobiliare, purché una SIIQ ne possieda:
 - o almeno il 95% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria
 - o e il 95% dei diritti di partecipazione agli utili

(art. 1 comma 125, legge 296 del 2006)

- E' prevista la rivalutazione dei beni in base al valore normale degli immobili e l'applicazione di una imposta sostitutiva del 20% sulle plusvalenze
(art. 1 comma 126, legge 296 del 2006)
- Possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva anche gli immobili destinati alla vendita
(art. 1 comma 129, legge 296 del 2006)
- Le SIIQ devono operare una ritenuta del 20% sui dividendi distribuiti ai soci
(art. 1 comma 134, legge 296 del 2006)
- Il contribuente può scegliere il tipo di tassazione delle plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili in società che hanno già optato per il regime speciale
(art. 1 comma 137, legge 296 del 2006)
- Sono esenti da IVA i conferimenti di una pluralità di immobili prevalentemente locati
(art. 1 comma 138, legge 296 del 2006)
- I conferimenti di una pluralità di immobili che non sono prevalentemente locati sono assoggettati ad imposta di registro, ipotecaria e catastale, in misura fissa del 2%
(art. 1 comma 139, legge 296 del 2006)
- Per gli apporti ai fondi comuni di investimento immobiliare il contribuente può scegliere la tassazione ordinaria o l'imposta sostitutiva del 20%
(art. 1 comma 140, legge 296 del 2006)
- Con decreto del Ministro dell'economia e delle sono stabilite le disposizioni di attuazione della disciplina delle SIIQ
(art. 1 comma 141, legge 296 del 2006)

PICCOLE IMPRESE: AGEVOLAZIONI FISCALI

- Agevolazioni fiscali fino a 5 milioni di euro per le piccole imprese, operative da almeno 2 anni, impegnate in operazioni di aggregazione aziendale
(art. 1 commi 242 e 244, legge 296 del 2006)

CUNEO FISCALE: RIDUZIONE

- Ai fini IRAP (imposta regionale sulle attività produttive), sono ammessi in deduzione:
 - o i contributi INAIL
 - o 5.000 euro annui, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato
 - o 10.000 euro annui, per ogni lavoratore a tempo indeterminato impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia
 - o i contributi assistenziali e previdenziali per i lavoratori a tempo indeterminato
 - o le spese per gli apprendisti, i disabili, gli assunti con contratti di formazione e lavoro e personale addetto alla ricerca e sviluppo
- Per le lavoratrici svantaggiate la deduzione è, rispettivamente, moltiplicata per 7 e per 5 nelle suddette aree, ma la maggiorazione deve rispettare il regolamento CE
- Sono escluse dalle agevolazioni: banche e altri enti finanziari, assicurazioni, imprese che operano nei settori dell'energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti
(art. 1 comma 266, legge 296 del 2006)

- Le deduzioni sono subordinate all'autorizzazione comunitaria, e spettano da febbraio 2007 per il 50% e da luglio 2007 per 100%

(art. 1 comma 267, legge 296 del 2006)

- Le regioni che aderiscono ai piani di rientro dai disavanzi ricevono 89,81 milioni di euro nel 2007, 179 milioni nel 2008, 191,94 milioni nel 2009 per compensare le minori entrate IRAP

(art. 1 comma 270, legge 296 del 2006)

IMPRESE DI PRODUZIONI MUSICALI: AGEVOLAZIONI

- Alle piccole e medie imprese di produzioni musicali è attribuito un credito di imposta per la produzione e la promozione di opere prime o seconde di artisti emergenti

(art. 1 comma 287, legge 296 del 2006)

- Sono ammesse alle agevolazioni le imprese con fatturato annuo superiore a 15 milioni di euro e non possedute da un editore di servizi radiotelevisivi

(art. 1 comma 288, legge 296 del 2006)

IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI: AGEVOLAZIONI

- Alle imprese agricole e agroalimentari (soggette al regime obbligatorio di certificazione e controllo qualità) è attribuito un credito d'imposta del 50% delle spese per certificati e attestazioni di conformità

- Stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009

(art. 1 comma 289, legge 296 del 2006)

- Sono ammessi al credito di imposta anche le spese per registrare nei Paesi extracomunitari le denominazioni protette

(art. 1 comma 290, legge 296 del 2006)

INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE: ALIQUOTA

- L'aliquota del 12,5% è estesa ai titoli emessi da società ed enti diversi dalle banche

(art. 1 comma 316, legge 296 del 2006)

SOCIETA' DI COMODO

- Ai fini della individuazione delle società di comodo, sono ridotte le percentuali dei valori dei beni situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti

(art. 1 comma 326, legge 296 del 2006)

USO COMMERCIALE DI INFORMAZIONI CATASTALI E IPOTECARIE

- Documenti, dati e informazioni catastali ed ipotecarie sono riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali

(art. 1 comma 386, legge 296 del 2006)

DEDUZIONI ESERCENTI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE

- E' prorogata per il 2007 la deduzione forfetaria agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per la ristrutturazione delle reti distributive

(art. 1 comma 393, legge 296 del 2006)

SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO: AGEVOLAZIONI

- Prorogate per il 2007 le deduzioni del contributo al Servizio sanitario nazionale e delle spese non documentate delle imprese di autotrasporto

(art. 1 comma 396 e 397, legge 296 del 2006)

SPESE DI TELEFONIA DELL'IMPRESA E DEI PROFESSIONISTI

- Deducibile dal reddito d'impresa e dei professionisti l'80% delle spese di telefonia mobile

(art. 1 commi 401 e 402, legge 296 del 2006)

SVILUPPO ITALIA Spa E SOGIN Spa

- E' ridotto a 3 il numero dei membri del consiglio di amministrazione delle società Sviluppo Italia e Sogin

(art. 1 comma 459, legge 296 del 2006)

- La Società Sviluppo Italia Spa prende il nome di "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa" e diventa società a capitale interamente pubblico
- Il Ministro dello sviluppo economico definisce le priorità e gli obiettivi della società e approva le linee generali di organizzazione interna

(art. 1 comma 460, legge 296 del 2006)

- La Società Sviluppo Italia predispone entro il 31 marzo 2007 un piano di riordino e di dismissione delle proprie partecipazioni societarie nei settori non strategici di attività, per ridurre entro il 30 giugno 2007 il numero delle società controllate ad un massimo di tre

(art. 1 comma 461, legge 296 del 2006)

- La nuova Agenzia può svolgere consulenze per la realizzazione di interventi agevolati ma solo per le amministrazioni statali e non più per quelle regionali e locali

(art. 1 comma 462, legge 296 del 2006)

SOGESID Spa: TRASFORMAZIONE

- La Sogesid Spa è trasformata per renderla strumentale alle esigenze e finalità del Ministero dell'ambiente, anche tramite fusione per incorporazione con altri soggetti, società e organismi di diritto pubblico che svolgono attività nel medesimo settore

(art. 1 comma 503, legge 296 del 2006)

- Sono sciolti gli organismi di amministrazione della Sogesid Spa e sono nominati un Commissario straordinario e un subcommissario

(art. 1 comma 504, legge 296 del 2006)

FONDO PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO

- Istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per la competitività e lo sviluppo
- Stanziati 300 milioni di euro per il 2007 e 360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009
- Il Fondo è alimentato anche dalle risorse assegnate dal CIPE nell'ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate

(art. 1 comma 841, legge 296 del 2006)

- Il Fondo finanzia i progetti di innovazione industriale nelle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali

(art. 1 comma 842, legge 296 del 2006)

- I progetti possono essere cofinanziati da amministrazioni statali e regionali

(art. 1 comma 846, legge 296 del 2006)

REGIMI DI AIUTO

- Il Ministro dello sviluppo economico istituisce appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria

(art. 1 comma 845, legge 296 del 2006)

FONDO PER LA FINANZA D'IMPRESA

- E' istituito il Fondo per la finanza d'impresa al quale confluiscono risorse del Fondo delle aree sottoutilizzate e del Fondo unico per gli incentivi alle imprese, del Fondo speciale rotativo per la innovazione tecnologica e dei fondi comuni di investimento

- Al Fondo sono assegnati anche 50 milioni di euro per l'anno 2007, 100 milioni di euro per il 2008 e 150 milioni di euro per il 2009

- Il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese

- Gli interventi del Fondo sono prioritariamente destinati:

- o al finanziamento di programmi di investimento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato contenuto tecnologico
- o al rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree sottoutilizzate
- o a programmi di sviluppo di piccole e medie imprese

(art. 1 comma 847, legge 296 del 2006)

- Le modalità di funzionamento del fondo sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico

(art. 1 comma 848, legge 296 del 2006)

- Fino all'emanazione del decreto, l'attuazione dei regimi di aiuto prosegue secondo le modalità già comunicate alla Commissione europea

(art. 1 comma 849, legge 296 del 2006)

- Il Presidente del Consiglio dei ministri conferisce al Fondo le ulteriori disponibilità di altri fondi di amministrazioni e soggetti pubblici nazionali per la finanza di imprese

(art. 1 comma 850, legge 296 del 2006)

- Il CIPE fissa le tipologie di aiuto concedibile, le priorità di natura produttiva, i requisiti economici e finanziari delle imprese da ammettere ai benefici e il coordinamento delle amministrazioni interessate

(art. 1 comma 853, legge 296 del 2006)

- Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sulle misure di sostegno, i risultati ottenuti e le somme erogate

(art. 1 comma 854, legge 296 del 2006)

- Il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) è esteso agli interventi previsti da leggi regionali

(art. 1 comma 855, legge 296 del 2006)

- La Cassa depositi e prestiti Spa apporta al FRI un incremento fino a 2 miliardi di euro
- I limiti annuali di spesa statale possono essere integrati con risorse del Fondo per la competitività e lo sviluppo e con risorse delle regioni e delle province autonome

(art. 1 comma 856, legge 296 del 2006)

- Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono stipulare convenzioni per:
 - o la regolamentazione delle modalità di intervento sui limiti di spesa

(art. 1 comma 857, legge 296 del 2006)

- o il finanziamento regionale degli interventi di interesse

(art. 1 comma 858, legge 296 del 2006)

- Le risorse non utilizzate dalle regioni e dalle province autonome aumentano la dotazione del FRI dell'anno successivo

(art. 1 comma 859, legge 296 del 2006)

CONTRASTO AL DECLINO DELL'APPARATO PRODUTTIVO

- Stanziati 300.000 euro dal 2007 per la costituzione di un'apposita struttura di cooperazione tra Ministero dello sviluppo economico e quello del lavoro per il Monitoraggio delle politiche per contrastare il declino dell'apparato produttivo

(art. 1 comma 852, legge 296 del 2006)

FONDO SPECIALE ROTATIVO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

- Il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica può finanziare programmi di ricerca e di sviluppo svolti da imprese innovative di nuova costituzione

(art. 1 comma 860, legge 296 del 2006)

- Ai soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo economico per le azioni di sostegno alla nascita di imprese innovative può essere affidata l'istruttoria dei programmi

(art. 1 comma 861, legge 296 del 2006)

SVILUPPO ITALIA SPA: ASSEGNAZIONI ALLO STATO

- Riassegnati al bilancio dello Stato 225 milioni di euro nell'anno 2007 e 75 milioni di euro nel 2008 che erano stati assegnati a Sviluppo Italia Spa per contributi a fondo perduto a favore dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego

(art. 1 comma 869, legge 296 del 2006)

CONSORZI E COOPERATIVE DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI

- Attribuito un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 ai fondi di garanzie interconsortili, che possono essere utilizzati anche per presentare cogaranzie

(art. 1 commi 877 e 878, legge 296 del 2006)

- La normativa sulla trasformazione e fusione di banche e confidi si applica anche alle società finanziarie per lo sviluppo delle imprese commerciali, turistiche e di servizio

(art. 1 comma 879, legge 296 del 2006)

- Per accelerare lo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi (“confidi”) anche mediante fusioni o trasformazioni in intermediari finanziari vigilati o in banche di credito cooperativo, i confidi, entro il 30 giugno 2007, imputano al fondo consortile o al capitale sociale le risorse proprie

(art. 1 comma 881, legge 296 del 2006)

- I fondi di garanzia interconsortile possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci per l’iscrizione nell’elenco speciale e per la riorganizzazione dei confidi stessi

(art. 1 comma 882, legge 296 del 2006)

CONTRIBUTI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA

- Previsti contributi quindicennali di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la partecipazione delle imprese aeronautiche a programmi industriali aeronautici

(art. 1 comma 883, legge 296 del 2006)

- Previsti contributi quindicennali di 10 milioni di euro per l’anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per lo sviluppo dell’industria aeronautica ad alta tecnologia

(art. 1 comma 884, legge 296 del 2006)

- Previsti contributi quindicennali di 50 milioni di euro per l’anno 2007, di 40 milioni di euro per il 2008 e di 30 milioni di euro per il 2009 per la partecipazione delle imprese aeronautiche a programmi europei aeronautici ad elevato contenuto tecnologico

(art. 1 comma 885, legge 296 del 2006)

RICERCA APPLICATA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

- Stabilito il coordinamento e la valutazione integrata delle domande per la concessione di incentivi alla ricerca applicata e innovazione tecnologica

(art. 1 commi 886 e 887, legge 296 del 2006)

SISTEMA FIERISTICO NAZIONALE: CONTRIBUTI

- Stabilito un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007 per il finanziamento degli interventi a favore del Fondo per la mobilità al servizio delle fiere

(art. 1 comma 888, legge 296 del 2006)

FONDO SALVATAGGIO E RISTRUTTURAZIONE IMPRESE IN DIFFICOLTA’

- Stanziati 15 milioni di euro per l’anno 2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per salvataggio e ristrutturazione imprese in difficoltà

(art. 1 comma 903, legge 296 del 2006)

FONDO PER IL PASSAGGIO AL DIGITALE

- Istituito il Fondo per il passaggio al digitale per diffondere la tecnologia della televisione digitale sul territorio nazionale

(art. 1 comma 927, legge 296 del 2006)

- Stanziati 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per interventi per la transizione alla televisione digitale

(art. 1 comma 929, legge 296 del 2006)

SIMEST Spa

- Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all'Unione europea sono unificati in un unico fondo
(art. 1 comma 932, legge 296 del 2006)

IMPRESE ESPORTATRICI

- Il Fondo rotativo alle imprese esportatrici può essere garantito contro i rischi di mancato rimborso, presso una compagnia di assicurazione o istituti di credito
(art. 1 comma 933, legge 296 del 2006)

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

- Le somme derivanti dalle cessioni effettuate dalla SIMEST S.p.a. sono destinate a sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano
(art. 1 comma 934, legge 296 del 2006)
- Possono essere concessi contributi a progetti promozionali e di internazionalizzazione realizzati da consorzi misti tra piccole e medie imprese dei settori agro-ittico-alimentare e turistico-alberghiero, aventi lo scopo esclusivo dell'attrazione della domanda estera
(art. 1 comma 935, legge 296 del 2006)
- Il fondo per il made in Italy è aumentato di 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per favorire la penetrazione commerciale dei mercati esteri da parte delle imprese attraverso l'adozione di marchi consortili
(art. 1 comma 936, legge 296 del 2006)
- Stanziati 1 milione di euro per gli anni 2007 e 2008 per la tutela e lo sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità, di cui 50.000 euro per ciascun anno 2007, 2008 e 2009, per il finanziamento del Museo internazionale delle ceramiche di Faenza
(art. 1 comma 937, legge 296 del 2006)

PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA A MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI

- Stanziati 3 milioni di euro per l'anno 2007 e un 1 milione di euro per il 2008 per la promozione della candidatura italiana per l'Esposizione Universale del 2015
- Stanziati 2 milioni di euro per il 2007, 3,8 milioni di euro per il 2008 e 450.000 euro per il 2009 per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale di Saragozza del 2008
- Stanziati 800.000 euro per il 2007, 1,25 milioni di euro per il 2008 e 7 milioni di euro per il 2009 per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Shanghai 2010
(art. 1 commi 950, 951 e 952, legge 296 del 2006)
- Istituiti un Commissariato per l'Esposizione di Saragozza 2008 e un Commissariato generale per l'Esposizione di Shanghai 2010
(art. 1 comma 953, legge 296 del 2006)

FONDO PER I TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE IMPRESE

- Incrementato di 15 milioni di euro il Fondo istituito presso il Ministero dei trasporti
(art. 1 comma 1034, legge 296 del 2006)

CONTRIBUTI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA INDUSTRIA CANTIERISTICA

- Previsto per le imprese iscritte agli albi speciali e per le imprese navalmeccaniche un contributo non superiore al 20% delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti :
 - o connessi all'applicazione industriale di prodotti e processi innovativi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorativi rispetto allo stato dell'arte del settore nell'Unione europea
 - o che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale
- Stanziati 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per il sostegno alle spese di investimento collegate alla parte innovativa del progetto

(art. 1 commi 1040 e 1041, legge 296 del 2006)

ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE

- Previsto un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009
- Prevista la riorganizzazione dell'Istituto anche attraverso fusione ed accorpamento con altri enti pubblici di ricerca

(art. 1 comma 1043, legge 296 del 2006)

INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

- Dalla base imponibile del reddito di impresa è escluso il 25% delle spese per la pubblicità sui mercati esteri

(art. 1 comma 1088, legge 296 del 2006)

- L'agevolazione aumenta al:
 - o 35% per la pubblicità sui mercati esteri realizzata da consorzi o raggruppamenti di imprese agroalimentari
 - o 50% per la pubblicitaria all'estero di prodotti a indicazione geografica o comunque prodotti agroalimentari oggetto di intese di filiera o contratti quadro

(art. 1 comma 1089, legge 296 del 2006)

- Il beneficio è esteso anche alle nuove imprese, nei primi 3 anni dalla costituzione
- In alternativa, gli imprenditori agricoli possono beneficiare di un credito di imposta
- Le agevolazioni non possono superare la somma di 25 milioni di euro per l'anno 2007 e 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009

(art. 1 comma 1090, legge 296 del 2006)

SOCIETA' AGRICOLE

- Le società agricole, in caso di perdite per eventi naturali, possono optare per la tassazione fondiaria del reddito

(art. 1 comma 1093, legge 296 del 2006)

- Il reddito dell'imprenditore agricolo è il 25% dei ricavi

(art. 1 comma 1094, legge 296 del 2006)

- Eliminato il divieto di cumulo dell'agevolazione tra socio e società in materia di imposizione indiretta

(art. 1 comma 1096, legge 296 del 2006)

FONDO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

- Istituito il Fondo per lo sviluppo sostenibile per finanziare progetti per la sostenibilità ambientale di settori economico-produttivi o aree geografiche, l'educazione e l'informazione ambientale e progetti internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile

(art. 1 comma 1124, legge 296 del 2006)

- Stanziati 25 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009

(art. 1 comma 1125, legge 296 del 2006)

SGRAVI CONTRIBUTIVI

- In via sperimentale per il 2007, ai datori di lavoro di imprese interessate da processi di cessione è concessa l'applicazione di sgravi contributivi fino a 10 milioni di euro

(art. 1 comma 1157, legge 296 del 2006)

- Per le cessioni di aziende intervenute nel 2007 la concessione degli sgravi si applica dalla data della effettiva cessione dell'azienda o del ramo di azienda

(art. 1 comma 1158, legge 296 del 2006)

SOCIETÀ ITALIANA DI ASSICURAZIONE DEI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE

- Previsti servizi per le controllate estere degli operatori economici

(art. 1 comma 1334, legge 296 del 2006)

- La SACE è autorizzata a rilasciare, a condizioni di mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese estere per operazioni di rilievo strategico per l'economia italiana sotto i profili de ll'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia

(art. 1 comma 1335, legge 296 del 2006)

- Possono beneficiare di garanzie anche operatori finanziari italiani o esteri quando rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, per i crediti concessi

(art. 1 comma 1336, legge 296 del 2006)

- La SACE può stipulare altri contratti di copertura del rischio assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori del settore

(art. 1 comma 1338, legge 296 del 2006)

- La SACE riduce il capitale sociale in misura adeguata alla sua attività e versa l'eccedenza al socio tramite il Fondo ammortamento titoli di Stato

(art. 1 comma 1339, legge 296 del 2006)

IMPRESSE EDITRICI, RADIOFONICHE E TELEVISIVE: CONTRIBUTI

- Previsto il riordino e la semplificazione delle norme sui contributi alle imprese editrici di quotidiani e periodici ed alle imprese radiofoniche e televisive
- Gli editori devono dichiarare se la testata gode di contributi statali diretti
- Stabiliti i limiti dei contributi alle imprese di radiodiffusione sonora
- Stabilite le modalità per ottenere le riduzioni sul noleggio di telecomunicazione via satellite, per le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva e per i canali satellitari

- Ridotto dall'80% al 60% il rimborso delle spese delle imprese radiofoniche per l'abbonamento ai servizi di 3 agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale
- Le agenzie di stampa sono considerate a diffusione nazionale se hanno almeno: abbonamenti a pagamento di 15 testate quotidiane in 5 regioni, 10 giornalisti professionisti a tempo pieno, 12 ore di trasmissione giornaliera per 5 giorni la settimana
- Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva possono richiedere, dal 2007, le riduzioni tariffarie per un solo abbonamento sui canoni di noleggio e ai servizi di telecomunicazione via satellite
- Il contributo alle imprese editrici è calcolato sui costi che risultano dal bilancio
- La stessa disposizione vale anche per i contributi ad organi di partito e movimenti politici
- Per le entrate pubblicitarie, il contributo è calcolato di volta in volta
- Ridotta da 40mila a 30mila copie la tiratura media necessaria per ottenere il contributo se le imprese editrici sono cooperative, fondazioni ed enti morali
- I contributi degli anni precedenti sono soggetti ad un termine di decadenza
- Previsto un contributo anche per le collaborazioni giornalistiche che però non può superare il 10% dei costi aziendali

(art. 2 legge 286 del 2006)

INCENTIVI ALLE IMPRESE

- Incrementato a 15 milioni di euro per il 2006 il fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà

(art 1 legge 202 del 2006)

- La programmazione negoziata degli incentivi alle imprese, è sospesa sino al 31 dicembre 2006
- Le proposte di contratti di programma in corso sono riesaminate dal Ministero per lo sviluppo economico
- Le rimanenti risorse vengono destinate ai contratti di programma rimasti privi di copertura finanziaria

(art. 2 legge 286 del 2006)

TARIFFE POSTALI : AGEVOLAZIONI PER L'EDITORIA

- Rimborsate in dieci anni, le somme dovute a Poste Italiane per le tariffe postali agevolate per l'editoria

(art. 2 legge 286 del 2006)

AUTOSTRADE: AGGIORNAMENTI TARIFFE

- Introdotto lo strumento della Convenzione unica
- Le attuali concessioni devono rispettare la Convenzione unica in occasione della prima revisione o dell'aggiornamento del piano finanziario
- Il mancato perfezionamento fa venire meno la concessione
- La realizzazione degli investimenti programmati produce adeguamenti tariffari

(art. 2 legge 286 del 2006)

MERCATO DELLE TELECOMUNICAZIONI

- Le autorizzazioni generali di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica possono essere prorogate per un periodo di non oltre 15 anni.
- Il piano tecnico finanziario presentato dagli operatori deve essere valutato dal Ministero delle comunicazioni e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

(art. 1 bis legge 40 del 2007)

PREZZI DEI CARBURANTI SU STRADE E AUTOSTRADE: PUBBLICITA'

- Previsto l'obbligo per il gestore della rete autostradale e stradale di interesse nazionale di fornire informazioni agli automobilisti, con i mezzi esistenti lungo la rete stradale e con convenzioni con emittenti radiofoniche, sui prezzi dei carburanti praticati lungo le singole tratte.
- La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina del commercio per la mancata esposizione dei prezzi.

(art. 2 legge 40 del 2007)

NASCITA DELL'IMPRESA: COMUNICAZIONE UNICA

- Dal 17 luglio 2007 per avviare un'impresa è sufficiente presentare, per via telematica o su supporto informatico, una "comunicazione unica" all'ufficio del registro delle imprese.
- La comunicazione unica comporta:
 - o l'iscrizioni al registro delle imprese
 - o le iscrizioni a fini previdenziali, assistenziali e fiscali
 - o il rilascio del codice fiscale e la partita IVA
- L'interessato ottiene contestualmente la ricevuta che consente di iniziare subito l'attività e il codice fiscale e la partita IVA ed, entro 7 giorni, tutti gli altri dati.
- Tutti gli atti sono adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica
- Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurano gratuitamente il supporto tecnico necessario.
- Entro il 18 maggio 2007 è definito il modello di comunicazione unica e la modalità di presentazione.
- Rideterminata l'imposta di bollo per incentivare l'uso del mezzo telematico.

(art. 9 legge 40 del 2007)

LIBERALIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

- Parrucchieri ed estetisti:
 - o possono iniziare a lavorare con la sola dichiarazione di inizio attività presentata allo sportello unico del comune.
 - o non sono più vincolati al rispetto della distanza minima, di parametri numerici prestabiliti o dell'obbligo di chiusura infrasettimanale
 - o sono necessari i requisiti di qualificazione professionale e, per i locali, quelli urbanistici e igienico – sanitari.
- Attività di pulizia, disinfezione e di facchinaggio:
 - o per avviare l'attività è necessaria la sola dichiarazione di inizio attività alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura

- o non sono più soggetti a particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale
- o è necessario il rispetto delle norme in materia di tutela del lavoro e della salute, di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici
- o per la sola attività di facchinaggio non è richiesta la capacità economico-finanziaria.
- Guida turistica e accompagnatore turistico:
 - o non sono più vincolati da autorizzazioni preventive, da parametri numerici o dal requisito di residenza, ma solo dal possesso dei requisiti di qualificazione professionale.
 - o per i laureati in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia non è necessario l'esame abilitante ma solo la verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio in cui operano
 - o le regioni promuovono sistemi di accreditamento, non vincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari siti, località e settori
 - o i soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi, senza necessità di autorizzazione o abilitazione
- Autoscuola:
 - o prevista la sola dichiarazione di inizio attività da presentare all'amministrazione provinciale competente per territorio
 - o per presentare la dichiarazione di inizio attività sono necessari i requisiti morali e professionali (almeno 21 anni, buona condotta, diploma di istruzione di secondo grado), la capacità finanziaria e l'abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con un'esperienza biennale
 - o per le persone giuridiche i requisiti sono richiesti al legale rappresentante (eccetto la capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica)
 - o l'attività è soggetta a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province
 - o per l'apertura di ulteriori sedi deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti tranne la capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede
 - o in ogni sede deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare
 - o il titolare deve avere la proprietà e la gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio e la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola
 - o previsti corsi di formazione iniziale e periodica da parte del Ministero dei Trasporti
 - o previste sanzioni amministrative per l'esercizio abusivo dell'attività di autoscuola (pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000)
- Consulenti del lavoro:
 - o l'iscrizione all'albo non è richiesta per i soggetti abilitati all'esercizio della professione dall'ordinamento giuridico comunitario di appartenenza e che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

(art. 10 legge 40 del 2007)

IMPRESE

- Modificati gli importi - limite (con riferimento allo stato patrimoniale e all'importo netto del volume d'affari) per la redazione del bilancio in forma abbreviata delle società e per l'esonero delle imprese dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato.

(decreto legislativo 285 del 2006)

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge che prevede una delega per:
 - o rilanciare le politiche per la competitività industriale
 - o riordinare il sistema delle agevolazioni
 - o disciplinare la nuova figura delle reti d'impresa
 - o rivedere la disciplina secondo principi comunitari e criteri di semplificazione
 - o istituire il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)

(Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006)

CAMERE DI COMMERCIO

- Lo stanziamento derivante da entrate e contributi previsti da leggi statali e regionali, convenzioni ed attribuzioni annuali per il 2005 ed il 2006, viene esteso anche al 2007

(art. 4 legge 17 del 2007)

INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE: AGEVOLAZIONI

- Le imprese con credito d'imposta riconosciuto nel 2005 nel 2006, possono concludere gli investimenti rispettivamente al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008

(art. 4 legge 17 del 2007)

SPORTELLI UNICI ALL' ESTERO (MADE IN ITALY)

- I 6.000.000 euro stanziati per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e non utilizzati al 31 dicembre 2006, sono assegnati all'Istituto nazionale per il commercio estero

(art. 6 legge 17 del 2007)

INCENTIVI ALLE IMPRESE

- Gli enti non commerciali di Molise, Sicilia e Puglia possono:
 - o accedere al Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà
 - o accedere al Fondo a sostegno delle imprese
 - o sospendere sino al 31 dicembre 2008 il pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in qualità di sostituto di imposta, sino a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008
- La mancata entrata grava sul Fondo speciale del Ministero dell'economia e delle finanze

(art. 6 legge 17 del 2007)

IMPRENDITORIA FEMMINILE

- Il Parlamento ha operato lo stralcio di un disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri

del 28 settembre 2007, in base al quale i criteri di intervento per sostenere la creazione di nuove imprese femminili e il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili sono adottati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto col Ministro per i diritti e le pari opportunità

Concorrenza

QUALITA' DEI SERVIZI PUBBLICI

- Il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 31 dicembre 2006, un piano per migliorare la qualità dei servizi della Pubblica amministrazione e dei gestori dei servizi pubblici
(art. 2 legge 286 del 2006)

RICERCA INDUSTRIALE: AGEVOLAZIONI

- Dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2009 alle imprese è attribuito un credito d'imposta del 10% delle spese per la ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, elevato al 15% per contratti con università ed enti pubblici di ricerca
(art. 1 comma 280, legge 296 del 2006)
- Il credito spetta per spese non superiori a 15 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta
(art. 1 comma 281, legge 296 del 2006)
- Le agevolazioni sono subordinate alla preventiva autorizzazione comunitaria
(art. 1 comma 284, legge 296 del 2006)

COMPENSO PER L'ASSISTENZA FISCALE

- Per l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati, sono previsti compensi anche agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti, agli esperti contabili e agli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro
(art. 1 comma 333, legge 296 del 2006)

AMMORTAMENTO IMMOBILI STRUMENTALI DEI PROFESSIONISTI

- Si possono dedurre:
 - o le quote annuali di ammortamento per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione
 - o le spese per l'acquisto di beni strumentali il cui costo unitario non superi euro 516,4
 - o i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, purché il contratto abbia una durata minima di 8 anni e massima di 15
 - o il 5% delle spese per ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni
 - o il 50% della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, il 50% del canone (purché il contribuente non abbia un altro immobile strumentale alla professione nello stesso comune)
 - o il 50% delle spese per i servizi per tali immobili e quelle per ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione per gli immobili utilizzati promiscuamente

(art. 1 comma 334, legge 296 del 2006)

- Le deduzioni dell'ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria si applicano per gli immobili strumentali acquistati e per i contratti di locazione finanziaria stipulati dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009
- Per i periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili sono ridotti ad un terzo
(art. 1 comma 335, legge 296 del 2006)

TRUFFA AI DANNI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

- Il farmacista condannato per truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale o per danno superiore a 50.000 euro, perde l'esercizio della farmacia
(art. 1 comma 811, legge 296 del 2006)
- Il sanitario condannato per truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale o per danno superiore a 50.000 euro, cessa dal rapporto con il Servizio sanitario nazionale
(art. 1 comma 812, legge 296 del 2006)

EMODERIVATI

- Dal 2008, le regioni possono stipulare convenzioni anche con centri ed aziende per la lavorazione del plasma all'estero se ubicati nei Paesi la cui normativa consenta la lavorazione del plasma nazionale, proveniente da donazioni volontarie e non retribuite
(art. 1 commi 821 e 822, legge 296 del 2006)
- E' consentita l'esportazione di emoderivati pronti per l'impiego ottenuti da plasma regolarmente importato, se autorizzati alla commercializzazione nei Paesi destinatari
(art. 1 comma 823, legge 296 del 2006)
- Il plasma raccolto in Paesi esteri ed i relativi intermedi, destinati alla produzione di prodotti finiti emoderivati, devono invece rispondere ai requisiti previsti dalla Farmacopea europea e dalle direttive europee
(art. 1 comma 824, legge 296 del 2006)

DISPOSITIVI MEDICI

- Sono incluse, tra le aziende che producono o commercializzano dispositivi medici anche quelle che producono tali dispositivi in vitro e su misura
- Tali aziende versano allo Stato un contributo del 5% delle spese autocertificate, aumentato del 5% per ciascun mese di ritardo
- Il mancato pagamento entro l'anno di riferimento comporta una sanzione da 7.500 a 45.000 euro, oltre al versamento di quanto dovuto
- I proventi vengono assegnati per le attività di sorveglianza del mercato
- Previste sanzioni pecuniarie per i produttori e i commercianti di dispositivi medici che non comunicano i dati e la documentazione al Ministero della salute
(art. 1 comma 825, legge 296 del 2006)

MARCHI E BREVETTI

- Entro il 1° febbraio 2007, con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono istituiti i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli, nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa

- Sono esonerate dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali

(art. 1 comma 851, legge 296 del 2006)

SOCIETÀ DEL GAS

- Il Presidente del Consiglio dei ministri emana disposizioni per la cessione di quote superiori al 20% del capitale delle società che gestiscono le reti nazionali del gas

(art. 1 comma 905, legge 296 del 2006)

- Il termine per la cessione è prorogato di 2 anni

(art. 1 comma 906, legge 296 del 2006)

APPALTI PUBBLICI

- I committenti di opere pubbliche possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria

(art. 1 comma 907, legge 296 del 2006)

- I bandi devono contenere i requisiti di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa

(art. 1 comma 908, legge 296 del 2006)

- Gli enti aggiudicatori devono valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro

(art. 1 comma 909, legge 296 del 2006)

- L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore e i subappaltatori:

o per tutti i danni per i quali il lavoratore non ha copertura assicurativa INAIL

(art. 1 comma 910, legge 296 del 2006)

o per mancata retribuzione od omessa contribuzione, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto

(art. 1 comma 911, legge 296 del 2006)

- L'offerta per l'appalto può essere presentata anche da un'associazione temporanea costituita tra finanziatore e realizzatore, responsabili, ciascuno, per la specifica obbligazione assunta, ovvero da un contraente generale

- In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva da parte di uno dei due soggetti, l'altro può sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche

(art. 1 comma 912, legge 296 del 2006)

TUTELA E PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY

- Costituisce falsa indicazione anche l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali

(art. 1 comma 941, legge 296 del 2006)

- Per la promozione del "made in Italy" è concesso agli enti fieristici un contributo massimo di 10 milioni di euro per il 2007

(art. 1 comma 942, legge 296 del 2006)

INTERMEDIARI ASSICURATIVI: FIDEIUSSIONE

- Gli intermediari assicurativi non sono tenuti ad avere un conto separato se possono documentare in modo permanente con una fideiussione bancaria una capacità finanziaria del 4% dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000

(art. 1 comma 1351, legge 296 del 2006)

COMMERCIANTI

- Eliminato l'obbligo dei requisiti professionali per le attività commerciali
- Per somministrare alimenti e bevande è richiesto solo il rispetto delle norme igienico-sanitarie
- Abolito l'obbligo di rispettare le distanze minime tra attività commerciali dello stesso tipo
- Abolite le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico (salva la distinzione tra settore alimentare e non)
- Aboliti i limiti alle quote di mercato ed i divieti ad effettuare vendite promozionali
- Confermate le disposizioni per le vendite sottocosto ed i saldi di fine stagione

(art. 3 legge 248 del 2006)

COMUNICAZIONI

- Gli impegni presentati dalle imprese all'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono ammessi anche nei procedimenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, se occorre promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti e servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati
- L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, se ritiene che gli impegni proposti sono idonei ai fini indicati, può approvarli e renderli obbligatori per l'impresa proponente
- In caso di mancata attuazione degli impegni resi obbligatori dall'Autorità si applicano le sanzioni previste dalle discipline di settore
- Se la proposta di impegno proviene da un'impresa che ha compiuto un illecito non ancora punito, l'Autorità tiene conto dell'attuazione dell'impegno da essa approvato per la decisione della sanzione da applicare

(art. 14 bis legge 248 del 2006)

CONCORRENZA SLEALE

- L'Autorità garante della concorrenza e del mercato può multare le imprese, fino al 10% del fatturato, per violazione delle norme sulla concorrenza

(art. 14 legge 248 del 2006)

FARMACI E FARMACISTI

- I farmaci da banco, non soggetti a prescrizione medica, possono essere venduti anche nei supermercati (in apposito reparto), con l'assistenza di farmacisti
- Ammessa la concorrenza tra farmaci e fra distributori al dettaglio
- Autorizzato lo sconto sul prezzo
- Il farmacista può essere titolare di più farmacie (non più di quattro nella stessa Provincia)

- L'erede di un farmacista può essere titolare della farmacia solo se iscritto all'albo, ma deve vendere l'attività entro due anni dalla successione se non è in possesso dei requisiti professionali
(art. 5 legge 248 del 2006)

PANE E FORNAI

- Per inizio, trasferimento o trasformazione di attività di fornaio è sufficiente una dichiarazione al Comune accompagnata da autorizzazione
- Aboliti i limiti quantitativi nella produzione
- Aboliti i limiti comunali all'apertura di nuovi panifici, trasformazione e trasferimento di sede
- E' possibile consumare gli alimenti presso i fornai
(art. 4 legge 248 del 2006)

PROFESSIONISTI

- Abolite le tariffe obbligatorie fisse e minime
- Abolito il divieto di pubblicità per i titoli e le specializzazioni professionali
- Le parcelle professionali possono essere liberamente contrattate
- Il compenso può essere vincolato al risultato della prestazione
- E' possibile creare società multidisciplinari per l'esercizio di professioni
- Sono nulli i patti, se non in forma scritta, di avvocati e praticanti abilitati con clienti per compensi professionali
(art. 2 legge 248 del 2006)

SOCIETÀ STRUMENTALI DEGLI ENTI LOCALI

- Le società costituite dalle amministrazioni regionali e locali non possono svolgere prestazioni per altri soggetti pubblici o privati
(art. 13 legge 248 del 2006)

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

- Prorogata al 1° agosto 2007 l'introduzione di:
 - o appalti pubblici e accordi quadro delle centrali di committenza
 - o avvalimento
 - o dialogo competitivo
 - o disciplina degli accordi quadro
 - o procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara*(decreto legislativo 6 del 2007)*

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge che prevede deleghe per:
 - o rafforzare la concorrenza nell'affidamento dei servizi pubblici locali
 - o aumentare la tutela degli utenti dei servizi pubblici
 - o rafforzare la libertà di prestazione dei servizi degli operatori economici interessati*(Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2006)*

ALBI E COLLEGI PROFESSIONALI

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge che prevede una delega per:
 - o riordinare l'accesso alle professioni intellettuali
 - o riorganizzare ordini, albi e collegi professionali
 - o raccordare tali disposizioni con la normativa dell'istruzione secondaria superiore ed universitaria e con quella comunitaria

(Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2006)

LIBERALIZZAZIONI

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un pacchetto di disegni di legge che prevedono:
 - o estensione dei pagamenti con sistemi elettronici
 - o procedure più facili per gli indennizzi alle famiglie con invalidi civili minori
 - o abolizione Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.)
 - o semplificazioni per l'avvio di impianti produttivi
 - o interventi per il trasporto pubblico innovativo
 - o riordino incentivi autotrasporto merci
 - o interventi in materia di trasporto ferroviario
 - o riordino incentivi in materia di imprese nel settore del gas
 - o semplificazioni delle procedure per le piccole cooperative
 - o sviluppo del mercato finanziario e sostegno alla crescita dimensionale delle imprese
 - o nullità della clausola di massimo scoperto nei conti bancari
 - o riordino e potenziamento degli istituti tecnici e professionali
 - o agevolazioni per le imprese dello spettacolo
 - o libera concorrenza nella distribuzione del GPL
 - o impianti di distribuzione dei carburanti
 - o accesso alle attività di intermediazione d'affari
 - o componentistica automobili

(Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2007)

ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

- I laureati prima del 1999 possono sostenere gli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, secondo la disciplina vigente sino al 2001

(art. 1 legge 17 del 2007)

MANUTENZIONE DI INFRASTRUTTURE

- Dal 1° gennaio 2008 le società concessionarie autostradali agiscono a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici limitatamente ai lavori e alle forniture per la manutenzione delle infrastrutture di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria (211.000 euro)

(art. 3 legge 17 del 2007)

COSTRUZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- Prorogata al 31 dicembre 2007 la fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di sicurezza
- Le Amministrazioni che si sono avvalse delle precedenti norme tecniche continuano ad adottarle sino al collaudo

(art. 3 legge 17 del 2007)

RESTAURATORI: IDONEITA'

- Il decreto che stabilisce i criteri per la prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante per la qualifica di restauratore è emanato entro il 31 dicembre 2007

(art. 3 ter legge 17 del 2007)

ASSICURAZIONI

- Le nuove disposizioni sull'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa decorrono dal 28 febbraio 2007

(art. 6 legge 17 del 2007)

MEDICINALI OMEOPATICI

- L'autorizzazione ad essere mantenuti in commercio con la medesima presentazione scade il 31 dicembre 2015

(art. 6 legge 17 del 2007)

RECEPIMENTO DIRETTIVE COMUNITARIE: STRUMENTI FINANZIARI

- Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 settembre 2007, i decreti legislativi che recepiscono le direttive comunitarie 2004/25 e 2004/39 rispettivamente sulle offerte pubbliche di acquisto (OPA) e sul mercato degli strumenti finanziari

(art. 1 legge 77 del 2007)

CONTRATTI SEGRETI

- Le opere, i servizi e le forniture destinati all'attività dell'amministrazione della giustizia, per esigenze di sicurezza o segretezza, possono essere eseguiti in deroga alle norme sulla pubblicità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici

(art. 1 comma 1 decreto legislativo 113 del 2007)

CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

- Negli appalti per lavori, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per:
 - o la progettazione definitiva
 - o la progettazione esecutiva
 - o l'esecuzione dei lavori
- Per la valutazione del progetto, i "punteggi" sono attribuiti in modo da valorizzare la qualità, le caratteristiche tecniche, estetiche, funzionali e ambientali

- Per i contratti per lavori che prevedono anche la progettazione, se l'appaltatore si avvale di soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante può indicare nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione

(art. 1 comma 1 decreto legislativo 113 del 2007)

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

- La procedura negoziata senza bando è ammessa per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla stessa stazione appaltante, se:
 - o i servizi sono conformi a un progetto di base
 - o tale progetto è stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta
- La procedura negoziata senza bando, inoltre:
 - o è consentita nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale
 - o deve essere indicata nel bando del contratto originario
 - o prevede che l'importo complessivo stimato dei servizi successivi sia calcolato per determinare il valore globale del contratto

(art. 1 comma 1 decreto legislativo 113 del 2007)

DIALOGO COMPETITIVO

- Il ricorso al dialogo competitivo è consentito:
 - o per appalti particolarmente complessi previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici (esclusi i lavori per infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi).
 - o per i contratti relativi ai beni culturali previo parere del Consiglio Superiore dei beni culturali
- I pareri sono resi entro 30 giorni dalla richiesta: trascorso il termine, l'amministrazione può procedere

(art. 1 comma 1 decreto legislativo 113 del 2007)

ACCORDI QUADRO

- Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro che:
 - o sono ammessi solo per lavori di manutenzione
 - o non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale

(art. 1 comma 1 decreto legislativo 113 del 2007)

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

- Introdotto, tra i criteri di valutazione dell'offerta, il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto

(art. 1 comma 1 decreto legislativo 113 del 2007)

CONCORSI SOTTO SOGLIA

- Per i concorsi di progettazione e di idee di importo inferiore alla soglia comunitaria:
 - o è prevista la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

- o l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti
(art. 1 comma 1 decreto legislativo 113 del 2007)

CONTRATTI DI LAVORI PUBBLICI SOTTO SOGLIA

- Le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in caso di:
 - o lavori di speciale complessità
 - o progetti integrali
 - o manutenzione, restauro e scavi archeologici*(art. 1 comma 1 decreto legislativo 113 del 2007)*

APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA

- Le stazioni appaltanti pubblicano l'avviso sui risultati della procedura di affidamento sul:
 - o sito informatico del Ministero delle infrastrutture
 - o sito informatico presso l'Osservatorio*(art. 1 comma 1 decreto legislativo 113 del 2007)*

PROPOSTE PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI O DI PUBBLICA UTILITÀ

- I promotori devono presentare le proposte entro 180 giorni dalla pubblicazione dell'avviso indicativo da parte le amministrazioni aggiudicatrici
(art. 1 comma 1 decreto legislativo 113 del 2007)

DIALOGO COMPETITIVO E APPALTO INTEGRATO

- L'entrata in vigore del dialogo competitivo e dell'appalto integrato (prevista per il 1° agosto 2007) è rinviata sino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici
(art. 1 comma 1 decreto legislativo 113 del 2007)

APPALTI PUBBLICI DI LAVORI: MODIFICA

- Il progetto posto a base di gara per lavori per infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi può essere preliminare o definitivo
- Il regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici deve prevedere misure per attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese
(art. 2 comma 1 decreto legislativo 113 del 2007)

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

- Elevato a sette il numero dei componenti
(art. 2 comma 1 decreto legislativo 113 del 2007)

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI

- E' vietato ai concorrenti:
 - o partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti

- o partecipare alla gara in forma individuale se abbiano già partecipato alla stessa gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti
- I consorzi devono indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre
- Ai consorziati è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla stessa gara
- In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato
- Può presentare offerta e trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti:
 - o l'operatore economico invitato individualmente alle procedure ristrette o negoziate
 - o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo

(art. 2 comma 1 decreto legislativo 113 del 2007)

QUALIFICAZIONE PER ESEGUIRE LAVORI PUBBLICI

- Le categorie di qualificazione possono essere periodicamente revisionate o integrate con regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici
- La durata della validità delle categorie generali e speciali oggetto della revisione deve essere definito nel regolamento

(art. 2 comma 1 decreto legislativo 113 del 2007)

CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI

- La stazione appaltante considera rispettati i requisiti tecnici previsti anche quando la disponibilità dei mezzi tecnici necessari e idonei al servizio è assicurata con contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi

(art. 2 comma 1 decreto legislativo 113 del 2007)

COMMISSIONE GIUDICATRICE NEL CASO DI OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

- La commissione è presieduta da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali

(art. 2 comma 1 decreto legislativo 113 del 2007)

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

- Gli uffici tecnici delle amministrazioni locali, prima dell'avvio dell'esecuzione delle opere, trasmettono alle Procure regionali della Corte dei conti i documenti relativi agli interventi edilizi da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione

(art. 2 comma 1 decreto legislativo 113 del 2007)

LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERE PUBBLICHE O DI PUBBLICA UTILITÀ

- Per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità:
 - o i committenti possono utilizzare anche il contratto di locazione finanziaria
 - o il bando determina i requisiti (soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi di partecipazione) le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa

- o l'offerente può essere anche un'associazione temporanea di imprese (costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, ciascuno responsabile per l'obbligazione assunta) o un contraente generale
- o in caso di fallimento o inadempimento di uno dei due soggetti dell'associazione temporanea di imprese, l'altro può sostituirlo (con l'assenso del committente) con un altro soggetto con gli stessi requisiti e caratteristiche

(art. 2 comma 1 decreto legislativo 113 del 2007)

LAVORI PER INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

- Per facilitare il reperimento delle risorse per finanziare le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi, i soggetti aggiudicatori:
 - o predispongono studi di fattibilità delle infrastrutture da realizzare (secondo modelli definiti con delibera del CIPE)
 - o acquisiscono le valutazioni dell'Unità tecnica-Finanza di progetto (UTFP) che verifica le forme e i presupposti per il ricorso a capitali privati
- Sono prioritarie:
 - o le infrastrutture già avviate
 - o i progetti esecutivi approvati
 - o gli interventi per i quali è possibile il finanziamento con capitale privato
- Per consentire il monitoraggio finanziario delle opere con il SIOPE (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici), tutti i soggetti responsabili delle opere devono:
 - o effettuare i pagamenti in base alle procedure previste per il SIOPE
 - o riportare anche il CUP (Codice unico di progetto) sui mandati informatici utilizzati per il pagamento dei fornitori

(art. 2 comma 1 decreto legislativo 113 del 2007)

PROGETTI DI INFRASTRUTTURE: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

- Il Ministero delle infrastrutture:
 - o cura le istruttorie per l'avanzamento dei progetti
 - o formula le proposte e assicura il supporto necessario per l'attività del CIPE
 - o può richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la collaborazione dell'Unità tecnica-Finanza di progetto (UTFP)
- I compiti, la composizione e il funzionamento dell'Unità tecnica-Finanza di progetto (UTFP) sono riorganizzati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

(art. 2 comma 1 decreto legislativo 113 del 2007)

- Il Ministero delle infrastrutture pubblica, sul proprio sito informatico e sulle Gazzette Ufficiali italiana e comunitaria, la lista delle infrastrutture per le quali i soggetti aggiudicatori intendono sollecitare la presentazione di proposte da parte dei promotori
- Nella lista è indicato per ciascuna infrastruttura:
 - o il termine entro cui i soggetti aggiudicatori provvedono alla pubblicazione di un avviso indicativo
 - o l'ufficio del soggetto aggiudicatore competente a ricevere le proposte

- Nell'avviso indicativo:
 - o sono indicati i criteri per la valutazione comparativa tra le varie proposte
 - o il soggetto aggiudicatore individua il termine ultimo (non inferiore a quattro mesi) entro il quale i promotori possono presentare le proposte
- I promotori possono presentare al Ministero delle infrastrutture proposte di intervento e studi di fattibilità per la realizzazione di infrastrutture
- La presentazione non obbliga il Ministero ad alcun esame o valutazione
- Il Ministero può inserire in una lista le proposte di intervento e gli studi di pubblico interesse
- L'inserimento non determina alcun diritto del proponente al compenso per la realizzazione degli interventi proposti

(art. 2 comma 1 decreto legislativo 113 del 2007)

BENI CULTURALI: PROCEDURA NEGOZIATA

- L'affidamento con procedura negoziata è ammesso se i lavori:
 - o sono relativi a lotti successivi di progetti generali approvati
 - o consistono nella ripetizione di opere simili
 - o sono affidati all'impresa titolare del primo appalto
 - o sono conformi al progetto generale
- Inoltre è necessario che :
 - o il lotto precedente sia stato aggiudicato con procedura aperta o ristretta
 - o negli atti di gara del primo appalto sia stato chiaramente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura
 - o sia stato considerato anche l'importo successivo per l'applicazione della normativa comunitaria
- Il ricorso alla procedura negoziata è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto iniziale

(art. 2 comma 1 decreto legislativo 113 del 2007)

TUTELA DEL LAVORO, DEI DIRITTI DEI LAVORATORI E VIGILANZA SU CONTRATTI PUBBLICI

- Nel regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici sono introdotte:
 - o la regolarità contributiva attestata dal documento unico (tra i requisiti soggettivi)
 - o l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore
 - o la tutela dei diritti dei lavoratori come previsto dal regolamento sul capitolato generale di appalto dei lavori pubblici
- L'Osservatorio dei contratti pubblici, per determinare i costi standard, tiene conto del costo del lavoro determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale

(art. 3 comma 1 decreto legislativo 113 del 2007)

TUTELA DEI CONTRATTI PUBBLICI: LE SOA (Società organismo di attestazione)

- Esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento di concessioni e di appalti di lavori,

forniture e servizi e di subappalti, i soggetti per i quali sia stata sospesa o revocata l'attestazione SOA (Società organismo di attestazione), da parte dell'Autorità, per aver presentato dichiarazioni e documenti falsi, risultanti dal casellario informatico

- Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA devono verificare tutti i requisiti dell'impresa richiedente
- Le SOA
 - o sono responsabili della conservazione della documentazione utilizzata per il rilascio delle attestazioni, anche dopo la cessazione dell'attività di attestazione
 - o devono rendere disponibile la documentazione anche in caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione
 - o sono tenute alla conservazione della documentazione per dieci anni (o per il tempo previsto dal regolamento)
 - o hanno l'obbligo di revocare l'attestazione di qualificazione se accertano che è stata rilasciata in mancanza dei requisiti prescritti dal regolamento o se è venuto meno il possesso dei requisiti
- In caso di inadempimento l'Autorità revoca alla SOA l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione

(art. 3 comma 1 decreto legislativo 113 del 2007)

TUTELA DEI CONTRATTI PUBBLICI: SUBAPPALTO

- L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, per le prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso
- La stazione appaltante (sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, il direttore dell'esecuzione) verifica che gli oneri vengano corrisposti
- L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore dell'adempimento degli obblighi di sicurezza
- Per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva
- Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nel settore dell'edilizia, le Casse Edili rilasciano il documento unico di regolarità contributiva comprendente la verifica della congruità dell'incidenza della mano d'opera relativa al cantiere interessato dai lavori, in base agli indici di congruità del Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(art. 3 comma 1 decreto legislativo 113 del 2007)

TUTELA DEI CONTRATTI PUBBLICI: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- Se all'appaltatore è stata revocata l'attestazione di qualificazione, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto

(art. 3 comma 1 decreto legislativo 113 del 2007)

SICUREZZA E REPRESSIONE DELLA CRIMINALITÀ NEI CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO UNITARIO A CONTRAENTE GENERALE

- Il soggetto aggiudicatore (con affidamento unitario a contraente generale) stipula accordi in materia di sicurezza e di prevenzione e repressione della criminalità
- I contenuti degli accordi di sicurezza sono definiti dal CIPE sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere
- Prevista:
 - o l'adozione di protocolli di legalità con clausole specifiche di impegno (da parte dell'impresa aggiudicataria) a denunciare eventuali tentativi di estorsione
 - o la possibilità di valutare il comportamento dell'aggiudicatario per la successiva ammissione a procedure ristrette della stessa stazione appaltante in caso di mancata osservanza delle norme
- Le prescrizioni del CIPE, oggetto degli accordi di sicurezza, sono vincolanti:
 - o per i soggetti aggiudicatori
 - o per l'impresa aggiudicataria
 - o per tutte le imprese interessate alla realizzazione dei lavori
- Il monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprende il controllo dei flussi finanziari:
 - o connessi alla realizzazione dell'opera (inclusi quelli concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori)
 - o derivanti da ogni altra modalità di finanza di progetto
- Il CIPE definisce lo schema del monitoraggio finanziario indicando:
 - o i soggetti sottoposti al controllo
 - o le modalità per esercitare il monitoraggio
 - o le soglie di valore delle transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio

(art. 3 comma 1 decreto legislativo 113 del 2007)

Infrastrutture e logistica

AUTOTRASPORTO

- Stanziati ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2007 per la riduzione dei pedaggi autostradali in favore dell'autotrasporto

(art. 1 comma 915, legge 296 del 2006)

- Il 40% del Fondo per l'autotrasporto è destinato per la realizzazione e il completamento di strutture logistiche intermodali di I livello le cui opere e servizi sono già previsti dai piani regionali trasporti

(art. 1 comma 916, legge 296 del 2006)

- Stanziati ulteriori 54 milioni di euro per l'anno 2007 per compensare la riduzione dei premi INAIL a favore dei dipendenti delle imprese di autotrasporto

(art. 1 comma 917, legge 296 del 2006)

- Stanziati 186 milioni per l'anno 2007 per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci, di cui 70 milioni di euro sono destinati ad agevolazioni ai soggetti che acquistano, anche con locazione finanziaria, autoveicoli per il trasporto di merci

(art. 1 commi 918 e 919, legge 296 del 2006)

- Stanziati 42 milioni di euro per compensare la riduzione dei premi INAIL a favore dei dipendenti delle imprese di autotrasporto

(art. 1 comma 920, legge 296 del 2006)

- Dal 1° gennaio 2007 sono incrementate le tariffe per le operazioni di motorizzazione in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate per almeno 50 milioni di euro

- Stanziati 25 milioni di euro per il funzionamento del Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri e 10 milioni di euro per la predisposizione del piano generale di mobilità, i sistemi informativi di supporto, il monitoraggio e la valutazione di efficacia degli interventi

(art. 1 comma 921, legge 296 del 2006)

INFRASTRUTTURE REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

- Stanziati 40 milioni di euro per il 2007, per completare il tratto Gattinara-Padriciano, della grande viabilità triestina

(art. 1 comma 945, legge 296 del 2006)

- Dal 1° gennaio 2008 vengono aumentate la quota delle entrate tributarie e le quote fisse dell'Iva della regione Friuli-Venezia Giulia e vengono ridotti gli stanziamenti statali

(art. 1 commi 946, 947 e 948, legge 296 del 2006)

ALTA VELOCITA'

- Per "l'Alta Velocità" Torino-Milano-Napoli sono stanziati 8.100 milioni di euro nel periodo 2007-2021, di cui:

- o 400 milioni per il 2007
- o 1.300 milioni per il 2008
- o 1.600 milioni per il 2009
- o 4.800 per il periodo 2010-2021

(art. 1 comma 964, legge 296 del 2006)

- Sono a carico dello Stato gli oneri per capitale ed interessi dei titoli emessi e dei mutui contratti da Infrastrutture Spa, fino al 31 dicembre 2005, per la realizzazione dell'alta velocità Torino-Milano-Napoli

(art. 1 comma 966, legge 296 del 2006)

- La Cassa depositi e prestiti Spa, succeduta ad Infrastrutture Spa, provvede per la liquidazione del patrimonio separato costituito da Infrastrutture Spa

- A seguito della predetta liquidazione sono estinti i debiti di Ferrovie dello Stato Spa e di società del gruppo relativi al citato patrimonio separato

(art. 1 comma 967, legge 296 del 2006)

- L'assunzione degli oneri a carico dello Stato e l'estinzione dei debiti di Ferrovie dello Stato Spa e di società del gruppo si considerano fiscalmente irrilevanti

(art. 1 comma 968, legge 296 del 2006)

- L'incremento del canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria Alta Velocità-Alta Capacità non dovrà essere inferiore al 2%

(art. 1 comma 970, legge 296 del 2006)

- Stanziati 27 milioni di euro per Infrastrutture Spa, per il periodo dal 1° agosto 2006 al 31 dicembre 2007, per la realizzazione del Sistema Alta velocità-Alta capacità

(art. 1 comma 972, legge 296 del 2006)

- Stanziati 311 milioni per l'anno 2007 per Infrastrutture Spa, per la copertura dei contratti di servizio con le regioni

(art. 1 comma 973, legge 296 del 2006)

- Concessi a Ferrovie dello Stato Spa contributi quindicennali di 100 milioni di euro annui dal 2006 per interventi per l'alta velocità Torino-Milano-Napoli e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2007 per la rete ferroviaria nazionale

(art. 1 comma 975, legge 296 del 2006)

LINEE FERROVIARIE

- Stanziati 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 per la progettazione definitiva del raddoppio della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese)

(art. 1 comma 965, legge 296 del 2006)

- Previsto un contributo di 400 milioni per l'anno 2007 per Trenitalia Spa, per la remunerazione degli obblighi di servizio pubblico con lo Stato

(art. 1 comma 971, legge 296 del 2006)

- Stanziati 1.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 per l'infrastruttura ferroviaria nazionale di cui:

- o almeno il 50% per la rete regionale e locale

(art. 1 comma 974, legge 296 del 2006)

- o 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 per l'ammodernamento della tratta ferroviaria Aosta-Chivasso

(art. 1 comma 976, legge 296 del 2006)

OPERE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE

- Contributi quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per le opere strategiche di preminente interesse nazionale, di cui:

- o 5 milioni di euro dal 2007 per le esigenze infrastrutturali delle capitanerie di porto

(art. 1 comma 977, legge 296 del 2006)

- o 10 milioni di euro dal 2007, 30 milioni di euro dal 2008 e 40 milioni di euro dal 2009 per il completamento della Pedemontana lombarda

- o 3 milioni di euro dal 2007, 6 milioni di euro dal 2008 e 6 milioni di euro dal 2009 per la realizzazione del tratto della metropolitana di Milano M4 Lorenteggio-Linate e della rete ferroviaria locale lombarda con priorità per il trasporto dei pendolari

(art. 1 comma 979, legge 296 del 2006)

- Le somme non impegnate al 31 dicembre 2006 sono reiscritte in bilancio

(art. 1 comma 980, legge 296 del 2006)

PEDEMONTANA DI FORMIA

- Contributo quindicennale di 5 milioni di euro dal 2007 per completare la Pedemontana di Formia

(art. 1 comma 981, legge 296 del 2006)

GRANDI INFRASTRUTTURE PORTUALI

- Contributo, dal 2007, di 10 milioni di euro per quindici anni, per la realizzazione delle opere immediatamente cantierabili

(art. 1 comma 991, legge 296 del 2006)

- Contributo, dal 2007, di 15 milioni di euro annui per quindici anni, per i mutui contratti nel 2007, per opere immediatamente cantierabili

(art. 1 comma 994, legge 296 del 2006)

LIBERALIZZAZIONE SETTORE CABOTAGGIO MARITTIMO

- Stanziati 50 milioni di euro dal 2009 per la stipula di nuove convenzioni per i collegamenti marittimi essenziali

(art. 1 comma 998, legge 296 del 2006)

SVILUPPO HUB PORTUALI

- Contributo di 100 milioni di euro per il 2008 per lo sviluppo delle filiere logistiche dei porti di interesse nazionale, di cui:

(art. 1 comma 1003, legge 296 del 2006)

- o il 50% per il porto di Gioia Tauro, il porto di Augusta e il porto canale di Cagliari

(art. 1 comma 1004, legge 296 del 2006)

- Istituito un Comitato interministeriale per l'adozione del piano di sviluppo e potenziamento dei sistemi portuali di interesse nazionale

(art. 1 comma 1005, legge 296 del 2006)

SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA

- Stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per il completamento delle opere in corso di realizzazione

(art. 1 comma 1016)

ANAS Spa

- La società ANAS Spa
 - o predispone un piano economico-finanziario per le opere infrastrutturali di nuova realizzazione e l'integrazione e manutenzione di quelle esistenti
 - o stipula una convenzione unica

(art. 1 comma 1018, legge 296 del 2006)

- Prolungata da 30 a 50 anni la concessione con la quale sono stati affidati all'ANAS i compiti gestionali per la costruzione e manutenzione delle strutture viene

(art. 1 comma 1019, legge 296 del 2006)

- Dal 2007 i concessionari ANAS pagano un canone annuo del 2,4 % dei proventi netti dei pedaggi
- Il 42% del canone è corrisposto ad ANAS SpA
(art. 1 comma 1020, legge 296 del 2006)
- Dal 2007 aumentano le tariffe di pedaggio autostradale dovuto ad ANAS Spa
(art. 1 comma 1021, legge 296 del 2006)
- Soppresso il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane
- L'ANAS subentra nella gestione del Fondo e lo impiega per completare l'autostrada Salerno - Reggio Calabria
(art. 1 comma 1025, legge 296 del 2006)
- Stanziati 1.560 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009
(art. 1 comma 1026, legge 296 del 2006)
- Stanziati 23.400.000 euro per il 2008 per il ripristino della quota dei contributi annuali
(art. 1 comma 1027, legge 296 del 2006)
- Sono prioritari, tra i lavori di competenza dell'ANAS, la costruzione di tunnel di sicurezza su galleria monotubo a carattere internazionale e la messa in sicurezza delle vie di accesso in base ai requisiti minimi di sicurezza previsti per le gallerie della rete stradale transeuropea
(art. 1 comma 1029, legge 296 del 2006)

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

- Istituito, presso il Ministero dei trasporti, un Fondo per gli investimenti per l'acquisto di veicoli per il trasporto pubblico locale, per migliorare la mobilità dei pendolari
 - Stanziati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per contribuire (nella misura massima del 75 %) all'acquisto di:
 - o veicoli ferroviari
 - o veicoli per linee metropolitane, tranviarie e filoviarie
 - o autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale
- (art. 1 comma 1031, legge 296 del 2006)*

SICUREZZA STRADALE

- Stanziati 53 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per l'aggiornamento del Piano nazionale della sicurezza stradale
(art. 1 comma 1035, legge 296 del 2006)
- Stanziati 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per la prevenzione in materia di circolazione ed antinfortunistica stradale
(art. 1 comma 1036, legge 296 del 2006)
- Stanziati 15 milioni di euro nel 2007 per interventi per la sicurezza stradale
(art. 1 comma 1037, legge 296 del 2006)

SICUREZZA FERROVIARIA

- Stanziati 15 milioni di euro per ognuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per ammodernare i sistemi di sicurezza
(art. 1 comma 1038, legge 296 del 2006)

RETE NAZIONALE DEGLI INTERPORTI

- Stanziati 30 milioni di euro per il 2008 per il completamento della rete nazionale degli interporti nel Mezzogiorno
- Stanziati 5 milioni di euro per il 2008 per il completamento della rete immateriale degli interporti per potenziare il livello di servizio sulla rete logistica nazionale

(art. 1 comma 1044, legge 296 del 2006)

OPERE INFRASTRUTTURALI REGIONE VENETO

- Per la costruzione ed il completamento della realizzazione di opere infrastrutturali nella regione Veneto, è stanziato un contributo quindicennale di:
 - o 5 milioni di euro per il 2007
 - o 5 milioni di euro a decorrere dal 2008
 - o 5 milioni di euro dal 2009

(art. 1 comma 1045, legge 296 del 2006)

OPERE VIARIE IN VENETO

- Stanziati 10 milioni di euro per il 2007

(art. 1 comma 1153, legge 296 del 2006)

REGIONE LIGURIA

- Stanziati 97 milioni di euro per interventi infrastrutturali di interesse nazionale nella regione Liguria
- A tal fine sono utilizzate le risorse disponibili per pagamenti che non sono più dovuti per gli interventi di completamento dell'area dell'esposizione internazionale "Colombo 92"

(art. 1 comma 1302, legge 296 del 2006)

AUTORITA' PORTUALI

- Assegnati 60 milioni di euro per il 2006 e 90 milioni per il 2007

(art. 17 bis legge 248 del 2006)

ANAS

- Assegnato 1 miliardo di euro aggiuntivo all'ANAS per l'anno 2006

(art. 17 legge 248 del 2006)

- Attribuiti compiti di vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione di opere date in concessione e di controllo sulla gestione delle autostrade in concessione

(art. 2 legge 286 del 2006)

FERROVIE Spa

- Interventi per l'alta velocità: assegnati, per il 2006, 1.800 milioni di euro

(art. 17 legge 248 del 2006)

STRETTO DI MESSINA Spa

- Possono partecipare al capitale sociale della Soc. Stretto di Messina: ANAS Spa, le Regioni Sicilia e Calabria, Società controllate dallo Stato, Amministrazioni ed enti pubblici
- Le risorse finanziarie già attribuite a FINTECNA S.p.a. per Stretto di Messina Spa, sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze che deve utilizzarne il 90% per la realizzazione di opere infrastrutturali e il 10% per la tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria

(art. 2 legge 286 del 2006)

SISTEMA ALTA VELOCITA': GARE PUBBLICHE e MODALITA' COMPETITIVE

- Revocate le concessioni rilasciate alla TAV S.p.A dall'Ente Ferrovie dello Stato per realizzare alcune tratte (Milano-Verona, Verona-Padova, Milano-Genova e relative interconnessioni)
- Revocata l'autorizzazione rilasciata al Concessionario della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (per quanto riguarda la convenzione con la TAV S.p.A., per la progettazione e costruzione della linea Terzo valico dei Giovi/Milano-Genova, delle tratte Milano-Verona e Verona-Padova).
- Le revoche si estendono a tutti i rapporti convenzionali stipulati da TAV S.p.A. con i general contractors (grandi gruppi di imprese) nel 1991 e nel 1992.
- La Ferrovie dello Stato S.p.A. provvede all'accertamento e al rimborso dei costi per le attività progettuali e preliminari solo se effettivamente sostenuti e adeguatamente documentati.
- Entro il 30 giugno di ciascun anno il Governo trasmette al Parlamento una relazione sugli effetti economici-finanziari derivanti dalla revoca delle concessioni sulla realizzazione delle opere del Sistema alta velocità.

(art. 13, legge 40 del 2007)

TRASPORTO AEREO NAZIONALE

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge che prevede una delega per la riforma del trasporto aereo nazionale attraverso:
 - o un piano di sviluppo del sistema aeroportuale
 - o il riordino dei criteri di classificazione degli aeroporti
 - o l'individuazione di strumenti per una più efficace distribuzione del traffico
 - o il riordino dell'ENAC
 - o la ridefinizione dei poteri di indirizzo del Ministro dei trasporti
 - o il riesame del sistema delle sanzioni per i gestori aeroportuali e i prestatori di servizi di assistenza a terra e alla navigazione aerea
 - o la revisione della normativa in materia di diritti, tasse, tariffe e corrispettivi

(Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2006)

REGIME GIURIDICO DEI VEICOLI: SEMPLIFICAZIONE

- Il Parlamento ha operato lo stralcio di un disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2007, per:
 - o l'abolizione del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.)
 - o la portabilità della targa del veicolo
 - o la modifica del regime giuridico dei veicoli

AUTOTRASPORTO: PROROGA

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge che proroga la scadenza per emanare le modifiche dei decreti legislativi sul riordino dell'autotrasporto

(Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007)

INFRASTRUTTURE: CONVENZIONE ITALIA-FRANCIA

- Nella realizzazione di opere stradali, autostradali e di grande comunicazione, è prioritario il completamento degli interventi con progettazione del 2005

(art. 3, legge 17 del 2007)

ENAC: INVESTIMENTI NEGLI AEROPORTI

- Le disponibilità finanziarie devono essere comunicate entro il 30 aprile 2007
- Il Ministro autorizza gli investimenti e fissa i tempi di realizzazione

(art. 6, legge 17 del 2007)

AUTOTRASPORTO DI MERCI PER LO SVILUPPO DELLA LOGISTICA

- Il regolamento per il Fondo della riforma dell'autotrasporto deve essere emanato entro il 30 giugno 2007

(art. 6, legge 17 del 2007)

TRASFERIMENTO ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DI STRADE DI INTERESSE REGIONALE

- Il personale da trasferire dall'ANAS S.p.a. alla Regione è individuato da una legge regionale che deve essere adottata entro il 31 dicembre 2007
- Se la scadenza non viene rispettata, il personale è comunque trasferito alla Regione in base al Regolamento vigente e le procedure devono iniziare entro il 15 gennaio 2008
- Entro il 31 marzo 2008 l'Agenzia del demanio di Udine consegna alla Regione i beni e le attrezzature esistenti sul territorio regionale e strumentali alle funzioni ad essa trasferite

(decreto legislativo 33 del 2007)

SICUREZZA STRADALE: GUIDA SENZA PATENTE

- Prevista la sanzione da euro 2.257 a 9.032 per chi guida senza aver conseguito la patente o con patente revocata o non rinnovata
- Se il reato viene ripetuto nel biennio la pena è l'arresto fino ad 1 anno

(art. 1 legge 160 del 2007)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GUIDA

- Chi ha la patente di tipo A può guidare i motocicli
- Dal 1 febbraio 2008 chi ha la patente di categoria B non può (per un anno) guidare autoveicoli con potenza superiore a 50 kw/t ad eccezione dei veicoli per il servizio di persone invalide (presenti sul veicolo)
- Prevista la sanzione da 148 a 594 euro per chi:

- o oltrepassa i limiti di velocità nei 3 anni dal rilascio della patente
- o trasporta su motocicli e ciclomotori a 2 ruote minori di anni 5

(art. 2 legge 160 del 2007)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VELOCITA': PATENTE A PUNTI

- Prevista come prova per il rispetto dei limiti di velocità anche il calcolo della velocità media
- Le postazioni per il rilevamento della velocità devono essere anticipatamente segnalate e ben visibili
- Per chi supera di oltre 40 km/h (ma di non oltre 60 km/h) i limiti massimi di velocità è prevista:
 - o la sanzione da euro 370 a 1.458
 - o la sospensione della patente da 1 a 3 mesi con il divieto di guidare dalle ore 22 alle 7 del mattino (per i 3 mesi successivi alla restituzione della patente)
 - o l'annotazione del provvedimento nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida
- Per chi supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è prevista la sanzione da euro 500 a 2.000 e la sospensione della patente da 6 a 12 mesi
- Le sanzioni sono raddoppiate se le violazioni sono commesse alla guida di:
 - o autoveicoli o motoveicoli che trasportano merci pericolose
 - o treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio
 - o autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 tonnellate
 - o autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 tonnellate
 - o autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 tonnellate se adoperati per il trasporto di persone
 - o mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico
- L'eccesso di velocità oltre il limite dell'apparecchio limitatore (ove previsto) comporta le sanzioni:
 - o da euro 829 a 3.315 per circolazione senza limitatore di o con un limitatore alterato
 - o da euro 713 a 2.853 per il titolare della licenza di trasporto che fa circolare un veicolo senza limitatore o con limitatore manomesso o non funzionante
- Previsto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata per accertamenti
- Prevista la sospensione della patente da 8 a 18 mesi per chi in 2 anni ha superato di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità
- Prevista la revoca della patente per chi supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità
- Aggiornate le tabelle per i punti patente:
 - o per chi supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità previsti 5 punti di penalizzazione (e non più 2)
 - o per chi supera di oltre 40 km/h i limiti massimi previsti 10 punti di penalizzazione

(art. 3 legge 160 del 2007)

DIVIETO DI TENERE IL MOTORE ACCESO DURANTE LA SOSTA

- Prevista la sanzione da 200 a 400 euro per chi durante la sosta tiene il motore acceso per il funzionamento dell'aria condizionata

(art. 3 bis legge 160 del 2007)

USO DI TELEFONINI DURANTE LA GUIDA

- Prevista la sanzione da 70 a 285 euro per chi non utilizza le lenti o altri apparecchi che ha l'obbligo di usare
- Per chi usa in modo improprio il telefonino (senza viva voce o dispositivi analoghi) è previsto:
 - o una sanzione da 148 a 594 euro
 - o l'applicazione di 5 punti di penalizzazione sulla patente
 - o la sospensione della patente da 1 a 3 mesi in caso di una nuova violazione nel corso di un biennio

(art. 4 legge 160 del 2007)

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA

- Chi guida in stato di ebbrezza è punito:
 - o con l'ammenda da 500 a 2000 euro e la sospensione della patente 3 a 6 mesi se è accertato un tasso di alcool da 0,5 a 0,8 grammi per litro (g/l)
 - o con l'ammenda da 800 a 3.200 euro, l'arresto fino a 3 mesi e la sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno se è accertato un tasso di alcool da 0,8 a 1,5 grammi per litro (g/l)
 - o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro, l'arresto fino a 6 mesi e la sospensione della patente da 1 a 2 anni se è stato accertato un tasso di alcool superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)
- E' revocata la patente se il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate o in caso di recidiva nel biennio
- Previsto il raddoppio delle pene e il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni per il conducente in stato di ebbrezza che provoca un incidente
- Le sanzioni accessorie si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)
- Prevista la sanzione da 2.500 a 10.000 euro per il conducente che si rifiuta di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolico
- Prevista la sanzione da 3.000 a 12.000 euro, la sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni e il fermo del veicolo per 180 giorni se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente
- Prevista la revoca della patente di guida quando lo stesso soggetto compie più violazioni in un biennio
- Il prefetto sospende la patente fino alla visita medica di controllo se dall'accertamento del tasso alcolico risulta un valore superiore a 1,5 grammi per litro

(art. 5 legge 160 del 2007)

GUIDA SOTTO L'EFFETTO DI STUPEFACENTI

- Chi guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto stupefacenti è punito con:
 - o l'ammenda da 1000 a 4000 euro
 - o l'arresto fino a 3 mesi
 - o la sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno
- La patente è revocata se quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate o in caso di recidiva nel biennio

- Previsto il raddoppio delle pene e il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni per il conducente che provoca un incidente dopo aver assunto stupefacenti
- La polizia stradale può disporre il ritiro della patente fino all'esito degli accertamenti (comunque non oltre 10 giorni) se ha fondato motivo per ritenere che il soggetto guidava sotto l'influsso di sostanze stupefacenti
- Con l'ordinanza di sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga ad apposita visita medica

(art. 5 legge 160 del 2007)

NORME PER EVIDENZIARE I RISCHI DI INCIDENTI

- Per sensibilizzare adeguatamente i giovani sul corretto comportamento stradale è prevista una espressa informazione sui rischi dell'assunzione di stupefacenti e di bevande alcoliche
- I titolari e i gestori di locali che distribuiscono anche alcool devono:
 - o non somministrare bevande alcoliche dopo le ore 2
 - o assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare (volontariamente) la rilevazione del tasso di alcool
 - o esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali, apposite tabelle che descrivono i diversi sintomi provocati dall'uso di alcool (oltre i tassi consentiti)
- Prevista, in caso di inosservanza la chiusura del locale da 7 a 30 giorni
- Il Ministro della salute stabilisce (entro il 4 novembre) i contenuti delle tabelle

(art. 6 legge 160 del 2007)

FONDO CONTRO GLI INCIDENTI NOTTURNI

- E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo contro gli incidenti notturni
- Prevista la sanzione di 200 euro per chi guida sotto l'influenza di alcool dalle ore 20 alle 7
- Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e dei trasporti, disciplina entro il 4 gennaio 2008, l'attuazione del fondo
- Per il finanziamento iniziale del Fondo è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009

(art. 6 bis legge 160 del 2007)

DESTINAZIONE DELL'INCREMENTO DELLE SANZIONI

- Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni sono destinate al finanziamento di corsi per l'educazione stradale nelle scuole
- Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dei trasporti e della pubblica istruzione, entro il 4 febbraio 2008, provvede all'attuazione della disposizione

(art. 6 ter legge 160 del 2007)

NORME DI COORDINAMENTO

- Le disposizioni della legge che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore purchè il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili

(art. 7 legge 160 del 2007)

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

- Istituita l'Agenzia nazionale per la sicurezza del sistema ferroviario nazionale (con sede a Firenze)
- L'Agenzia è sottoposta a indirizzo e vigilanza del Ministro dei trasporti ed ha personalità giuridica ed autonomia amministrativo/finanziaria

(art. 4 decreto legislativo 162 del 2007)

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE: PRINCIPALI COMPITI

- L'Agenzia:
 - o verifica che i gestori delle reti ferroviarie adottino i controlli per la sicurezza
 - o collabora con le altre Autorità nazionali della Comunità europea preposte alla sicurezza
 - o emana norme tecniche e standard di sicurezza e promuove studi sulla sicurezza del trasporto ferroviario
 - o autorizza la messa in servizio di sottosistemi del sistema transeuropeo ad alta velocità e convenzionale
 - o verifica l'applicazione delle disposizioni e prescrizioni tecniche su funzionamento e manutenzione delle ferrovie
 - o autorizza la messa in servizio di materiale rotabile e altri sottosistemi di natura strutturale
 - o emette il certificato di omologazione del materiale rotabile
 - o istituisce ed aggiorna il registro di immatricolazione nazionale del materiale rotabile autorizzato
 - o collabora con l'Agenzia ferroviaria europea per lo sviluppo di obiettivi comuni di sicurezza

(artt. 5 e 6 decreto legislativo 162 del 2007)

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE: RELAZIONE ANNUALE

- L'Agenzia trasmette entro il 30 settembre al Ministero dei trasporti, a quello delle infrastrutture ed alla Agenzia ferroviaria europea una relazione annuale
- Il Ministro dei trasporti entro il 30 ottobre di ogni anno, trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Parlamento un rapporto sull'attività dall'Agenzia, nell'anno precedente

(art. 7 decreto legislativo 162 del 2007)

GESTORI DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

- Ciascun gestore di infrastruttura o impresa ferroviaria è responsabile della sicurezza del sistema di funzionamento e della fornitura di materiale e appalto di servizi
- I Gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie possono proporre all'Agenzia modifiche al quadro normativo nazionale di sicurezza

(art. 8 decreto legislativo 162 del 2007)

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE: MATERIALE ROTABILE

- Il materiale rotabile proveniente da altro Stato può essere utilizzato dietro espressa autorizzazione che deve contenere dati e caratteristiche tecnico/operative
- L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie può disporre collaudi sulla rete per controllare la conformità del materiale rotabile

(art. 9 decreto legislativo 162 del 2007)

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE: NORME NAZIONALI DI SICUREZZA

- L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie assicura che le norme di sicurezza siano chiare, accessibili, e messe a disposizione di tutti i gestori dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie
- L'Agenzia può apportare modifiche agli standard ed alle norme di sicurezza nazionali
(art. 12 decreto legislativo 162 del 2007)

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE: SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

- I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie elaborano propri sistemi di gestione della sicurezza
- Ogni anno prima del 30 giugno tutti i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie trasmettono all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie una relazione annuale sulla sicurezza relativa all'anno precedente.
(art. 13 decreto legislativo 162 del 2007)

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE: CERTIFICAZIONE E AUTORIZZAZIONE DI SICUREZZA

- L'impresa ferroviaria per accedere all'infrastruttura ferroviaria deve essere in possesso di apposito certificato di sicurezza
- L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie rilascia la certificazione specificando il tipo e la portata delle attività ferroviarie in oggetto
- La certificazione è valida in tutto il territorio della Comunità' per le attività' di trasporto ferroviario equivalenti
- Il certificato di sicurezza scade ogni 5 anni ed e' rinnovato a richiesta dell'impresa
- Il titolare del certificato di sicurezza informa L'Agenzia su ogni modifica rilevante delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio
- L'Agenzia può prescrivere la revisione del certificato di sicurezza in seguito a modifiche sostanziali del quadro normativo
(art. 14 decreto legislativo 162 del 2007)

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE: ACCESSO ALLE STRUTTURE DI FORMAZIONE

- Se la formazione costituisce requisito per ottenere il certificato di sicurezza l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie deve assicurare che le strutture di formazione siano accessibili in maniera equa e non discriminatoria per:
 - o macchinisti
 - o personale viaggiante
 - o personale addetto a compiti di sicurezza essenziali
 (art. 17 decreto legislativo 162 del 2007)

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE: INDAGINI SUGLI INCIDENTI E SUGLI INCONVENIENTI

- Istituito, presso il Ministero dei trasporti, l'Organismo investigativo permanente che:
 - o compie indagini sugli incidenti/inconvenienti avvenuti sul sistema ferroviario nazionale
 - o opera in piena autonomia funzionale e può avvalersi dei corpi tecnici dello Stato e di altre organizzazioni specializzate

- L'Organismo predispone un elenco di esperti in materia di tecnica e normativa ferroviaria
- Gli esperti, indipendenti dai Gestori dell'infrastruttura, dalle Imprese ferroviarie e dall'Agenzia, in caso di incidenti ed inconvenienti possono essere chiamati a svolgere il ruolo di Investigatori Incaricati
- L'Organismo investigativo svolge indagini:
 - o sugli incidenti
 - o sugli inconvenienti che avrebbero potuto determinare incidenti gravi
- L'Agenzia, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, i soggetti gestori delle altre infrastrutture ferroviarie, le imprese ferroviarie devono segnalare immediatamente tutti gli incidenti e gli inconvenienti che si verificano nel sistema ferroviario
- L'Organismo investigativo apre l'indagine nominando entro 24 ore dal ricevimento della segnalazione gli investigatori preposti
- Gli investigatori, con status di pubblico ufficiale, conducono l'indagine in modo indipendente rispetto ad ogni altro procedimento penale in corso
- Gli investigatori possono:
 - o accedere al luogo dell'incidente, alla infrastruttura, agli impianti di segnalamento del traffico
 - o ottenere un elenco degli indizi
 - o disporre la rimozione di rottami o componenti dell'infrastruttura per effettuare analisi
 - o acquisire il contenuto dei registratori di bordo
 - o accedere ai risultati dell'esame dei corpi delle vittime
 - o interrogare il personale ferroviario coinvolto e altri testimoni
 - o accedere a qualsiasi informazione o registrazione in possesso del gestore dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie coinvolte e dell'Agenzia
- Entro il 30 settembre di ogni anno l'organismo investigativo pubblica una relazione annuale sulle indagini svolte nell'anno precedente e sulle raccomandazioni in materia di sicurezza formulate
(artt. 17-24 decreto legislativo 162 del 2007)

RISORSE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

- Per il funzionamento dell'Agenzia è istituito un apposito fondo di 11.900.000 euro annui
(art. 26 decreto legislativo 162 del 2007)

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE: NORME

- Entro il mese di ottobre 2010 l'Agenzia elabora un nuovo quadro normativo che tiene conto dell'evoluzione della normativa, e dell'esigenza di armonizzare la struttura normativa nazionale con quella comunitaria
(art. 27 decreto legislativo 162 del 2007)

SISTEMA FERROVIARIO TRANSEUROPEO: INTEROPERABILITÀ

- Definite le condizioni per l'interoperabilità (capacità dei sistemi ferroviari di consentire la circolazione sicura dei treni) dei sistemi ferroviari transeuropei nazionali ad alta velocità e convenzionali che riguardano:

- o progettazione e costruzione
- o messa in servizio e ristrutturazione
- o rinnovamento
- o manutenzione

(art. 1 decreto legislativo 163 del 2007)

SISTEMA FERROVIARIO TRANSEUROPEO: TECNICHE DI INTEROPERABILITÀ (STI) E APPLICAZIONE

- Il sistema ferroviario transeuropeo nazionale è diviso in sottosistemi con una o più STI (specifiche tecniche di interoperabilità) preparate su mandato della Commissione sotto la responsabilità dell'ERA (Agenzia ferroviaria europea)
- Le tecniche di interoperabilità non si applicano ai progetti in corso di esecuzione o incompatibili le linee esistenti o dove la rete ferroviaria è isolata o è necessario il rapido ripristino della rete
- I componenti di interoperabilità sono conformi se muniti della dichiarazione CE
- Prevista la sanzione da 15.000 a 100.000 euro per chi:
 - o immette sul mercato componenti di interoperabilità privi di requisiti essenziali o con irregolare dichiarazione CE di conformità
 - o installa ed utilizza componenti di interoperabilità in modo difforme dalla loro destinazione
 - o utilizza un sottosistema strutturale in modo difforme dalla sua destinazione
- I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie assicurano la gestione e il mantenimento dei sottosistemi ricorrendo alle procedure di valutazione e di verifica previste nelle STI
- Gli organismi che intendono operare nel mercato dell'interoperabilità devono essere autorizzati dal Ministero dei trasporti
- Il riconoscimento a lavorare nel settore dell'interoperabilità dura 5 anni e può essere rinnovato

(artt. 3-8 decreto legislativo 163 del 2007)

SISTEMA FERROVIARIO TRANSEUROPEO: VIGILANZA, SOSPENSIONE E REVOCA

- Il Ministero dei trasporti vigila sulle attività degli organismi incaricati di valutare la conformità o l'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità (organismo notificato)
- Il riconoscimento è sospeso da 1 a 6 mesi per gravi o ripetute irregolarità dell'organismo notificato
- Decorso il termine e accertata la rimozione delle irregolarità il provvedimento di sospensione è ritirato
- Il riconoscimento è revocato nel caso in cui l'organismo autorizzato non ottempera a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione
- Presso il Ministero delle infrastrutture è costituita una direzione generale per assicurare l'interoperabilità nella realizzazione di infrastrutture ferroviarie transeuropee nazionali ad alta velocità
- L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie autorizza la messa in servizio dei sottosistemi strutturali idonei
- In mancanza o in attesa dell'adozione delle STI, il Ministero dei trasporti e il Ministero delle infrastrutture trasmettono agli altri Stati membri e alla Commissione, per ogni sottosistema, un elenco delle norme tecniche in uso per l'applicazione dei requisiti essenziali

- In attesa dell'adozione delle STI, la valutazione della conformità sono svolte dal gestore dell'infrastruttura nazionale

(artt. 9-15 decreto legislativo 163 del 2007)

BANDE ORARIE NEGLI AEROPORTI: SANZIONI

- Previste le seguenti sanzioni per la violazione della disciplina sulle bande orarie (spazi data ed orari specifici assegnati per l'atterraggio o il decollo) negli aeroporti:
 - o 100.000 euro per atterraggio o decollo fuori dalla banda oraria prevista
 - o da 30.000 a 70.000 euro per utilizzo scorretto della banda oraria per più di 4 volte consecutive
 - o da 10.000 a 50.000 euro per spostamento trasferimento o scambio di bande orarie
 - o da 2.000 a 10.000 euro per insufficiente informazione del vettore
- L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) è l'organismo responsabile dell'applicazione del regolamento e dell'irrogazione delle sanzioni
- Dal 2009 gli importi delle sanzioni sono aggiornati con riferimento all'indice ISTAT del biennio precedente

(artt. 3-4 decreto legislativo 172 del 2007)

BANDE ORARIE NEGLI AEROPORTI: CASI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ

- Le sanzioni non si applicano in caso di:
 - o fermo operativo dell'aeromobile
 - o chiusura di un aeroporto o di uno spazio aereo
 - o gravi perturbazioni delle operazioni negli aeroporti
 - o interruzione dei servizi che impedisce al vettore aereo di effettuare le operazioni

(art. 5 decreto legislativo 172 del 2007)

TRASPORTO MERCI PER FERROVIA

- Il Parlamento ha operato lo stralcio di un disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2007, che prevede i modi di utilizzo del Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia

RETE FERROVIARIA

- Stanziati per il 2007:
 - o 800 milioni di euro per proseguire le opere in corso
 - o 235 milioni di euro per la manutenzione straordinaria

(art. 2 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

RETE STRADALE

- Stanziati 215 milioni di euro per il 2007 per progetti ANAS

(art. 2 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

TRASPORTO METROPOLITANO DELLE GRANDI CITTÀ

- Stanzianti per il 2007
 - o 500 milioni di euro per la linea “C” della metropolitana di Roma
 - o 150 milioni di euro per il sistema metropolitano urbano e regionale di Napoli
 - o 150 milioni di euro per il sistema ferroviario metropolitano di Milano

(art. 7 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

TRASPORTO MARITTIMO

- Stanzianti 12 milioni di euro per il 2007 per il trasporto merci marittimo da e per la Sicilia

(art. 8 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

VIABILITÀ STRADALE

- Stanzianti per il 2007:
 - o 7 milioni di euro per la viabilità stradale della Calabria e della Sicilia
 - o 65 milioni di euro per il collegamento stradale veloce tra l'Autostrada A4 e l'area della zona produttiva nel comune di Manzano (Udine)

(art. 25 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

TRASPORTO FERROVIARIO PENDOLARE

- Stanzianti 40 milioni di euro per il 2007 per la tratta Rosarno – Reggio Calabria – Melito Porto Salvo e per il collegamento ferroviario con l'aeroporto di Reggio Calabria

(art. 8 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

TRASPORTO MARITTIMO PASSEGGERI

- Stanzianti per il 2007:
 - o 40 milioni di euro per potenziare il trasporto marittimo passeggeri nello Stretto di Messina
 - o 1 milione di euro per adeguare i collegamenti marittimi tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni

(art. 8 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

FONDO ROTATIVO PER INFRASTRUTTURE STRATEGICHE

- Esteso anche agli interventi per le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese

(art. 20 bis dell'allegato alla legge 222 del 2007)

MOSE DI VENEZIA

- Stanzianti 170 milioni di euro per il 2007 per la realizzazione del sistema

(art. 22 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

Energia

ENERGIA

- Abrogate le norme in materia di liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori dei servizi pubblici e di partecipazioni in società operanti nell'energia elettrica e nel gas naturale
(art. 1 legge 242 del 2006)

GARE PER SERVIZI

- Gli enti pubblici sono autorizzati ad individuare, tramite gara, le società alle quali affidare servizi per ridurre i costi di acquisto dell'energia termica ed elettrica
(art. 2 legge 286 del 2006)

MERCATO DEL GAS: PICCOLI E MEDI OPERATORI

- La quota di gas naturale prodotto dai giacimenti italiani che oggi le imprese produttrici versano allo Stato in controvalore (royalties) devono essere cedute dai titolari delle concessioni ad altri operatori presso l'esistente mercato regolamentato già funzionante sul sito web di Snam rete gas
- Gli introiti del gas ceduto sul mercato virtuale dai titolari delle concessioni andranno allo Stato
- Entro il 2 maggio 2007 il Ministro dello sviluppo economico stabilisce le regole per le cessioni sul mercato on line.
- Dal 2 maggio 2007 le autorizzazioni all'importazione di gas rilasciate dal Ministro dello sviluppo economico prevedono 'obbligo di offerta presso il mercato regolamentato delle capacità e dal gas di una quota del gas importato.
- Le percentuali dell'offerta sono determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
(art. 11, legge 40 del 2007)

LIBERALIZZAZIONE SETTORE ENERGETICO E GAS NATURALI

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge che prevede una delega per:
 - o completare l'attuazione degli indirizzi europei in materia
 - o lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il risparmio di energia
 - o innalzare gli obiettivi quantitativi di efficienza energetica (c.d."certificati bianchi")
 - o contenere la dispersione energetica degli edifici (anche attraverso la promozione di condizionatori e pompe di calore, a minore consumo)
 - o sviluppare l'energia solare e le fonti rinnovabili
 - o incentivare l'uso di veicoli efficienti dal punto di vista energetico e di biocarburanti
 - o favorire il risparmio energetico*(Consiglio dei Ministri del 9 giugno 2006)*
- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge che prevede il recepimento delle direttive comunitarie 2003/54 e 2003/55 e 2004/67 per:
 - o completare la liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale
 - o per rilanciare il risparmio energetico e le fonti rinnovabili*(Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 2007)*

SOSTEGNO ALLA COGENERAZIONE

- E' incentivata la cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia, ovvero la generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica o di energia termica e meccanica o di energia termica, elettrica e meccanica
- La cogenerazione deve basarsi sulla domanda di calore o di raffreddamento economicamente giustificabile
- Le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti i produttori di energia cogenerata che ne facciano richiesta
- La produzione di energia cogenerata è incentivata tramite l'adeguamento delle tariffe per la distribuzione dell'energia
- La costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica superiore a 300 MW, sono considerate opere di pubblica utilità

(decreto legislativo 20 del 2007)

CONCESSIONI IDROELETTRICHE

- Nelle province di Trento e di Bolzano non si applica la proroga decennale per le grandi concessioni di derivazione idroelettrica
- Le concessioni rilasciate all'Enel S.p.a. e ad aziende o società degli enti locali scadono il 31 dicembre 2010 mentre le altre cessano alla scadenza naturale

(art. 6, legge 17 del 2007)

IMPIANTI DI PRODUZIONE ELETTRICA

- In attuazione della normativa comunitaria, gli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano come combustibile accessorio prodotti trasformati di origine animale devono essere a norma entro il 28 dicembre 2009

(art. 6, legge 17 del 2007)

PRODOTTI ENERGETICI E DELL'ELETTRICITÀ: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISA

- Nel Testo Unico e nelle altre disposizioni tributarie in materia di accisa le parole «oli minerali» sono sostituite dalle parole «prodotti energetici» e le parole «metano» e «gas metano», sono sostituite dalle parole «gas naturale»
- Sono considerati consumi connessi con la produzione di prodotti energetici anche quelli effettuati per operazioni di riscaldamento
- E' dovuta l'accisa per i prodotti energetici utilizzati come carburanti per motori, combustibili per riscaldamento, o messi in vendita per tali fini, sono sottoposti alla relativa
- E' sottoposto alla relativa accisa ogni prodotto non energetico destinato ad essere utilizzato come carburante per motori o additivo e ogni idrocarburo, escluso la torba, da solo o in miscela con altre sostanze, utilizzato come combustibile per riscaldamento
- Nell'ambito di un programma della durata di 6 anni (a partire dal 1 gennaio 2008) è stabilita un'accisa ridotta per le emulsioni stabilizzate per l'impiego nella carburazione e nella combustione
- Il consumo di energia all'interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici non è soggetto ad accisa

- Modificata l'aliquota di accisa del gasolio per autotrazione: si passa dagli attuali 416 € a 423 €/1.000 litri di gasolio

(decreto legislativo 26 del 2007)

ENERGIA ELETTRICA NON SOTTOPOSTA O ESENTE DALL'ACCISA

- Non e' sottoposta ad accisa l'energia elettrica:
 - o prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 20 kW
 - o impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori
 - o prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati
 - o prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico
 - o prodotta da piccoli impianti generatori con potenza non superiore ad 1 kW e prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso con potenza non superiore a 200 kW
 - o utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici
 - o impiegata nei processi mineralogici
 - o impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale incide per oltre il 50%
- E' prevista l'esenzione dall'accisa per l'energia elettrica:
 - o prodotta per mantenere la capacità dell'attività di produzione
 - o prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni
 - o utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie
 - o consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. utilizzata in opifici industriali con un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh

(decreto legislativo 26 del 2007)

CONTROLLO DELLE SORGENTI RADIOATTIVE

- Garantito il controllo sulle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e sulle sorgenti "orfane" (abbandonate, smarrite o senza controllo) in tutte le fasi del ciclo di vita
- E' prevista un'autorizzazione preventiva per le attività delle sorgenti di radiazioni e sono stabilite prescrizioni che garantiscono il controllo di ogni sorgente fino alla restituzione al fabbricante o al conferimento allo smaltimento definitivo
- In particolare chi chiede il nulla osta all'impiego di una nuova sorgente dovrà :
 - o fornire la prova che la sorgente é stata prodotta da un soggetto autorizzato
 - o che la fabbricazione é effettuata in uno Stato dell'Unione europea (o, se non appartenente all'Unione, da un soggetto che si é conformato alle disposizioni vigenti)
- Il richiedente deve, poi, documentare:
 - o le caratteristiche tecniche e le prove di tenuta della sorgente
 - o di disporre di appositi locali, con adeguato grado di resistenza al fuoco e di un controllo degli accessi ove immagazzinare le sorgenti

- E' richiesta anche una garanzia finanziaria per assicurare i fondi necessari alla gestione della sorgente fino allo smaltimento, compreso il relativo condizionamento
- Per ogni sorgente è previsto un apposito documento, il "libretto di sorgente", custodito dal detentore, nel quale vengono riportati :
 - o i risultati delle prove e delle manutenzioni periodiche effettuate sulla sorgente e sulle apparecchiature
 - o eventuali anomalie o malfunzionamenti
 - o i luoghi di utilizzazione
- Il libretto accompagna la sorgente durante tutto il suo utilizzo e in caso di trasferimento nel territorio italiano, è consegnato al successivo detentore
- E'istituito il Registro nazionale delle sorgenti e dei relativi detentori
- Entro il 30 settembre 2007 dovrà essere individuato il gestore del registro
- Saranno disciplinate (entro il 30 settembre 2007) le modalità di formazione, trattamento, aggiornamento ed accesso ai dati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
- Sono previste sanzioni amministrative e penali (arresto fino ad un massimo di 6 mesi e ammenda fino ad un massimo di 50.000 euro) per assicurare l'integrale rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza

(decreto legislativo 52 del 2007)

ENERGIA: LIBERALIZZAZIONE DEI MERCATI

- Dal 1° luglio 2007, le aziende che distribuiscono energia elettrica alimentando almeno 100.000 utenti, debbono tenere distinta l'attività di distribuzione da quella di vendita
- Le imprese di distribuzione che svolgevano, al 30 giugno 2007, anche attività di vendita di energia elettrica debbono costituire (entro il 15 dicembre 2007) apposite società per azioni dedicate all'attività di vendita
- Le imprese che esercitavano attività integrate dovranno trasferire alle società per azioni appositamente dedicate:
 - o tutti i beni
 - o i rapporti commerciali
 - o le attività e le passività relativi all'attività di vendita
- L'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta disposizioni per:
 - o la separazione funzionale, anche per lo stoccaggio di gas
 - o regolare le modalità di accesso ai dati dell'ultimo anno relativi ai consumi dei clienti
- Dal 1° luglio 2007, è possibile recedere dal vecchio contratto di fornitura di energia elettrica (secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas) e scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore
- L'erogazione del servizio per i clienti finali domestici, in mancanza di scelta diversa, è garantita dall'impresa di distribuzione
- Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'associazionismo su base volontaria della piccola e media utenza

- L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di servizio universale, deve :
 - o indicare condizioni standard di erogazione del servizio
 - o definire transitoriamente i prezzi di riferimento per le forniture di energia elettrica e gas naturale ai clienti domestici
 - o contemplare la possibilità di scelta tra piani tariffari e fasce orarie differenziati
 - o adottare misure a tutela degli utenti in particolari condizioni di salute o di svantaggio economico
 - o esercitare i poteri di vigilanza e di intervento a tutela dei diritti degli utenti
- Il Ministro dello sviluppo economico emana indirizzi per salvaguardare i clienti finali che hanno autocertificato di non disporre di un fornitore di energia elettrica o che non hanno scelto il proprio fornitore
- Le imprese di vendita di energia elettrica nelle fatture e nel materiale promozionale inviato ai propri clienti finali debbono fornire informazioni su:
 - o la composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita nei 2 anni precedenti
 - o l'impatto ambientale utile al risparmio di energia
- Il Ministero dello sviluppo economico deve:
 - o adottare iniziative per la sicurezza del sistema elettrico
 - o facilitare la confrontabilità dei prezzi, definendo standard minimi di informazione con bolletta e la pubblicazione, sul sito web dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
 - o attuare disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema
 - o semplificare le procedure per l'accesso da parte delle pubbliche amministrazioni a finanziamento tramite terzi
 - o favorire una maggiore efficienza energetica

(art. 1 legge 125 del 2007)

ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

- Il Parlamento ha operato lo stralcio di un disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2007, che prevede l'attuazione degli obblighi comunitari per il finanziamento all'energia da fonti rinnovabili

ENEA (Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente)

- Le somme versate allo Stato dalle imprese che beneficiano dei contributi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico sono riassegnate all'ENEA per il pagamento dell'impianto prototipico nucleare PEC per le prove su elementi combustibile

(art. 32 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

Agricoltura

AGGIORNAMENTO DELLE BANCHE DATI CATASTALI DA PARTE DELL'AGEA

- L'aggiornamento delle banche dati catastali per il settore agricolo avviene sulla base delle dichiarazioni dei contribuenti
- L'Agenzia del territorio individua i fabbricati che hanno perso il requisito di ruralità e quelli non iscritti al catasto

(art. 1 comma 339, legge 296 del 2006)

AGEVOLAZIONI PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA

- Le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, sono prorogate al 31 dicembre 2007

(art. 1 comma 392, legge 296 del 2006)

CONTROLLO QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

- Istituito l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari

(art. 1 comma 1047, legge 296 del 2006)

FUNZIONI DELL'AGEA

- All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura sono affidati i controlli sugli aiuti comunitari
- Prevista la soppressione del fondo per la razionalizzazione settore bieticolo saccarifero e subentro delle competenze all'AGEA
- Stanziati 65,8 milioni di euro, per il 2007, per il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, costituito presso l'AGEA

(art. 1 comma 1063, legge 296 del 2006)

AGECONTROL Spa

- Stanziati 23 milioni di euro per l'anno 2007 per le attività di Agecontrol Spa (controlli di conformità alle norme di commercializzazione degli ortofrutticoli freschi)

(art. 1 comma 1050, legge 296 del 2006)

PROTEZIONE DENOMINAZIONI PROTETTE

- Istituito un contributo per coprire le spese di salvaguardia dell'immagine e di tutela in campo internazionale dei prodotti agroalimentari ad indicazione geografica

(art. 1 comma 1051, legge 296 del 2006)

CORPO FORESTALE DELLO STATO

- Il Corpo forestale dello Stato può attribuire assegni di ricerca

(art. 1 comma 1053, legge 296 del 2006)

MERCATI AGRICOLI

- Entro il 1° aprile 2007 sono stabiliti gli standard per la realizzazione di mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta, anche in riferimento alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi

(art. 1 comma 1065, legge 296 del 2006)

APICOLTURA

- Agli apicoltori, agli imprenditori apistici ed agli apicoltori professionisti che attuano la pratica del nomadismo è riconosciuta un'accisa ridotta sulla produzione e sui consumi

(art. 1 comma 1066, legge 296 del 2006)

FONDO PER LE CRISI DI MERCATO

- Istituito il Fondo per le crisi di mercato agricolo, alimentato con le risorse non impegnate alla data del 31 dicembre 2006 per interventi urgenti nel settore agricolo

(art. 1 comma 1072, legge 296 del 2006)

CREDITO DI IMPOSTA PER IMPRENDITORI AGRICOLI

- Il credito d'imposta degli imprenditori agricoli per investimenti nel Mezzogiorno, non può superare 10 milioni di euro per il 2007 e 30 milioni di euro per ognuno degli anni 2008 e 2009

(art. 1 comma 1075, legge 296 del 2006)

ISMEA

- Incrementato di 3 milioni di euro a decorrere dal 2007 il contributo all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)

(art. 1 comma 1080, legge 296 del 2006)

- La Cassa depositi e prestiti può concedere mutui ventennali per gli incentivi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice
- Gli oneri per il pagamento degli interessi sui finanziamenti sono a carico dello Stato fino a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2007

(art. 1 comma 1081, legge 296 del 2006)

PROGRAMMA QUADRO SETTORE FORESTALE

- Previsto un programma quadro per favorire la gestione forestale sostenibile e valorizzare gli ecosistemi forestali
- Il programma può essere finanziato dal Fondo per le aree sottoutilizzate nei limiti definiti dal CIPE

(art. 1 comma 1082, legge 296 del 2006)

CONTRATTI DI COLTIVAZIONE E FORNITURA

- Gli organismi di gestione forestale in forma associata e le imprese di lavorazione e distribuzione del legno, anche a fini energetici, stipulano contratti di coltivazione e fornitura

- Stanziati 10 milioni di euro per il 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per l'attuazione dei piani nazionali di settore

(art. 1 comma1084, legge 296 del 2006)

AGRICOLTURA BIOLOGICA

- Incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 lo stanziamento per l'attuazione del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici

(art. 1 comma1085, legge 296 del 2006)

PRODUTTORI AGRICOLI

- I produttori agricoli che nell'anno precedente avevano un reddito di 7mila euro sono esonerati dalla dichiarazione d'imposta e non pagano l'IRAP
- Hanno l'obbligo di numerare e conservare fatture e bollette doganali
- La dichiarazione di variazione colturale è sostituita dalla richiesta di contributi agricoli fatta all'Agea, che contiene i dati sull'impiego del suolo nelle singole particelle catastali
- I titolari di fabbricati che hanno perso il requisito di ruralità devono inviare l'aggiornamento catastale su richiesta dell'Agenzia delle entrate
- In mancanza provvede direttamente l'Agenzia del territorio, a spese dell'interessato e con sanzioni
- Ai fini fiscali gli immobili abitativi sono considerati rurali solo se il proprietario o il conduttore è imprenditore agricolo

(art. 2 legge 286 del 2006)

RIORDINO COMPARTO AGRICOLO

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge che prevede una delega per:
 - o l'agricoltura biologica
 - o la realizzazione di un Codice agricolo

(Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006)

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge che prevede nel settore dell'agricoltura biologica una disciplina organica per:
 - o i distretti territoriali
 - o gli accordi di filiera
 - o la promozione delle produzioni nazionali
 - o il sistema di controllo e di certificazione
 - o l'acquacoltura e le importazioni

(Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2007)

COMMERCIO ORTOFRUTTICOLO

- I commercianti di prodotti ortofrutticoli iscritti alla banca dati possono presentare gli aggiornamenti di attività entro il 31 dicembre 2007

(art. 2, legge 17 del 2007)

EMERGENZA MUCCA PAZZA: COMMISSARIO

- I compiti del commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza per l'encefalopatia spongiforme bovina sono estesi a tutte le emergenze zootecniche e prorogati al 31 dicembre 2007

(art. 2 legge 17 del 2007)

FERTILIZZANTI

- L'iscrizione al Registro dei fertilizzanti o al Registro dei fabbricanti di fertilizzanti può essere effettuata entro il 30 settembre 2007

(art. 2 legge 17 del 2007)

INCIDENTI AGRICOLI

- Dal 1° febbraio 2007 il risarcimento diretto per incidenti è esteso alle macchine agricole

(art. 2 legge 17 del 2007)

CONSORZI AGRARI

- I consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata e devono adeguare gli statuti alle norme del diritto civile entro il 30 aprile 2008

(art. 2 legge 17 del 2007)

COMMERCIO INTERNO DEL RISO

- Il Governo ha approvato un disegno di legge che prevede una nuova disciplina del commercio interno del riso

(Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2007)

CERTIFICATI VERDI

- La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali è incentivata con il rilascio di certificati verdi per un periodo di quindici anni

(art. 26 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

MERCATO ORTOFRUTTA

- L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è autorizzata ad attivare la riforma dell'organizzazione comune di mercato dell'ortofrutta, nei limiti di 10 milioni di euro per il 2007

(art. 42 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE

- Incrementato di 30 milioni di euro per il 2007 il Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, volto a incentivare la stipula di contratti assicurativi contro i danni della produzione e delle strutture

(art. 42 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

VARIAZIONI CULTURALI

- L'Agenzia del territorio pubblicizza, tramite internet e i propri uffici provinciali, le operazioni catastali di aggiornamento delle variazioni culturali

(art. 26 bis dell'allegato alla legge 222 del 2007)

FABBRICATI RURALI

- Riordinati i requisiti per il riconoscimento, ai fini fiscali, del carattere di ruralità dei fabbricati utilizzati come abitazione e delle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola

(art. 42 bis dell'allegato alla legge 222 del 2007)

Mezzogiorno**IMPRESSE: AGEVOLAZIONI PER NUOVI INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE**

- Le imprese situate in Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise usufruiscono del massimo credito d'imposta consentito se acquistano:

- o beni strumentali nuovi

(art. 1 commi 271 e 272, legge 296 del 2006)

- o macchinari e impianti non infissi al suolo, programmi informatici e brevetti per nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi (anche se acquistati in leasing)

(art. 1 comma 273, legge 296 del 2006)

- Le agevolazioni non si applicano nei settori: industria siderurgica, fibre sintetiche, pesca, industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo

(art. 1 comma 275, legge 296 del 2006)

- Decadono dal credito di imposta i beni che non entrano in funzione entro 2 anni dall'acquisto e quelli che vengono venduti entro 5 anni dalla entrata in funzione

(art. 1 comma 277, legge 296 del 2006)

- Sono previste verifiche sulla corretta applicazione delle agevolazioni, da effettuare dopo almeno 1 anno dall'attribuzione del credito d'imposta

(art. 1 comma 278, legge 296 del 2006)

- Le agevolazioni sono subordinate alla preventiva autorizzazione comunitaria

(art. 1 comma 279, legge 296 del 2006)

INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO: ISTITUZIONE DI ZONE FRANCHE URBANE

- Stanziati 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e il 2009 per lo sviluppo economico e sociale, anche tramite interventi di recupero urbano, di aree degradate nelle città del Mezzogiorno, identificate quali zone franche urbane, con particolare riferimento al centro storico di Napoli

(art. 1 comma 340, legge 296 del 2006)

- Le aree devono essere caratterizzate da particolare degrado ed esclusione sociale

(art. 1 comma 341, legge 296 del 2006)

FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE (FAS)

- Il Fondo aree sottosviluppate (FAS) è incrementato di 64.127 milioni di euro: 100 milioni per il 2007 ed il 2008, 5.000 milioni per il 2009 e 59.269 milioni entro il 2015
- Il Fondo provvede alla realizzazione degli interventi di politica regionale nazionale relativi al periodo di programmazione 2007-2013
- Per il periodo di programmazione 2007-2013 e comunque non oltre il 2015, la legge finanziaria determina la quota delle risorse da iscrivere nel bilancio di ogni anno

(art. 1 comma 865, legge 296 del 2006)

- Le somme non impegnate nell'esercizio di assegnazione possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2013

(art. 1 comma 866, legge 296 del 2006)

- Almeno il 30% delle risorse è destinato al finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto di rilievo strategico nelle regioni meridionali

(art. 1 comma 863, legge 296 del 2006)

- Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituita una cabina di regia per gli interventi nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, composta dai rappresentanti delle regioni del Mezzogiorno e dei Ministeri competenti

(art. 1 comma 864, legge 296 del 2006)

- Stanziati ulteriori 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) per finanziare infrastrutture a larga banda nel Mezzogiorno

(art. 1 comma 925, legge 296 del 2006)

- Il CIPE assegna ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2009 per la realizzazione di infrastrutture a larga banda nel Mezzogiorno

(art. 1 comma 926, legge 296 del 2006)

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E DELLA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA ED IRPINIA (EIPLI)

- Contributo straordinario all'EIPLI di 5 milioni di euro per l'anno 2007
- Entro il 30 settembre 2007, il Commissario straordinario rileva la situazione debitoria e adotta un piano di risanamento
- Il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali trasforma l'EIPLI in Spa partecipata dallo Stato e dalle regioni interessate

(art. 1 comma 1055, legge 296 del 2006)

PIANO ANTIBRUCCELLOSI NELLA REGIONE CAMPANIA

- La giunta regionale della Campania, entro il 15 gennaio 2007, fa una campagna informativa e adotta un nuovo piano triennale per il contenimento e l'eradicazione della brucellosi

(art. 1 comma 1073, legge 296 del 2006)

REGIONE SICILIA: MODIFICHE IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

- Sono considerate grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale anche le linee elettriche di trasporto con tensione superiore ai 150.000 volts della rete elettrica di trasmissione nazionale

- Per la sicurezza del sistema energetico nazionale le linee elettriche con tensione pari o inferiore a 150.000 volts facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale sono autorizzate dalla Regione, d'intesa con le competenti amministrazioni statali

(art. 1 decreto legislativo 140 del 2007)

NATURA

Governo del territorio

AUTOVEICOLI: CONTRIBUTO PER LA ROTTAMAZIONE

- Concesso un contributo massimo di 80 euro per la rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come "euro 0" ed "euro 1" se consegnati al demolitore dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007

(art. 1 comma 224, legge 296 del 2006)

- E' rimborsato l'abbonamento annuale al trasporto pubblico locale del comune di residenza e di domicilio per chi rottama, senza sostituzione, autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come "euro 0" ed "euro 1" e non è intestatario di altro veicolo

(art. 1 comma 225, legge 296 del 2006)

- Contributo di 800 euro e l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per due anni per chi acquista veicoli "euro 4" ed "euro 5" in sostituzione di veicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come "euro 0" ed "euro 1"

(art. 1 comma 226, legge 296 del 2006)

- Contributo di 2.000 euro per l'acquisto di autocarri "euro 4" ed "euro 5" in sostituzione di autocarri "euro 0" ed "euro 1"

(art. 1 comma 227, legge 296 del 2006)

- Contributo di 1.500 euro per l'acquisto di veicoli alimentati a gas metano, GPL, elettricità o idrogeno

(art. 1 comma 228, legge 296 del 2006)

- Il contributo è concesso per i nuovi veicoli acquistati dal 3 ottobre 2006 al 31 dicembre 2007 e immatricolati entro il 31 marzo 2008

(art. 1 comma 229, legge 296 del 2006)

MOTOCICLI "EURO 0": INCENTIVI ALLA ROTTAMAZIONE

- Fino al 31 dicembre 2007, è esente dal pagamento delle tasse automobilistiche per 5 anni chi acquista un motociclo "euro 3", in sostituzione di un motociclo "euro 0" che rottama
- Il costo di rottamazione, fino a 80 euro per ciascun motociclo, è a carico dello Stato

(art. 1 comma 236, legge 296 del 2006)

AUTOVEICOLI “EURO 0”, “EURO 1”: INCENTIVO PER IMPIANTI GPL E METANO

- Stanziate 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per l’installazione di impianti a GPL o a metano su autoveicoli “euro 0” o “euro 1”

(art. 1 comma 238, legge 296 del 2006)

BENI DEMANIALI MARITTIMI: UTILIZZAZIONE SENZA TITOLO

- Se sui beni demaniali marittimi vengono realizzate opere inamovibili abusive, l’indennizzo è commisurato ai valori di mercato, ferme restando le sanzioni vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi

(art. 1 comma 256, legge 296 del 2006)

ACCISA SUL METANO PER AUTOTRAZIONE

- Ridotta l’accisa sul gas metano

(art. 2 legge 286 del 2006)

- Ridotta a 2,91 millesimi di euro per metro cubo di prodotto l’aliquota di accisa del metano per autotrazione

(art. 1 comma 329, legge 296 del 2006)

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI: DETRAZIONE SPESE

- Si possono detrarre fino 100.000 euro per spese, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti

(art. 1 comma 344, legge 296 del 2006)

- Si possono detrarre fino 60.000 euro per spese, sostenute entro il 31 dicembre 2007, di interventi su edifici esistenti per coperture e pavimenti, finestre e infissi

(art. 1 comma 345, legge 296 del 2006)

PANNELLI FOTOVOLTAICI E SOLARI

- Si possono detrarre:
 - o fino 60.000 euro per spese, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l’installazione di pannelli solari per usi domestici o industriali

(art. 1 comma 346, legge 296 del 2006)

- o fino a 30.000 euro per spese, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione

(art. 1 comma 347, legge 296 del 2006)

- Il permesso di costruire nuovi edifici è subordinato all’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per garantire una produzione energetica non inferiore a 0.2 KW in ciascuna unità abitativa

(art. 1 comma 350, legge 296 del 2006)

- Contributo del 55% dei costi extra sostenuti per la realizzazione di nuovi edifici a risparmio energetico, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi

(art. 1 comma 351, legge 296 del 2006)

- Stanziati 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009
(art. 1 comma 352, legge 296 del 2006)

INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI FRIGORIFERI E TELEVISORI DIGITALI

- Le spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 per la sostituzione di frigoriferi e congelatori con altri di classe energetica non inferiore ad A+ sono detraibili fino a 200 euro per apparecchio
(art. 1 comma 353, legge 296 del 2006)
- Ulteriore deduzione dal reddito d'impresa pari al 36% dei costi sostenuti per la sostituzione di apparecchi illuminanti con altri ad alta efficienza energetica
(art. 1 comma 354, legge 296 del 2006)
- Prevista una detrazione fino a 1.000 euro, per l'acquisto di un apparecchio televisivo dotato anche di sintonizzatore digitale integrato
(art. 1 comma 357, legge 296 del 2006)

ACQUISTO DI MOTORI ELETTRICI

- Prevista una detrazione fino a 1.500 euro per motore, per le spese sostenute entro il 2007:
 - o per l'acquisto, l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica
(art. 1 comma 358, legge 296 del 2006)
 - o per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter)
(art. 1 comma 359, legge 296 del 2006)
- Stanziati 100 milioni di euro annui, derivanti dal maggiore gettito fiscale dell'IVA sui carburanti, per la copertura di interventi di efficienza energetica
(art. 1 comma 362, legge 296 del 2006)

BIOCARBURANTI E CARBURANTI RINNOVABILI

- E' promosso l'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili sino a raggiungere, rispetto al diesel ed alla benzina nei trasporti immessi al consumo, le seguenti percentuali:
 - o 1,0 % entro il 31 dicembre 2005
 - o 2,5 % entro il 31 dicembre 2008
 - o 5,75 % entro il 31 dicembre 2010
 (art. 1 comma 367, legge 296 del 2006)
- Dal 1° gennaio 2007, chi immette in consumo benzina e gasolio per autotrazione, prodotti da fonti primarie non rinnovabili, deve immettere nel territorio nazionale una quota minima (1% nel 2007, 2% dal 2008) di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili
(art. 1 comma 368, legge 296 del 2006)
- La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, e i carburanti ottenuti da produzioni vegetali, si considerano reddito agrario
(art. 1 comma 369, legge 296 del 2006)
- Ridotta del 20%, dal 2008, l'aliquota dell'accisa sui biocarburanti
(art. 1 comma 372, legge 296 del 2006)
- Per il 2007 la quota di contingente agevolato di biodiesel assegnato è incrementata di euro 16.726.523 e può essere destinata anche come combustibile per riscaldamento
(art. 1 comma 374, legge 296 del 2006)

FONTI ENERGETICHE CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE : ACCISA

- Dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 al biodiesel per autotrazione in miscela con il gasolio, (fino a 250.000 tonnellate all'anno) è applicata un'accisa ridotta del 20% rispetto a quella applicata al gasolio usato come carburante

(art. 1 comma 371, legge 296 del 2006)

- Per l'incremento e l'utilizzo di fonti energetiche a ridotto impatto ambientale è fissata una accisa ridotta sui prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela con oli minerali
- I carburanti sono il bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola, l'etere etilterbutilico, derivato da alcole di origine agricola e gli additivi e riformulanti prodotti da biomasse

(art. 1 comma 372, legge 296 del 2006)

OLIO VEGETALE UTILIZZATO A FINI ENERGETICI NEL SETTORE AGRICOLO

- E' esentato dall'accisa, fino ad 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2007, l'impiego a fini energetici nel settore agricolo, per autoconsumo nell'impresa, dell'olio vegetale puro

(art. 1 comma 380, legge 296 del 2006)

AGEVOLAZIONI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

- Sono prorogate per l'anno 2007, per il 36% delle spese sostenute, fino a 48.000 euro per unità immobiliare, le agevolazioni tributarie per il recupero del patrimonio edilizio

(art. 1 comma 387, legge 296 del 2006)

- Le agevolazioni spettano solo se il costo della manodopera è evidenziato in fattura

(art. 1 comma 388, legge 296 del 2006)

ACCISE SU PRODOTTI PETROLIFERI E FONTI ALTERNATIVE

- L'accisa su GPL/carburante è ridotta del 20% a tonnellata.
- L'aliquota sul gasolio/carburante aumenta (da 413) a 416 euro ogni mille litri
- Previsto il rimborso, anche mediante compensazione, per gli autotrasportatori a seguito dell'aumento del gasolio

(art. 2 legge 286 del 2006)

- E' prorogata per il 2007 la riduzione di aliquote di accisa su prodotti petroliferi e fonti alternative

(art. 1 comma 394, legge 296 del 2006)

REGIONE SICILIANA: RISANAMENTO AMBIENTALE DEI LUOGHI DI INSEDIAMENTO DEGLI STABILIMENTI PETROLIFERI

- Sono attribuiti alla Regione Sicilia 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 derivanti dal gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio della Regione siciliana, a condizione che rediga un piano per il risanamento ambientale dei luoghi di insediamento degli stabilimenti petroliferi e per investimenti infrastrutturali

(art. 1 comma 833, legge 296 del 2006)

EMERGENZA SOCIO-ECONOMICO E AMBIENTALE: MARGHERA E MANTOVA

- Stanziati 52 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e 53 milioni di euro per

l'anno 2010 per la realizzazione di opere e interventi per i canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia-Porto Marghera e per gli interventi di risanamento del polo chimico Laghi di Mantova

(art. 1 comma 867, legge 296 del 2006)

DANNO AMBIENTALE

- Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, formulano un piano per riassegnare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le somme versate allo Stato per il risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi negli anni 2005 e 2006 e non riassegnabili

(art. 1 comma 868, legge 296 del 2006)

VENEZIA: INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA

- Stanziati 85 milioni di euro per l'anno 2007 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

(art. 1 comma 944, legge 296 del 2006)

ROMA CAPITALE

- Stanziati 212,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e 170 milioni di euro per il 2009 per la prosecuzione degli interventi per Roma-capitale

(art. 1 comma 949, legge 296 del 2006)

- Dal 2007 è incrementato di 175 milioni di euro annui il contributo al comune di Roma

(art. 1 comma 963, legge 296 del 2006)

DRAGAGGIO NEI SITI OGGETTO DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE

- Nei porti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale il dragaggio può essere svolta anche contestualmente al progetto di bonifica
- I materiali derivanti da attività di dragaggio che presentano caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche analoghe al fondo naturale, possono essere immessi in mare o impiegati per formare terreni costieri o essere utilizzati per il ripascimento degli arenili
- I materiali derivanti da attività di dragaggio e di bonifica, se non pericolosi all'origine o dopo trattamenti, possono refluire in strutture di contenimento costiero, se assicurano particolari requisiti di permeabilità
- Se i materiali presentano livelli di inquinamento si deve bonificare l'area
- In tutti i procedimenti è prevista l'autorizzazione della regione territorialmente competente
- Sono sempre salve le disposizioni per la salvaguardia della laguna di Venezia

(art. 1 comma 996, legge 296 del 2006)

PARCHI E CONTRASTO ABUSIVISMO

- Stanziati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per interventi straordinari di demolizione delle opere abusive site nelle aree naturali protette nazionali

(art. 1 comma 1103, legge 296 del 2006)

- Prevista l'acquisizione gratuita di opere abusive nelle aree naturali protette a favore degli organismi di gestione o dei comuni

(art. 1 comma 1104, legge 296 del 2006)

- Confermate le competenze delle regioni a statuto speciale e province autonome in materia di contrasto all'abusivismo

(art. 1 comma 1105, legge 296 del 2006)

- Le nuove concessioni per grandi e piccole derivazioni di acque ad uso idroelettrico nella provincia di Sondrio sono rilasciate previo parere del Ministero dell'ambiente che si avvale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici

(art. 1 comma 1106, legge 296 del 2006)

- Gli Enti parco sono esclusi dall'obbligo di rideterminare le piante organiche
- Al personale dell'ente parco viene riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza nel territorio di propria competenza

(art. 1 comma 1107, legge 296 del 2006)

RIDUZIONE IMMISSIONI GAS DI SCARICO AD EFFETTO SERRA

- Istituito un Fondo rotativo per l'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

(art. 1 comma 1110, legge 296 del 2006)

- Stanziati 200 milioni di euro all'anno nel triennio 2007-2009

(art. 1 comma 1113, legge 296 del 2006)

- Sono prioritariamente finanziati:

- o impianti di micro cogenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico
- o impianti per utilizzare le fonti rinnovabili per la generazione di elettricità e calore
- o sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza superiore a 45 kW con motori ad alta efficienza
- o incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario
- o eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali
- o progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero

(art. 1 comma 1112, legge 296 del 2006)

SOSTENIBILITA' AMBIENTALE NELLA P. A.

- Stanziati 50.000 euro per il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione

- Il piano prevede di:

- o ridurre l'uso delle risorse naturali
- o sostituire le fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili
- o ridurre la produzione di rifiuti e delle emissioni inquinanti
- o ridurre i rischi ambientali

(art. 1 comma 1126, legge 296 del 2006)

- Istituito un apposito Comitato per il monitoraggio degli obiettivi di sostenibilità ambientale da raggiungere per gli acquisti di arredi, materiali da costruzione, manutenzione delle strade, gestione del verde pubblico, illuminazione e riscaldamento, elettronica, tessile, cancelleria, ristorazione, materiali per l'igiene, trasporti

(art. 1 commi 1127 e 1128, legge 296 del 2006)

RIDUZIONE COMMERCIALIZZAZIONE SACCHI NON BIODEGRADABILI

- Avviato, dal 2007, un programma sperimentale per la riduzione della commercializzazione dei sacchi non biodegradabili per giungere al definitivo divieto, dal 1° gennaio 2010

(art. 1 commi 1129 e 1130, legge 296 del 2006)

- All'avvio del programma deve essere destinata una quota di almeno 1 milione di euro del fondo unico investimenti per la difesa del suolo e la tutela ambientale

(art. 1 comma 1131, legge 296 del 2006)

MONITORAGGIO ATTIVITA' DIFESA SUOLO

- Stanziati 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per il monitoraggio delle attività di difesa del suolo, l'acquisizione dati e la piena integrazione con il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento
- Istituito un Osservatorio per la raccolta, l'aggiornamento, l'elaborazione e la diffusione dei dati oggetto di monitoraggio

(art. 1 comma 1132, legge 296 del 2006)

APAT

- L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici è trasformata in ente pubblico autonomo
- Essa cura il coordinamento tra le istituzioni nazionali, regionali e delle province autonome
- E' prevista l'emanazione di un nuovo statuto dell'Agenzia

(art. 2 legge 286 del 2006)

METANO E GPL: TASSE AUTOMOBILISTICHE

- Per incentivare l'uso di GPL e metano, le Regioni possono esentare per 5 o 6 anni dal pagamento della tassa automobilistica, i veicoli a doppia alimentazione (benzina/GPL oppure benzina/metano)
- Sarà determinata la tassa automobilistica di possesso dei motocicli con cilindrata superiore ai 50cc, a decorrere dai pagamenti successivi al 10 gennaio 2007

(art. 2 legge 286 del 2006)

PROMOZIONE PER L'ALIMENTAZIONE A METANO O GPL

- Concesso un contributo fino a 1087,60 euro per l'acquisto di veicoli a trazione elettrica
- Concessi contributi per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL

(art. 2 legge 286 del 2006)

LIMITI DI INQUINAMENTO NELL'ARIA

- Stabiliti i valori obiettivo per la concentrazione nell'aria dell'arsenico, del cadmio, del nichel e del benzopirene

(art. 3 decreto legislativo 152 del 2007)

LIVELLI DEGLI INQUINANTI DELL'ARIA

- Le regioni e le province autonome:
 - o individuano le zone in cui i livelli degli inquinanti sono al di sotto del valore obiettivo e ne assicurano il mantenimento
 - o individuano le zone in cui i livelli degli inquinanti superano il valore obiettivo e adottano le misure necessarie per raggiungere il valore obiettivo entro il 31 dicembre 2012
 - o indicano le fonti che contribuiscono al superamento

(art. 3 decreto legislativo 152 del 2007)

QUALITA' DELL'ARIA NELLE AREE URBANE

- Per il livelli di benzopirene nelle aree urbane le regioni e le province autonome adottano:
 - o un piano di risanamento (in caso di superamento dell'obiettivo di qualità)
 - o un piano di azione (in caso di rischio di superamento dell'obiettivo di qualità)

(art. 3 decreto legislativo 152 del 2007)

- Se le zone e le aree urbane che superano il valore obiettivo coincidono anche in parte le regioni e le province autonome possono adottare piani integrati

(art. 3 decreto legislativo 152 del 2007)

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

- Previste le soglie di valutazione superiori e inferiori degli inquinanti e i criteri per valutarne il superamento
- Se i dati dei livelli degli inquinanti non sono disponibili, le regioni e province autonome effettuano, entro il 28 gennaio 2008, una valutazione preliminare della qualità dell'aria

(art. 4 decreto legislativo 152 del 2007)

STAZIONI DI MISURAZIONE DELLA QUALITA' DELL'ARIA

- Se le misurazioni fisse sono l'unica fonte di informazioni sulla qualità dell'aria, nella zona deve essere presente un determinato numero minimo di stazioni di misurazione di ciascun inquinante
- Negli altri casi il numero delle stazioni di misurazione e le tecniche di stima obiettiva devono essere sufficienti a rilevare la concentrazione degli inquinanti

(art. 5 decreto legislativo 152 del 2007)

VALUTAZIONE DELLE CONCENTRAZIONI NELL'ARIA DEI TASSI DI DEPOSIZIONI

- Stabiliti i metodi per la valutazione delle concentrazioni nell'aria e dei tassi di deposizione degli inquinanti

(art. 7 decreto legislativo 152 del 2007)

TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI SULLA QUALITÀ DELL'ARIA

- Le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT):
 - o l'elenco delle aree di superamento dei limiti
 - o i livelli di concentrazione degli inquinanti
 - o i motivi dei superamenti
 - o le informazioni sulla popolazione esposta ai superamenti
- Le regioni comunicano tempestivamente al Ministero dell'ambiente:
 - o le misure necessarie che non comportino costi sproporzionati per raggiungere i valori obiettivo
 - o le misure adottate per il perseguimento del valore obiettivo
 - o i piani di risanamento adottati in caso di superamento dell'obiettivo di qualità

(art. 8 decreto legislativo 152 del 2007)

INFORMAZIONI AL PUBBLICO

- Garantito l'accesso e la diffusione al pubblico delle informazioni disponibili su:
 - o concentrazioni nell'aria degli agenti inquinanti
 - o tassi di deposizione
 - o piani di risanamento della qualità dell'aria
- La diffusione al pubblico avviene tramite radio, televisione, stampa, pubblicazioni, pannelli informativi e reti informatiche
- Le informazioni devono:
 - o indicare anche i superamenti annuali dei valori obiettivo, i motivi del superamento e l'area interessata
 - o essere dotate di una breve relazione sullo stato della qualità dell'aria rispetto al valore obiettivo e sugli eventuali effetti del superamento sulla salute e sull'ambiente
 - o essere aggiornate, precise e rese in forma chiara e comprensibile

(art. 9 decreto legislativo 152 del 2007)

TUTELA AMBIENTALE

- Il Governo ha approvato un decreto-legge per consentire di proseguire la propria attività (fino al 31 marzo 2008) agli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, già in esercizio

(Legge in corso di pubblicazione)

SISTEMA INTEGRATO DI CONTABILITÀ AMBIENTALE

- Il Governo ha approvato un disegno di legge delega per istituire un sistema integrato di contabilità ambientale
- In particolare, esso:
 - o valuta le conseguenze delle politiche nazionali sull'ambiente e sullo sviluppo sostenibile (in linea con la cosiddetta "Agenda 21" adottata a Rio de Janeiro)
 - o consente di affrontare i problemi della sostenibilità ambientale e delle politiche nazionali di sviluppo

(Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2007)

RISCHIO INCENDI E RISCHI DA INCIDENTE INDUSTRIALE

- Stanziati 20 milioni di euro per il 2007 per una rete fissa antincendio per la città di Venezia e un nuovo sistema di allertamento per i rischi rilevanti da incidente industriale nella zona di Marghera Malcontenta

(art. 22 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

ZONE TERREMOTATE DEL MOLISE E DI FOGGIA

- Stanziati 110 milioni di euro per le opere di ricostruzione delle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite da eventi sismici

(artt. 21 e 21 bis dell'allegato alla legge 222 del 2007)

RISCHIO AMBIENTALE

- Stanziati:
 - o 15 milioni di euro per il 2007 per gli interventi di riduzione del rischio idrogeologico e alluvionale conseguenti all'evento calamitoso del 27 maggio 2007 in Friuli Venezia Giulia

(art. 25 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

- o 15 milioni di euro per il 2007 per gli interventi per fronteggiare la crisi idrica e ambientale nelle province di Chieti e Pescara

(art. 25 bis dell'allegato alla legge 222 del 2007)

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI AMBIENTALI DI AUTOVETTURE DA NOLEGGIO

- Stanziati 100.000 euro per l'anno 2007 e 24.300.000 euro dal 2008 per il miglioramento dell'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni ambientali delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi e mezzi lacuali adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone

(art. 39 ter dell'allegato alla legge 222 del 2007)

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLE AMBULANZE

- Stanziati 100.000 euro per il 2007 e 4.000.000 euro dal 2008, per il miglioramento dell'efficienza dei veicoli adibiti al servizio di trasporto degli ammalati e dei feriti effettuato dagli enti di assistenza e di pronto soccorso

(art. 39 ter dell'allegato alla legge 222 del 2007)

RIGASSIFICATORI, PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE

- L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, anche situati al di fuori di siti industriali, è rilasciata a seguito di valutazione dell'impatto ambientale

(art. 46 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

Protezione civile

INTERVENTI ZONE TERREMOTATE

- Stanziati 85 milioni di euro per l'anno 2007 e 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per gli interventi di ricostruzione nel Molise e nella provincia di Foggia
- Il 50% degli stanziamenti è destinato al comune di San Giuliano di Puglia

(art. 1 comma 1008, legge 296 del 2006)

- Stanziati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 a favore dei Comuni della Val di Noto

(art. 1 comma 1009, legge 296 del 2006)

- Stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2007, 30 milioni di euro per il 2008 e 50 milioni di euro per il 2009 per la ricostruzione edilizia da parte dei privati nelle zone del Belice
- Dal 2007 non sono ammesse ulteriori domande di contributi

(art. 1 comma 1010, legge 296 del 2006)

- I datori di lavoro privati della provincia di Catania devono regolarizzare la propria posizione contributiva entro il 30 giugno 2007

(art. 1 comma 1011, legge 296 del 2006)

- Contributo di 52 milioni di euro per l'anno 2007 e di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per gli interventi nelle zone terremotate di Marche ed Umbria

(art. 1 comma 1012, legge 296 del 2006)

- Contributo quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per la ricostruzione nelle regioni Basilicata e Campania

(art. 1 comma 1013, legge 296 del 2006)

INTERVENTI ZONE ALLUVIONATE E REGIONE UMBRIA

- Contributo quindicennale di 1,5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a sostegno dei comuni della regione Marche
- Stanziati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, 10 milioni di euro a sostegno delle popolazioni di Liguria, Veneto e della provincia di Vibo Valentia
- Stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2007 e 35 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 per la regione Umbria e per i danni verificatisi nell'oleificio "Umbra olii"

(art. 1 comma 1014, legge 296 del 2006)

- Contributo di 8 milioni di euro per l'anno 2007 per le opere di ricostruzione nel territorio della provincia di Vibo Valentia

(art. 1 comma 1015, legge 296 del 2006)

CONTRASTO INCENDI BOSCHIVI

- Assegnati al Corpo Forestale 4 milioni di euro per il 2006 e 10 milioni di euro per il 2007

(art. 18 bis legge 248 del 2006)

PRESCRIZIONI ANTINCENDIO

- Le imprese che hanno presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005, possono completare la messa a norma delle strutture ricettive esistenti entro il 31 dicembre 2007

(art. 3 legge 17 del 2007)

PROTEZIONE CIVILE

- Destinati, per l'anno 2008, 138 milioni di euro per la prosecuzione dell'operatività del Fondo regionale di protezione civile

(art. 25 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

Montagna

PICCOLI COMUNI E COMUNITA' MONTANE: FINANZIAMENTI

- Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, 37,5 milioni di euro del fondo ordinario sono destinati ai comuni per interventi di natura sociale, socio-assistenziale e per investimenti
- Alle comunità montane è attribuito un contributo complessivo di 20 milioni di euro, da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane

(art. 1 comma 703, legge 296 del 2006)

PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO MONTI DELLA LAGA E MAIELLA

- Stanziati 2 milioni di euro per la stabilizzazione del personale operante nei parchi Nazionale Gran Sasso, Monti della Laga e Maiella

(art. 1 comma 940, legge 296 del 2006)

FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA

- Stanziati 25 milioni di euro per l'anno 2007
- Istituito l'Ente italiano montagna (EIM) per il supporto alle politiche ed allo sviluppo dei territori montani

(art. 1 comma 1279, legge 296 del 2006)

- L'Istituto nazionale della montagna è soppresso, i fondi sono trasferiti ad EIM ed è nominato un Commissario

(art. 1 commi 1280, 1282 e 1283, legge 296 del 2006)

PARCHI NAZIONALI

- Nuova perimetrazione del Parco nazionale dello Stelvio

(D.P.R. del 7 luglio 2006)

CORPO NAZIONALE DEL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

- Autorizzato dal 2007 un contributo straordinario di 500.000 euro al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano (CAI)

(art. 1 legge 119 del 2007)

- Incrementato il contributo ordinario al Club alpino italiano di:
 - o 220.000 euro per l'anno 2007
 - o 60.000 euro per l'anno 2008
 - o 220.000 euro annui dal 2009

(art. 2 legge 119 del 2007)

Città e periferie

FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE: RIDUZIONE DELLE RISORSE

- Il fondo è ridotto di 195 milioni di euro per l'anno 2007, di 130 milioni per il 2008 e di 65 milioni per il 2009, per fronteggiare i trasferimenti statali per i piccoli comuni, le comunità montane e gli enti locali sciolti per infiltrazioni di stampo mafioso

(art. 1 comma 716, legge 296 del 2006)

FARMACIE TERRITORIALI

- E' prorogata, per il triennio 2007-2009, l'ulteriore riduzione delle percentuali di sconto a carico delle Farmacie territoriali anche nelle zone disagiate
- Stanziati 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009

(art. 1 comma 826, legge 296 del 2006)

COLLEGAMENTI CON LE ISOLE

- Le società che effettuano servizi postali e commerciali con le isole dell'arcipelago toscano, le isole partenopee, pontine, eolie, egadi, pelagie, di Ustica e di Pantelleria sono partecipate per oltre il 51% dalla Tirrenia fino all'attuazione del processo di privatizzazione della stessa

(art. 1 comma 1001, legge 296 del 2006)

FONDO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

- Istituito il Fondo per la mobilità sostenibile nelle aree urbane
 - Stanziati 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008
- (art. 1 comma 1121, legge 296 del 2006)*
- Sono prioritariamente finanziati:
 - o potenziamento ed aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, con particolare riguardo a quelli meno inquinanti e ai comuni a maggiore crisi ambientale
 - o incentivazione dell'intermodalità
 - o incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilità sostenibile
 - o strumenti del mobility management e del carsharing (sistema di noleggio di automobili in condivisione)
 - o realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola
 - o realizzazione di centri direzionali di smistamento merci per migliorare la logistica e per il progressivo uso di veicoli a basso impatto ambientale

- o realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl, elettrica e idrogeno

(art. 1 comma 1122, legge 296 del 2006)

- Almeno il 5% del Fondo deve essere destinata alla mobilità ciclistica

(art. 1 comma 1123, legge 296 del 2006)

VIABILITA' SECONDARIA NELLE REGIONI SICILIA E CALABRIA

- Stanziati 350 e 150 milioni di euro rispettivamente per la regione Sicilia e la regione Calabria, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per interventi di ammodernamento e potenziamento della viabilità secondaria non compresa nelle strade gestite da ANAS Spa

(art. 1 comma 1152, legge 296 del 2006)

TRASPORTO LOCALE

- Assegnati alle Regioni 60 milioni di euro per i servizi di trasporto pubblico locale
- Le spese per gli interventi del trasporto su ferro del comune di Roma sono escluse dal patto di stabilità interno

(art. 16 legge 248 del 2006)

- I Comuni possono prevedere linee aggiuntive di trasporto pubblico, affidandole anche a privati

(art. 12 legge 248 del 2006)

CRISI TRAFFICO E MOBILITA'

- Prorogato lo stato di emergenza per la crisi del traffico e della mobilità per i comuni di:
 - o Roma

(D.P.C.M. del 4 agosto 2006)

- o Napoli e Messina

(D.P.C.M. dell'8 settembre 2006)

- o Venezia

(D.P.C.M. del 28 luglio 2006)

INTERVENTO STATALE PER L' EDILIZIA POST TERREMOTO A NAPOLI

- Per l'espropriazione post terremoto valgono, anche se non è stato emanato il decreto, i verbali di concordamento dell'indennità

(art. 3, legge 17 del 2007)

NORME AMBIENTALI

- Entrano in vigore il 31 luglio 2007 le procedure per:
 - o la valutazione ambientale strategica (VAS)
 - o la valutazione d'impatto ambientale (VIA)
 - o l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)

(art. 5, legge 17 del 2007)

TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

- Per le Regioni scade il 31 dicembre 2007 il periodo transitorio per il riassetto organizzativo e la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi in società di capitali o cooperative a responsabilità limitata

(art. 6, legge 17 del 2007)

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI AMBIENTALI

- Il Parlamento ha operato lo stralcio di un disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2007, che istituisce:
 - o un fondo di 24.300.000 euro dal 2008, per migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni ambientali delle autovetture da noleggio da piazza
 - o un fondo di 4.000.000 euro dal 2008, per migliorare l'efficienza dei veicoli per il servizio di trasporto di ammalati e feriti effettuato dagli enti di assistenza e di pronto soccorso

Rifiuti**RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI**

- La Regione nomina un commissario ad acta per assicurare il raggiungimento delle seguenti percentuali minime di raccolta differenziata di rifiuti urbani:
 - o 40% entro il 31 dicembre 2007
 - o 50% entro il 31 dicembre 2009
 - o 60% entro il 31 dicembre 2011

(art. 1 comma 1108, legge 296 del 2006)

- La percentuale di raccolta differenziata di rifiuti per gli anni successivi al 2011 sarà definita con decreto del Ministro dell'ambiente, fino a ridurre a zero i rifiuti da inviare in discarica

(art. 1 comma 1109, legge 296 del 2006)

TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

- Stanziati almeno 5 milioni di euro, per l'anno 2007, per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti e per la prevenzione e repressione di fenomeni di criminalità organizzata nel settore

(art. 1 comma 1116, legge 296 del 2006)

EMERGENZA RIFIUTI

- Istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse per:
 - o svolgere indagini sulle organizzazioni che gestiscono il ciclo dei rifiuti, sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata e sul traffico dei rifiuti tra le diverse regioni dell'Italia e le altre nazioni
 - o verificare l'attuazione delle normative vigenti, i comportamenti della pubblica amministrazione centrale e periferica e le modalità di gestione servizi di smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali
 - o proporre soluzioni legislative e amministrative per rimuovere le disfunzioni accertate nel settore

- La Commissione, per procedere alle indagini, ha gli stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria

(art. 1 legge 271 del 2006)

- Previste misure straordinarie per superare l'emergenza dello smaltimento dei rifiuti in Campania
- Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio è nominato Commissario straordinario e nomina tre sub-commissari.

(art. 1 legge 290 del 2006)

- La Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania è presieduta dal Presidente della regione e composta dai Presidenti delle province e dal Commissario straordinario
- La Consulta individua i siti per le discariche e lo stoccaggio dei rifiuti trattati

(art. 2 legge 290 del 2006)

- Prorogato lo stato di emergenza in relazione al problema dei rifiuti per le seguenti regioni:
 - o Campania
 - o Puglia
 - o Calabria
 - o Lazio
 - o Sicilia

(D.P.C.M. del 9 giugno 2006)

INQUINAMENTO AMBIENTALE

- Prorogato lo stato di emergenza per il territorio del comune di Acerra (NA) per l'inquinamento ambientale da diossina

(D.P.C.M. del 23 giugno 2006)

SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

- Per Comuni, distributori e produttori di apparecchiature elettroniche la raccolta differenziata si potrà effettuare dopo l'istituzione dell'apposito Registro nazionale dei soggetti obbligati ma non oltre il 30 giugno 2007

(art. 5, legge 17 del 2007)

RIFIUTI: CONSORZI

- Dopo l'entrata in vigore della normativa per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, devono adeguare lo statuto:
 - o il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI)
 - o i Consorzi nazionali per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati
 - o i Consorzi nazionali per la raccolta e trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi

(art. 5, legge 17 del 2007)

DISCARICHE DI RIFIUTI

- Dal 31 dicembre 2008 non sono ammessi in discarica i rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) maggiore di 13.000 kJ/kg

(art. 6, legge 17 del 2007)

INTERVENTI STRAORDINARI PER L' EMERGENZA RIFIUTI IN CAMPANIA

- Entro il 31 dicembre 2007, sono attivati i siti da destinare a discarica nei comuni di:
 - o Serre (Salerno)
 - o Savignano Irpino (Avellino)
 - o Terzigno (Napoli)
 - o Sant'Arcangelo Trimonte (Benevento)
- I siti possono essere aperti anche in deroga a specifiche norme ambientali, paesaggistico-territoriali, di pianificazione per la difesa del suolo ed igienico-sanitarie
- Il Commissario delegato all'emergenza rifiuti deve assicurare la tutela della salute e dell'ambiente
- Il sito di Serre può essere utilizzato fino alla realizzazione di un nuovo sito individuato dal Presidente della provincia di Salerno
- L'uso finale del sito di Terzigno è consentito solo per il recapito di frazione organica stabilizzata e per la ricomposizione morfologica
- Il Commissario assicura con il Presidente della regione e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare :
 - o la ricomposizione morfologica del sito di Terzigno
 - o l'adozione di misure di mitigazione ambientali

(art. 1 dell'allegato alla legge 87 del 2007)

- Il Commissario individua con urgenza, salva la normativa antimafia, anche con affidamenti diretti a soggetti diversi dalle attuali società affidatarie del servizio, le soluzioni per :
 - o il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti
 - o l'eventuale smaltimento di balle di rifiuti, prodotte dal 15 dicembre 2005
- Il Commissario può utilizzare:
 - o impianti
 - o cave dismesse o abbandonate
 - o discariche che presentano volumetrie disponibili anche se si tratta di siti sottoposti sequestro giudiziario
- L'efficacia del sequestro è sospesa fino alla cessazione dello stato di emergenza
- Nel caso di discariche situate vicino a centri abitati di altre regioni, i provvedimenti vanno adottati sentiti i Presidenti delle regioni confinanti
- Per presidiare i siti individuati il personale dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato di cui si avvale il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri non può superare le 30 unità

(art. 2 dell'allegato alla legge 87 del 2007)

- Non possono essere localizzati, senza opere di bonifica, ulteriori siti di smaltimento rifiuti nell'area «Flegrea» ricompresa nei comuni di Giugliano in Campania, Villaricca, Qualiano e Quarto in

provincia di Napoli, per il territorio contiguo a quello della discarica «Masseria Riconta» e nelle aree protette e nei siti di bonifica di interesse nazionale

- Non possono essere localizzati, dal 9 luglio 2007, nuovi siti di smaltimento finale nel territorio del comune di Ariano Irpino e il sito di Difesa Grande è definitivamente chiuso

(art. 3 dell'allegato alla legge 87 del 2007)

- I comuni della regione Campania devono avvalersi, in via esclusiva, per la raccolta differenziata dei consorzi di bacino
- Sono salvi i contratti già stipulati, e quelli in corso di esecuzione anche con eventuali proroghe già concordate tra le parti prima dell'11 maggio 2007, per l'affidamento della raccolta dei rifiuti differenziati ed indifferenziati
- Il Commissario propone alla Regione l'accorpamento o lo scioglimento dei consorzi che non adottano le misure per incrementare i livelli di raccolta differenziata:
 - o degli imballaggi primari e della frazione organica
 - o dei rifiuti ingombranti
 - o della frazione valorizzabile di carta, plastica, vetro, legno, metalli
- Deve essere assicurato, anche con raccolta differenziata a domicilio, l'obiettivo minimo previsto dalla legge finanziaria per il 2007 di una raccolta differenziata pari alle seguenti percentuali minime:
 - o 40% entro il 31 dicembre 2007
 - o 50% entro il 31 dicembre 2009
 - o 60% entro il 31 dicembre 2011
- I consorzi predispongono, entro il 6 ottobre 2007, piani economico-finanziari, approvati dal Commissario delegato, per valutare la sostenibilità dei costi, dei ricavi e degli investimenti

(art. 4 dell'allegato alla legge 87 del 2007)

- I prefetti della regione adottano i provvedimenti necessari per assicurare l'attuazione degli interventi del Commissario delegato

(art. 5 dell'allegato alla legge 87 del 2007)

- I Presidenti delle province della Campania sono nominati sub-commissari a titolo gratuito per:
 - o accelerare la restituzione dei poteri agli enti ordinariamente competenti
 - o assicurare la piena realizzazione del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti nelle province
- Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Commissario, può revocare lo stato d'emergenza, anche di un singolo ambito provinciale, in presenza di un impianto che assicuri in via ordinaria il ciclo dei rifiuti

(art. 6 dell'allegato alla legge 87 del 2007)

- I comuni della regione adottano le iniziative urgenti per assicurare dal 1 gennaio 2008 (per un periodo di 5 anni) che la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la tariffa igiene ambientale (TIA) garantiscano la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
- Previste sanzioni per i comuni che non provvedono nei termini previsti (scioglimento dei consigli comunali)
- In caso di inottemperanza, il prefetto nomina un apposito commissario

(art. 7 dell'allegato alla legge 87 del 2007)

- Dalla legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato
- Il Commissario utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale
- Il Ministro dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio degli oneri e riferisce ogni bimestre al Parlamento

(art. 8 dell'allegato alla legge 87 del 2007)

- Il Commissario con le strutture del Servizio della protezione civile e con il concorso delle amministrazioni e degli enti pubblici, adotta il Piano per la realizzazione di un ciclo integrato dei rifiuti per la regione con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti e il Commissario per la bonifica
- Il piano prevede:
 - o le priorità delle azioni di prevenzione nella produzione, riutilizzo, riciclaggio del materiale, recupero di energia e smaltimento
 - o l'indicazione del numero e della rispettiva capacità produttiva degli impianti
- Il Piano deve assicurare :
 - o conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata
 - o piena tracciabilità del ciclo dei rifiuti
 - o utilizzo delle migliori tecnologie
 - o metodi di trattamento biologico e tutela ambientale e sanitaria
- Il Commissario individua siti per realizzare impianti di compostaggio e messa a norma di almeno uno degli impianti esistenti di produzione di combustibile da rifiuti

(art. 9 dell'allegato alla legge 87 del 2007)

Dissesto idrogeologico

DIFESA SUOLO

- Prorogato lo stato di emergenza nei comuni di:
 - o Loiano(BO) per una frana nelle gole di Scasoli
 - o Niscemi (CL) per la situazione di rischio di uno dei versanti del centro abitato
 - o San Giuseppe Jato (PA) per i movimenti franosi verificatisi nel gennaio 2006

(D.P.C.M. del 6 giugno 2006)

- o Vibo Valentia per gli eventi alluvionali del 3 luglio 2006

(D.P.C.M. del 7 luglio 2006)

- Prorogato lo stato di emergenza nelle regioni:
 - o Emilia Romagna per gli eccezionali eventi atmosferici dei mesi di ottobre e novembre 2002

(D.P.C.M. del 4 agosto 2006)

- o Marche, Liguria e Veneto per le eccezionali avversità atmosferiche del mese di settembre 2006

(D.P.C.M. del 22 settembre 2006)

- o Friuli Venezia Giulia per la situazione socio-economica ambientale nella laguna di Marano-Grado

(D.P.C.M. del 10 novembre 2006)

- Modificate le norme in materia ambientale, in particolare:
 - o difesa del suolo e lotta alla desertificazione, tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche
 - o gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati
- Prorogate le autorità di bacino e ricostituiti il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti

(decreto legislativo 284 del 2006)

- Prorogato lo stato di emergenza nelle regioni:
 - o Sicilia per il risanamento ambientale dei suoli e delle falde

(D.P.C.M. del 1 giugno 2006)

- o Friuli Venezia Giulia per gravi eventi alluvionali

(D.P.C.M. del 23 giugno 2006)

- Prorogato lo stato di emergenza del bacino idrografico del fiume Po per la crisi idrica

(D.P.C.M. del 28 luglio 2006)

- Prorogato lo stato di emergenza comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli (RM) per i fenomeni di subsidenza in atto

(D.P.C.M. del 29 settembre 2006)

- Il Governo ha prorogato di un anno lo stato di emergenza nella provincia di Vibo Valentia per gli eccezionali eventi alluvionali del luglio 2006

(D.P.C.M. del 13 luglio 2007)

- Il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza nei comuni di:

- o Guidizzolo (MN) per gravi avversità atmosferiche

(D.P.C.M. del 20 luglio 2007)

- o Montegiorgio (AP) per l'esplosione della fabbrica di fuochi di artificio

(D.P.C.M. del 20 luglio 2007)

Rete idrica

COMUNI MONTANI: GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO

- Sono abrogate le norme che prevedevano l'attribuzione alle province, da parte delle regioni, della gestione del demanio idrico

(art. 1 comma 700, legge 296 del 2006)

ENTE IRRIGUO UMBRO -TOSCANO

- Prorogata a fine 2007 l'attività dell'Ente
- Stanziati 271.240 euro per l'anno 2007

(art. 1 comma 1056, legge 296 del 2006)

SPESE PER L'IRRIGAZIONE

- Il taglio per i consumi intermedi degli enti non territoriali non si applica alle spese per il sollevamento dell'acqua

(art. 1 comma 1057, legge 296 del 2006)

PIANO IRRIGUO NAZIONALE

- Stanziati 100 milioni di euro per l'anno 2007, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, oltre gli stanziamenti previsti per i contributi quindicennali dal 2007 al 2010

(art. 1 comma 1058, legge 296 del 2006)

FONDO PER LE RISORSE IDRICHE

- Previsto un fondo di solidarietà per il finanziamento di progetti, in ambito nazionale e internazionale, per garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche
- Per ogni bottiglia di acqua in materiale plastico venduta al pubblico è dovuto un contributo di 0,1 centesimi di euro

(art. 1 comma 1284, legge 296 del 2006)

AMBIENTE: RETE IDRICA

- Entro il 31 dicembre 2007 si possono presentare le richieste per:
 - o riconoscimento o concessione di acque pubbliche
 - o denuncia di pozzi

(art. 2, legge 17 del 2007)

Mare

ROTTAMAZIONE DEI TRAGHETTI

- Stanziati 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la demolizione delle unità navali con oltre 20 anni

(art. 1 comma 1046, legge 296 del 2006)

INTERVENTI PER LA DIFESA DEL MARE

- Stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009

(art. 1 comma 1100, legge 296 del 2006)

PROROGA AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL SETTORE DELLA PESCA

- Per il 2007, sono prorogate le agevolazioni fiscali per il settore della pesca

(art. 1 comma 391, legge 296 del 2006)

NAVI ABILITATE ALLA PESCA COSTIERA

- E' prorogato al 1° gennaio 2008 il termine per l'adeguamento delle dotazioni radiotelefoniche delle navi abilitate alla pesca costiera

(art. 2, legge 17 del 2007)

QUALITA' ACQUE DI BALNEAZIONE

- Nelle indagini, sulle acque di balneazione, per individuare i potenziali rischi per la salute umana:
 - o non rileva il parametro dell'ossigeno disciolto
 - o sono necessari il controllo della crescita delle alghe e l'informazione del pubblico
- (art. 1, decreto legislativo 94 del 2007)*

Biodiversità

TUTELA FAUNA SELVATICA

- Il Governo ha approvato un disegno di legge per adeguare l'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica
- (Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006)*

APICOLTURA

- Agli apicoltori, agli imprenditori apistici ed agli apicoltori professionisti che attuano la pratica del nomadismo è riconosciuta un'accisa ridotta sulla produzione e sui consumi
- (art. 1 comma 1066, legge 296 del 2006)*

ALLEVAMENTO DI ANIMALI

- Entro il 31 luglio 2008 gli allevamenti devono adeguarsi alle norme comunitarie sulla protezione degli animali negli allevamenti
 - Con l'adeguamento, acquistano efficacia anche le norme su:
 - o le mutilazioni e altre pratiche sugli animali
 - o l'allevamento di animali destinati alla macellazione per la pelliccia
- (art. 6 legge 17 del 2007)*

AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE: RISORSE FITOGENETICHE

- Per salvaguardare gli ecosistemi e gli habitat naturali il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce un registro nazionale nel quale iscrivere, previa valutazione dell'effettiva unicità, le "varietà da conservazione"
- Sono varietà da conservazione gli ecotipi, i cloni e le cultivar (diverse varietà ottenute da una pianta coltivata) relativi alle specie di piante:
 - o autoctone e non autoctone, mai iscritte in altri registri nazionali, integrate da almeno 50 anni negli agroecosistemi locali
 - o non più iscritte in alcun registro e minacciate da erosione genetica
 - o non più coltivate sul territorio nazionale e conservate presso orti botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private e centri di ricerca, per le quali sussiste un interesse economico, scientifico, culturale o paesaggistico per la reintroduzione

- Le comunità locali che hanno curato la conservazione delle risorse genetiche delle piante che rientrano nelle varietà da conservazione partecipano ai benefici derivanti dalla loro riproduzione
- I produttori agricoli che provvedano al recupero delle varietà da conservazione hanno diritto alla vendita diretta in ambito locale di modiche quantità di sementi
- Sono escluse dalla tutela delle risorse citogenetiche le varietà geneticamente modificate
(art. 2 bis legge 46 del 2007)

AREE PROTETTE E DIFESA DEL MARE

- Stanziati 20 milioni di euro per attuare programmi di intervento per le aree protette, per la difesa del mare e la tutela della biodiversità nel Canale di Sicilia
- Per raggiungere gli obiettivi del Protocollo di Kyoto, almeno il 40% dei nuovi interventi pubblici deve possedere una certificazione attestante il contributo ai fini della riduzione delle emissioni di gas serra e una certificazione energetica attestante la realizzazione degli interventi secondo standard di efficienza energetica e l'utilizzo di una quota obbligatoria di calore ed elettricità prodotti da fonti rinnovabili
(art. 26 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

ECOSISTEMA E BIODIVERSITÀ

- Concesso un contributo straordinario di 10 milioni di euro per il 2007 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per:
 - o interventi urgenti di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici
 - o protezione di ecosistemi e biodiversità terrestre e marina
 - o difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico e desertificazione
 - o gestione delle risorse idriche
 (art. 26 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

PARCHI NAZIONALI

- Stanziati 250.000 euro per il 2007 per l'istituzione e avviamento di ciascun parco nazionale
 - o Parco delle Egadi e del litorale trapanese
 - o Parco delle Eolie
 - o Parco dell'isola di Pantelleria
 - o Parco degli Iblei
 (art. 26 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

SVILUPPO DELLE ZONE DI CONFINE

- Stanziati 25 milioni di euro per il 2007 per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale
(art. 35 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

GOVERNANCE PUBBLICA

Finanza pubblica

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

- Approvati il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato e i rendiconti delle Amministrazioni e delle Aziende autonome per l'esercizio finanziario 2005
(legge 272 del 2006)

ASSESTAMENTO DI BILANCIO

- Approvato l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci della Amministrazioni autonome
(legge 273 del 2006)

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO

- Approvato il bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2007
- Approvato il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2007-2009
(legge 298 del 2006)

ENTRATE FISCALI: UTILIZZO DI EVENTUALI MAGGIORI ENTRATE

- Se le entrate fiscali sono maggiori delle previsioni, sono utilizzate per ridurre il debito pubblico
- Se le entrate fiscali della lotta all'evasione fiscale sono maggiori delle previsioni, sono utilizzate per ridurre la pressione fiscale per i redditi più bassi
(art. 1 comma 4 legge 296 del 2006)

LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE: RELAZIONE AL PARLAMENTO

- Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sui risultati della lotta all'evasione e quantifica le maggiori entrate permanenti da destinare a riduzioni della pressione fiscale
(art. 1 comma 5, legge 296 del 2006)

NUOVE ALIQUOTE IRPEF

- Per redditi fino a 15.000 euro, aliquota del 23 %
 - o oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 %
 - o oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 %
 - o oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 %
 - o oltre 75.000 euro, 43 %
- Chi ha solo redditi di pensione che non superano 7.500 euro non paga l'imposta
(art. 1 comma 6, legge 296 del 2006)

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

- Abolito il contributo di solidarietà del 4% per i redditi oltre 100.000 euro
(art. 1 comma 8, legge 296 del 2006)

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PER LO STATO

- I trasferimenti statali alle regioni ed agli enti locali sono ridotti delle maggiori entrate che a loro derivano dalla riforma Irpef

(art. 1 comma 10, legge 296 del 2006)

REGIONI: ACCISA SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

- Dal 1o gennaio 2007, le regioni a statuto ordinario ricevono 2,66 millesimi di euro per ogni litro di gasolio per autotrazione erogato nell'anno precedente nel loro territorio
- L'importo aumenta a 2,88 millesimi di euro per il 2008 e 3,07 millesimi di euro per il 2009

(art. 1 comma 12, legge 296 del 2006)

STUDI DI SETTORE

- Devono essere revisionati almeno ogni tre anni

(art. 1 comma 13, legge 296 del 2006)

- Elevata del 10% la sanzione per omessa, infedele o inesatta indicazione dei dati comunicati per l'applicazione degli studi di settore
- La sanzione non si applica se la maggiore imposta accertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile non supera il 10 % di quella dichiarata

(art. 1 comma 25, legge 296 del 2006)

- L'Amministrazione finanziaria non può effettuare modifiche, se le somme non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, non superano il 40 % dei ricavi o compensi dichiarati

(art. 1 comma 17, legge 296 del 2006)

INDICATORI DI NORMALITA' ECONOMICA

- Fino alla revisione degli studi di settore, per individuare ricavi, compensi e corrispettivi del contribuente si adoperano indicatori di normalità economica rispetto alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta

(art. 1 comma 14, legge 296 del 2006)

SOGGETTI PER I QUALI NON SI APPLICANO GLI STUDI DI SETTORE

- Gli studi di settore non si applicano ai contribuenti che:
 - o hanno dichiarato ricavi o compensi per 7,5 milioni di euro o, comunque, superiori al limite stabilito per ciascuno studio di settore
 - o hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta
 - o si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività

(art. 1 comma 16, legge 296 del 2006)

- Per i contribuenti ai quali non si applicano gli studi di settore, sono individuati indicatori di normalità economica per rilevare ricavi o compensi non dichiarati e rapporti di lavoro irregolare

(art. 1 comma 19, legge 296 del 2006)

SPESE PER MEDICINALI (SCONTRINO PARLANTE)

- Per lo sgravio fiscale di spese per medicinali, dal 1° luglio 2007 la fattura o scontrino fiscale deve specificare natura, qualità e quantità dei farmaci ed codice fiscale del destinatario

- Fino al 31 dicembre 2007 l'indicazione del codice fiscale può essere riportata a mano sullo scontrino fiscale dal destinatario del farmaco

(art. 1 commi 28 e 29, legge 296 del 2006)

COMPENSAZIONI DI IMPOSTE: DICHIARAZIONE PREVENTIVA

- I titolari di partita IVA che intendono compensare importi superiori a 10.000 euro, devono comunicare all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti

(art. 1 comma 30, legge 296 del 2006)

CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE ED INTERMEDIARI:

MODIFICA DEL SISTEMA SANZIONATORIO

- E' punita ogni violazione da parte dei CAF e degli intermediari, in caso di liquidazione delle imposte dei contribuiti, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni
- In caso di violazioni ripetute, o particolarmente gravi, sono previste sanzioni maggiori: dalla sospensione al divieto di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione

(art. 1 commi 33, legge 296 del 2006)

ESERCIZIO DI GIOCHI E SCOMMESSE: IVA

- L'IVA per giochi e scommesse non è più detraibile

(art. 1 comma 35, legge 296 del 2006)

AUTOVEICOLI PER DISABILI: AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

- Le agevolazioni per l'acquisto sono riconosciute solo se gli autoveicoli sono utilizzati prevalentemente per i disabili

(art. 1 comma 36, legge 296 del 2006)

- Se la vettura è ceduta prima di due anni dall'acquisto, si devono restituire i benefici
- Il beneficio non si restituisce se il disabile, per il mutamento del proprio handicap, deve acquistare un nuovo veicolo

(art. 1 comma 37, legge 296 del 2006)

LAVORO AUTONOMO MEDICO E PARAMEDICO: RISCOSSIONE DEI COMPENSI

- Dal 1° marzo 2007, le strutture sanitarie private:
 - o incassano il compenso in nome e per conto del lavoratore autonomo medico e paramedico e lo riversano al medesimo
 - o registrano il compenso incassato per ciascuna prestazione

(art. 1 comma 38, legge 296 del 2006)

- o comunicano, in via telematica, all'Agenzia delle entrate i compensi incassati per ciascun lavoratore

(art. 1 comma 39, legge 296 del 2006)

- Le violazioni sono sanzionate

(art. 1 comma 42, legge 296 del 2006)

CONDOMINIO: APPALTI

- Il condominio (sostituto di imposta) effettua una ritenuta di acconto del 4% sui pagamenti dei contratti d'appalto per opere o servizi
(art. 1 comma 43, legge 296 del 2006)

INVERSIONE CONTABILE (REVERSE CHARGE)

- Chi riceve la cessione o la prestazione deve pagare l'imposta al posto del cedente o del prestatore anche nei seguenti settori: edile, telefonia radiomobile, personal computer, prodotti e materiali lapidei
- Altri settori sono individuati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
(art. 1 comma 44, legge 296 del 2006)

COMPRAVENDITA IMMOBILI: MEDIATORI IMMOBILIARI

- Gli agenti immobiliari devono:
 - o chiedere la registrazione delle scritture private non autenticate
 - o pagare la relativa imposta
(art. 1 comma 46, legge 296 del 2006)
- Innalzata fino a 15.000 euro la sanzione per l'esercizio abusivo dell'attività di mediazione
(art. 1 comma 47, legge 296 del 2006)

COMPRAVENDITA IMMOBILI: OBBLIGHI DELLE PARTI

- Le parti devono sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e indicare:
 - o le modalità di pagamento del corrispettivo
 - o i dati identificativi, l'ammontare della spesa e le modalità di pagamento dell'eventuale mediatore
- Il notaio deve segnalare all'Agenzia delle entrate il mediatore se non è iscritto al ruolo degli agenti in mediazione
- In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati si applica la sanzione da 500 a 10.000 euro e, ai fini dell'imposta di registro, viene rettificato il valore dei beni trasferiti
(art. 1 comma 48, legge 296 del 2006)
- Gli accertamenti riguardano i pagamenti effettuati a decorrere dal 4 luglio 2006
(art. 1 comma 49, legge 296 del 2006)

GIOCHI ILLEGALI O IRREGOLARI

- Sanzioni da 30.000 a 180.000 euro per ogni violazione accertata
(art. 1 comma 50, legge 296 del 2006)

REGIONI: DATI DOGANALI

- Entro il 31 gennaio di ogni anno sono trasmessi alle regioni i dati dell'import/export del sistema doganale
(art. 1 comma 53, legge 296 del 2006)

REGIONI, PROVINCE AUTONOME E COMUNI : DATI FISCALI

- Entro il 31 gennaio di ogni anno sono trasmessi alle regioni i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate, nell'anno precedente, dai contribuenti residenti
(art. 1 comma 53, legge 296 del 2006)

SISTEMA INTEGRATO BANCHE DATI

- Istituito il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria per:
 - o condividere tutte le informazioni dell'intero settore pubblico
 - o monitorare la pressione fiscale e i flussi finanziari*(art. 1 comma 56, legge 296 del 2006)*

ANAGRAFE TRIBUTARIA: VIGILANZA

- La Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria:
 - o valuta l'impatto delle soluzioni tecniche sugli intermediari di servizi fiscali tra contribuenti e amministrazioni
 - o esprime parere sulle attività svolte dall'anagrafe tributaria e sugli obiettivi raggiunti*(art. 1 comma 58, legge 296 del 2006)*
- Statistiche ed elaborazioni dei dati raccolti dall'anagrafe tributaria possono essere resi pubblici, ma senza riferimenti nominativi e per esclusive finalità di studio e di ricerca
(art. 1 comma 59, legge 296 del 2006)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: CONTABILITA' ECONOMICA

- Entro il 1° luglio 2007 sono stabilite, a fini di monitoraggio, le modalità:
 - o per introdurre criteri di contabilità economica in tutte le amministrazioni pubbliche
 - o per trasmettere, per via telematica, i bilanci standard e i dati di contabilità da parte degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali*(art. 1 comma 61, legge 296 del 2006)*

DICHIARAZIONI DEI REDDITI: COMUNICAZIONE AI CONTRIBUENTI

- A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2006, l'invito al contribuente a fornire chiarimenti sulla liquidazione delle dichiarazioni è effettuato:
 - o per via telematica agli intermediari che comunicano, tempestivamente, ai contribuenti interessati i risultati della liquidazione delle dichiarazioni
 - o mediante raccomandata in ogni altro caso
- L'Agenzia delle entrate può, su istanza motivata, derogare all'obbligo se sono riconosciute difficoltà da parte degli intermediari
(art. 1 comma 62, legge 296 del 2006)

DICHIARAZIONI DEI REDDITI: ASSEGNI PERIODICI

- E' obbligatorio indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale del coniuge beneficiario dell'assegno periodico
(art. 1 comma 63, legge 296 del 2006)

COMUNICAZIONE RIMBORSI SPESE SANITARIE

- Gli enti e le casse di assistenza devono comunicare all'Anagrafe tributaria, per via telematica, gli elenchi dei soggetti ai quali sono state rimborsate le spese sanitarie
(art. 1 comma 64, legge 296 del 2006)

DICHIARAZIONI DEI REDDITI D'IMPRESA: CAPARRE E MULTE NON DEDUCIBILI

- Non è consentito lo sgravio fiscale di penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale pagate per pattuizioni tra società controllate e collegate, una delle quali avente sede legale in uno degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato (paradisi fiscali)
(art. 1 comma 65, legge 296 del 2006)

PROFESSIONISTI: TRACCIABILITÀ RISCOSSIONE COMPENSI

- I professionisti devono utilizzare strumenti finanziari tracciabili per incassare i compensi superiori a:
 - o 1000 euro fino al 30 giugno 2008
 - o 500 euro dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009
 - o 100 euro dal 1° luglio 2009
- Entro il 31 gennaio 2008 il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'applicazione di questa norma
- Il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con decreto, gli impedimenti che consentono a chi deve pagare, di derogare ai limiti indicati in questa norma
(art. 1 comma 69, legge 296 del 2006)

REDDITI D'IMPRESA: IMPRESE DI COSTRUZIONE DI OPERE PUBBLICHE

- Gli accantonamenti sono consentiti in quote costanti nell'esercizio stesso e nei 5 successivi
(art. 1 comma 71, legge 296 del 2006)
- Se le imprese fruiscono di esenzione totale o parziale del reddito, possono riportare la perdita, ma diminuita in proporzione alla quota applicabile in caso di attivo
- Se le imprese fruiscono di esenzione dell'utile, possono riportare la perdita, ma solo per la quota oltre l'utile che non ha concorso al reddito negli esercizi precedenti
(art. 1 comma 72, legge 296 del 2006)

REDDITI D'IMPRESA: TRUST

- I redditi del Trust sono imputati ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust
- Si considerano residenti in Italia i Trust in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del Trust siano fiscalmente residenti in Italia
(art. 1 comma 74, legge 296 del 2006)
- I redditi imputati al beneficiario del trust sono inclusi tra i redditi di capitale
(art. 1 comma 75, legge 296 del 2006)
- I trust sono obbligati a tenere le scritture contabili
(art. 1 comma 76, legge 296 del 2006)

DONAZIONE E SUCCESSIONE IN FAVORE DI FRATELLI E SORELLE

- Per le successione tra fratelli è stabilita una imposta del 6% sulla parte oltre i 100.000 euro
- Se il beneficiario della successione è portatore di handicap, l'imposta si applica solo sulla parte oltre 1.500.000 euro

(art. 1 comma 77, legge 296 del 2006)

- Successione e donazione a discendenti di aziende o rami di esse sono esenti da imposte, purché l'esercizio o il controllo dell'attività d'impresa sia mantenuto per almeno 5 anni

(art. 1 comma 78, legge 296 del 2006)

APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO: TRIBUTI E SANZIONI

- Per ogni anno solare, i concessionari effettuano versamenti periodici per singoli periodi contabili ed un versamento annuale a saldo

(art. 1 comma 82, legge 296 del 2006)

- Se il concessionario non paga entro i termini di scadenza, l'Amministrazione dei monopoli di Stato si rivale sulle garanzie presentate dal concessionario
- Il prelievo riguarda anche le somme giocate con apparecchi che consentono vincite in denaro o il gioco d'azzardo, privi o meno del nulla osta, ma il cui esercizio sia un illecito
- Per gli apparecchi e i congegni privi del nulla osta, il prelievo erariale e le sanzioni sono a carico di chi ha provveduto ad installarli ed il possessore dei locali è responsabile in solido
- Chi commette illecito nell'esercizio di apparecchi muniti del nulla osta, paga il maggiore prelievo accertato. Se non è possibile identificarlo, paga il concessionario
- Sono responsabili in solido per le somme dovute relative agli apparecchi, chi li ha installati, il possessore dei locali e il concessionario di rete titolare del relativo nulla osta
- Per l'esercizio illecito di apparecchi che consentono vincite in denaro o gioco d'azzardo, la sanzione varia dal 120% al 240 % del prelievo dovuto, con un minimo di 1.000 euro
- Se le comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete sono omesse o effettuate con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione da 500 a 8.000 euro

(art. 1 comma 84, legge 296 del 2006)

- Chi produce o importa apparecchi e congegni non rispondenti alle disposizioni di legge è punito con una sanzione da 1.000 a 6.000 euro per ogni apparecchio
- Chi produce od importa apparecchi e congegni sprovvisti dei titoli di autorizzazione, è punito con la sanzione da 500 a 3.000 euro per ogni apparecchio
- Chi distribuisce, installa o consente l'uso di apparecchi o congegni non rispondenti alle prescrizioni di legge, è punito con sanzione da 1.000 a 6.000 euro per ogni apparecchio
- Chi distribuisce, installa o consente l'uso di apparecchi e congegni senza titoli di autorizzazione, è punito con sanzione da 500 a 3.000 euro per ogni apparecchio
- Se la violazione è reiterata, l'Amministrazione dei monopoli di Stato non può più rilasciare all'autore delle violazioni titoli di autorizzazione per un periodo di 5 anni
- Se i titoli di autorizzazione per gli apparecchi o i congegni non sono apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio

(art. 1 comma 86, legge 296 del 2006)

CONCORSI PRONOSTICI E GIOCO DEL LOTTO

- Istituito, entro il 1° luglio 2007, un nuovo concorso pronostici su base ippica
(art. 1 comma 87, legge 296 del 2006)
- Introdotte scommesse a quota fissa e a totalizzatore su simulazioni di eventi
(art. 1 comma 88, legge 296 del 2006)
- L'Amministrazione dei monopoli di Stato può apportare innovazioni al gioco del Lotto
(art. 1 comma 89, legge 296 del 2006)
- Previsto l'affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici e a totalizzatore
(art. 1 comma 90, legge 296 del 2006)
- Prorogata al 30 giugno 2007 l'attuale concessione del gioco Enalotto
(art. 1 comma 91, legge 296 del 2006)

GIOCHI DI CARTE: IMPOSTA

- I giochi di carte di qualsiasi tipo, se sono organizzati in forma di torneo e la posta di gioco è costituita dalla sola quota di iscrizione, sono soggetti all'imposta per giochi di abilità
(art. 1 comma 93, legge 296 del 2006)

ASSEGNAZIONE DELLE RIVENDITE DI GENERI DI MONOPOLIO

- Ai delegati della gestione dimessi a causa della privatizzazione della distribuzione dei generi di monopolio, si può assegnare direttamente una rivendita di generi di monopolio
(art. 1 comma 94, legge 296 del 2006)

GESTORI DI DEPOSITI FISCALI DI TABACCHI

- Chi gestisce o richiede in gestione depositi fiscali di tabacchi deve dimostrare di possedere i locali adibiti a deposito per un periodo di almeno 9 anni
(art. 1 comma 96, legge 296 del 2006)
- I delegati alla gestione dei depositi fiscali locali di tabacchi possono esercitare l'attività anche in forma societaria o consortile
(art. 1 comma 97, legge 296 del 2006)

TABACCHI: AUMENTO ACCISA

- L'Amministrazione dei monopoli di Stato può aumentare l'aliquota di accisa sui tabacchi lavorati fini ad aumentare le entrate di 1.100 milioni di euro nel 2007
(art. 1 comma 100, legge 296 del 2006)

DICHIARAZIONE DEI REDDITI: DATI CATASTALI E ICI

- Dal 2008 il contribuente deve indicare, nella dichiarazione dei redditi, i dati catastali e i versamenti ICI effettuati nell'anno precedente
(art. 1 comma 101, legge 296 del 2006)
- Nelle dichiarazioni successive i dati catastali vanno indicati solo se intervengono variazioni
(art. 1 comma 102, legge 296 del 2006)

- In sede di controllo delle dichiarazioni, si verifica il versamento dell' ICI relativo a ciascun fabbricato, nell'anno precedente. L'esito del controllo è trasmesso ai comuni competenti
(art. 1 comma 103, legge 296 del 2006)
- Le dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2007 devono contenere, nel quadro relativo ai fabbricati, l'importo dell'ICI dovuto per ogni immobile per l'anno precedente
(art. 1 comma 104, legge 296 del 2006)
- I Comuni devono comunicare all'Agenzia del territorio dati ICI discordanti dai dati catastali
(art. 1 comma 105, legge 296 del 2006)
- I gestori del servizio smaltimento rifiuti devono comunicare all'Agenzia delle entrate i dati degli immobili per il quale il servizio è istituito
(art. 1 comma 106, legge 296 del 2006)

SOCIETÀ DI COMODO (SOCIETÀ NON OPERATIVE)

- Sono alleggeriti i criteri per individuare le società non operative. Tra l'altro:
 - o è eliminata la possibilità per le società di fornire la prova contraria sul mancato rispetto dei requisiti di operatività
 - o negli attivi patrimoniali sono inseriti titoli finanziari
 - o sono ridotti i coefficienti di ricavo per gli immobili*(art. 1 comma 109, legge 296 del 2006)*
- Agevolati lo scioglimento, la liquidazione e la trasformazione in società semplici delle società non operative al 4 luglio 2006
(art. 1 commi 111 e 112, legge 296 del 2006)

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

- I comuni possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF
(art. 1 comma 142, legge 296 del 2006)
- Dal 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento
(art. 1 comma 143, legge 296 del 2006)

COMUNI: IMPOSTA DI SCOPO PER OPERE PUBBLICHE

- Dal 1o gennaio 2007, i Comuni possono deliberare un'imposta di scopo per la parziale copertura delle spese per realizzare opere pubbliche individuate con regolamento
(art. 1 comma 145, legge 296 del 2006)
- Il regolamento determina:
 - o l'opera pubblica da realizzare
 - o la spesa da finanziare
 - o l'imposta
 - o l'applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni
 - o le modalità di versamento degli importi*(art. 1 comma 146, legge 296 del 2006)*

- L'imposta è dovuta, per la stessa opera pubblica, per non più di 5 anni e non può superare lo 0,5 per mille della base imponibile dell'ICI

(art. 1 comma 147, legge 296 del 2006)

- Le opere devono riguardare: trasporto pubblico urbano, viabilità, arredo urbano, parchi e giardini, parcheggi pubblici, restauro e conservazione dei beni artistici e architettonici, nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti di musei e biblioteche, edilizia scolastica

(art. 1 comma 149, legge 296 del 2006)

- Il gettito dell'imposta non può superare il 30% del costo dell'opera che deve essere iniziata entro due anni, altrimenti l'imposta deve essere rimborsata al contribuente

(art. 1 commi 150 e 151, legge 296 del 2006)

IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE

- Le Province possono aumentare del 30% l'imposta provinciale di trascrizione per le auto

(art. 1 comma 154, legge 296 del 2006)

DEBITI DEGLI ENTI LOCALI PER EVENTI STRAORDINARI

- Gli enti locali possono chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze una proroga per rientrare dai debiti contratti per eventi straordinari, anche rinegoziando i mutui

(art. 1 comma 155, legge 296 del 2006)

RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE DAL CONTRIBUENTE

- Il rimborso dei tributi versati e non dovuti deve essere richiesto dal contribuente entro 5 anni dal versamento o dalla data dalla quale è stato accertato il diritto alla restituzione
- L'ente locale ha 180 giorni di tempo dalla data della richiesta per effettuare il rimborso

(art. 1 comma 164, legge 296 del 2006)

INTERESSI SUI RIMBORSI DI IMPOSTA

- Il tasso annuale degli interessi è stabilito da ciascun ente impositore, e non può superare i 3 punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale
- Gli interessi maturano giorno per giorno e decorrono dalla data in cui sono divenuti esigibili
- Gli stessi interessi spettano al contribuente per le somme che gli sono dovute a decorrere dalla data in cui è stato eseguito il versamento

(art. 1 comma 165, legge 296 del 2006)

COMPENSAZIONE TRIBUTI LOCALI

- Gli enti locali stabiliscono come i contribuenti possono compensare somme a credito con somme dovute per tributi locali

(art. 1 comma 167, legge 296 del 2006)

ICI: MODIFICA DELLA DISCIPLINA

- Per abitazione principale si intende quella di residenza anagrafica
- Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il

commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono:

- o presentare al comune competente una dichiarazione sull'avvio della procedura
 - o versare l'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro 3 mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili
- Ridotto da 90 a 60 giorni il termine entro il quale il Comune, in assenza del pagamento, procede alla riscossione coattiva

(art. 1 comma 173, legge 296 del 2006)

ICI: PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

- Reintrodotta l'obbligo di presentare la dichiarazione ICI quando non è possibile acquisire per via telematica i dati rilevanti ai fini dell'imposta dovuta

(art. 1 comma 174, legge 296 del 2006)

AFFISSIONI ABUSIVE: CONTRASTO

- E' abolita la norma che riservava almeno il 10% degli spazi per le affissioni ad enti pubblici, associazioni e partiti

(art. 1 comma 176, legge 296 del 2006)

TRIBUTI LOCALI: ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- Province e comuni possono affidare a dipendenti propri o di soggetti affidatari l'accertamento e la riscossione dei tributi locali

(art. 1 comma 179, legge 296 del 2006)

RIFIUTI URBANI: TARIFFA

- La superficie catastale utilizzata per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) viene utilizzata anche per calcolare la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

(art. 1 comma 183, legge 296 del 2006)

- Sono prorogate a tutto il 2007 le disposizioni sul servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottate in ciascun comune per l'anno 2006

(art. 1 comma 184, legge 296 del 2006)

COMUNI: COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO IRPEF

- E' istituita, a favore dei comuni, una compartecipazione dello 0,69% al gettito IRPEF con corrispondente riduzione annua, di pari importo, dei trasferimenti del fondo ordinario

(art. 1 comma 189, legge 296 del 2006)

- Dal 2009 l'aliquota di compartecipazione è elevata allo 0,75 %

(art. 1 comma 192, legge 296 del 2006)

AUTOVEICOLI

- Lo Stato è esente da imposte per i passaggi di proprietà di autoveicoli sottoposti a sequestro e confisca

(art. 1 comma 218, legge 296 del 2006)

CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

- Sono revocate le concessioni dei beni demaniali marittimi se il concessionario compie gravi violazioni edilizie

(art. 1 comma 250, legge 296 del 2006)

- Dal 1° gennaio 2007 sono determinati in base a due categorie (alta e normale valenza turistica) i canoni annui per concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e di realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto

- Dal 1° gennaio 2007 si applicano nuovi canoni annui aggiornati con l'indice ISTAT

(art. 1 commi 251 e 252, legge 296 del 2006)

- Le concessioni possono avere durata superiore a 6 anni ma non superiore a 20

(art. 1 comma 253, legge 296 del 2006)

- Le regioni devono garantire il libero e gratuito accesso alla battigia antistante le aree in concessione, anche al fine di balneazione

(art. 1 comma 254, legge 296 del 2006)

BENI DEMANIALI: INCREMENTO DEL CANONE ANNUO

- Il canone annuo pagato dalle società di gestione aeroportuale è aumentato per un introito da parte dello Stato di 3 milioni di euro nel 2007, 9,5 milioni nel 2008 e 10 milioni nel 2009

(art. 1 comma 258, legge 296 del 2006)

BENI IMMOBILI DELLO STATO: CONCESSIONE O LOCAZIONE

- E' possibile dare in concessione o in locazione a privati, per non più di 50 anni, immobili dello Stato per la loro riqualificazione e riconversione anche per nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o di servizio per i cittadini

- Le concessioni e le locazioni sono assegnate con gara pubblica

- Il concessionario corrisponde agli enti territoriali interessati almeno il 50% del contributo di costruzione dovuto per l'esecuzione delle opere di riqualificazione e riconversione

(art. 1 comma 259, legge 296 del 2006)

GIOCHI

- L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può bandire gare per l'apertura di non più di 1.000 nuove agenzie entro il 2007

(art. 1 comma 285, legge 296 del 2006)

- Le maggiori entrate derivanti dalle gare sono destinate al Fondo per il personale impegnato nel contrasto all'evasione fiscale

(art. 1 comma 286, legge 296 del 2006)

OPERAZIONI CON IMPRESE SITE IN PAESI A REGIME FISCALE PRIVILEGIATO: INDEDUCIBILITA' DELLE SPESE

- Le spese per operazioni con imprese di paesi a regime fiscale privilegiato ("paradisi fiscali") devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi separatamente

(art. 1 comma 301, legge 296 del 2006)

Maggio 2006 • Dicembre 2007 589 giorni di Governo.

- E' prevista una sanzione del 10% dell'importo, con un minimo di euro 500 ed un massimo di 50.000 euro, se tali spese non sono indicate nella dichiarazione dei redditi

(art. 1 comma 302, legge 296 del 2006)

- La sanzione è applicabile anche alle irregolarità pregresse

(art. 1 comma 303, legge 296 del 2006)

REVERSE CHARGE: ACCELERAZIONE DEI RIMBORSI

- Occorrono 3 mesi per i rimborsi ai soggetti in regime di reverse charge

(art. 1 comma 308, legge 296 del 2006)

COMPRAVENDITA IMMOBILI: TASSE

- La tassazione avviene sul valore catastale dell'immobile in caso di vendita solo se il cessionario è persona fisica

(art. 1 comma 309, legge 296 del 2006)

TERRENI EDIFICABILI: TASSE

- Per i terreni edificabili è esclusa la tassazione forfetaria Irpef

(art. 1 comma 310, legge 296 del 2006)

INSEGNE COMMERCIALI: IMPOSTA DI PUBBLICITÀ

- Per le insegne commerciali con superfici superiori a 5 metri quadrati è dovuta l'imposta sulla pubblicità

(art. 1 comma 311, legge 296 del 2006)

ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI

- Applicata l'imposta del 12,5% anche sui premi per le assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione

(art. 1 comma 320, legge 296 del 2006)

REVISIONE IMPORTI TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTO

- Dal 1° gennaio 2007 aumenta la tassa di circolazione delle auto in base alla potenza dei motori ed alle caratteristiche inquinanti (da euro 0 a euro 5)

(art. 1 comma 321, legge 296 del 2006)

AUTO AZIENDALI: DEDUCIBILITA'

- La quota del 50% che costituisce reddito da lavoro si applica dal 2007

(art. 1 comma 324, legge 296 del 2006)

IVA SULLE INTERMEDIAZIONI

- Si considerano effettuate in Italia le prestazioni di intermediazioni, a meno che non siano disposte da soggetto passivo in un altro Stato membro dell'Unione europea

(art. 1 comma 325, legge 296 del 2006)

IRAP SETTORE AGRICOLO

- Per il 2007 l'aliquota IRAP nel settore agricolo è stabilita al 3,75%
(art. 1 comma 390, legge 296 del 2006)

COMPENSI AMMINISTRATORI SOCIETÀ PARTECIPATE

- I nuovi contratti degli amministratori di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze non potranno superare i 500.000 euro l'anno
(art. 1 comma 466, legge 296 del 2006)

SPESE PER CONSULENZA

- Non si applicano restrizioni di spesa alle consulenze per le attività propedeutiche ai processi di dismissione di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze
(art. 1 comma 467, legge 296 del 2006)

DIRIGENTI PUBBLICI: VIAGGIO AEREO PER MISSIONE

- Le limitazioni del rimborso al volo in classe economica non si applicano al personale dirigente di prima fascia, nonché ai voli transcontinentali superiori alle cinque ore
(art. 1 comma 468, legge 296 del 2006)

IMMOBILI DELLE GESTIONI LIQUIDATORIE

- Gli immobili delle gestioni liquidatorie sono trasferiti a Fintecna per un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro
(art. 1 comma 484, legge 296 del 2006)

EFIM

- Disposti la chiusura della liquidazione del gruppo Efim ed il trasferimento a Fintecna del patrimonio attivo e passivo
(art. 1 comma 488, legge 296 del 2006)
- Il trasferimento ha per scopo la monetizzazione degli attivi
(art. 1 comma 491, legge 296 del 2006)
- Fintecna subentra automaticamente nei processi attivi e passivi pendenti
(art. 1 comma 492, legge 296 del 2006)
- I commissari liquidatori delle società non interamente controllate da Efim in liquidazione coatta amministrativa, decadono e la funzione di commissario liquidatore passa a Fintecna
(art. 1 comma 494, legge 296 del 2006)
- Stesse disposizioni valgono per la società Italtrade Spa
(art. 1 comma 496, legge 296 del 2006)
- L'incarico di commissario liquidatore può essere attribuito allo stesso organo commissariale o a studi professionali o a società tra professionisti
(art. 1 comma 498, legge 296 del 2006)
- Il numero dei commissari liquidatori non può superare la metà di quelli in carica
(art. 1 comma 499, legge 296 del 2006)
- Il compenso è determinato in base al numero di procedure assegnate ridotto del 30%
(art. 1 comma 501, legge 296 del 2006)

SPESA PUBBLICA: CONTENIMENTO

- Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione di cui all'apposito elenco ISTAT, devono effettuare risparmi di spesa per incarichi di consulenza, acquisti di immobili, relazioni pubbliche, auto di servizio e compensi ai componenti di commissioni
- Sono esentati gli enti pubblici di ricerca, l'Istituto nazionale di economia agraria, l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici, le agenzie regionali per l'ambiente e gli organi costituzionali

(art. 1 comma 505 e 506, legge 296 del 2006)

- Per il 2007, 2008 e 2009 sono accantonati e resi indisponibili rispettivamente 4.572 milioni di euro, 5.031 milioni di euro e 4.922 milioni di euro delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato
- Sono esclusi vari comparti tra i quali quelli della radiodiffusione televisiva locale, della protezione civile, del Fondo ordinario delle università statali, degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli organi costituzionali

(art. 1 comma 507, legge 296 del 2006)

- Previsti incentivi al personale delle amministrazioni che abbia contribuito direttamente al conseguimento degli obiettivi di efficienza e di razionalizzazione dei processi di spesa per ulteriori effetti di risparmio

(art. 1 comma 508, legge 296 del 2006)

- Operati tagli di spesa per 126,4 milioni di euro per l'anno 2007, 335,4 milioni per il 2008 e 11,4 milioni per il 2009

(art. 1 comma 509, legge 296 del 2006)

UMBRIA E MARCHE: FINANZIAMENTI

- Prorogati fino al 31 dicembre 2007 l'utilizzazione dei finanziamenti di investimenti a favore dei territori di Umbria e Marche

(art. 1 comma 510, legge 296 del 2006)

ATTUALIZZAZIONE DI CONTRIBUTI PLURIENNALI

- Stanziati 520 milioni di euro per l'anno 2007 per la compensazione degli effetti finanziari successivi all'attualizzazione di contributi pluriennali

(art. 1 comma 511, legge 296 del 2006)

MAGISTRATI: RECLUTAMENTO

- Previsto il reclutamento
 - o di magistrati ordinari per una spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e di 15 milioni di euro dal 2008

(art. 1 comma 517, legge 296 del 2006)

- o di magistrati amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato, per una spesa di 1,370 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5,671 milioni di euro dal 2008

(art. 1 comma 518, legge 296 del 2006)

ANAS E CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI: CONTROLLI

- Stanziati 6 milioni di euro per il personale addetto alle attività di programmazione, indirizzo, vigilanza tecnica ed operativa e controllo su ANAS Spa e sui concessionari autostradali
(art. 1 comma 551, legge 296 del 2006)

MINISTERI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: RISORSE PER LA CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DIPENDENTI

- Stanziato fino a 1 milione di euro annui per la Cassa di previdenza ed assistenza per i dipendenti dell'ex Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(art. 1 comma 552, legge 296 del 2006)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

- Stanziati 7 milioni di euro annui per l'incentivazione alla produttività dei dipendenti del Ministero della pubblica istruzione
(art. 1 comma 553, legge 296 del 2006)

EQUO INDENNIZZO DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI

- Le limitazioni alle possibilità di rimborsare spese mediche non si applicano al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate e di polizia
(art. 1 comma 555, legge 296 del 2006)

REGIONI ED ENTI LOCALI: CONTENIMENTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

- Le regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilità assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative
(art. 1 comma 557, legge 296 del 2006)

ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE: SPESA PER IL PERSONALE

- Gli enti del Servizio sanitario nazionale devono ridurre la spesa per il personale nel 2007, 2008, 2009 di almeno l'1,4% della spesa 2004
(art. 1 commi 565, legge 296 del 2006)

MINISTRI E SOTTOSEGRETARI: RIDUZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO

- Dal 1° gennaio 2007, il trattamento economico dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale, è ridotto del 30%
(art. 1 commi 575, legge 296 del 2006)

PATTO DI STABILITA' INTERNO: REGIONI E PROVINCE AUTONOME

- Dal 2007, è avviata una sperimentazione con le regioni e le province autonome per assumere a base di riferimento per il patto di stabilità interno, il saldo finanziario
(art. 1 comma 656, legge 296 del 2006)

- Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale
- Se manca l'accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario
(art. 1 comma 660, legge 296 del 2006)
- Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali
(art. 1 comma 663, legge 296 del 2006)
- Sulla base degli esiti della sperimentazione, si procede, anche nei confronti di una sola o più regioni o province autonome, a ridefinire per legge le regole del patto di stabilità interno
(art. 1 comma 665, legge 296 del 2006)
- Gli adempimenti del patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono trasmessi trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze
(art. 1 comma 666, legge 296 del 2006)
- In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione o provincia autonoma ad adottare i necessari provvedimenti
- In caso di inadempienza il presidente della regione provvede quale commissario ad acta
(art. 1 comma 669, legge 296 del 2006)
- Per le regioni inadempienti è previsto l'aumento diretto delle aliquote delle imposte regionali, anche oltre l'aliquota massima
(art. 1 comma 670 e 671, legge 296 del 2006)

PATTO DI STABILITA' INTERNO: REGIONI A STATUTO ORDINARIO

- In attesa dei risultati della sperimentazione del criterio del saldo finanziario, il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore:
 - o per l'anno 2007, al complesso di spese finali dell'anno 2005 diminuito dell'1,8%
 - o per gli anni 2008 e 2009, al complesso di spese finali dell'anno precedente aumentato, rispettivamente, del 2,5% e del 2,4%
- Il complesso delle spese finali è determinato dalla somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle spese per la sanità e per la concessione di crediti
(art. 1 comma 657 e 658, legge 296 del 2006)

FEDERALISMO FISCALE

- E' abrogata la determinazione dell'aliquota provvisoria e sono rideterminate le aliquote e le partecipazioni
(art. 1 comma 673, 674 e 675, legge 296 del 2006)

PATTO DI STABILITA' INTERNO: ENTI LOCALI

- Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti devono ridurre il saldo finanziario tendenziale
(art. 1 commi 676 e 677, legge 296 del 2006)

- Se la media triennale per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa è negativa, si applicano dapprima i seguenti coefficienti:
 - o province: 0,400 per l'anno 2007, 0,210 per l'anno 2008 e 0,117 per l'anno 2009
 - o comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,330 per l'anno 2007, 0,205 per l'anno 2008 e 0,155 per l'anno 2009
- Poi si applicano i seguenti coefficienti:
 - o province: 0,041 per l'anno 2007, 0,022 per l'anno 2008 e 0,012 per l'anno 2009
 - o comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,029 per l'anno 2007, 0,017 per l'anno 2008 e 0,013 per l'anno 2009
- L'importo annuo della manovra è determinato mediante la somma degli importi suddetti
- Gli enti con una media triennale (2003-2005) positiva dei saldi di cassa determinano l'importo del concorso alla manovra applicando solo i coefficienti più convenienti

(art. 1 comma 678, legge 296 del 2006)

- Il saldo finanziario è calcolato in termini di cassa quale differenza tra entrate finali, correnti e in conto capitale, e spese finali, correnti e in conto capitale
- Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate derivanti dalla riscossione di crediti e le spese derivanti dalla concessione di crediti

(art. 1 comma 680, legge 296 del 2006)

- Per l'approvazione del bilancio di previsione è obbligatorio il rispetto del patto di stabilità interno

(art. 1 comma 684, legge 296 del 2006)

- Gli adempimenti del patto di stabilità interno sono trasmessi trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze

(art. 1 comma 685 e 686, legge 296 del 2006)

- Sono esclusi dal patto di stabilità gli enti locali commissariati

(art. 1 comma 688, legge 296 del 2006)

- Il Presidente del Consiglio dei ministri diffida gli enti locali ad adottare i necessari provvedimenti, se non rispettano il patto di stabilità interno
- Se gli enti non adempiono, il sindaco o il presidente della provincia, quali commissari ad acta, adottano entro il 30 giugno i necessari provvedimenti

(art. 1 comma 691, legge 296 del 2006)

- Se perdura l'inadempienza, i contribuenti sono tenuti al versamento dell'addizionale comunale all'Irpef maggiorata dello 0,3% e nelle province interessate, l'imposta provinciale di trascrizione è aumentata del 5%

(art. 1 comma 692, legge 296 del 2006)

- Sono abrogati i limiti per l'acquisto beni immobili

(art. 1 comma 694, legge 296 del 2006)

- Sono esclusi dal limite dell'incremento della spesa gli enti gestori di aree protette

(art. 1 comma 695, legge 296 del 2006)

ENTI LOCALI: LIMITI ALL'INDEBITAMENTO

- Elevato al 15% il limite all'indebitamento degli enti locali
(art. 1 comma 698, legge 296 del 2006)

COMUNI: GETTITO COMPARTICIPATO

- La ripartizione dell'incremento di gettito partecipato verificatosi nel 2006 sarà effettuata nel 2008 solo a favore dei comuni che hanno rispettato nel 2006 il patto di stabilità interno
(art. 1 comma 702, legge 296 del 2006)

ENTI LOCALI I CUI ORGANI SONO STATI SCIOLTI: DISPOSIZIONI A FAVORE

- Per gli enti i cui organi sono stati sciolti per infiltrazioni di stampo mafioso, gli oneri delle commissioni straordinarie sono a carico dello Stato
- Gli enti locali destinano questi fondi a spese di investimento
(art. 1 comma 704, legge 296 del 2006)
- Il Ministero dell'interno, su richiesta della commissione straordinaria, eroga in un'unica soluzione i trasferimenti erariali e la quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF spettanti per l'intero esercizio

(art. 1 comma 705, legge 296 del 2006)

- Per gli anni 2007, 2008 e 2009 il Ministero dell'interno ripartisce un contributo destinato alla realizzazione o manutenzione di opere pubbliche fino a 30 milioni di euro annui

(art. 1 comma 707, legge 296 del 2006)

- Gli incarichi dirigenziali a termine, l'incarico di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa decadono se non rinnovati entro 45 giorni dall'insediamento della commissione straordinaria per la gestione dell'ente

(art. 1 comma 715, legge 296 del 2006)

ENTI LOCALI: SCIoglimento DEI CONSIGLI COMUNALI

- Sono sciolti i consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini stabiliti

(art. 1 comma 710, legge 296 del 2006)

FONDO PER IL CONTENIMENTO DELLE TARIFFE

- Al Fondo devono confluire anche le prestazioni di servizi non commerciali per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti

(art. 1 comma 711, legge 296 del 2006)

COMUNI: PROVENTI DI CONCESSIONE E SANZIONI EDILIZIE

- Per l'anno 2007, i proventi delle concessioni e delle sanzioni edilizie possono essere utilizzati fino al 50% per spese correnti e per il 25% per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale

(art. 1 comma 713, legge 296 del 2006)

REGIONI: CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

- Le regioni, entro il 1° luglio 2007, diminuiscono il numero e la spesa per compensi e indennità dei consiglieri regionali, sopprimono gli enti inutili, stabiliscono la fusione delle società partecipate e diminuiscono le strutture organizzative

(art. 1 comma 721, legge 296 del 2006)

- I risparmi di spesa devono raggiungere il 10% dei saldi dell'anno precedente

(art. 1 comma 723, legge 296 del 2006)

REGIONI: INDEBITAMENTO

- La cessione o cartolarizzazione dei crediti deve essere inclusa tra le operazioni di indebitamento

(art. 1 comma 739, legge 296 del 2006)

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE: FINANZIAMENTO E FONDO TRANSITORIO

- Il finanziamento statale al Servizio sanitario nazionale è stabilito in 96.040 milioni di euro per il 2007, 99.082 milioni di euro per il 2008, 102.285 per il 2009
- E' istituito un Fondo transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, 850 milioni per il 2008 e di 700 milioni per il 2009, per il rientro dal disavanzo entro il 2010 secondo un piano concordato
- Prevista la maggiorazione dell'addizionale IRPEF e IRAP oltre i limiti massimi se non vengono raggiunti gli obiettivi intermedi
- Le strutture private accreditate praticano uno sconto del 2% per le prestazioni specialistiche e del 20% per le prestazioni di diagnostica di laboratorio
- Gli assistiti non esentati pagano 10 euro a ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
- Per le prestazioni di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, ad eccezione dei traumatismi e degli avvelenamenti acuti, è dovuto un pagamento di 25 euro.
- Sono esentati i minori di 14 anni
- Le regioni possono stabilire importi maggiori
- Entro il 28 febbraio 2007, possono essere inserite nell'elenco delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, prestazioni già erogate con ricovero ospedaliero
- Chi non ritira i risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio deve pagare per intero la prestazione
- Dal 1° gennaio 2008 cessano le convenzioni provvisorie con le strutture private, se non confermate
- Le regioni garantiscono che, dal 1° gennaio 2008, non sono concessi nuovi accreditamenti, se manca un provvedimento regionale di ricognizione e conseguente determinazione
- Per le regioni che non hanno ridotto i disavanzi, la data è anticipata al 1° luglio 2007
- Le regioni garantiscono che, dal 2010, cessano gli accreditamenti provvisori delle strutture private, se non confermati dagli accreditamenti definitivi

(art. 1 comma 796, legge 296 del 2006)

- Il finanziamento statale al Servizio sanitario nazionale è incrementato per l'anno 2006 di 2.000 milioni di euro

(art. 1 comma 797, legge 296 del 2006)

- Lo stanziamento per l'attuazione del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS) è ridotto a 8 milioni di euro a decorrere dal 2007
- Tale risparmio viene utilizzato per l'attività statale di affiancamento alle regioni impegnate nei Piani di rientro dai disavanzi

(art. 1 comma 798, legge 296 del 2006)

REGIONE SICILIANA: TRASFERIMENTO DELLA SPESA SANITARIA

- Per il completo trasferimento della spesa sanitaria alla Regione siciliana, questa concorre a tale spesa per il 44,85% per l'anno 2007, il 47,05% per il 2008 e il 49,11% per il 2009
- Il concorso per l'anno 2007, è fissato 44,09% se, entro il 30 aprile 2007, non viene raggiunta l'intesa preliminare all'emanazione delle nuove norme in materia sanitaria

(art. 1 comma 830 e 831, legge 296 del 2006)

- L'intesa preliminare riconosce alla Regione Sicilia una quota tra il 20% ed il 50% del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale
- Tale quota aumenta sino a coprire l'intera spesa sanitaria a carico della regione

(art. 1 comma 832, legge 296 del 2006)

REGIONE SARDEGNA

- Definito un nuovo regime delle entrate regione Sardegna
- Nelle entrate spettanti alla regione sono comprese anche quelle che, maturate nell'ambito regionale, affluiscono ad uffici situati fuori del territorio della regione

(art. 1 comma 834, legge 296 del 2006)

- Per la compartecipazione all'IVA riscossa sul territorio regionale, sono stanziati 25 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2007 al 2026

(art. 1 comma 835, legge 296 del 2006)

- Dall'anno 2007, la Regione Sardegna finanzia totalmente la propria spesa sanitaria

(art. 1 comma 836, legge 296 del 2006)

- Alla Regione Sardegna sono trasferite le funzioni delle Ferrovie Sardegna e Ferrovie Meridionali Sarde e le funzioni relative alla continuità territoriale

(art. 1 comma 837, legge 296 del 2006)

- Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli oneri relativi alle funzioni trasferite rimangono a carico dello Stato

(art. 1 comma 840, legge 296 del 2006)

- La regione Sardegna compartecipa al gettito erariale

- La compartecipazione entra a regime nel 2010

(art. 1 comma 838, legge 296 del 2006)

IMPRESSE PUBBLICHE: SOSTEGNO AGLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO

- Stanziati ulteriori 565 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e 170 milioni a decorrere dal 2009, per i corrispettivi alle imprese pubbliche per gli oneri di servizio pubblico sostenuti in applicazione dei contratti di programma

(art. 1 comma 904, legge 296 del 2006)

AGENZIA NAZIONALE PER LA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE

- Stanziati 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 per l'Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione

(art. 1 comma 924, legge 296 del 2006)

PROGETTI COFINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA

- I progetti cofinanziati dall'Unione europea non possono superare i tetti di spesa previsti

(art. 1 comma 931, legge 296 del 2006)

AUTORITA' PORTUALI

- Attribuito alle autorità portuali il gettito della tassa erariale delle merci e della tassa di ancoraggio

(art. 1 comma 982, legge 296 del 2006)

- Istituito, dall'anno 2007, un Fondo perequativo di 50 milioni di euro, e soppressi gli stanziamenti destinati alle autorità portuali per manutenzioni dei porti

(art. 1 comma 983, legge 296 del 2006)

- Le autorità portuali possono applicare una addizionale su tasse, canoni e diritti per l'espletamento dei compiti di vigilanza e per la fornitura di servizi di sicurezza previsti nei piani di sicurezza portuali

(art. 1 comma 984, legge 296 del 2006)

- Gli uffici doganali provvedono alla riscossione delle tasse

(art. 1 comma 987, legge 296 del 2006)

FONDI RACCOLTI DA POSTE ITALIANE Spa

- Entro il 2007, i fondi raccolti da Poste Italiane Spa per attività di bancoposta sono investiti in titoli governativi dell'area euro e non sono più versati in conto corrente fruttifero della Cassa depositi e prestiti

(art. 1 commi 1097, 1098 e 1099, legge 296 del 2006)

INDICI DI CONGRUITA'

- Per la regolarità contributiva necessaria alla concessione di benefici e incentivi, sono introdotti, in via sperimentale, gli indici di congruità per settori, per categorie di imprese e per territorio

(art. 1 commi 1173, legge 296 del 2006)

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

- Dal 1° luglio 2007 il datore di lavoro si deve munire del documento unico di regolarità contributiva per ottenere la concessione dei benefici normativi e contributivi

(art. 1 commi 1175, legge 296 del 2006)

OTTO PER MILLE DESTINATO ALLO STATO

- Per l'anno 2007, lo Stato dispone di ulteriori risorse per 45 milioni di euro dell'otto per mille

(art. 1 comma 1233, legge 296 del 2006)

CINQUE PER MILLE

- Per il 2007, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:
 - o sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus)
 - o associazioni di promozione sociale
 - o finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università
 - o finanziamento agli enti della ricerca sanitaria

(art. 1 comma 1234, legge 296 del 2006)

- Lo 0,5% del totale determinato dalle scelte dei contribuenti è destinato all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ed alle organizzazioni nazionali degli enti riconosciute come parti sociali

(art. 1 comma 1235, legge 296 del 2006)

- Stanziati 250 milioni di euro per l'anno 2008

(art. 1 comma 1237, legge 296 del 2006)

ASSEGNI PER NASCITE ED ADOZIONI

- Non devono essere restituite le somme erogate per nascite ed adozioni nel 2006 a cittadini extracomunitari

(art. 1 comma 1287, legge 296 del 2006)

FUNZIONAMENTO DELLA GIUSTIZIA

- Stanziati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per l'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione

(art. 1 comma 1304, legge 296 del 2006)

CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA

- 1,85 euro dell'IVA inclusa nel costo della carta d'identità elettronica sono così assegnati:
 - o 1,15 euro al Ministero dell'interno per la copertura dei costi di gestione del Ministero
 - o 0,70 euro ai comuni, per le spese di gestione e distribuzione del documento

(art. 1 comma 1305, legge 296 del 2006)

CONTRIBUTO UNIFICATO PER I GIUDIZI AMMINISTRATIVI

- Per i ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità indipendenti è dovuto un contributo di euro 2.000

(art. 1 comma 1307, legge 296 del 2006)

PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLO STATO UBICATO ALL'ESTERO

- Entro il 30 luglio 2007, il Ministro degli affari esteri individua gli immobili da dismettere appartenenti al patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero

(art. 1 comma 1312, legge 296 del 2006)

- Entro il 31 gennaio 2007, il Ministero della giustizia individua i beni immobili comunque in uso all'Amministrazione della giustizia che possono essere dismessi e quelli che possono essere permutati con gli enti territoriali

(art. 1 comma 1313, legge 296 del 2006)

- Almeno il 30% dei proventi della dismissione può essere destinato alla ristrutturazione, al restauro e alla manutenzione straordinaria degli immobili ubicati all'estero

(art. 1 comma 1314, legge 296 del 2006)

RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE

- Presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è istituito un Fondo speciale per:
 - o la manutenzione degli immobili
 - o i contratti di servizio di durata limitata con agenzie di lavoro interinale
 - o l'attività di istituto

(art. 1 comma 1318, legge 296 del 2006)

- Al Fondo speciale affluiscono somme da:

- o atti di donazione e di liberalità
- o contratti di sponsorizzazione stipulati con soggetti pubblici e privati

(art. 1 comma 1320, legge 296 del 2006)

FONDO PER PROGETTI DI RICERCA

- Dall'anno 2007, il fondo per progetti di ricerca di rilevante valore scientifico anche con riguardo alla tutela della salute e all'innovazione tecnologica è ridotto di 60 milioni di euro

(art. 1 comma 1323, legge 296 del 2006)

FINANZIAMENTO SERVIZIO ANTINCENDI NEGLI AEROPORTI

- Dal 2007 l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili è aumentata di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato
- L'aumento è destinato a ridurre il costo, per lo Stato, del servizio antincendi

(art. 1 comma 1328, legge 296 del 2006)

PREMIO DI CONCENTRAZIONE PER LE IMPRESE: RISORSE INUTILIZZATE

- Le risorse non utilizzate relative al premio di concentrazione per le imprese sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato

(art. 1 comma 1340, legge 296 del 2006)

INTERVENTI STRUTTURALI DI POLITICA ECONOMICA

- Stanziati ulteriori 14 milioni di euro per l'anno 2008 a favore del Fondo per interventi strutturali di politica economica

(art. 1 comma 1347, legge 296 del 2006)

TAGLI ALLE SPESE

- Ridotti di 1 milione di euro per l'anno 2006 e di 50 milioni di euro per l'anno 2007 i contributi all'editoria

(art. 20 legge 248 del 2006)

- Ridotto il finanziamento agli istituti di cultura stranieri ed il contributo a favore della Scuola superiore del Ministero dell'economia

(art. 1 legge 286 del 2006)

- Tagli alle spese per consulenze e pubbliche relazioni: nel 2006 non possono superare il 40% di quelle sostenute nel 2004

(art. 27 legge 248 del 2006)

- Ridotte del 20% le diarie per missioni all'estero (escluse le spese per il personale civile e militare in missioni internazionali di pace)

- Ridotta del 30% la spesa per organi collegiali

- Stabilita la diminuzione, la soppressione o l'accorpamento degli organismi e la riduzione dei compensi

(art. 29 legge 248 del 2006)

- Ridotte le spese di giustizia di 50 milioni di euro per l'anno 2006, 100 milioni di euro per il 2007 e 200 milioni di euro per il 2008

(art. 21 legge 248 del 2006)

- Ridotti del 10% gli stanziamenti per il 2006 (sono escluse le aziende sanitarie e ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura, le istituzioni scolastiche, i parchi e le aree protette)

(art. 22 legge 248 del 2006)

- In caso di mancato rispetto del limite di spesa annuale, è prevista la riduzione dei trasferimenti statali agli enti pubblici

(art. 26 legge 248 del 2006)

- Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha definito i criteri per il controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2006

(D.P.C.M. del 6 giugno 2006)

ACCERTAMENTI FINANZIARI

- Gli uffici delle imposte possono inviare questionari su dati e notizie relative alla posizione fiscale dei destinatari e dei contribuenti con i quali l'interessato ha avuto rapporti

- Prevista una multa da 2.065 a 20.658 euro per omissione delle comunicazioni dovute per gli accertamenti finanziari e per la violazione degli obblighi di comunicazione all'anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari

- Prevista una multa, da 258 a 2.065 euro, in caso di mancata restituzione dei questionari inviati dalla Guardia di finanza

(art. 37 legge 248 del 2006)

- L'Agenzia delle dogane, nelle attività di prevenzione e contrasto, può acquisire dati e documenti sul valore dichiarato (costi di trasporto, assicurazione, nolo)

(art. 35 legge 248 del 2006)

ANAGRAFE TRIBUTARIA

- Le comunicazioni delle banche, delle Poste italiane e degli altri operatori finanziari, con gli elementi identificativi dei contribuenti, devono essere inviate all'Anagrafe tributaria per l'archiviazione
- Le Camere di commercio devono comunicare all'Anagrafe tributaria i dati contenuti nelle domande d'iscrizione

(art. 37 legge 248 del 2006)

ASSICURATORI

- Gli assicuratori devono comunicare all'Anagrafe tributaria l'ammontare delle somme liquidate
- Le informazioni per l'Anagrafe tributaria non devono essere più inviate per posta elettronica certificata

(art. 1 legge 286 del 2006)

CALCIATORI PROFESSIONISTI

- I contratti dei calciatori professionisti devono essere inviati per via telematica all'Agenzia delle entrate
- Devono essere inviati anche i contratti con gli sponsor se la società calcistica partecipa agli utili

(art. 1 legge 286 del 2006)

COMMERCIANTI

- Dal 1° gennaio 2007 i commercianti devono trasmettere per via telematica all'Agenzia delle Entrate l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri
- Coloro che sono soggetti alla trasmissione telematica dei corrispettivi, devono emettere: fattura, su richiesta del cliente, scontrini e ricevute fiscali
- Sono esclusi dall'obbligo gli operatori della grande distribuzione, in quanto trasmettono i corrispettivi quotidianamente

(art. 2 legge 286 del 2006)

- Dati, documenti e dichiarazioni per le imposte di fabbricazione devono essere presentati in via telematica
- I gestori di depositi fiscali e doganali devono comunicare alle Dogane ed alle Entrate la garanzia fornita per il movimento delle merci
- E' sospesa la licenza o l'esercizio dell'attività, da tre giorni ad un mese, se non viene rilasciata ricevuta o scontrino fiscale per tre volte in cinque anni
- Sospensione fino a sei mesi se si superano i 50mila euro

(art. 1 legge 286 del 2006)

DEBITO CON IL FISCO: BLOCCO DEI PAGAMENTI E COMPENSAZIONE

- Le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di pagare somme superiori a 10mila euro, devono verificare se il debitore è creditore del Fisco
- In tal caso l'amministrazione non deve pagare e deve segnalare il caso all'agente della riscossione
- Si possono compensare i debiti verso il Fisco con i rimborsi dovuti dalle agenzie fiscali e dagli enti previdenziali

(art. 2 legge 286 del 2006)

PROFESSIONISTI

- I professionisti devono destinare un conto corrente esclusivamente all'attività professionale
- I compensi devono essere pagati tramite banca o posta:
 - o fino al 30 giugno 2007, quelli di importo superiore a 1.000 euro
 - o dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008, quelli di importo superiore ai 500 euro
 - o dal 1° luglio 2008, quelli superiori ai 100 euro

(art. 35 legge 248 del 2006)

- Non si possono dedurre le spese per i servizi di professionisti domiciliati in Stati a regime fiscale privilegiato

(art. 1 legge 286 del 2006)

RILASCIO PARTITA IVA

- Per il rilascio di partita IVA vengono effettuati riscontri automatizzati per individuare elementi di rischio

(art. 37 legge 248 del 2006)

SOCIETÀ HOLDING

- Ai fini fiscali si considerano esistenti in Italia le società quando i soggetti che le controllano la maggioranza dei consiglieri di amministrazione risiedono in Italia

(art. 35 legge 248 del 2006)

SUBAPPALTI

- L'appaltatore risponde con il subappaltatore del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, contributi previdenziali, assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro, malattie professionali dei dipendenti

(art. 35 legge 248 del 2006)

TABACCHI DI CONTRABBANDO: DISTRUZIONE

- I tabacchi sequestrati devono essere distrutti dopo un anno dal sequestro

(art. 1 legge 286 del 2006)

VEICOLI E RIMORCHI: IVA E TRASPORTO MERCI

- Per l'immatricolazione o il cambio di proprietà di auto, moto e rimorchi provenienti da paesi europei si deve dimostrare il pagamento dell' IVA

- Per l'immatricolazione è necessaria la certificazione doganale di pagamento dell'IVA, con il riferimento delle esenzioni per l'importatore

(art. 1 legge 286 del 2006)

- L'effettiva potenza dei motori, e non la portata, deve essere utilizzata per calcolare la tassa dei veicoli per il trasporto merci (categoria N1), che hanno 4 o più posti ed una portata inferiore ai 7 quintali

(art. 1 legge 286 del 2006)

ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF

- La scadenza per le pubblicazioni delle deliberazioni regionali per l'aumento dell'addizionale IRPEF dell'anno successivo, è rinviata al 31 dicembre 2006

(art. 2 legge 286 del 2006)

AUTOVEICOLI "AZIENDALI"

- Chi ha acquistato autoveicoli per l'attività professionale entro il 13 settembre 2006, può richiedere, entro il 15 aprile 2007, il rimborso dell'IVA.
- Chi non fa tale richiesta entro il 15 aprile 2007, può presentare domanda per ottenere una detrazione maggiore

(art. 1 legge 278 del 2006)

CAMPIONE D'ITALIA

- Per gli abitanti di Campione d'Italia, i redditi prodotti in franchi svizzeri se non superano i 200mila franchi, sono computati in euro e ridotti del 20%

(art. 2 legge 286 del 2006)

CANONI DEMANIALI MARITTIMI

- La scadenza per adeguare i canoni delle concessioni demaniali è rinviata al 31 dicembre 2006

(art. 2 legge 286 del 2006)

COMPRAVENDITA DI IMMOBILI

- Nella compravendita di immobili si deve dichiarare il valore catastale ed il valore reale e si devono indicare le modalità di pagamento e le spese sostenute per la mediazione
- Il valore (normale) dell'immobile non può essere inferiore al mutuo stipulato per l'acquisto
- Gli intermediari immobiliari devono registrare i compensi superiori a 1.000 euro all'anno

(art. 35 legge 248 del 2006)

- Aumentata dal 12,50% al 20% l'aliquota per la vendita o cessione di beni immobili e terreni edificabili se sono stati acquistati o costruiti da non più di 5 anni

(art. 2 legge 286 del 2006)

- Per il trasferimento di immobili, non sono più previste l'imposta di registro dell'1% e l'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa

(art. 36 legge 248 del 2006)

DEBITO CON IL FISCO: PAGAMENTI A CATENA

- L'agente della riscossione, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, può chiedere ai debitori del contribuente interessato di indicare per iscritto ed in dettaglio, cose e somme dovute al creditore
- L'agente notifica al terzo di pagare le somme direttamente al Fisco
- Gli agenti della riscossione possono trattare i dati acquisiti senza dare l'informativa prevista dal Codice della privacy
(art. 2 legge 286 del 2006)

DICHIARAZIONI FISCALI

- I modelli delle dichiarazioni dei redditi e dell'Irap devono essere approvati entro il 31 gennaio di ogni anno
- I titolari di partita IVA devono effettuare i propri versamenti fiscali e previdenziali solo con modalità telematiche
(art. 37 legge 248 del 2006)

DISCOTECHE E SALE DA BALLO

- Alle consumazioni obbligatorie nelle discoteche si applica l'IVA ordinaria
(art. 35 legge 248 del 2006)

DONAZIONI E SUCCESSIONI

- Il trattamento fiscale delle donazione è uniformato a quello previsto per le compravendite
(art. 37 legge 248 del 2006)
- Introdotta l'imposta di successione e quella di donazione per le successioni aperte dal 3 ottobre 2006
- Ogni quattro anni viene aggiornata la quota esente da imposta, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che terrà conto dell'indice del costo della vita
- Una parte di queste entrate sono destinate ad un Fondo per la sicurezza dei trasporti pubblici locali ed il loro sviluppo
(art. 2 legge 286 del 2006)

FABBRICATI STRUMENTALI: AMMORTAMENTO DEL COSTO

- Sono esenti da imposte i terreni sui quali sono gli immobili e quelli che costituiscono pertinenza degli immobili
- Le nuove disposizioni si applicano anche ai fabbricati strumentali acquisiti mediante leasing
(art. 2 legge 286 del 2006)

FRANCHIGIA IVA

- Sono esonerati dal versamento IVA i commercianti, gli agricoltori e i professionisti che, nell'anno precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro
(art. 37 legge 248 del 2006)

GIOCO ILLEGALE E SCOMMESSE

- Entro il 31 dicembre 2006 devono essere disciplinate le scommesse a distanza a quota fissa, i giochi di abilità e le sale pubbliche da gioco
- Dal 1° gennaio 2007 deve essere rivista l'aliquota d'imposta unica sulle scommesse sportive
- Prorogata al 1° gennaio 2007 la riduzione al 12% del prelievo erariale
(art. 38 legge 248 del 2006)
- Una parte delle entrate dovute alla lotta all'evasione fiscale ed al gioco illegale è utilizzata per l'esodo, la mobilità e le assunzioni nelle amministrazioni economico-finanziaria e statali
(art. 1 legge 286 del 2006)

ICI

- L'imposta comunale sugli immobili può essere liquidata in sede di dichiarazione dei redditi
- La prima rata dell'ICI deve essere versata entro il 16 giugno, la seconda entro il 16 dicembre
- Dal 2007 è abolito l'obbligo di dichiarazione ai fini ICI
(art. 37 legge 248 del 2006)
- L'esenzione ICI si applica solo alle attività che non hanno esclusiva natura commerciale
(art. 39 legge 248 del 2006)
- Ridotti i trasferimenti erariali ai Comuni in relazione al maggior gettito ICI
(art. 2 legge 286 del 2006)

IRAP

- Maggiorazioni IRAP e adeguamento dei canoni demaniali marittimi per la copertura nelle regioni interessate del disavanzo di gestione del servizio sanitario regionale
(art 1 e 2 legge 234 del 2006)

MEZZI DI TRASPORTO: DEDUZIONE DELLE SPESE

- Le spese per i mezzi dati in uso promiscuo ai dipendenti non possono essere dedotte dal reddito d'impresa, d'arte e professione
- I veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti costituiscono reddito da lavoro
- Le spese per autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio, sono deducibili per l'80% dai costi aziendali
- Ridotta dal 50% al 25% la deduzione per i veicoli utilizzati da singoli professionisti
(art. 2 legge 286 del 2006)

NUOVE RENDITE CATASTALI

- E' obbligatoria la revisione delle qualificazioni e delle rendite catastali
- La revisione avviene su iniziativa del contribuente (dichiarazione di variazione al catasto) oppure d'ufficio (i Comuni promuovono la richiesta di aggiornamento dei dati catastali con oneri a carico dei contribuenti inadempienti)
- Le nuove rendite catastali devono essere dichiarate a partire dal 1° gennaio 2007
- Rivalutato del 40% il moltiplicatore delle rendite catastali per i fabbricati di categoria B (immobili ad uso collettivo)
(art. 2 legge 286 del 2006)

PIGNORAMENTO DI CREDITO VERSO TERZI

- L'espropriazione prevista unicamente per il quinto dello stipendio, viene estesa a tutti i crediti pignorati del debitore verso terzi

(art. 2 legge 286 del 2006)

REDDITO IMPONIBILE

- Prevista l'area edificabile quando è inclusa in un piano regolatore
- Fanno parte del reddito imponibile tutti gli utili provenienti da società residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato
- L'imposta si applica, per i non residenti, sul reddito prodotto in Italia
- Non è consentito l'ammortamento anticipato per autovetture, autocaravan, motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa
- Abolita la tariffa agevolata per l'uscita dal lavoro di donne con più di 50 anni e di uomini con più di 55 anni
- Introdotta la ritenuta alla fonte, a titolo di acconto, anche per i "redditi diversi"
- Abolite le agevolazioni per le Stock options (azioni ai dipendenti)
- Le azioni assegnate ai dipendenti sono escluse dall'imposta sui redditi se il beneficiario per 5 anni non riduce l'importo dell'investimento e questo non supera la retribuzione lorda annua

(art. 2 legge 286 del 2006)

RENDITE INAIL

- La rivalutazione annuale delle rendite INAIL per infortuni, avviene su delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministero del lavoro

(art. 2 legge 286 del 2006)

REMUNERAZIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

- Maggiorato del 25% il compenso per i tributi riscossi coattivamente per conto degli enti locali
- L'aggio dei concessionari è a carico del debitore.
- Esso è comunque non superiore al 5% delle somme iscritte a ruolo, se pagata entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. In tal caso la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore

(art. 2 legge 286 del 2006)

RIMBORSO TRIBUTI

- Gli interessi per il rimborso dei tributi non possono produrre interessi (anatocismo)

(art. 37 legge 248 del 2006)

RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI FISCALI

- Il versamento unitario ed in compensazione tra crediti e debiti, si applica anche ai contributi dovuti alle associazioni sindacali a carattere nazionale
- All'Agenzia delle entrate spetta il rimborso degli oneri per la riscossione in compensazione per i contributi previdenziali ed assistenziali ed i premi per infortuni sul lavoro e malattie professionali

- Le disposizioni per la riscossione volontaria e quella coattiva, sono estese al pagamento delle tariffe del servizio idrico integrato
- La riscossione della tariffa, sia volontaria che coattiva, può essere affidata, tramite gara, a soggetti iscritti all'albo del Ministero delle finanze o a concessionari

(art. 2 legge 286 del 2006)

RISCOSSIONE Spa

- La Riscossione Spa può accedere all'Anagrafe tributaria e ad altre banche dati
- La maggioranza dei componenti di Riscossione S.p.A. non deve essere più costituita da dirigenti di vertice dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS
- Riscossione Spa, per l'acquisto di rami d'azienda, subentra ai venditori nei privilegi e nelle garanzie del debitore e nelle trascrizioni degli atti di acquisto di beni in locazione finanziaria
- Agli agenti di riscossione S.p.A. sono attribuiti particolari poteri di ispezione e verifica
- Sono agenti della riscossione:
 - o la società Riscossione S.p.A.
 - o le società da essa partecipate

(art. 2 legge 286 del 2006)

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

- Per detrarre le spese di ristrutturazione edilizia il costo della manodopera deve essere indicato separatamente nella fattura

(art. 35 legge 248 del 2006)

SETTORE AGRICOLO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

- Chi ha beneficiato, a causa dell'influenza aviaria, della sospensione contributiva previdenziale ed assistenziale, deve versare quattro rate mensili anticipate al tasso di interesse legale vigente

(art. 2 legge 286 del 2006)

SOSTITUTI D'IMPOSTA

- Il curatore fallimentare e il commissario liquidatore sono inclusi fra i sostituti d'imposta

(art. 37 legge 248 del 2006)

SPESE PER RICORSI AMMINISTRATIVI

- Per i ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato è dovuto un contributo di 500 euro (in precedenza 340 euro)
- Per i ricorsi relativi al diritto di cittadinanza, soggiorno, ingresso, residenza e per i ricorsi di esecuzione della sentenza di ottemperanza del giudicato è dovuto un contributo di 250 euro
- Per i ricorsi per accedere alle informazioni in materia ambientale non è dovuto alcun contributo

(art. 21 legge 248 del 2006)

SPESE PER STUDI E RICERCHE

- Sono deducibili le spese per studi e ricerche di sviluppo
(art. 37 legge 248 del 2006)

TASSE IPOTECARIE

- Le tasse ipotecarie aumentano da 35 a 55 euro
- Il servizio di ricerca continuativa per via telematica viene fornito progressivamente, a seguito di convenzione, solo ai soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale
- Per le richieste relative a più di una circoscrizione o sezione distaccata, l'importo è dovuto anticipatamente e la tariffa è raddoppiata
- L'imposta per il servizio di trasmissione telematica è pari al 4% per soggetto, con pagamento anticipato
- Le maggiori entrate sono destinate ad un Fondo per finanziare il trasferimento delle funzioni catastali ai Comuni

(art. 2 legge 286 del 2006)

EURO: MISURE CONTRO LA FALSIFICAZIONE

- L'Ufficio antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia raccoglie dati e informazioni su banconote e monete false, identifica i casi sospetti di falsità e raccoglie ed analizza dati tecnici e statistici sulle banconote e monete false
- I casi sospetti di falsità devono essere trasmessi all'Ufficio

(art. 2 legge 286 del 2006)

TRIBUTI STATALI: RIORDINO

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge che prevede:
 - o una delega per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali
 - o il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi di capitale
 - o il riordino della riscossione e accertamento dei tributi erariali e del sistema estimativo del catasto fabbricati

(Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2006)

RIMBORSI IVA: AUTOMOBILE E FABBRICATI

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge per:
 - o rispettare la sentenza della Corte di Giustizia europea sul diritto a detrarre l'IVA su autoveicoli nell'attività d'impresa
 - o stabilire che per i beni acquistati prima del 2006, la deduzione dell'ammortamento è in proporzione al costo del terreno e della costruzione e non solo del fabbricato

(Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007)

EVENTI ALLUVIONALI, SISMICI E CALAMITA' NATURALI: AGEVOLAZIONI

- Le dichiarazioni per contributi previdenziali, premi assicurativi e tributi delle imprese colpite dall'alluvione del Piemonte del 1994 possono essere presentate entro il 31 luglio 2007

- Previsto dal 2007 un contributo annuo di 1.500.000 euro mediante riduzione del bilancio triennale 2007-2009 del Fondo speciale
- Chi ha ricevuto contributi per il sisma del 1990 in Sicilia deve definire la propria posizione per gli anni 1990, 1991 e 1992 entro il 31 dicembre 2007 pagando la somma dovuta al netto dei versamenti già eseguiti, diminuita del 30 per cento

(art. 3-quater legge 17 del 2007)

- Prorogate (fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie) le agevolazioni e i contributi per imprese industriali, commerciali e di servizi ubicate in zone colpite da calamità naturali
- Possono accedere ai crediti agevolati previsti per le imprese danneggiate dagli eventi alluvionali anche le imprese operanti in aree a rischio di esondazione

(art. 3 quinquies legge 17 del 2007)

INFLUENZA AVIARIA: FISCO

- Le aziende avicole, di macellazione e trasformazione di carne avicola, di mangimistiche operanti nella filiera e di commercio all'ingrosso sono tenute a pagare i contributi previdenziali ed assistenziali
- Chi ha beneficiato della sospensione, paga in unica soluzione entro il 16 gennaio 2007 oppure in quattro rate con gli interessi

(art. 2 legge 17 del 2007)

COSTO DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE DELLE UNIVERSITA'

E' prorogata al 31 dicembre 2007 la valutazione del limite dei costi derivanti dagli incrementi retributivi per il personale docente e ricercatore dell'Università

(art. 1 legge 17 del 2007)

SOPPRESSIONE ORGANISMI PUBBLICI PER RISPARMIO DI SPESA

- Sono soppressi gli organismi non espressamente individuati entro il 15 maggio 2007 dai provvedimenti di riordino e contenimento della spesa

(art. 4 legge 17 del 2007)

INTERVENTI NELLE ZONE DEL BELICE

- Sino al 31 dicembre 2007 sono esenti dalle imposte di bollo gli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni del Belice
- La mancata entrata di 2 milioni di euro per il 2007 grava sul Fondo speciale del Ministero dell'economia e delle finanze

(art. 6 legge 17 del 2007)

PATTO DI STABILITÀ

- Gli enti che nel 2006 non hanno rispettato il patto di stabilità interno non possono assumere personale a qualsiasi titolo e tipo di contratto per l'anno 2007
- Dal 1° gennaio 2009 si applica il patto di stabilità interno per:

Maggio 2006 • Dicembre 2007 589 giorni di Governo.

- o enti istituiti nell'anno 2006
- o province della regione Sardegna, con organi eletti nelle consultazioni amministrative del maggio 2005
- E' base di calcolo l'esercizio finanziario 2007
(art. 6 legge 17 del 2007)

REGIME FISCALE PER LE SOCIETÀ MADRI E FIGLIE DI STATI MEMBRI DIVERSI

- La società con partecipazione diretta di almeno il 20 % del capitale della società che distribuisce gli utili, può avere il rimborso dei dividendi dati ai non residenti
- Le società devono risiedere ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione europea
- Le disposizioni si applicano agli utili distribuiti a decorrere dal 1 gennaio 2005
- La percentuale del 20% è ridotta al 15% per gli utili distribuiti a decorrere dal 1 gennaio 2007 e al 10% per quelli distribuiti a decorrere dal 1 gennaio 2009

(decreto legislativo 49 del 2007)

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE: RIPIANO DISAVANZI REGIONALI

- Lo Stato concorre a ripianare i disavanzi del Servizio sanitario nazionale per il periodo 2001-2005 per le regioni che:
 - o sottoscrivono un accordo per i piani di rientro dal disavanzo e accedono al fondo transitorio istituito dalla legge finanziaria 2007 per il triennio 2007-2009
 - o destinano al settore sanitario, per l'ammortamento del debito accumulato fino al 31 dicembre 2005, oltre all'incremento massimo dell'IRPEF e dell'IRAP, anche altre entrate tributarie e tagli di spesa anche su aree extrasanitarie
- Gli incrementi delle tasse non si applicano nelle regioni che hanno raggiunto l'accordo con il governo per ripianare i disavanzi del servizio sanitario regionale
- Stanziati 3 miliardi di euro per il 2007 per concorrere al disavanzo delle Regioni
- I piani di rientro stabiliscono le modalità di monitoraggio e di riscontro dell'estinzione dei debiti

(art 1 dell'allegato alla legge 64 del 2007)

- L'importo delle quote fisse sulle ricette è ridotto, per il 2007, da 811 a 300 milioni di euro e la differenza di 511 milioni di euro è a carico dello Stato
- La quota fissa sulla ricetta è abolita fino al 31 dicembre 2007

(art 1-bis dell'allegato alla legge 64 del 2007)

INDEBITAMENTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE:

DISPOSIZIONI IN MATERIA FINANZIARIA

- Sono destinate alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica le seguenti maggiori entrate tributarie:
 - o 7.403 milioni di euro (2007)
 - o 10.065 milioni di euro (2008)
 - o 10.721 milioni di euro (2009)
- Gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni includono le misure di sviluppo ed equità sociale previste dalla legge finanziaria 2007

(art. 1 legge 127 del 2007)

- Per il 2007 nel saldo finanziario non sono considerate le spese in conto capitale e di parte corrente dei Comuni per l'attuazione delle ordinanze sulla dichiarazione dello stato di emergenza
- Il Presidente del Consiglio individua:
 - o le spese sostenute dai comuni
 - o i comuni interessati
 - o la misura per ogni singolo comune (entro l'importo complessivo di 5 milioni di euro per il 2007)

(art. 1 bis legge 127 del 2007)

PATTO DI STABILITA': CALCOLO SPESE

- Le spese di investimento, finanziate nel 2007 con una quota dell'avanzo di amministrazione, non sono calcolate tra le spese rilevanti per il patto di stabilità interno per le province ed i comuni che negli ultimi 3 anni hanno rispettato il medesimo patto
- Le spese di investimento escluse dal calcolo sono riferite all'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2005 entro i seguenti limiti:
 - o 17% per le province la cui media nel periodo 2003-2005 dei saldi di cassa risulta positiva
 - o 2,6% per le restanti province
 - o 18,9% per i comuni con popolazione superiore a 5.000 fino a 100.000 abitanti, la cui media nel periodo 2003-2005 dei saldi di cassa risulta positiva
 - o 2,9% per i restanti comuni della stessa fascia demografica
 - o 7,00% per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti la cui media nel periodo 2003-2005 dei saldi di cassa risulta positiva.
 - o 1,3% per i restanti comuni della stessa fascia demografica la misura e' dell'1,3%

(art. 2 legge 127 del 2007)

RECUPERO DEL MAGGIORE GETTITO ICI

- La riduzione dei trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni è pari al maggior gettito derivante:
 - o dalle variazioni dei redditi dominicali dei terreni
 - o dalla revisione delle qualificazioni e delle rendite catastali
- La riduzione avviene sulla base di una certificazione del comune interessato
- Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno:
 - o disciplina le modalità della certificazione
 - o prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione all'eventuale quota di maggiore gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto
- Per il 2007 i contributi spettanti ai comuni sono ridotti in misura proporzionale alla maggiore base imponibile per singolo ente
- La maggiore base imponibile (mancando le certificazioni dei comuni) è comunicata dall'Agenzia del territorio al Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2007
- I contributi sono ridotti per un importo complessivo di euro 609.400.000
- Per l'anno 2007 i comuni sono autorizzati a prevedere ed accertare convenzionalmente quale maggiore introito ICI un importo pari alla detrazione effettuata per ciascun ente

- Gli accertamenti sul maggior gettito reale effettuati dal 2007 sono calcolati a compensazione progressiva degli importi accertati convenzionalmente nello stesso esercizio
- Gli importi residui convenzionalmente accertati rilevano per la determinazione del risultato contabile di amministrazione, affluendo tra i fondi vincolati
- Se l'avanzo non è sufficiente, l'ente deve applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza
- Ai soli fini del patto di stabilità interno:
 - o gli importi di maggior introito ICI sono considerati convenzionalmente accertati e riscossi nell'esercizio di competenza
 - o i trasferimenti statali sono considerati al netto della riduzione dei contributi erariali
- I comuni indicano nella certificazione il maggiore onere di interessi passivi per anticipazioni di cassa eventualmente attivate, per un massimo di quattro mesi, dal novembre 2007 a seguito delle minori disponibilità derivanti dalla riduzione dei contributi erariali
- L'onere è:
 - o a carico dello Stato
 - o rimborsato ai comuni nel limite complessivo di 6 milioni di euro

(art. 3 legge 127 del 2007)

SPESE DI FUNZIONAMENTO PER ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI NON TERRITORIALI

- La limitazione per le riassegnazioni di entrate e spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali non si applica per l'anno 2007
- Stanziata per il 2007 la somma di 217 milioni di euro da utilizzare:
 - o per i rimborsi agli enti che hanno effettuato i versamenti all'erario delle somme accantonate (riduzioni di spese di funzionamento)
 - o per il versamento al bilancio dello Stato a compensazione delle minori entrate

(art. 4 legge 127 del 2007)

FONDI PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

- Per il 2007 è istituito un fondo di 100 milioni di euro per l'acquisto di beni servizi ed investimenti destinati:
 - o al Corpo dei vigili del fuoco (20 milioni)
 - o alla Polizia di Stato
 - o all'Arma dei carabinieri
 - o alla Guardia di finanza
- Entro il 31 maggio 2008 il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione sull'utilizzo del fondo
- Istituito un fondo per le esigenze del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera (5 milioni di euro per il 2007)

(art. 4 bis legge 127 del 2007)

INTERVENTI SULLE PENSIONI

- Previsto il pagamento dal 2007, per chi ha 64 o più anni ed è titolare di pensione gestita da enti pubblici di previdenza obbligatoria, di una somma aggiuntiva in funzione dell'anzianità contributiva complessiva
- Per i lavoratori dipendenti l'importo è il seguente:
 - o 262 euro (fino a 15 anni di contribuzione)
 - o 327 euro (tra i 15 e i 25 anni di contribuzione)
 - o 392 euro (oltre i 25 anni di contribuzione)
- Le medesime somme sono previste anche per i lavoratori autonomi con contributi rispettivamente
 - o fino a 18 anni (262 euro)
 - o tra i 18 e i 28 anni (327 euro)
 - o oltre i 28 anni (392 euro)
- Per il 2008 le somme saranno per i lavoratori dipendenti di:
 - o 336 euro (fino a 15 anni di contributi)
 - o 420 euro (tra i 15 e i 25 anni di contributi)
 - o 504 euro (oltre i 25 anni di contributi)
- Per i lavoratori autonomi (sempre per il 2008) sono previsti:
 - o 336 euro (fino a 18 anni di contributi)
 - o 420 euro (oltre 15 e fino a 28 anni di contributi)
 - o 504 euro (oltre i 28 anni di contributi)
- Se il pensionato è titolare sia di pensione diretta che di pensione ai superstiti, si tiene conto della sola anzianità contributiva ai trattamenti diretti
- Se il pensionato è titolare solo di pensione ai superstiti, l'anzianità contributiva complessiva è calcolata al 60% o alla diversa percentuale riconosciuta dall'ordinamento per la determinazione del predetto trattamento pensionistico
- La somma aggiuntiva e' corrisposta dall'INPS:
 - o con il pagamento del mese di novembre o della tredicesima mensilità (2007)
 - o con il pagamento di luglio o con l'ultima mensilità dell'anno (2008)
- La somma spetta a condizione che il pensionato non possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
- Si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione dei redditi:
 - o derivanti dall'assegno per il nucleo familiare
 - o assegni familiari
 - o indennità di accompagnamento
 - o reddito della casa di abitazione
 - o trattamenti di fine rapporto
 - o competenze arretrate sottoposte a tassazione separata
- Per i soggetti non beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il casellario centrale dei pensionati individua l'ente incaricato dell'erogazione della somma aggiuntiva

- La somma aggiuntiva non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, con esclusione dall'anno 2008, per un importo pari a 156 euro
- Da gennaio 2008 l'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati è concesso fino a garantire un reddito di 580 euro al mese per 13 mensilità
- Da gennaio 2008, l'importo minimo annuo a favore di soggetti disagiati è rideterminato in 7.540 euro
- Per gli anni successivi al 2008 il limite di reddito annuo di 7.540 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
- Da gennaio 2008 sono incrementati i limiti reddituali e gli importi per i cittadini italiani residenti all'estero
- Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra 3 e 5 volte il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il triennio 2008-2010, nella misura del 100%
- Dal 2008 è previsto un Fondo per facilitare il riscatto, ai fini pensionistici, della durata legale del corso di laurea
- Il fondo disporrà di un finanziamento entro il limite complessivo di:
 - o 267 milioni di euro per il 2008
 - o 234 milioni di euro per il 2009
 - o 200 milioni di euro a decorrere dal 2010

(art. 5 legge 127 del 2007)

FINANZIAMENTO INTERVENTI VARI

- Incrementati per il 2007, i seguenti fondi:
 - o 69 milioni di euro per il fondo speciale di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente
 - o 260 milioni di euro per il fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria
 - o 5 milioni di euro per le esigenze dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)
 - o autorizzato il pagamento di spese di investimento fino al limite di 4.200 milioni di euro a carico di ANAS s.p.a..
- Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un Fondo (20 milioni di euro per il 2007) per la valorizzazione e la promozione delle realtà socio economiche delle zone confinanti tra le regioni
- Per l'edilizia universitaria è autorizzata la spesa di:
 - o 65 milioni di euro (2007)
 - o 5 milioni di euro (2008)
 - o 5 milioni di euro (2009)

(art. 6 legge 127 del 2007)

TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE IMPRESE E DISPOSIZIONI SUGLI INCENTIVI

- Il Fondo per i trasferimenti correnti è incrementato (per il 2007) di 250 milioni di euro per far fronte agli oneri di servizio pubblico sostenuti con le amministrazioni vigilanti alle seguenti società:
 - o Ferrovie dello Stato S.p.A. euro 166.300.000
 - o Poste Italiane S.p.A. euro 41.700.000
 - o ANAS S.p.A. euro 36.000.000
 - o ENAV S.p.A. euro 6.000.000
- Autorizzato un contributo di 700 milioni di euro per il 2007 per investimenti alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale
- Concesso all'ANAS S.p.A. un contributo di euro 426.592.642 per coprire la perdita di esercizio 2006

(art. 8 legge 127 del 2007)

INCENTIVI ALLE IMPRESE

- Nel caso di programmi agevolati (interventi nel Mezzogiorno) il decreto di concessione definitiva, se ancora non emanato, è sostituito dall'atto di liquidazione a saldo e conguaglio emesso dalle banche concessionarie
- Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce i controlli sui programmi agevolati
- Il Ministro dello sviluppo economico (con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole per le attività di spettanza) stabilisce i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie individuando in particolare:
 - o le attività
 - o le iniziative
 - o le categorie di imprese
 - o le spese ammissibili
 - o la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni (nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria)
 - o gli indicatori per la formazione delle eventuali graduatorie
 - o le limitazioni e le riserve per l'utilizzo dei fondi
- Le disponibilità che derivano dal mancato trasferimento alle regioni degli stanziamenti nell'ambito dei progetti nel settore del commercio e del turismo affluiscono al Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio
- Con la delibera del CIPE sono definite le modalità di assegnazione delle predette risorse
- Se alla scadenza il programma non è stato ancora eseguito il Ministro dello sviluppo economico può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi
- Le risorse impegnate dal Ministero dello sviluppo economico per iniziative imprenditoriali e interventi infrastrutturali (patti territoriali e nei contratti d'area) disponibili a seguito di rinuncia delle imprese ovvero dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle agevolazioni sono utilizzate:
 - o per la copertura degli oneri derivanti dalla corresponsione del contributo globale al responsabile unico del contratto d'area
 - o per il soggetto responsabile del patto territoriale

- o per la copertura degli oneri derivanti dall'incremento nonché di quelli derivanti dalla corresponsione alle società convenzionate dei compensi per l'attività di istruttoria e di assistenza tecnica
- o per la copertura finanziaria di rimodulazioni non ancora autorizzate di patti territoriali e di contratti d'area richieste entro 48 mesi dalla data di avvio dell'istruttoria
- Il Ministro dello sviluppo economico determina:
 - o le priorità di utilizzo delle risorse
 - o la misura e le modalità di corresponsione dell'incremento, nel limite massimo del 25% del contributo globale previsto dal regolamento, da corrispondere relativamente ai patti territoriali e ai contratti d'area
- Il Ministro dello sviluppo economico presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione delle disposizioni (entro maggio 2008)

(art. 8 bis legge 127 del 2007)

MISSIONI INTERNAZIONALI E DISPOSIZIONI SUL PERSONALE MILITARE

- E' autorizzata fino al 31 dicembre 2007, la spesa per la proroga delle seguenti missioni:
 - o euro 16.987.333 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA
 - o euro 86.659 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUSEC RD Congo
 - o euro 88.813 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione africana in Somalia, denominata AMISOM
 - o euro 3.755.241 per la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alle missioni PESD dell'Unione europea in Afghanistan e in Kosovo
 - o euro 314.251 per la partecipazione di personale della Guardia di finanza alla missione PESD dell'Unione europea in Afghanistan
 - o euro 102.215 per la partecipazione di personale della Guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah)
 - o euro 459.472 per la partecipazione del personale della Guardia di finanza alla Financial Investigation Unit (FIU) nell'ambito della missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK)
 - o euro 1.265.885 per la partecipazione del personale della Guardia di finanza alla missione in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF)
 - o euro 177.897 per la partecipazione di magistrati e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione PESD dell'Unione europea in Kosovo
- E' autorizzata, fino a tutto il 2007, la spesa di euro 200.000 per la partecipazione al Fondo fiduciario per l'eliminazione di munizioni obsolete e la bonifica di ordigni inesplosi in Giordania
- Il Ministero della difesa e' autorizzato fino al 31 dicembre 2007 a cedere a titolo gratuito, alle Forze armate libanesi mezzi, equipaggiamenti e materiali, escluso il materiale d'armamento (autorizzata la spesa di euro 3.400.000)

(art. 9 legge 127 del 2007)

- Il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare e' pari all'8 % dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unità

(art. 10 legge 127 del 2007)

SPESA NELLE SCUOLE E UNIVERSITA'

- Autorizzata, per il 2007, la spesa di 180 milioni di euro per il pagamento delle supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario

(art. 11 legge 127 del 2007)

AUTOTRASPORTO MERCI

- Le misure di sostegno alle imprese di autotrasporto possono essere concesse:
 - o con contributi diretti
 - o con credito di imposta, da utilizzare in compensazione secondo modalità stabilite dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
- Le misure di sostegno non concorrono alla formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività
- Il recupero delle somme destinate agli autotrasportatori nella forma del riconoscimento di un credito d'imposta per gli anni 1992, 1993 e 1994, da compiere ai sensi della normative comunitarie è effettuato mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
- Le modalità per il recupero delle somme sono definite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dal 18 settembre 2007.
- Le predette somme sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze

(art. 12 legge 127 del 2007)

SBLOCCO RISORSE TFR

- In attesa del perfezionamento del procedimento per il Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto, che sarà gestito dall'INPS (per conto dello Stato), sono autorizzate per l'anno 2007, anticipazioni di tesoreria

(art. 13 legge 127 del 2007)

INTERVENTI NEL SETTORE DELLA PESCA

- Autorizzata, per il 2007, l'ulteriore spesa di 7 milioni di euro per i marittimi dei pescherecci per i quali è stata disposta l'interruzione della pesca
- Il finanziamento:
 - o consente l'attuazione del fermo biologico nella stagione estiva
 - o favorisce l'ammodernamento ed il potenziamento del comparto della pesca
 - o garantisce la protezione delle risorse acquatiche
- Le disponibilità del piano triennale della pesca per l'anno 2007 sono incrementate della somma di 5 milioni di euro
- Per lo sviluppo dell'economia ittica, il credito d'imposta, previsto dalla finanziaria 2007, è esteso anche al settore della pesca

(art. 15 legge 127 del 2007)

AGGIORNAMENTO DEI REDDITI FONDIARI

- Le persone fisiche e le società semplici, possono effettuare la regolarizzazione (ravvedimento operoso) per l'inosservanza (nell'anno 2006) delle disposizioni concernenti l'aggiornamento dei redditi fondiari
- Il versamento del tributo o dell'acconto e degli interessi moratori (escluse le sanzioni) deve essere effettuato entro 30 novembre 2007
- L'agenzia del territorio rende noto per ciascun comune il completamento delle operazioni catastali e provvede nei 60 giorni successivi alla pubblicazione del comunicato (presso i comuni interessati) a diffondere i risultati delle operazioni di accatastamento
- I ricorsi contro la variazione dei redditi possono essere prodotti entro il 30 novembre 2007

(art. 15 legge 127 del 2007)

INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA

- Gli indicatori di normalità economica hanno natura sperimentale e i maggiori ricavi, compensi o corrispettivi da essi desumibili costituiscono presunzioni semplici
- I contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi compensi o corrispettivi inferiori rispetto a quelli desumibili dagli indicatori non sono soggetti ad accertamenti automatici
- Spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati

(art. 15 legge 127 del 2007)

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER SOGGETTI IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA E PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

- Per l'anno d'imposta 2006, i soggetti in regime di contabilità semplificata sono esonerati dal presentare:
 - o l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture
 - o l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono stati effettuati acquisti per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto
- La disposizione si applica anche alle associazioni di promozione sociale e di volontariato iscritte nei registri nazionali regionali e provinciali istituiti e per le ONLUS (iscritte all'apposita anagrafe)
- Il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina termini e modalità per la semplificazione, a favore dei soggetti esentati, dalle formalità fiscali per l'anno d'imposta 2007

(art. 15 legge 127 del 2007)

ACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI EX RURALI

- I fabbricati rurali per cui vengono meno i requisiti della ruralità iscritti nel registro delle imprese, devono essere dichiarati al catasto entro novembre 2007

(art. 15 legge 127 del 2007)

ACCESSO AL CREDITO DEI GIOVANI

- Per favorire l'accesso al credito di giovani (18-40 anni) è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 2008 e 2009

- Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo
(art. 15 legge 127 del 2007)

LIQUIDAZIONE E CARTOLARIZZAZIONE DI IMMOBILI

- La società appositamente costituita dal Ministero del tesoro per la liquidazione e il finanziamento di enti pubblici e di società interamente controllate dallo Stato, nonché di cartolarizzazione di immobili, acquista nel 2007 gli immobili delle gestioni liquidatorie per un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro
- L'Agenzia del territorio si occupa:
 - o della determinazione del prezzo di vendita di ciascun bene immobile da effettuare (con riguardo alle valutazioni correnti di mercato)
 - o dell'espletamento delle attività di accatastamento dei beni immobili

(art. 15 legge 127 del 2007)

DISPOSIZIONI SULL'IRAP

- Prevista la parziale deducibilità nella determinazione della base imponibile IRAP degli interessi passivi e degli oneri assimilati per banche, società finanziarie e altri enti
- Per le società la cui attività consiste prevalentemente nella assunzione di partecipazioni in società diverse dalle creditizie o finanziaria, la disposizione si applica con riferimento alle voci dello stato patrimoniale redatto come previsto dal codice civile (art. 2424)
- La deduzione della base imponibile IRAP, pari a 5000 euro su base annua per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta (cd cuneo fiscale), è estesa:
 - o alle banche
 - o agli altri enti finanziari
 - o alle imprese di assicurazione
- Le deduzioni dalla base imponibile IRAP per il lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta (cuneo fiscale) sono accordate senza l'autorizzazione delle autorità europee

(art. 15 bis legge 127 del 2007)

DEDUCIBILITA' DEI COSTI DI ACQUISTO PER I MEZZI DI TRASPORTO DI PERSONE

- Prevista la deducibilità delle spese dei mezzi di trasporto utilizzati nelle imprese:
 - o per il 40% (autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli) il cui utilizzo è diverso da quello dell'attività propria dell'impresa (la percentuale è elevata all'80% per gli esercenti attività di agenzia rappresentanza o commercio)
 - o per l'esercizio di arti e professioni in forma individuale la deducibilità è ammessa per il del 40% per un solo veicolo (se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni tra professionisti la deducibilità si applica solo ad 1 veicolo per ogni associato)
- E' prevista la deducibilità del 90% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta

- Per il periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006:
 - o la deducibilità di autoveicoli, caravan, ciclomotori e motocicli, il cui utilizzo è diverso da quello dell'attività propria dell'impresa, è del 20% (nel caso di esercizio di arti e professioni la deducibilità è del 30%)
 - o per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta la deducibilità è del 65%

(art. 15 bis legge 127 del 2007)

DISCIPLINA DELLE TASSE E DEI DIRITTI MARITTIMI

- E' previsto un regolamento (entro il 30 ottobre 2007) per rivedere le tasse e i diritti marittimi secondo i seguenti criteri:
 - o accorpamento delle tasse e delle procedure di riscossione
 - o accorpamento della tassa e della sovrattassa di ancoraggio
 - o adeguamento graduale delle tasse e dei diritti sulla base del tasso d'inflazione
- Prevista anche la revisione dei criteri per l'istituzione delle autorità portuali tenendo conto:
 - o della rilevanza dei porti
 - o del collegamento con le reti strategiche
 - o del volume dei traffici
 - o della capacità di autofinanziamento

(art. 16 legge 127 del 2007)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA: NORME FINANZIARIE

- Le quote del versamento unificato e di compensazione sono versate direttamente alla regione sul conto infruttifero ordinario istituito presso la tesoreria centrale dello Stato
- Le altre quote sono riversate dai soggetti ai quali affluiscono, direttamente alla regione sullo stesso conto
- Dall'entrata in vigore della legge finanziaria 2008, fra le entrate regionali sono comprese le ritenute sui redditi da pensione riferite ai soggetti passivi residenti nella regione, anche se riscosse fuori del territorio regionale

(art. 1 decreto legislativo 137 del 2007)

- Il Ministro dell'economia e delle finanze (d'intesa con la regione) individua i criteri contabili di imputazione della quota del gettito erariale

(art. 2 decreto legislativo 137 del 2007)

- L'Agenzia delle entrate e la regione adeguano il sistema informativo per consentire l'applicazione delle nuove modalità di attribuzione delle quote dei proventi erariali

(art. 3 decreto legislativo 137 del 2007)

- Il Presidente del Consiglio dei Ministri (con i Ministri dell'economia e della salute e d'intesa con la regione) fissa (entro il 13 dicembre 2007) i criteri e le modalità per accertare l'esistenza di modifiche del quadro finanziario di riferimento in relazione agli anni 2003-2005

(art. 4 decreto legislativo 137 del 2007)

MANOVRA FINANZIARIA 2008

- Il Parlamento ha approvato la manovra finanziaria per il 2008, ovvero:
 - o relazione previsionale e programmatica per il 2008
 - o nota di aggiornamento del Documento di programmazione economica e finanziaria (2008-2111)
 - o bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2008)
 - o bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2110.
- Per il 2008 si prevede la progressiva riduzione del deficit e del debito, in particolare:
 - o il rapporto deficit-PIL (2,4%, per il 2007) sarà del 2,2% nel 2008
 - o il debito pubblico si ridurrà progressivamente fino a portarsi sotto il 100% già nel 2010
 - o l'avanzo primario nel 2008 sarà pari al 2,6%
- La legge finanziaria prevede una manovra di 15 miliardi. (le risorse sono reperite sia dal maggior gettito sia da tagli di spesa)
- La struttura del Bilancio dello Stato viene riclassificata per "missioni" e "programmi"

Tra le principali misure previste:

GARANZIE ISTITUZIONALI E DIRITTI CIVILI

- o ridotto a 12 il numero totale di ministri a partire dal prossimo Governo
- o ridotto a non più di 60 il numero di viceministri e sottosegretari a partire dal prossimo Governo
- o introduzione della disciplina sulla "azione collettiva risarcitoria" a tutela dei consumatori ("class action")
- o istituzione del "Garante per la sorveglianza dei prezzi" ("Mr. Prezzi")

FISCO

- o avvio della riduzione della pressione fiscale
- o riutilizzo delle risorse derivanti dalla lotta all'evasione fiscale a favore del lavoro dipendente
- o credito d'imposta di 333 euro mensili per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato nelle zone svantaggiate del Paese (l'importo sale a 416 euro mensili per l'assunzione di lavoratrici)
- o semplificazione e riduzione dei costi fiscali per le imprese
- o rifinanziamento dell'"8 per mille" e del "5 per mille"
- o l'IRES per le imprese scende di 5 punti e mezzo di aliquota (dal 33 al 27,5%, a partire da gennaio 2008)
- o l'aliquota IRAP passa dal 4,25 al 3,9%
- o semplificazioni fiscali per i contribuenti cosiddetti minimi e marginali: imposta forfettaria del 20%
- o abolizione pagamento canone Rai per le persone a basso reddito con 75 o più anni di età
- o esenzione dalla tassa sulle concessioni governative per i non udenti
- o agevolazioni fiscali per l'installazione di strumenti di sicurezza nelle tabaccherie
- o agevolazioni fiscali per le persone che acquistano gasolio e GPL per uso di riscaldamento nelle zone montane

SPESA PUBBLICA

- o riqualificazione della spesa pubblica
- o riduzione dei “costi della politica”
- o riduzione dell’indennità del Sindaco o del presidente di ente locale
- o divieto di cumulo di emolumenti derivanti da cariche pubbliche
- o contenimento delle spese per compensi agli amministratori locali
- o fissazione del tetto alla retribuzione dei manager pubblici
- o contenimento della spesa per la manutenzione degli immobili della Pubblica Amministrazione
- o riduzione da sette a tre anni del termine di perenzione dei “residui passivi”
- o soppressione e razionalizzazione di enti pubblici statali
- o contenimento delle spese per consulenze
- o contenimento degli incarichi e del lavoro flessibile e straordinario nella Pubblica Amministrazione
- o stabilizzazione del personale “precario” nella Pubblica Amministrazione
- o ridotta la possibilità di utilizzo da parte degli Enti territoriali degli strumenti finanziari cosiddetti “derivati” per la gestione del debito
- o stabilite nuove misure di valorizzazione degli immobili pubblici

UNIVERSITA' E RICERCA

- o impulso alle infrastrutture, all’università e alla ricerca
- o fissazione di una quota non inferiore al 10% del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica a favore di progetti presentati da giovani ricercatori
- o fissazione di una quota non inferiore al 10% del Fondo per la ricerca e la sperimentazione sanitaria a favore di progetti presentati da giovani ricercatori
- o aumento del Fondo di finanziamento ordinario per l’incremento dell’assegno di dottorato di ricerca
- o rifinanziamento del “5 per mille”
- o contributo straordinario a favore della Lega contro i tumori

SICUREZZA

- o razionalizzazione e previsione di risorse aggiuntive per la sicurezza
- o potenziamento parco automezzi e aeromobili delle forze di polizia
- o estese le provvidenze previste per le vittime del terrorismo alle vittime della criminalità organizzata e del dovere
- o potenziamento delle forze di polizia per il risanamento di quartieri urbani degradati

WELFARE

- o aumento degli assegni per il nucleo familiare a favore di persone inabili al lavoro e di orfani di entrambi i genitori
- o detrazione aggiuntiva di 1.200 euro l’anno per le famiglie con almeno quattro figli a carico
- o proroga agevolazioni fiscali per le spese di iscrizione agli asili nido per ogni figlio
- o istituzione del Fondo per le vittime dell’amianto

CASA

Sono previsti sconti fiscali per l'abitazione a proprietari ed affittuari:

- o i proprietari di prima casa potranno sommare all'attuale detrazione ICI di 103,29 euro un'ulteriore detrazione per un massimo di 200 euro l'anno; lo sconto arriverà quindi a un massimo di 303,29 euro l'anno per contribuente
- o agevolazioni fiscali per i giovani e gli inquilini a basso reddito titolari di contratti di locazione registrato
- o aumento da 3.600 a 4.000 euro della base di calcolo della detrazione Ire per i mutui relativi all'acquisto della prima casa
- o istituzione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa
- o sostegno alla stipula di mutui per il recupero di edifici situati nei centri storici

SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE

- o agevolazioni fiscali e contributive per gli investimenti nelle cosiddette "zone franche urbane"
- o istituzione dell'Osservatorio sulla migrazione interna dal Sud al Nord del Paese per favorire i percorsi di rientro

INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO

- o istituzione del Fondo per la promozione e il sostegno allo sviluppo del trasporto pubblico locale
- o istituito il Fondo per la mobilità alternativa nei centri storici
- o completamento della rete nazionale degli interporti
- o istituito il Fondo di garanzia per le opere pubbliche

AMBIENTE

- o proroga agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici
- o rafforzamento della filiera agro-energetica
- o agevolazioni fiscali per il teleriscaldamento
- o incentivazioni alla produzione e diffusione di energia elettrica generata da fonti rinnovabili
- o introduzione di ulteriori misure a tutela del territorio e per fronteggiare i cambiamenti climatici
- o aumento del contributo finanziario per i comuni di Marche e Umbria per calamità naturali e terremoto

AGRICOLTURA

- o fissazione di regole di maggiore trasparenza del mercato agroalimentare e per l'accesso all'acquisto delle fasce sociali disagiate
- o benefici fiscali e previdenziali a favore delle imprese agricole
- o rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia

CULTURA

- o incentivi fiscali per l'ammodernamento tecnologico delle sale cinematografiche
- o sostegno alle Fondazioni lirico-sinfoniche
- o restauro archeologico degli edifici antichi di spettacolo, teatri e anfiteatri

ITALIANI NEL MONDO

- sostegno agli italiani all'estero per l'assistenza, la scuola, la formazione e il perfezionamento professionale

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI REDDITO

- Il Parlamento ha operato lo stralcio di un disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2007, che modifica alcune norme per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI DISPOSIZIONI FISCALI

- Il Parlamento ha operato lo stralcio di un disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2007, che dà una interpretazione autentica di disposizioni fiscali in materia di tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea

FONDO DI GARANZIA SUI DEBITI CONTRATTI DAI PARTITI POLITICI

- Il Parlamento ha operato lo stralcio di un disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2007, che prevede la soppressione del Fondo di garanzia sui debiti contratti dai partiti politici

CONCILIAZIONE E ARBITRATO PRESSO LA CONSOB

- Istituita, presso la Consob, una Camera di conciliazione per risolvere le controversie sorte tra investitori e intermediari che abbiano violato gli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza

(art. 2 decreto legislativo 179 del 2007)

INDENNIZZO DEGLI INVESTITORI

- L'arbitro o il collegio arbitrale possono riconoscere un indennizzo a favore dell'investitore, se l'intermediario non ha adempiuto agli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza
- La Consob con regolamento determina i criteri in base ai quali viene stabilito l'indennizzo
- L'investitore ha, comunque, il diritto di adire l'autorità giudiziaria ordinaria per il riconoscimento del risarcimento del maggior danno subito, oltre all'indennizzo già stabilito

(art. 3 decreto legislativo 179 del 2007)

INVESTITORI: CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

- Gli investitori possono attivare la procedura di conciliazione presentando istanza alla Camera di conciliazione e arbitrato
- Il procedimento deve essere concluso entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di conciliazione

(art. 4 decreto legislativo 179 del 2007)

ARBITRATO AMMINISTRATO DALLA CONSOB

- Disciplinata la procedura di arbitrato amministrato dalla Consob e prevista una procedura

semplificata per il riconoscimento dell'indennizzo, anche con lodo non definitivo

- La Consob determina le modalità di nomina del collegio arbitrale o dell'arbitro unico
- Il lodo è sempre impugnabile per violazione di norme di diritto

(art. 5 decreto legislativo 179 del 2007)

INVESTITORI: CLAUSOLA COMPROMISSORIA

- La clausola compromissoria inserita nei contratti stipulati con gli investitori è vincolante solo per l'intermediario

(art. 6 decreto legislativo 179 del 2007)

INVESTITORI: FONDO DI GARANZIA

- Istituito un Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori per l'indennizzo (nei limiti delle disponibilità) dei danni patrimoniali causati da violazione degli intermediari
- La gestione del Fondo è attribuita alla Consob e possono accedervi gli investitori diversi dai clienti professionali
- Il danneggiato (limitatamente all'indennizzo erogato) può rivalersi nei confronti della banca o dell'intermediario responsabile
- La Consob è legittimata ad agire in giudizio e ha facoltà di farsi rappresentare
- Il Fondo è finanziato con il versamento della metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie
- La Consob regola:
 - o criteri di determinazione dell'indennizzo
 - o modi e le condizioni di accesso al Fondo

(art. 8 decreto legislativo 179 del 2007)

ASSESTAMENTO DI BILANCIO

- Emanate disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno 2007
- Introdotte variazioni per l'anno 2007 nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome

(art. 1 legge 211 del 2007)

FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO ANTINCENDI NEGLI AEROPORTI

- Per ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con decreti, a riassegnare nello stato di previsione del Ministero dell'interno le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato e derivate dall'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili

(art. 3 legge 211 del 2007)

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

- Approvati il rendiconto generale dello Stato e i rendiconti delle Amministrazioni e delle Aziende autonome per l'esercizio finanziario 2006

(art. 1 legge 216 del 2007)

FUSIONI, SCISSIONI E OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE:

REGIME FISCALE COMUNE

- Modificato il T.U. delle imposte sui redditi per adeguamento alla normativa europea sul regime fiscale comune in materia di fusioni, scissioni, conferimenti di attivo e scambi di azioni riguardanti società di Stati membri diversi

(art. 1 decreto legislativo 199 del 2007)

TRASPORTI

- Il Governo ha approvato un disegno di legge, collegato alla manovra finanziaria per il 2008, che riforma il settore del trasporto pubblico locale per una maggiore concorrenzialità e liberalizzazione socialmente sostenibile
- Sono previsti:
 - o miglioramento qualitativo del servizio
 - o nuove regole su gare e contratti di servizio
 - o gare e contratti più trasparenti e imparziali

(Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007)

REGIONI: RIPARTO RISORSE FINANZIARIE

- Il Governo ha approvato un decreto-legge che dispone il riparto delle risorse spettanti alle Regioni per gli anni 2005 e 2006 per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica

(Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2007)

SEMPLIFICAZIONE SPESA MEDICINALI

- Per certificare la spesa sanitaria effettuata a decorrere dal 1° gennaio 2008 per l'acquisto dei medicinali, utile al fine della deduzione o della detrazione delle imposte sui redditi, non è necessario allegare allo scontrino fiscale la documentazione del farmacista specificante natura, qualità e quantità dei medicinali venduti

(art. 39 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

SEMPLIFICAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI

- Non è più richiesto di indicare i dati catastali ed il versamento ICI nella dichiarazione dei redditi

(art. 39 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

ADDIZIONALE IRPEF

- Le Regioni possono deliberare che la maggiorazione, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce l'addizionale

(art. 40 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

FINANZA PUBBLICA

- Le spese complessive previste dal decreto legge ammontano a:
 - o 8.407 milioni di euro per il 2007
 - o 9,02 milioni di euro per il 2008
 - o 16,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009

- I fondi occorrenti si ricavano:
 - o quanto a 5.978 milioni di euro con le maggiori entrate tributarie nette
 - o per le restanti quote, da riduzioni di autorizzazioni di spesa

(art. 47 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

DEBITO PUBBLICO: RIDUZIONE

- Le ulteriori maggiori entrate (provenienti dalla lotta all'evasione fiscale) sono utilizzate per ridurre il debito pubblico

(art. 1 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

SOSTEGNO STRAORDINARIO AI COMUNI IN DISSESTO

- Stanziati 150 milioni di euro per i pagamenti, entro il 2007, dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2006, da parte dei comuni che abbiano deliberato il dissesto successivamente al 31 dicembre 2002

(art. 24 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

INVESTIMENTI: PROCEDURE

- Semplificate le procedure per utilizzare gli stanziamenti per investimenti

(art. 3 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

ESTINZIONI ANTICIPATE DI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI: TAGLI ALLE SPESE

- Per il 2007, 2008 e 2009 stanziati 30 milioni di euro annui per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni

(art. 11 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

Pubblica amministrazione

REGOLAMENTI

- Prorogati i termini per l'emanazione dei regolamenti su:
 - o protezione dei dati personali
 - o previdenza agricola
 - o patrimonio abitativo
 - o gestione finanziaria per le attività cinematografiche
 - o docenza universitaria
 - o istruzione

(legge 228 del 2006)

ICI

- Le aliquote ICI devono essere decise dal consiglio comunale (non più dalla giunta comunale)

(art. 1 comma 156, legge 296 del 2006)

PUBBLICHE AFFISSIONI

- Dal 1o gennaio 2007, le spese per rimuovere i manifesti affissi abusivamente spettano a chi ha ordinato l'affissione

(art. 1 comma 157, legge 296 del 2006)

TRIBUTI LOCALI: MESSI NOTIFICATORI

- Per accertare e riscuotere tributi, possono essere nominati messi scelti tra dipendenti comunali, provinciali, dei concessionari alla riscossione, qualificati professionisti

(art. 1 commi 158 e 159, legge 296 del 2006)

ACCERTAMENTO TRIBUTI

- Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio degli enti locali devono essere notificati entro il quinto anno a partire da quello in cui la dichiarazione o il versamento erano dovuti
- Entro la stessa scadenza devono essere contestate e irrogate le sanzioni

(art. 1 comma 161, legge 296 del 2006)

- Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono indicare:
 - o la motivazione
 - o l'ufficio dal quale è possibile ottenere informazioni complete sull'atto
 - o il responsabile del procedimento
 - o l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali si può promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela
 - o le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere
 - o il termine di 60 giorni entro il quale effettuare il relativo pagamento
- Gli avvisi devono essere sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo

(art. 1 comma 162, legge 296 del 2006)

- Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo

(art. 1 comma 163, legge 296 del 2006)

CATASTO AI COMUNI

- Dal 1o novembre 2007 i comuni svolgono direttamente, anche in forma associata o tramite le comunità montane, le funzioni catastali loro attribuite
- E' vietato servirsi di società private, pubbliche o miste pubblico-private

(art. 1 comma 195, legge 296 del 2006)

- I comuni possono stipulare convenzioni soltanto con l'Agenzia del territorio per l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali

(art. 1 comma 197, legge 296 del 2006)

CATASTO: SERVIZIO ALL'UTENZA

- L'Agenzia del territorio garantisce, su tutto il territorio nazionale, la circolazione e la fruizione dei dati catastali e assiste i comuni nella formazione del personale

- L'assegnazione di personale può avere luogo anche mediante distacco
(art. 1 comma 199, legge 296 del 2006)
- L'Agenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni, presenta una relazione annuale sulla attività realizzata per il decentramento delle funzioni catastali
(art. 1 comma 200, legge 296 del 2006)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: IMMOBILI IN LOCAZIONE

- Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce gli obiettivi annuali di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa degli immobili condotti in locazione dallo Stato
(art. 1 comma 204, legge 296 del 2006)
- Il costo d'uso dei singoli immobili è commisurato ai valori correnti di mercato
(art. 1 comma 206, legge 296 del 2006)
- L'Agenzia del demanio individua i beni di proprietà dello Stato per i quali è necessario l'accertamento di conformità delle destinazioni d'uso
(art. 1 comma 210, legge 296 del 2006)
- Regioni e Comuni verificano le conformità urbanistiche
(art. 1 comma 211, legge 296 del 2006)
- In caso di contrarietà della regione o delle autorità preposte alla tutela è convocata una conferenza dei servizi
(art. 1 comma 212, legge 296 del 2006)

AZIENDE CONFISCATE: LIQUIDAZIONE

- L'Agenzia del demanio può incaricare società, a totale o prevalente capitale pubblico, per la gestione delle attività di liquidazione delle aziende confiscate
(art. 1 comma 213, legge 296 del 2006)
- L'assegnazione gratuita o l'attribuzione ad amministrazioni pubbliche, enti e società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta di beni immobili statali per finalità istituzionali è subordinata ad esigenze concrete, attuali e necessarie per il funzionamento del servizio
(art. 1 comma 214, legge 296 del 2006)
- L'Agenzia del demanio verifica che vi siano i requisiti e li accerta periodicamente
(art. 1 comma 215, legge 296 del 2006)
- E' vietata la dismissione temporanea degli immobili statali in uso gratuito. Sono esclusi gli immobili della Difesa
(art. 1 comma 216, legge 296 del 2006)

IMMOBILI PUBBLICI: REQUISITI PER L'ACQUISTO

- I requisiti di prelazione per l'acquisto di immobili pubblici devono sussistere al momento del ricevimento della proposta di vendita da parte dell'amministrazione
(art. 1 comma 217, legge 296 del 2006)

IMMOBILI DELLO STATO: VENDITA

- Gli immobili ad uso abitativo di proprietà dello Stato, gestiti dall'Agenzia del demanio, possono essere venduti dall'Agenzia medesima
(art. 1 comma 219, legge 296 del 2006)

IMMOBILI DI PROPRIETA' DI FERROVIE DELLO STATO Spa

- Gli enti locali e gli altri gestori pubblici delle aree protette hanno diritto di prelazione sulla vendita degli immobili di proprietà di Ferrovie dello Stato Spa o delle sue società controllate, ubicati in aree protette e in territori sottoposti a vincolo paesaggistico

(art. 1 comma 265, legge 296 del 2006)

MINISTERI: SPESE DI FUNZIONAMENTO

- Entro il 30 aprile 2007, devono essere determinati con regolamenti le strutture periferiche, la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo, con riduzioni di:
 - o 10% degli Uffici dirigenziali generali
 - o 5% degli Uffici dirigenziali non generali
 - o organismi di analisi, consulenza e studio
 - o organico, affinché il personale con funzioni di supporto non superi il 15% della dotazione complessiva

(art. 1 comma 404, legge 296 del 2006)

- I regolamenti prevedono il completamento dei processi di riorganizzazione entro 18 mesi dalla loro emanazione

(art. 1 comma 405, legge 296 del 2006)

- Prevista la formulazione di un piano analitico con indicazione puntuale:
 - o degli obiettivi da raggiungere
 - o dei tempi per la ricollocazione del personale di supporto

(art. 1 commi 407 e 408, legge 296 del 2006)

- Le amministrazioni inadempienti non possono assumere nuovo personale

(art. 1 comma 410, legge 296 del 2006)

- Gli organi di controllo effettuano il monitoraggio semestrale sulla riorganizzazione

(art. 1 comma 411, legge 296 del 2006)

- Il Presidente del Consiglio dei ministri emana linee guida per l'attuazione delle disposizioni

(art. 1 comma 412, legge 296 del 2006)

- Le direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai Ministri, contengono piani e programmi specifici sui processi di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse

(art. 1 comma 413, legge 296 del 2006)

- Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano operativo e nei piani e programmi di riorganizzazione sono valutati ai fini della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di risultato e della responsabilità dirigenziale

(art. 1 comma 414, legge 296 del 2006)

- Istituita "L'Unità per la riorganizzazione" per coordinare il processo di razionalizzazione dei ministeri, formata dai Ministri per le riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e dell'interno

(art. 1 comma 415, legge 296 del 2006)

- Dall'attuazione della riorganizzazione degli Uffici devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14 milioni per il 2008 e 20 milioni per il 2009

(art. 1 comma 416, legge 296 del 2006)

STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO PUBBLICO

- Istituito un Fondo per realizzare piani straordinari per l'assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato con contratti non a tempo indeterminato

(art. 1 comma 417, legge 296 del 2006)

- Le Amministrazioni che ricevono le risorse non possono assumere lavoratori precari nei 5 anni successivi, pena la responsabilità patrimoniale

(art. 1 comma 419, legge 296 del 2006)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE: RIORGANIZZAZIONE

- Stabiliti i criteri per l'articolazione periferica del Ministero

(art. 1 comma 426, legge 296 del 2006)

PUBBLICA SICUREZZA E POLIZIA DI STATO: ASSETTO ORGANIZZATIVO

- Dal 1° dicembre 2007, le Direzioni interregionali della Polizia di Stato sono soppresse e le funzioni sono ripartite tra le sue strutture centrali e periferiche

(art. 1 comma 430, legge 296 del 2006)

- Le strutture per la formazione e l'aggiornamento del personale, e i presidi esistenti nei settori specialistici della Polizia di Stato sono riorganizzati

(art. 1 comma 431, legge 296 del 2006)

- Dirigenti generali di pubblica sicurezza: previsti regolamenti per la revisione delle norme, dell'organico e per il loro inquadramento come prefetti

(art. 1 comma 433, legge 296 del 2006)

- Dall'attuazione delle disposizioni devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 3 milioni di euro per il 2007, a 8,1 milioni per il 2008 e a 13 milioni per il 2009

(art. 1 comma 434, legge 296 del 2006)

- Il Ministro dell'interno predispone piani per razionalizzare la dislocazione dei presidi territoriali delle Forze di polizia

- Prevista la riduzione della spesa corrente per locazioni, manutenzioni e canoni di servizio del 5% per il 2007 e di un ulteriore 5% per il 2008

(art. 1 comma 435, legge 296 del 2006)

EDILIZIA UNIVERSITARIA

- Prorogato al 31 dicembre 2009 l'obbligo per gli enti previdenziali di destinare fondi per l'edilizia universitaria

(art. 1 comma 436, legge 296 del 2006)

AGENZIE E ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI: PERSONALE DI SUPPORTO

- Entro il 31 marzo 2007, le agenzie e gli enti pubblici non economici nazionali devono riorganizzarsi in modo che il personale in funzioni di supporto non ecceda il 15% delle risorse umane complessivamente utilizzate

- Sono escluse l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e le Agenzie fiscali

(art. 1 comma 440 e 441, legge 296 del 2006)

- Prevista la nomina di un Commissario straordinario per amministrazioni inadempienti
(art. 1 comma 445, legge 296 del 2006)

STIPENDI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: PROCEDURE INFORMATICHE

- Previste procedure informatiche ed ordini collettivi di pagamento per gli stipendi delle amministrazioni, ad eccezione delle Forze armate
(art. 1 comma 446 e 447, legge 296 del 2006)
- I dati aggregati della spesa per gli stipendi sono trasmessi al Dipartimento della funzione pubblica per il controllo della spesa
(art. 1 comma 448, legge 296 del 2006)

AMMINISTRAZIONI STATALI: ACQUISTI BENI E SERVIZI

- Tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche:
 - o devono utilizzare le convenzioni-quadro individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'acquisto di beni e servizi
 - o dal 1° luglio 2007, devono fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
- Sono esclusi istituti e scuole di ogni ordine e grado, istituzioni educative e istituzioni universitarie

(art. 1 comma 449 e 450, legge 296 del 2006)

- Il Ministero dell'economia e delle finanze può sperimentare l'uso della carta elettronica per i pagamenti di limitato importo per acquisti di beni e servizi
- Successivamente, sono emanate regole tecniche per introdurre tale sistema di pagamento per la pubblica amministrazione

(art. 1 comma 451, legge 296 del 2006)

- Le transazioni delle amministrazioni statali centrali e periferiche, per le convenzioni che hanno attivo il negozio elettronico, avvengono attraverso la rete telematica
- Sono esclusi istituti e scuole di ogni ordine e grado, istituzioni educative e istituzioni universitarie

(art. 1 comma 452, legge 296 del 2006)

AMMINISTRAZIONI STATALI: ADOZIONE DI SISTEMI INFORMATIVI COMUNI

- Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione:
 - o realizza un programma per adottare sistemi informativi comuni alle amministrazioni statali per definire i fabbisogni di beni e servizi
 - o definisce indicatori sui livelli di spesa sostenibili, per le categorie di spesa comune, che vengono utilizzati nel processo di formazione dei relativi capitoli di bilancio

(art. 1 comma 454, legge 296 del 2006)

REGIONI, ENTI LOCALI E SERVIZIO SANITARIO: CENTRALI DI ACQUISTO

- Le Regioni, anche unitamente ad altre regioni, possono costituire centrali di committenza in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni con sede nel medesimo territorio

(art. 1 comma 455 e 456, legge 296 del 2006)

- Le centrali regionali e la CONSIP Spa costituiscono un sistema a rete per l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzano sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi

(art. 1 comma 457, legge 296 del 2006)

CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

- I programmi e i criteri di riferimento del controllo devono essere definiti sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari

(art. 1 comma 473, legge 296 del 2006)

COMMISSIONE TECNICA PER LA FINANZA PUBBLICA

- Istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la Commissione tecnica per la finanza pubblica. Tra i compiti principali quelli di formulare proposte per:
 - o accelerare il processo di armonizzazione e di coordinamento della finanza pubblica e di riforma dei bilanci delle amministrazioni pubbliche
 - o migliorare la trasparenza dei dati conoscitivi della finanza pubblica
 - o definire i principi generali e gli strumenti di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario
 - o monitorare i flussi di spesa del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
 - o valutare l'informazione statistica sugli andamenti della finanza pubblica
 - o valutare la spesa pubblica

(art. 1 comma 474, legge 296 del 2006)

- La Commissione opera sulla base dei programmi predisposti dal Ministro dell'economia e delle finanze

(art. 1 comma 475, legge 296 del 2006)

- Istituito il Servizio studi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il raccordo operativo con la Commissione

(art. 1 comma 476, legge 296 del 2006)

- Per l'anno 2007 il Ministro dell'economia e delle finanze promuove un programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali

(art. 1 comma 480, legge 296 del 2006)

ENTI PUBBLICI: RIORDINO, TRASFORMAZIONE E SOPPRESSIONE

- Previsti il riordino, la trasformazione o la soppressione e messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici, nonché di strutture amministrative pubbliche attraverso:
 - o fusione degli enti, organismi e strutture pubbliche che svolgono attività analoghe o complementari
 - o trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi
 - o razionalizzazione e riduzione degli organi di indirizzo amministrativo, gestione e consultivi
 - o abrogazione delle disposizioni legislative per il finanziamento, diretto o indiretto, a carico

dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, di enti e organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato

(art. 1 comma 482, legge 296 del 2006)

- Previsto un risparmio di spesa di almeno 205 milioni di euro per l'anno 2007, 310 milioni per il 2008 e 415 milioni a decorrere dal 2009

(art. 1 comma 483, legge 296 del 2006)

LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DISCIOLTI: ISPETTORATO GENERALE

- E' soppresso l'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti e le competenze sono attribuite ad uno o più Ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

(art. 1 comma 486, legge 296 del 2006)

POLIZIA, CARABINIERI, GUARDIA DI FINANZA, VIGILI DEL FUOCO: ASSUNZIONI

Prevista l'assunzione di nuovo personale ed in particolare:

- o 2.000 unità nei Corpi di polizia

(art. 1 comma 513, legge 296 del 2006)

- o 600 unità nel Corpo dei vigili del fuoco

(art. 1 comma 514, legge 296 del 2006)

CONTRASTO DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

- Previsti reclutamenti straordinari nell'Arma dei carabinieri, per una spesa di 5 milioni di euro per il 2007 e 10 milioni di euro dal 2008

(art. 1 comma 515, legge 296 del 2006)

CONTRASTO ALL'ECONOMIA SOMMERSA

- Previsti reclutamenti straordinari nel Corpo della guardia di finanza, per una spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro a dal 2008

(art. 1 comma 516, legge 296 del 2006)

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: STABILIZZAZIONE DI PERSONALE

- Prevista la stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale
 - o in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi
 - o o che compia i 3 anni in base a contratti stipulati prima del 29 settembre 2006
 - o o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore al 2007, purché sia stato assunto mediante concorso

- Per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede con prove selettive

(art. 1 comma 519, legge 296 del 2006)

- Stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di euro dal 2008 per la stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale di ricerca in possesso degli stessi requisiti temporali e di selezione, nonché per l'assunzione dei vincitori di concorso

(art. 1 comma 520, legge 296 del 2006)

AREE NATURALI PROTETTE: SORVEGLIANZA

- Prevista l'assunzione nel Corpo forestale dello Stato, di 166 idonei non vincitori di concorso pubblico

(art. 1 comma 522, legge 296 del 2006)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: ASSUNZIONI

- Le amministrazioni statali possono assumere, per il 2008 e il 2009, personale a tempo indeterminato in numero tale che la spesa sia pari al 20% di quella per il personale cessato nell'anno precedente

(art. 1 comma 523, legge 296 del 2006)

SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI: CORSO-CONCORSO

- Previsto il bando di un corso-concorso per l'accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali

(art. 1 comma 524, legge 296 del 2006)

POLIZIA PENITENZIARIA: ASSUNZIONI

- Prevista l'assunzione di 500 unità nel Corpo di polizia penitenziaria

(art. 1 comma 525, legge 296 del 2006)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: ULTERIORI ASSUNZIONI

- Le amministrazioni statali che non sono interessate dal processo di stabilizzazione del personale, possono assumere, per indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, un contingente di personale per una spesa annua lorda di 75 milioni di euro a regime

(art. 1 comma 527, legge 296 del 2006)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: STABILIZZAZIONE CONTRATTI FORMAZIONE E LAVORO

- Nell'attesa delle procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, i contratti di formazione e lavoro sono prorogati al 31 dicembre 2007.

(art. 1 comma 528, legge 296 del 2006)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: RISERVA DI POSTI PER CO.CO.CO

- Per il triennio 2007-2009, le pubbliche amministrazioni che assumono personale a tempo determinato, riservano una quota del 60% dei posti ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006

(art. 1 comma 529, legge 296 del 2006)

CONTRASTO DELL'EVASIONE E DELL'ELUSIONE FISCALE: ASSUNZIONI

- Il reclutamento del personale dell'amministrazione economico-finanziaria, incluso quello delle agenzie fiscali, è definito anche in deroga ai limiti previsti in materia

(art. 1 comma 530, legge 296 del 2006)

POSTE ITALIANE SPA: PROROGA COMANDI DI PERSONALE

- Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi del personale appartenente a Poste italiane Spa

(art. 1 comma 534, legge 296 del 2006)

ISTAT: CONTRATTI DI COLLABORAZIONE

- Sono prorogati al 31 dicembre 2007 i contratti di collaborazione attivati dall'ISTAT

(art. 1 comma 535, legge 296 del 2006)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: ASSUNZIONI A TERMINE

- Sono ridotti dal 60% al 40% della spesa 2003 i costi che le pubbliche amministrazioni possono sostenere per assunzioni a termine

(art. 1 comma 538, legge 296 del 2006)

FONDO MOBILITÀ PER IL PERSONALE PUBBLICO

- Soppresso il Fondo mobilità per il personale pubblico

(art. 1 comma 539, legge 296 del 2006)

ASSUNZIONI PRIORITARIE

- Alle categorie di personale per assunzioni prioritarie devono attingere anche la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli affari esteri, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, la magistratura della giustizia amministrativa

(art. 1 comma 540, legge 296 del 2006)

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: PROROGA AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI

- Le assunzioni autorizzate per l'anno 2006 possono essere effettuate entro il 30 aprile 2007.

(art. 1 commi 541, legge 296 del 2006)

AUTORITA' GARANTI: INCREMENTO DI ORGANICO

- Possono incrementare la propria dotazione organica fino al 25% della consistenza attualmente prevista:

o il Garante per la protezione dei dati personali

(art. 1 comma 542, legge 296 del 2006)

o l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(art. 1 comma 543, legge 296 del 2006)

AMMINISTRAZIONI STATALI: INCREMENTO RISORSE PER IL PERSONALE

- Incrementate le risorse per la contrattazione collettiva del personale per l'anno 2007 di 807 milioni di euro e per l'anno 2009 di 2.193 milioni di euro

(art. 1 comma 546, legge 296 del 2006)

- Aumentate le risorse per i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico per il 2006-2007: 374 milioni di euro per l'anno 2007 e 1.032 milioni dal 2008

(art. 1 comma 549, legge 296 del 2006)

- Incrementato, dal 2007, di 6 milioni di euro il Fondo unico di amministrazione del Ministero dell'interno

(art. 1 comma 550, legge 296 del 2006)

REGIONI ED ENTI LOCALI: STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE

- Le regioni e gli enti locali possono stabilizzare a domanda, nei limiti dei posti disponibili in organico, il personale non dirigenziale
 - o in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi
 - o o che compia i 3 anni in base a contratti stipulati prima del 29 settembre 2006
 - o o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore al 2007, purché sia stato assunto mediante concorso
- Per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede con prove selettive

(art. 1 comma 558, legge 296 del 2006)

PERSONALE PROVENIENTE DAI CONSORZI AGRARI

- Il personale proveniente dai consorzi agrari può essere inquadrato, a domanda, presso regioni ed enti locali nei limiti delle dotazioni organiche vigenti nel 2006

(art. 1 comma 559, legge 296 del 2006)

REGIONI E ENTI LOCALI: RISERVA POSTI PER CO.CO.CO

- Per il triennio 2007-2009, le regioni e gli enti locali che assumono personale a tempo determinato, riservano una quota del 60% dei posti ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006

(art. 1 comma 560, legge 296 del 2006)

DIVIETO NUOVE ASSUNZIONI

- Gli enti che non hanno rispettato per l'anno 2006 le regole del patto di stabilità interno non possono assumere personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto

(art. 1 comma 561, legge 296 del 2006)

ENTI FUORI DAL PATTO DI STABILITA': LIMITE ALLE ASSUNZIONI

- Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale non devono superare l'ammontare dell'anno 2004
- Tali enti possono assumere personale in numero non superiore a quello, con rapporti di lavoro a tempo indeterminato, cessato nel precedente anno

(art. 1 comma 562, legge 296 del 2006)

ENTE TABACCHI ITALIANI Spa

- Il personale, già appartenente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, distaccato presso l'Ente Tabacchi Italiani, viene assegnato anche in posizione di soprannumero nei ruoli degli enti presso i quali presta al momento servizio

(art. 1 comma 563, legge 296 del 2006)

REGIONI ED ENTI LOCALI: ASSUNZIONI STAGIONALI A PROGETTO

- Regioni ed enti locali possono destinare una quota dei proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni del codice della strada ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e forme flessibili di lavoro

(art. 1 comma 564, legge 296 del 2006)

ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI: ASSUNZIONI DI PERSONALE

- Gli Istituti zooprofilattici sperimentali possono assumere personale a tempo indeterminato nei limiti della dotazione organica con priorità per la stabilizzazione del personale precario

(art. 1 comma 566, legge 296 del 2006)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI: INCENTIVI AL PERSONALE

- Stanziati 6 milioni di euro per incentivi al personale del Ministero degli affari esteri di supporto alle missioni umanitarie, di stabilizzazione e di ricostruzione in atto

(art. 1 comma 567, legge 296 del 2006)

FORZE ARMATE: CONTENIMENTO SPESE PER PROFESSIONALIZZAZIONE

- Le risorse per la professionalizzazione delle Forze armate sono ridotte del 15% all'anno a decorrere dal 2007

(art. 1 comma 570, legge 296 del 2006)

TUTELA DEL LAVORO: CARABINIERI

- Il Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro può arruolare altre 60 unità di personale

(art. 1 commi 571 e 572, legge 296 del 2006)

- Il 50% delle nuove unità deve essere già in possesso di esperienza e capacità operativa nella materia giuslavoristica

(art. 1 comma 573, legge 296 del 2006)

LOTTA ALL'ECOMAFIA E ALLA CRIMINALITA' AMBIENTALE: CARABINIERI

- Autorizzato, per l'anno 2007, l'arruolamento straordinario di 20 unità di personale

(art. 1 comma 574, legge 296 del 2006)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: PERSONALE NON CONTRATTUALIZZATO

- Al personale statale non contrattualizzato (magistrati, universitari, prefetti, ambasciatori, forze di polizia), con retribuzioni superiori a 53.000 euro annui, è corrisposto, per gli anni 2007 e 2008, il 70% dell'indice di adeguamento, senza successivi recuperi

(art. 1 comma 576, legge 296 del 2006)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: RICONOSCIMENTO ANZIANITA' DI SERVIZIO

- Ai dirigenti pubblici, ai diplomatici, ai prefetti, ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, collocati in aspettativa senza assegni presso soggetti e organismi pubblici, è riconosciuta l'anzianità di servizio

(art. 1 comma 578, legge 296 del 2006)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: FORMAZIONE DEL PERSONALE

- Istituita l'Agenda per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche - Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione
- Soppressa, dal 31 marzo 2007, la Scuola superiore della pubblica amministrazione

(art. 1 comma 580, legge 296 del 2006)

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ E CONSORZI

- Entro il 30 aprile di ogni anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali devono comunicare al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi e delle società di cui fanno parte

(art. 1 comma 587, legge 296 del 2006)

- I dati raccolti sono pubblici ed esposti nel sito web del Dipartimento della funzione pubblica

(art. 1 comma 591, legge 296 del 2006)

- Nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati, è vietata l'erogazione di somme a qualsiasi titolo da parte dell'amministrazione interessata a favore del consorzio o della società, o a favore dei propri rappresentanti negli organi di Governo degli stessi

(art. 1 comma 588, legge 296 del 2006)

- Nel caso di inosservanza delle disposizioni, una cifra pari alle spese sostenute da ciascuna amministrazione nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quella amministrazione dallo Stato nel medesimo anno

(art. 1 comma 589, legge 296 del 2006)

DIRIGENTI E I TITOLARI DI INCARICHI PUBBLICI: RETRIBUZIONI

- La retribuzione dei dirigenti pubblici, dei consulenti, dei membri di commissioni e di collegi e dei titolari di qualsiasi incarico corrisposto dallo Stato, da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa, non può superare quella del primo presidente della Corte di cassazione
- Nessun atto di spesa può essere attuato, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento
- In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso in solido, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita

(art. 1 comma 593, legge 296 del 2006)

REGIONI ED ENTI LOCALI: SEDI DI RAPPRESENTANZA ALL'ESTERO

- Esclusi gli uffici di rappresentanza presso gli organi dell'Unione europea, non possono essere coperte con fondi statali le spese regionali per sedi di rappresentanza all'estero, o per l'istituzione di uffici o di strutture di promozione economica, commerciale, turistica

(art. 1 comma 594, legge 296 del 2006)

- In caso di violazione, una cifra pari alle spese da ciascuna regione sostenute nell'anno viene detratta dai fondi trasferiti a quella regione dallo Stato nel medesimo anno

(art. 1 comma 595, legge 296 del 2006)

- Le stesse regole valgono per gli enti locali

(art. 1 commi 597, 598 e 599, legge 296 del 2006)

SOCIETA' DI CAPITALI PARTECIPATE DA ENTE LOCALE

- Le società di capitali partecipate da un ente locale non corrispondono emolumenti ai componenti di organi di amministrazione se sono anche amministratori dello stesso ente

(art. 1 comma 718, legge 296 del 2006)

COMUNI: INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO

- L'indennità dei sindaci per fine mandato spetta solo se è durato più di 30 mesi

(art. 1 comma 719, legge 296 del 2006)

SOCIETA' PARTECIPATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE REGIONALI O LOCALI

- Le Società partecipate da amministrazioni pubbliche regionali o locali cessano le attività non consentite entro il 4 luglio 2008

(art. 1 comma 720, legge 296 del 2006)

UNITA' PER IL MONITORAGGIO

- Istituita l'Unita' per il monitoraggio dell'azione di Governo degli enti locali e la verifica delle loro dimensioni organizzative ottimali

(art. 1 comma 724, legge 296 del 2006)

ENTI LOCALI E REGIONI: SOCIETA' PARTECIPATE

- I compensi del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione delle società a totale partecipazione di comuni o province non possono superare, rispettivamente, l'80% e il 70% delle indennità del sindaco e del presidente della provincia

(art. 1 comma 725, legge 296 del 2006)

- Nel caso di più enti locali, il compenso va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione

(art. 1 comma 726, legge 296 del 2006)

- Al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione sono dovute le spese di viaggio e l'indennità di missione

(art. 1 comma 727, legge 296 del 2006)

- Sono possibili compensi maggiori per le società a partecipazione mista di enti locali e di altri soggetti pubblici o privati

(art. 1 comma 728, legge 296 del 2006)

- I componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da enti locali non possono essere:

- o più di 3, se la partecipazione è totale

o più di 5, se il capitale è interamente versato o se si tratta di società miste

(art. 1 comma 729, legge 296 del 2006)

- Le suddette disposizioni valgono anche per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

(art. 1 comma 730, legge 296 del 2006)

- Le suddette disposizioni non si applicano alle società quotate in borsa

(art. 1 comma 733, legge 296 del 2006)

- Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei 5 anni precedenti incarichi analoghi, ha chiuso in perdita 3 esercizi consecutivi

(art. 1 comma 734, legge 296 del 2006)

- Gli incarichi e i compensi di amministratore delle società, conferiti da soci pubblici sono pubblicati nell'albo e nel sito informatico dell'ente
- La pubblicità è aggiornata semestralmente
- La violazione è punita con la sanzione fino a 10.000 euro

(art. 1 comma 735, legge 296 del 2006)

COMUNI: INDENNITA' AI PRESIDENTI E CONSIGLIERI CIRCOSCRIZIONALI

- Ai presidenti e consiglieri circoscrizionali dei comuni capoluogo di provincia è dovuta un'indennità di funzione

(art. 1 comma 731, legge 296 del 2006)

- Dal 2007 nei comuni fino a 15.000 abitanti è nominato un revisore unico dei conti

(art. 1 comma 732, legge 296 del 2006)

SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE

- Stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la realizzazione di progetti per la società dell'informazione

(art. 1 comma 892, legge 296 del 2006)

FONDO PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE NEGLI ENTI LOCALI

- Istituito il Fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali, cui sono destinati 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009
- Il Fondo finanzia progetti degli enti locali per la digitalizzazione dell'attività amministrativa

(art. 1 comma 893, legge 296 del 2006)

DIFESA: TECNOLOGIE

- Stanziati 1.700 milioni di euro per l'anno 2007, 1.550 milioni di euro per il 2008 e 1.200 milioni di euro per il 2009 per programmi di investimento tecnologico pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali

(art. 1 comma 896, legge 296 del 2006)

DIFESA: INFRASTRUTTURE E LOGISTICA

- Stanziati 25 milioni di euro per la bonifiche di aree militari di pertinenza dei poligoni militari di tiro ed unità navali

(art. 1 comma 898, legge 296 del 2006)

- Stanziati 20 milioni di euro per ristrutturare arsenali, darsene e stabilimenti militari

(art. 1 comma 899, legge 296 del 2006)

- Stanziati 5 milioni di euro per l'ammodernamento dei sistemi operativi, delle infrastrutture e del parco autoveicoli dell'Arma dei carabinieri

(art. 1 comma 900, legge 296 del 2006)

- Per l'anno 2007, ridotto di 50 milioni di euro lo stato previsionale del Ministero della difesa per gli investimenti fissi lordi

(art. 1 comma 901, legge 296 del 2006)

- Stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2007 per interventi sanitari a favore di personale militare e civile italiano impiegato in missioni internazionali e di assistenza umanitaria, in poligoni di tiro nazionali nei quali siano sperimentati munizionamento e sistemi di armamento

(art. 1 comma 902, legge 296 del 2006)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

- Stanziati 8.500.000 euro per l'anno 2007, 4.200.000 euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per il completamento dei Progetti informatici del Ministero delle Infrastrutture

(art. 1 comma 922, legge 296 del 2006)

GUARDIA COSTIERA

- Stanziati 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per il potenziamento delle infrastrutture del Corpo delle capitanerie di porto - guardia costiera

(art. 1 comma 978, legge 296 del 2006)

CAPITANERIE DI PORTO

- Stanziati 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per il potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto

(art. 1 comma 1039, legge 296 del 2006)

STABILIZZAZIONE PERSONALE COVIP

- E' autorizzato l'inquadramento nei ruoli dei dipendenti già assunti mediante procedura selettiva pubblica con contratti a tempo determinato e con anzianità di servizio di almeno 3 anni, anche se ancora in fase di compimento
- L'inquadramento nei ruoli avviene previo apposito esame-colloquio e grava sugli ordinari stanziamenti di COVIP

(art. 1 comma 1306, legge 296 del 2006)

ASSUNZIONI NEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

- Nel 2007, è definito un programma straordinario per assumere 50 unità di personale di supporto agli uffici giurisdizionali

- Stanziati 2,020 milioni di euro a decorrere dal 2007 a valere sul monte contributi versati per i ricorsi per i giudizi amministrativi

(art. 1 comma 1309, legge 296 del 2006)

GUARDIA DI FINANZA

- Stanziati, per l'anno 2007, 29 milioni di euro per le esigenze di funzionamento, per le esigenze infrastrutturali e di investimento del Corpo della guardia di finanza

(art. 1 comma 1329, legge 296 del 2006)

CARABINIERI

- Stanziati 29 milioni di euro per l'anno 2007, per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri

(art. 1 comma 1330, legge 296 del 2006)

CAPITANERIE DI PORTO-GUARDIA COSTIERA

Stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2007, per le esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera

(art. 1 comma 1331, legge 296 del 2006)

MINISTERO DELL'INTERNO

- Stanziati, per l'anno 2007, 100 milioni di euro per le esigenze infrastrutturali e di investimento del Ministero dell'interno

(art. 1 comma 1332, legge 296 del 2006)

MINISTERO DELL'INTERNO

- Stanziati 30 milioni di euro per il 2007 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per le esigenze correnti del Ministero

(art. 1 comma 1344, legge 296 del 2006)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

- Previsto il riordino della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ridurre le spese almeno del 20% e per razionalizzare le funzioni, anche mediante soppressione di quelle che possono essere svolte da altri organi

(art. 1 comma 1346, legge 296 del 2006)

SPESE GIUDIZIARIE E PENITENZIARIE

- Sono esclusi dall'esecuzione forzata i fondi per il pagamento di spese per servizi e forniture con finalità giudiziaria o penitenziaria e gli emolumenti dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri

(art. 1 comma 1348, legge 296 del 2006)

AUTOVEETTURE E AUTOVEICOLI: PASSAGGI DI PROPRIETÀ

- Per i passaggi di proprietà di auto, rimorchi, motorini e barche non è più necessario il notaio
- Si può richiedere l'autenticazione degli atti anche al Comune ed agli sportelli telematici dell'automobilista

(art. 7 legge 248 del 2006)

BAR, RISTORANTI ED ALTRI PUBBLICI ESERCIZI

- Sopprese le commissioni per il rilascio delle autorizzazioni per i pubblici esercizi

(art. 11 legge 248 del 2006)

SPESE PER IL PERSONALE PUBBLICO

- Bloccate le assunzioni di personale per Regioni ed Enti locali che non hanno conseguito i risparmi di spesa previsti

(art. 30 legge 248 del 2006)

- Il personale assegnato agli uffici di Controllo Interno non può superare il 10% di quello degli Uffici di Gabinetto

(art. 31 legge 248 del 2006)

- Si possono attribuire incarichi individuali ad esperti esterni, ma solo se manca idoneo personale in servizio

(art. 32 legge 248 del 2006)

- Le amministrazioni devono pubblicare, per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti, indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico

(art. 34 legge 248 del 2006)

VITTIME DEL DOVERE

- Stabiliti tempi e modi dei benefici a favore delle vittime del dovere

(D.P.R. 243 del 7 luglio 2006)

RIORDINO DEI MINISTERI: 18 MINISTRI CON PORTAFOGLIO

- affari esteri
- ambiente, tutela del territorio e del mare
- beni e attività culturali
- commercio internazionale
- comunicazioni
- difesa
- economia e finanze
- giustizia
- infrastrutture
- interno
- lavoro e previdenza sociale
- politiche agricole alimentari e forestali
- pubblica istruzione

- salute
- solidarietà sociale
- sviluppo economico
- trasporti
- università e ricerca

(art. 1 legge 233 del 2006)

RIORDINO DEI MINISTERI: 8 MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO

- Affari regionali e autonomie locali
- Attuazione programma di Governo
- Diritti e Pari opportunità
- Politiche Europee
- Politiche giovanili e attività sportive
- Politiche per la famiglia
- Rapporti con il Parlamento e Riforme Istituzionali
- Riforme e innovazione nella pubblica amministrazione

(art 1 legge 233 del 2006)

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE: COMPETENZE

- commercio con l'estero
- internazionalizzazione del sistema produttivo

(art. 1 legge 233 del 2006)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE: COMPETENZE

- reti infrastrutturali di interesse nazionale (comprese reti elettriche, idrauliche, acquedotti e altre opere pubbliche di competenza dello Stato)
- qualificazione degli esecutori di lavori pubblici
- costruzioni nelle zone sismiche
- integrazione modale fra i sistemi di trasporto
- edilizia residenziale
- aree urbane

(art. 1 legge 233 del 2006)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE: COMPETENZE

- istruzione scolastica: elementare, media
- istruzione e formazione tecnica superiore istituzioni scolastiche autonome

(art. 1 legge 233 del 2006)

MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE: COMPETENZE

- politiche sociali
- lavoratori extracomunitari e neo comunitari
- Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze

- politiche antidroga
- Servizio civile nazionale
- Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù
(art. 1 legge 233 del 2006)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO: COMPETENZE

- interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale
- politiche di coesione
- politiche per lo sviluppo e le aree depresse
- programmazione dei fondi strutturali comunitari
- gestione del Fondo per le aree sotto utilizzate
- vigilanza sui consorzi agrari (di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali)

(art. 1 legge 233 del 2006)

MINISTERO DEI TRASPORTI: COMPETENZE

- navigazione e trasporto marittimo
- vigilanza sui porti
- demanio marittimo
- sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne
- sistema idroviario
- aviazione civile e trasporto aereo
- trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri
- piano generale dei trasporti e della logistica
- piani di settore per i trasporti ed i piani urbani di mobilità

(art. 1 legge 233 del 2006)

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ' E DELLA RICERCA: COMPETENZE

- istruzione universitaria
- ricerca scientifica e tecnologica
- sistema universitario e enti di ricerca non strumentali
- integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica
- coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca
- ricerca aerospaziale
- cooperazione scientifica in ambito nazionale, comunitario ed internazionale
- promozione e sostegno della ricerca delle imprese e integrazione con la ricerca pubblica
- alta formazione artistica, musicale e coreutica.

(art 1 legge 233 del 2006)

COMPETENZE TRASFERITE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- Vigilanza sull'Agencia dei segretari comunali e provinciali
- Vigilanza sulla Scuola Superiore per la Formazione e la Specializzazione delle Pubbliche Amministrazioni locali

- Segreteria del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE)
- Iniziativa legislativa in materia promozione, coordinamento e allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane
- Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS)
- Unità tecnica - finanza di progetto (UTPF)
- Sport
- Indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili e di politiche per la famiglia
- Unità per la semplificazione e la qualità della regolamentazione

(art. 1 legge 233 del 2006)

COMPETENZE TRASFERITE AI MINISTERI

- Politiche per gli italiani nel mondo: dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero degli Affari Esteri
- Turismo: dal Ministero delle Attività Produttive al Ministero per i Beni e le Attività Culturali
- Politica antidroga: dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero della solidarietà sociale.
- Servizio civile nazionale: dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero della solidarietà sociale

(art 1 legge 233 del 2006)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- Il Presidente del Consiglio
 - o istituisce strutture di missione per il raggiungimento di determinati risultati o per specifici programmi;
 - o disciplina le strutture di supporto del Comitato nazionale per la bioetica e degli altri organi collegiali
 - o può istituire apposite unità di coordinamento interdipartimentale
- L'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione gode di autonomia funzionale
- E' istituita una struttura per monitorare che dal riordino dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri non derivino aumenti di spesa

(art. 2 legge 286 del 2006)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI

- Il Ministero si articola in:
 - o dieci uffici dirigenziali generali centrali
 - o diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario generale
 - o due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro
- Sono conferiti due incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero
- Prorogata da 3 a 6 anni la possibilità di conferire altri 6 incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, anche presso enti o organismi vigilati

- Istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, articolato in due uffici dirigenziali di livello generale
- Previsti concorsi pubblici per il reclutamento di quaranta dirigenti di seconda fascia
(art. 2 legge 286 del 2006)

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

- Il Ministero si articola in un Segretariato generale, sei uffici di livello dirigenziale generale, un incarico dirigenziale
(art. 2 legge 286 del 2006)

ENTI PARCO

- Stabilita una indennità di carica per i Presidenti, i vice presidenti, i componenti dei Consigli direttivi, i componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti parco
(art. 2 legge 286 del 2006)

DIRIGENZA STATALE

- Ridotta del 10% la spesa per incarichi di dirigente generale
(art. 22 bis legge 248 del 2006)
- Cessano automaticamente dopo 90 giorni dal voto di fiducia del nuovo Governo, gli incarichi dei segretari generali dei Ministeri e dei Capi Dipartimento. La norma si applica anche ai dirigenti non appartenente ai ruoli dello Stato ed ai direttori delle Agenzie, comprese quelle fiscali
- Gli incarichi conferiti a tali ultimi dirigenti prima del 17 maggio 2006, sono cessati
- Per onorare i contratti cessati viene ridotta automaticamente le disponibilità del fondo di perequazione istituito presso ciascuna amministrazione e vengono ridotti gli incarichi dirigenziali
- Prevista una ulteriore riduzione di incarichi: 10% dei dirigenti di prima fascia e 5% dei dirigenti di seconda fascia
(art. 2 legge 286 del 2006)

CIPE

- Stabilita la nuova composizione del CIPE: vi partecipano anche i Ministri dell'università e della pubblica istruzione
(art. 2 legge 286 del 2006)

SOPPRESSIONI DI ORGANISMI PUBBLICI

- Sono soppressi:
 - o la struttura per il riordino dell'amministrazione tributaria
 - o il Comitato di coordinamento del SECIT
 - o il Comitato di indirizzo strategico della Scuola superiore dell'economia e delle finanze
 - o la Commissione consultiva per la riscossione presso l'Agenzia delle entrate
(art. 1, legge 286 del 2006)
- Gli organismi pubblici non riordinati entro la fine di febbraio 2007 sono soppressi
(art. 2, legge 286 del 2006)

AGENZIE FISCALI: COMITATI DI GESTIONE

- Stabilita la nuova composizione dei comitati di gestione delle Agenzie fiscali: 50% professori universitari e dipendenti della pubblica amministrazione, 50% dirigenti dell'agenzia
- I comitati in carica sono già cessati

(art. 1 legge 286 del 2006)

ISTITUTO SUPERIORE POLIZIA

- Riorganizzato l'Istituto superiore di polizia

(D.P.R. 256 del 1 agosto 2006)

RID (Registro italiano dighe)

- I compiti e le attribuzioni del Registro italiano dighe, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture
- Nominato un Commissario straordinario per il Registro italiano dighe

(art. 2, legge 286 del 2006)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI: UFFICI ALL'ESTERO

- Disciplinata l'organizzazione delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari all'estero nonché i procedimenti delle attività di gestione amministrativa e contabile

(decreto legislativo 307 del 2006)

REFERENDUM LOCALI

- Indetti referendum per i distacchi dei comuni:
 - o di Noasca dal Piemonte alla Valle d'Aosta, del comune di Sovramonte dal Veneto al Trentino-Alto Adige

(D.P.R. del 10 luglio 2006)

- o di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Sant'Agata Feltria, San Leo e Talamello dalle Marche all'Emilia - Romagna

(D.P.R. del 25 settembre 2006)

- o di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia dal Veneto al Trentino-Alto Adige

(D.P.R. del 30 luglio 2007)

REGIONE SARDEGNA: DEMANIO E PATRIMONIO

- Emanate norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna in materia di demanio e patrimonio

(decreto legislativo 267 del 2006)

PROCEDIMENTO PENALE E DISCIPLINARE NELLA P.A.

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge che prevede che per i funzionari pubblici la definizione accelerata di giudizi penali non pregiudichi l'azione disciplinare

(Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2006)

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ONERI BUROCRATICI

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge che prevede di:
 - o fissare il termine perentorio di 30 giorni per i procedimenti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici
 - o obbligare le amministrazioni pubbliche a risarcire il cittadino quando per dolo non concludono il procedimento in 30 giorni
 - o digitalizzare gli atti del processo amministrativo contabile e tributario
 - o sanzioni pecuniarie per le inadempienze dei dirigenti pubblici nei procedimenti amministrativi
 - o ridurre gli oneri burocratici
 - o semplificare le disposizioni dell'anagrafe (compresi gli italiani all'estero)
 - o sanzioni per i gestori di servizi aeroportuali
 - o adeguare e semplificare le sanzioni del Codice della strada

(Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2006)

PERSONALE MINISTERO AFFARI ESTERI

- Il Ministero può assumere personale sino al 30 aprile 2007

(art. 1, legge 17 del 2007)

PERSONALE VIGILI DEL FUOCO

- Le graduatorie dei concorsi indetti nel 1998 e nel 2001 rimangono aperte sino al 31 dicembre 2007
- Per comandati o fuori ruolo presso organi costituzionali, uffici di diretta collaborazione ed uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, sino al 31 dicembre 2011:
 - o la spesa rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza
 - o non si applicano limiti numerici per il personale dirigenziale

(art. 1, legge 17 del 2007)

COMANDI DEL PERSONALE DELL' ISTITUTO POLIGRAFICO

- Sono prorogati al 31 dicembre 2007 i comandi del personale appartenente all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa
- Stanziati 700.000 euro per l'anno 2007 per il finanziamento dei comandi

(art. 1, legge 17 del 2007)

AGENZIA PER LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI E DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

- Dal 15 giugno 2007 la Scuola Superiore della Pubblica amministrazione è soppressa e le risorse finanziarie, strumentali e del personale sono trasferite alla Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche
- Il personale in servizio presso la Scuola può esercitare il diritto di opzione fino al 31 dicembre 2008

(art. 4, legge 17 del 2007)

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

- Entro il 31 marzo 2008 devono essere stabilite le tecniche per la presentazione al registro delle imprese dei bilanci di esercizio e degli altri atti in formato elettronico

(art. 4, legge 17 del 2007)

TRENTINO-ALTO ADIGE: CATASTO E PROCEDIMENTI TAVOLARI

- In caso di soppressione di una sezione distaccata di tribunale e aggregazione del suo territorio al tribunale oppure ad altra sezione distaccata, la Provincia può mantenere i preesistenti uffici tavolari nelle sedi originarie
- Nei procedimenti riguardanti gli atti tavolari il conservatore del libro fondiario esercita anche le funzioni del cancelliere

(decreto legislativo 83 del 2007)

REGIONE VALLE D'AOSTA: ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

- Alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che operano in Valle d'Aosta, si applica la legge sulla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (legge n. 508 del 1999)
- Le funzioni amministrative statali delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, compresa la trasformazione dell'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta in istituzione di alta formazione musicale, sono delegate alla Regione che le esercita previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), integrato da un rappresentante regionale
- Gli statuti delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale assicurano un'adeguata rappresentanza della Regione
- La Regione inoltre:
 - o emana norme legislative sul finanziamento e l'edilizia delle istituzioni
 - o esercita le funzioni amministrative sulla programmazione e sviluppo dell'offerta formativa
 - o coordina il raccordo delle istituzioni con il sistema scolastico ed universitario
- I contratti di lavoro stipulati con il personale docente tengono conto delle specificità dell'ordinamento regionale della Valle d'Aosta
- Il reclutamento del personale docente avviene in armonia con le norme statali, previo accertamento della conoscenza della lingua francese
- I contributi dello Stato alle istituzioni sono determinati annualmente dal Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa con la Regione, tenendo conto dei parametri nazionali
- Per le attività formative che hanno anche vocazione internazionale, le istituzioni possono stipulare contratti a tempo determinato con docenti e ricercatori di università e istituzioni di alta cultura straniera con qualifiche analoghe all'ordinamento italiano, nella misura massima del 30% del corpo docente
- Le istituzioni possono promuovere la collaborazione scientifica con università, centri di ricerca e istituzioni d'alta formazione e specializzazione artistica e musicale anche di altri stati e prevedere corsi integrati di studio e programmi di ricerca congiunti

- Le istituzioni riconoscono la validità dei corsi seguiti presso le istituzioni o università estere ed i titoli accademici
- Gli accordi di collaborazione sono comunicati al Ministro dell'università e della ricerca entro 30 giorni e divengono esecutivi se il Ministro non si oppone per motivi di legittimità, entro i 30 giorni successivi

(art. 1 decreto legislativo 136 del 2007)

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA: DISPOSIZIONI SUL CATASTO

- Le funzioni amministrative sul catasto terreni edilizio urbano sono esercitate dalla Regione e dagli enti locali
- Con legge regionale si provvede all'allocazione delle funzioni tra gli enti locali

(art. 1 decreto legislativo 142 del 2007)

- Le funzioni amministrative sul catasto riguardano:
 - o conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti
 - o revisione degli estimi e del classamento
 - o rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili
 - o rilevamento e aggiornamento topografico e formazione di mappe e di cartografia catastali
 - o elaborazione di osservazioni geodetiche e esecuzione delle compensazioni di reti trigonometriche e di livellazione
- Alle riunioni del comitato direttivo dell'Agenzia del territorio (o di altro organismo tecnico comunque istituito con funzioni di coordinamento), partecipano (in caso di questioni di interesse della Regione) anche rappresentanti regionali o degli enti locali
- La Regione è delegata a stabilire le tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali e provvedere alla loro riscossione
- Gli introiti confluiscono nel bilancio della Regione che provvede a ripartirli tra gli enti locali

(art. 2 decreto legislativo 142 del 2007)

- L'individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative sono definite d'intesa tra Stato e Regione
- Le risorse finanziarie da attribuire alla Regione non possono essere inferiori al 95% delle spese effettivamente sostenute dallo Stato nell'ultimo esercizio finanziario
- L'ammontare di tali risorse è determinato al netto dei tributi speciali introitati nel bilancio regionale

(art. 3 decreto legislativo 142 del 2007)

GRUPPI DI PRESSIONE: DISCIPLINA

- Il Governo ha approvato un disegno di legge che regola le attività svolte dai gruppi di pressione (lobbying)
- L'autorità pubblica che assume una decisione deve:
 - o rendere disponibili i documenti presentati dai gruppi di pressione
 - o citare nel provvedimento adottato l'attività di rappresentanza degli interessi svolta nei propri confronti
- Prevista l'istituzione presso il CNEL di un registro per migliorare la trasparenza e consentire la

conoscenza delle attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali pubblici

- I gruppi di pressione devono presentare (ogni anno al CNEL) una relazione sull'attività di rappresentanza degli interessi svolti
- Le attività di lobbying, esercitate da soggetti non iscritti al registro, possono essere sottoposte a sanzioni:
 - o pecuniarie (da 2.000 a 20.000 euro)
 - o attinenti la reputazione (pubblicazione sui giornali)
- Il CNEL deve trasmettere al Parlamento un rapporto annuale

(Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2007)

MODIFICHE LEGGE 296/2006: ENTI LOCALI

- Il Parlamento ha operato lo stralcio di un disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2007, che istituisce una commissione per individuare un meccanismo di riequilibrio del comparto degli enti locali

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI:

CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA

- Il Parlamento ha operato lo stralcio di un disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2007, che autorizza la spesa di euro 3 milioni per l'anno 2008 per il funzionamento della Cassa di previdenza e assistenza (CPA) per i dipendenti dell'ex Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI

- Il Parlamento ha operato lo stralcio di un disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2007, che prevede autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di 1a categoria

RIORGANIZZAZIONE DEI MINISTERI

- Il Parlamento ha operato lo stralcio di un disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2007, sulla riorganizzazione dei Ministeri

ISTITUZIONE DEL REGISTRO SPECIALE DEI SIMBOLI DI PARTITO

- Il Parlamento ha operato lo stralcio di un disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2007, che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Registro speciale per la tutela dei simboli e dei contrassegni di partito al fine di ridurre gli oneri a carico dello Stato per lo svolgimento delle consultazioni elettorali
- Ogni partito che ha effettuato la registrazione versa, in un fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 febbraio di ogni anno, 5.000 euro, quale quota doppia delle spese per la tenuta del Registro speciale

PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA PUBBLICA

- Il Governo ha approvato un disegno di legge (collegato al disegno di legge finanziaria per il 2008) che promuove una maggiore etica pubblica con diversi tipi di intervento:
 - o il personale delle società controllate dallo Stato, da Regioni e da Enti locali deve essere reclutato mediante bando pubblico
 - o chi è titolare di cariche elettive ha un limite al cumulo di incarichi pubblici
 - o chi ricopre cariche di governo locale, per evitare conflitti di interesse, non può operare contemporaneamente nel settore privato
 - o le amministrazioni pubbliche devono rendere disponibili i propri bilanci mediante pubblicazione sui siti internet
 - o il trattamento economico dei titolari dell'indirizzo politico-amministrativo, dei dirigenti e dei consulenti deve essere pubblicato sui siti internet
 - o le società concessionarie di servizio pubblico non possono finanziare partiti politici e gruppi parlamentari

(Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2007)

REGIONI: COMMISSARI STRAORDINARI

- Previsto il commissariamento delle Regioni che non rispettano i Piani di rientro per la sanità
(art. 4 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

ORDINE MAURIZIANO

- Previsto il commissariamento della fondazione Ordine Mauriziano per l'attività di gestione e liquidazione
(art. 30 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

PROCEDURE: SEMPLIFICAZIONI

- Semplificate le procedure per:
 - o il sostegno ai progetti di ricerca
(art. 13 dell'allegato alla legge 222 del 2007)
 - o l'affidamento dei servizi aggiuntivi nei Beni culturali
(art. 14 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

PUBBLICO IMPIEGO: CONTRATTO

- Stanziati 1.000 milioni di euro per far fronte a maggiori oneri contrattuali
(art. 15 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

INPDAP:PRESTAZIONI CREDITIZIE AGEVOLATE

- Modificate le norme per l'accesso di lavoratori e pensionati alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali agevolate erogate dall'INPDAP
(art. 3 bis dell'allegato alla legge 222 del 2007)

SOPPRESSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA MONOPOLI DI STATO: TAGLI ALLE SPESE

- L'Amministrazione autonoma Monopoli di Stato è soppressa e le funzioni sono trasferite a una Agenzia fiscale istituita a decorrere dal 1° marzo 2008

(art. 40 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

Autorità indipendenti

COMUNICAZIONI

- Gli impegni presentati dalle imprese all'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono ammessi anche nei procedimenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, se occorre promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti e servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati
- L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, se ritiene che gli impegni proposti sono idonei ai fini indicati, può approvarli e renderli obbligatori per l'impresa proponente
- In caso di mancata attuazione degli impegni resi obbligatori dall'Autorità si applicano le sanzioni previste dalle discipline di settore
- Se la proposta di impegno proviene da un'impresa che ha compiuto un illecito non ancora punito, l'Autorità tiene conto dell'attuazione dell'impegno da essa approvato per la decisione della sanzione da applicare

(art. 14 bis legge 248 del 2006)

CONCORRENZA SLEALE

- L'Autorità garante della concorrenza e del mercato può multare le imprese, fino al 10% del fatturato, per violazione delle norme sulla concorrenza

(art. 14 legge 248 del 2006)

CONTRIBUTO UNIFICATO PER I GIUDIZI AMMINISTRATIVI

- Per i ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità indipendenti è dovuto un contributo di euro 2.000

(art. 1 comma 1307, legge 296 del 2006)

AUTORITA' INDIPENDENTI: VIGILANZA SUI MERCATI

Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge che prevede:

- o l'adeguamento degli ordinamenti delle Autorità indipendenti per la regolazione, la vigilanza e la garanzia dei mercati
- o l'affidamento all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle funzioni di autorità nazionale di regolamentazione previste dalla disciplina comunitaria
- o l'affidamento all'Autorità per l'energia elettrica e il gas delle funzioni di regolazione dell'erogazione dei servizi idrici ai cittadini
- o l'istituzione dell'Autorità dei trasporti che regola tariffe, prezzi, standard qualitativi, e condizioni di accesso alle infrastrutture estese ai settori aereo, autostradale, ferroviario e marittimo

- o la Banca d'Italia diventa il soggetto regolatore e vigilante unico in materia di stabilità degli operatori (bancari, assicurativi, finanziari)
- o la Consob diventa regolatore unico in materia di trasparenza e di informazione al mercato (quindi anche sull'offerta dei prodotti assicurativi e pensionistici)
- o la soppressione di ISVAP, COVIP, UIC (Ufficio Italiano Cambi), del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) sostituito da un Comitato per la stabilità finanziaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze

(Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2007)

AUTORITÀ DI VIGILANZA

- I componenti e i dipendenti di Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, COVIP e Autorità garante della concorrenza e del mercato rispondono dei danni causati per dolo o colpa grave
(decreto legislativo 303 del 2006)

BANCA D'ITALIA

- E'abolita la vigilanza della Banca d'Italia su società:
 - o finanziarie bancarie o strumentali con sede legale in un altro Stato comunitario
 - o che controllano o sono partecipate per almeno il 20% in una capogruppo o in una singola banca italiana
 - o diverse da quelle bancarie e finanziarie che controllano almeno una banca
- La Banca d'Italia impartisce disposizioni alla società capogruppo, o ai componenti del gruppo bancario, su:
 - o l'adeguatezza patrimoniale
 - o il contenimento del rischio
 - o le partecipazioni detenibili
 - o l'organizzazione amministrativa e contabile
 - o i controlli interni
 - o l'informativa da rendere al pubblico
 - o la restrizione della attività o della struttura territoriale del gruppo
 - o il divieto di distribuire utili o altri elementi del patrimonio
- Le autorità di altri Stati comunitari possono partecipare insieme alla Banca d'Italia ad ispezioni presso le società capogruppo
- La Banca d'Italia definisce con le autorità degli altri Stati comunitari forme di collaborazione e vigilanza nei confronti di gruppi operanti in più Paesi
- La Banca d'Italia esercita la vigilanza consolidata sulle società finanziarie, bancarie o strumentali con sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano o sono partecipate almeno per il 20% anche congiuntamente, in una capogruppo o in una singola banca italiana
- La Banca d'Italia deve informare le autorità monetarie dei Paesi comunitari in caso di stati di emergenza per la stabilità del sistema finanziario
- La Banca d'Italia può :
 - o disporre la riduzione dell'attività degli intermediari
 - o vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio per violazione di norme di legge

- o disporre che le banche e gli intermediari finanziari illustrino al cliente, senza oneri a carico, i principali fattori alla base dei rating

(art. 1 legge 15 del 2007)

- La società capogruppo di società finanziaria deve comunicare alla Banca d'Italia per l'iscrizione all'albo l'esistenza del gruppo e la sua composizione
- La Banca d'Italia trasmette alla CONSOB copia della comunicazione

(art. 2 legge 15 del 2007)

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

- Entro il 28 febbraio 2007 devono essere identificati, con regolamento, i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili e le attività autorizzate, non specificati dalla legge

(art. 6 legge 17 del 2007)

CAPITALE UMANO

Scuola

SCUOLE STATALI

- Previsti, dal 2007, due nuovi Fondi:
 - o Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, escluse le spese per stipendi
 - o Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche

(art. 1 comma 601, legge 296 del 2006)

- Le disponibilità del fondo per l'offerta formativa non utilizzate nel corso dell'anno di competenza, sono utilizzate nell'esercizio successivo

(art. 1 comma 602, legge 296 del 2006)

- Prevista una riforma dei criteri di formazione delle classi in modo da:
 - o incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4
 - o ridurre l'organico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
 - o prevenire e contrastare gli insuccessi scolastici attraverso la flessibilità e l'individualizzazione della didattica

- Previsto un piano triennale per assumere 150 mila docenti e 20 mila personale ATA

- Le graduatorie permanenti sono trasformate in graduatorie ad esaurimento

- Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie per i docenti già in possesso di abilitazione e per quanti frequentano, nel 2006, corsi per abilitarsi

(art. 1 comma 605, legge 296 del 2006)

- Previsto un piano di mobilità per il personale docente permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato fuori ruolo

(art. 1 comma 608, legge 296 del 2006)

- Previsto un piano di riconversione professionale dei docenti in soprannumero sull'organico provinciale

- La riconversione, obbligatoria per gli interessati, serve a coprire i posti di insegnamento per materie affini e quelli di laboratorio compatibili con l'esperienza maturata, nonché ad acquisire il titolo di specializzazione per insegnare sui posti di sostegno

(art. 1 comma 609, legge 296 del 2006)

- Istituita l'Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica per sostenere le istituzioni scolastiche nell'Unione europea ed i processi di innovazione e di ricerca

(art. 1 comma 610, legge 296 del 2006)

- L'Agenzia subentra nelle funzioni e nei compiti attualmente svolti dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), che sono soppressi

(art. 1 comma 611, legge 296 del 2006)

- Modificato l'ordinamento dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), per potenziarne la qualificazione scientifica e l'autonomia amministrativa

(art. 1 commi 612 e 613, legge 296 del 2006)

- Prevista la riforma delle procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici

(art. 1 commi 618 e 619, legge 296 del 2006)

- Stabilite, per effetto delle riforme della scuola, economie di spesa per almeno 448,20 milioni di euro per l'anno 2007, 1.324,50 milioni per il 2008 e 1.402,20 milioni dal 2009

(art. 1 comma 620, legge 296 del 2006)

- Dall'anno scolastico 2007/2008, l'obbligo scolastico è innalzato da 15 a 16 anni

(art. 1 comma 622, legge 296 del 2006)

- Autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2007 e di 100 milioni di euro sia per il 2008 sia per il 2009 per l'edilizia scolastica

- Il 50% delle risorse assegnate annualmente è destinato alla messa in sicurezza e all'adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali

(art. 1 comma 625, legge 296 del 2006)

- Previsti progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche

(art. 1 comma 626, legge 296 del 2006)

- Il Ministro della pubblica istruzione definisce criteri e parametri per l'attribuzione di risorse per ampliare l'offerta formativa

(art. 1 comma 627, legge 296 del 2006)

- La gratuità parziale dei libri di testo è estesa agli studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione secondaria superiore

(art. 1 comma 628, legge 296 del 2006)

- In alternativa al sussidio, è possibile assegnare i libri di testo in comodato d'uso

(art. 1 comma 629, legge 296 del 2006)

- Previsti progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa a bambini dai 2 a 3 anni di età

(art. 1 comma 630, legge 296 del 2006)

- Prevista la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore

(art. 1 comma 631, legge 296 del 2006)

- Prevista la riorganizzazione dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti

(art. 1 comma 632, legge 296 del 2006)

- Stanziati 30 milioni di euro per dotare le scuole di ogni ordine e grado delle innovazioni tecnologiche necessarie al migliore supporto delle attività didattiche

(art. 1 comma 633, legge 296 del 2006)

- Il Ministro della pubblica istruzione definisce annualmente i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie

(art. 1 comma 636, legge 296 del 2006)

SCUOLE NON STATALI

- Incrementati di 100 milioni di euro gli stanziamenti alle scuole non statali

(art. 1 comma 635, legge 296 del 2006)

FONDO ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE - (IFTS)

- Istituito il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore
- Al Fondo confluiscono oltre alle risorse annualmente stanziata dalla legge finanziaria, anche quelle assegnate dal CIPE, per le aree sottoutilizzate, per progetti finalizzati all'istruzione e formazione tecnica superiore

(art. 1 comma 875, legge 296 del 2006)

FORMAZIONE PROFESSIONALE

- Stanziati 23 milioni di euro per il 2007 per il finanziamento delle attività di formazione professionale

(art. 1 comma 1163, legge 296 del 2006)

SCUOLA E IMPRESE

- Il Parlamento ha operato lo stralcio di un disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2007, che prevede:
 - o riordino e potenziamento degli istituti tecnici e professionali
 - o delega al Governo in materia di istituzioni scolastiche per garantire un collegamento con le imprese

PUBBLICA ISTRUZIONE: ESAMI DI STATO

- Adeguato a 63 milioni di euro il bilancio di stato per svolgere gli esami nell'anno scolastico 2005/2006

(art. 1 legge 235 del 2006)

- Sono ammessi all'esame gli studenti che hanno superato lo scrutinio finale e saldato i debiti formativi negli anni scolastici precedenti
- Possono anticipare gli esami per merito gli studenti che hanno ottenuto 8/10 in ogni disciplina nel penultimo anno e la media di 7/10 nei due anni precedenti.
- Ripristinate le commissioni d'esame miste (metà commissari interni e metà esterni)
- Al Presidente esterno non possono essere affidate più di due commissioni
- Il numero dei candidati esterni non può superare il 50% dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di 35

- Ciascuna istituzione scolastica può costituire una commissione per i soli candidati esterni
(art. 1 legge 1 del 2007)

RECLUTAMENTO DIRIGENTI SCOLASTICI

- Previsto un regolamento entro il 31 dicembre 2007
- Prevista la nomina sui posti disponibili del concorso del 2004
- Sui posti vacanti e disponibili sono nominati (se necessario) gli idonei del concorso ordinario 2007/2008 e 2008/2009

(art. 1, legge 17 del 2007)

ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI

- Il sistema di istruzione secondaria superiore comprende i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali.
- Gli istituti di istruzione secondaria superiore avviano collegamenti con il mondo del lavoro e dell'impresa (anche volontariato e privato sociale), con la formazione professionale, con l'università, la ricerca e con gli enti locali.
- Previsto riordino e potenziamento degli istituti tecnici e gli istituti professionali con:
 - o riduzione del numero degli indirizzi e loro ammodernamento
 - o previsione di un monte ore annuale di lezioni sostenibile per gli allievi
 - o riorganizzazione delle discipline di insegnamento per potenziare le attività di laboratorio, di stage e di tirocini;
 - o orientamento agli studi universitari e al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.
- I regolamenti di riordino sono adottati dal Ministro della pubblica istruzione entro il 31 luglio 2008.
- Le prime classi dei percorsi liceali e il primo anno di quelli di istruzione e formazione professionale sono avviati dall'anno scolastico e formativo 2009-2010.
- Predisposte linee guida del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la Conferenza unificata, per un raccordo tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni.

(art. 13, legge 40 del 2007)

POLI TECNICO-PROFESSIONALI

- Prevista l'istituzione, in ambito provinciale o sub-provinciale, di poli tecnico-professionali tra gli istituti tecnici e gli istituti professionali, le strutture della formazione professionale accreditate e gli istituti tecnici superiori.
- Hanno natura consortile e sono costituiti sulla base della programmazione dell'offerta formativa delle regioni che concorrono alla loro realizzazione

(art. 13, legge 40 del 2007)

AGEVOLAZIONI PER DONAZIONI A SCUOLE STATALI E PARITARIE SENZA SCOPO DI LUCRO

- Previste agevolazioni fiscali in caso di donazioni in favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritarie senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione e finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa
- Le agevolazioni spettano purché il versamento avvenga tramite banca, ufficio postale o mediante altri sistemi di pagamento diversi dal contante.
- Chi ha donato più di 2.000 euro in un anno non può far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche.

(art. 13, legge 40 del 2007)

APPRENDIMENTO PERMANENTE

- Il Governo ha approvato uno schema di disegno di legge per il cosiddetto "apprendimento permanente" (lifelong learning)
- Lo schema di disegno di legge prevede, per le persone in età lavorativa, di:
 - o contrastare la scarsità di competenze possedute
 - o incoraggiare l'apprendimento con l'integrazione di formazioni carenti e la creazione di formazioni adeguate

(Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2007)

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

- Il Parlamento ha operato lo stralcio di un disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2007, che prevede modifiche sul finanziamento degli interventi relativi all'alternanza scuola-lavoro

ORDINAMENTI SCOLASTICI: TEMPO PIENO

- Reintrodotta, nella scuola primaria, l'organizzazione di classi funzionanti a tempo pieno, con orario settimanale di quaranta ore (compreso il tempo per il pranzo)
- L'organizzazione per le attività di tempo pieno è realizzata nei limiti della dotazione organica complessiva determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

(art. 1 legge 176 del 2007)

PIANO TRIENNALE PER IL TEMPO PIENO

- Il Ministro della pubblica istruzione definisce un piano triennale di intervento per:
 - o incrementare l'offerta di classi a tempo pieno
 - o garantire condizioni di accesso omogenee su tutto il territorio nazionale
 - o il sostegno ai disabili e l'integrazione dei minori immigrati

(art. 1 legge 176 del 2007)

ESAMI DI STATO: AMMISSIONE CANDIDATI ESTERNI

- I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato indicando, in ordine di preferenza, le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame
- Il dirigente dell'ufficio scolastico regionale territorialmente competente assegna i candidati agli istituti scolastici (statali o paritari) con sede nel comune di residenza del candidato ovvero nella provincia o nella regione in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda
- Deroghe al superamento dell'ambito regionale devono essere autorizzate dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la richiesta
- I candidati esterni sostengono gli esami preliminari presso le istituzioni scolastiche assegnate come sede di esame

(art. 1 legge 176 del 2007)

ESAMI DI STATO: COMMISSIONE D'ESAME

- Stanziati 183.000.000 dal 2007, per i compensi dei commissari degli esami di Stato del Sistema nazionale di istruzione

(art. 1 legge 176 del 2007)

ESAMI DI STATO: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

- Il terzo anno della scuola secondaria di primo grado si conclude con un esame di Stato, al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei
- Il consiglio di classe decide se ammettere o meno all'esame di Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, formulando:
 - o un giudizio di idoneità
 - o un giudizio di non ammissione in caso negativo

(art. 1 legge 176 del 2007)

ESAME DI STATO: PROVA SCRITTA

- Prevista anche una prova scritta, a carattere nazionale, per verificare i livelli di apprendimento degli studenti
- I testi per la prova sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)

(art. 1 legge 176 del 2007)

SERVIZIO NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

- Dall'anno scolastico 2007-2008 il Ministro della pubblica istruzione fissa, con direttiva annuale, gli obiettivi della valutazione esterna del Servizio nazionale di valutazione per effettuare verifiche periodiche sulle conoscenze degli studenti della:
 - o classe seconda e quinta della scuola primaria
 - o prima e terza classe della scuola secondaria di I grado

- o seconda e quinta classe del secondo ciclo
- Previste ulteriori rilevazioni per la valutazione del valore aggiunto realizzato dalle scuole
(art. 1 legge 176 del 2007)

PERSONALE SCOLASTICO: SOSPENSIONE E DESTITUZIONE

- Il dirigente dell'ufficio scolastico regionale è competente sanzionare sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e destituzione
- E' necessario acquisire prima il parere del consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale o del consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione
- Il parere è espresso entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta (prorogabile di trenta giorni per ulteriori adempimenti istruttori necessari)
- Trascorso inutilmente il termine, l'amministrazione può procedere all'adozione del provvedimento
- Il procedimento disciplinare deve essere concluso entro novanta giorni dall'inizio (prorogabili di trenta giorni per gli eventuali adempimenti istruttori necessari) a meno che il procedimento non sia a seguito di condanna definitiva

(art. 2 legge 176 del 2007)

PERSONALE SCOLASTICO: SOSPENSIONE CAUTELARE

- I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono disposti dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale
- In caso di urgenza, la sospensione cautelare può essere disposta:
 - o nei confronti del personale docente, dal dirigente scolastico
 - o nei confronti dei dirigenti scolastici, dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale
- In mancanza di convalida o conferma da parte del dirigente dell'ufficio scolastico regionale il provvedimento di sospensione è revocato

(art. 2 legge 176 del 2007)

PERSONALE SCOLASTICO: TRASFERIMENTO PER INCOMPATIBILITA' AMBIENTALE

- In caso d'urgenza, il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale può essere disposto anche durante l'anno scolastico
- In caso di particolare urgenza il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, può disporre la sospensione dal servizio nel caso di personale docente, mentre nel caso di dirigente scolastico la sospensione è disposta dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale
- Il provvedimento deve essere convalidato dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, se riguarda personale docente, ovvero dal capo del competente dipartimento del Ministero della pubblica istruzione, se riguarda dirigente scolastico
- In mancanza di convalida entro dieci giorni, il provvedimento di sospensione è revocato
- Se le ragioni d'urgenza sono dovute a gravi fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e del rapporto scuola-famiglie conseguente al comportamento di un docente, il dirigente scolastico può adottare, senza sentire il collegio dei docenti, il provvedimento di sospensione che deve essere convalidato dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale

- Se i fattori di turbamento si riferiscono a comportamenti di dirigenti scolastici, il provvedimento di sospensione è adottato dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale e deve essere convalidato dal capo del competente dipartimento del Ministero della pubblica istruzione
- In mancanza di convalida, il provvedimento di sospensione è revocato

(art. 2 legge 176 del 2007)

PERSONALE SCOLASTICO: TRASFERIMENTO D'UFFICIO

- Il trasferimento d'ufficio per soppressione di posto o di cattedra è disposto dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale
- Il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale è disposto dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, su parere del competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale ovvero su parere del corrispondente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione
- Il parere deve essere espresso entro novanta giorni dalla richiesta (prorogabile di trenta giorni per ulteriori adempimenti istruttori necessari)
- Trascorso inutilmente il termine, l'amministrazione può procedere
- Se il trasferimento d'ufficio, per mancanza di sedi disponibili, ha luogo per una provincia diversa da quella in cui l'interessato presta servizio, la sede è stabilita con i criteri di vicinanza e raggiungibilità

(art. 2 legge 176 del 2007)

PERSONALE SCOLASTICO: SUPPLENZE

- Dall'anno scolastico 2007/2008 i dirigenti scolastici assegnano direttamente le supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico in base a liste di collocamento predisposte dal Centro per l'impiego territorialmente competente, se sono esaurite le graduatorie permanenti
- Tempi e modi per la trasmissione alle istituzioni scolastiche delle liste aggiornate per il conferimento delle supplenze sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza unificata

(art. 2 legge 176 del 2007)

PERSONALE SCOLASTICO: SUPPLENZE BREVI

- Dall'anno scolastico 2007/2008 gli stanziamenti per le retribuzioni del personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente per motivi di maternità, nonché quello nominato per supplenze brevi sono integrati di:
 - o 66 milioni di euro per l'anno 2007
 - o 198 milioni di euro per l'anno 2008

(art. 2 legge 176 del 2007)

SCUOLA

- Stanziati 150 milioni per il 2007 per sostenere l'obbligo all'istruzione

(art. 12 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

Università e Ricerca

BORSE DI STUDIO AGLI STRANIERI: IRPEF

- Sono escluse dalla tassazione IRPEF le borse di studio erogate dal Governo italiano a cittadini stranieri

(art. 1 comma 336, legge 296 del 2006)

COLLEGI UNIVERSITARI: EQUIPARAZIONE

- I collegi universitari gestiti da fondazioni, enti morali ed enti ecclesiastici sono equiparati ai collegi universitari legalmente riconosciuti e sono esentati dal pagamento dell'IVA

(art. 1 comma 603 e 604, legge 296 del 2006)

UNIVERSITA'

- Il fabbisogno finanziario delle Università non può crescere più del 3% rispetto all'anno precedente
- Il Ministro dell'università e della ricerca determina annualmente il fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo

(art. 1 comma 637, legge 296 del 2006)

- Per gli anni dal 2007 al 2009 incluso, è vietato alle università statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore legale, di istituire e attivare facoltà o corsi di studio in comuni diversi da quello ove ha sede l'ateneo

(art. 1 comma 653, legge 296 del 2006)

FONDAZIONE COLLEGIO EUROPEO

- Stanziati, per ciascuno degli anni 2007-2008, 500.000 euro per il funzionamento della Fondazione Collegio europeo di Parma

(art. 1 comma 654, legge 296 del 2006)

ENTI PUBBLICI DI RICERCA

- Il fabbisogno finanziario complessivo degli enti pubblici di ricerca non può crescere più del 4% rispetto all'anno precedente

(art. 1 comma 638, legge 296 del 2006)

- Il Ministro dell'università e della ricerca determina annualmente il fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente pubblico di ricerca

(art. 1 comma 639, legge 296 del 2006)

- Stanziati 20 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 per valutare la politica nazionale della ricerca scientifica e tecnologica

(art. 1 comma 641, legge 296 del 2006)

- Per gli anni 2008 e 2009 gli enti di ricerca possono assumere personale a condizione che i costi non superino quelli dei dipendenti andati in pensione l'anno precedente

(art. 1 comma 643, legge 296 del 2006)

- Gli enti pubblici di ricerca possono avviare concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, da effettuare non prima del 1° gennaio 2008
(art. 1 comma 645, legge 296 del 2006)
- Sono fatte salve le assunzioni conseguenti a bandi di concorso già pubblicati ovvero a procedure già avviate alla data del 30 settembre 2006
(art. 1 comma 646, legge 296 del 2006)
- Il Ministro dell'università stabilisce le modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore, banditi dalle università e il numero aggiuntivo di posti per un reclutamento straordinario
(art. 1 comma 647 e 648, legge 296 del 2006)
- Stabilito il mantenimento in servizio di personale a tempo determinato che risulti vincitore di concorso per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato
(art. 1 comma 649, legge 296 del 2006)
- Stanziati di 20 milioni di euro per il 2007, 40 milioni per il 2008 e di 80 milioni dal 2009
(art. 1 comma 650, legge 296 del 2006)
- Entro il 30 aprile 2007, il Ministro dell'università e della ricerca bandisce un piano straordinario di assunzioni di ricercatori negli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, definendone il numero complessivo e le modalità
- Stanziati 7,5 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni dal 2008
(art. 1 commi 651 e 652, legge 296 del 2006)

FONDO INVESTIMENTI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (FIRST)

- Istituito il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università e le agevolazioni alla ricerca
- Al Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università, le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, del Fondo per gli investimenti della ricerca di base e della parte del Fondo per le aree sottoutilizzate di competenza del Ministero dell'università e della ricerca
(art. 1 comma 870, legge 296 del 2006)
- Il Fondo è alimentato annualmente dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, dalle risorse assegnate dal CIPE, con il riparto dell'apposito Fondo
(art. 1 comma 871, legge 296 del 2006)
- I criteri di accesso, le modalità di utilizzo e gestione e la ripartizione del Fondo sono stabiliti dal Ministro dell'università e della ricerca
(art. 1 commi 872 e 873, legge 296 del 2006)
- Assegnati al Fondo 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 360 milioni di euro per il 2009
(art. 1 comma 874, legge 296 del 2006)

ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

- Stanziati 20 milioni di euro per il 2007 per le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui:

- o 10 milioni di euro per l'ampliamento, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria degli immobili
- o 10 milioni per il funzionamento amministrativo e didattico
(art. 1 comma 1145, legge 296 del 2006)
- Stanziati ulteriori 1.500.000 annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per l'Accademia Nazionale Santa Cecilia
(art. 1 comma 1146, legge 296 del 2006)

POLO DI RICERCA E DI ATTIVITÀ INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA

- Stanziati 5 milioni di euro all'anno, per quindici anni dal 2007, per l'insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca e attività industriale ad alta tecnologia
- Alle opere infrastrutturali del polo sono destinati anche le risorse che residuano dai precedenti finanziamenti
(art. 1 comma 1333, legge 296 del 2006)

ARCHIVIO STORICO DELL'UNIONE EUROPEA E SCUOLA EUROPEA DI PARMA

- Stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per realizzare a Firenze l'Archivio storico dell'Unione europea
(art. 1 comma 1341, legge 296 del 2006)
- Stanziati 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per le spese di funzionamento e per la costruzione della nuova sede della Scuola europea di Parma
(art. 1 comma 1342, legge 296 del 2006)

UNIVERSITA' E RICERCA: SISTEMA DI VALUTAZIONE

- Costituita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con personalità giuridica di diritto pubblico, per la valutazione delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici
- Soppressi:
 - o il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR)
 - o il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNSVU)
 - o il Comitato di valutazione del Consiglio Nazionale per la Ricerca (CNR)
 - o il Comitato di valutazione dell'Agenzia spaziale Italiana (ASI)
- Il Ministro può riordinare gli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca
(art. 2 legge 286 del 2006)

UNIVERSITA': NUOVO ORDINAMENTO

- Ridotta da due ad un anno la durata delle scuole di specializzazione per i laureati con laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza
- Il Ministro dell'università riordina il percorso universitario dall'anno accademico 2007-2008
- I dipendenti pubblici che hanno frequentato scuole di formazione presso le amministrazioni di

appartenenza, non possono ricevere più di 60 crediti formativi utilizzabili per conseguire una laurea

(art. 2 legge 286 del 2006)

DOCENTI UNIVERSITARI

- Per il reclutamento o conferma in ruolo dei professori universitari, associati non è più richiesto il parere del Consiglio Universitario Nazionale

(art. 23 legge 248 del 2006)

PROVINCIA BOLZANO: ISTRUZIONE SUPERIORE ARTISTICA E MUSICALE

- Emanate norme in materia di accademia di belle arti, istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori di musica e istituti musicali pareggiati

(decreto legislativo 245 del 2006)

PROVINCIA DI TRENTO: ISTRUZIONE SUPERIORE, ARTISTICA E MUSICALE

- Emanate norme in materia di accademia di belle arti, istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori di musica e istituti musicali pareggiati

(decreto legislativo 250 del 2006)

DIRETTORI ISTITUTI CNR

- I direttori degli istituti del CNR restano in carica fino al 30 giugno 2007 e fino a tale data sono sospesi i concorsi per il rinnovo degli incarichi

(art. 1 legge 17 del 2007)

RIORDINO ENTI DI RICERCA: DELEGA AL GOVERNO

- Il Governo è delegato ad adottare entro il 25 aprile 2009, decreti legislativi per:
 - o promuovere e razionalizzare le attività nel settore della ricerca
 - o garantire autonomia, efficienza e trasparenza nella gestione degli enti pubblici nazionali di ricerca
- Previsto il rispetto dei criteri fissati dall'art. 18 della legge 15 marzo 1997 n. 59 (cd legge Bassanini 1) sulla ricerca scientifica:
 - o individuazione di una sede di indirizzo e coordinamento della politica nazionale della ricerca
 - o riordino della struttura degli enti e delle procedure di assunzione del personale
 - o istituzione di organismi per la valutazione dei risultati dell'attività di ricerca
 - o riorganizzazione degli organi consultivi (rappresentanza anche del mondo della produzione e dei servizi)
 - o programmazione dei flussi secondo gli obiettivi della politica di ricerca
 - o misure per valorizzare la professionalità e l'autonomia dei ricercatori

(art. 1 legge 165 del 2007)

STATUTI E ORGANI STATUTARI DEGLI ENTI DI RICERCA

- Devono essere garantiti:
 - o riconoscimento dell'autonomia statutaria in base al Programma nazionale della ricerca (PNR) e agli obiettivi dell'UE
 - o deliberazione degli statuti da parte dei singoli enti (previo controllo del Ministro dell'università e della ricerca)
 - o deliberazione degli statuti da parte dei consigli scientifici di ciascun ente, integrati da 5 esperti
 - o riduzione del numero dei componenti degli organi statutari
 - o nuove procedure per individuare presidenti e componenti di nomina governativa dei consigli di amministrazione
 - o composizione del consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) con metà dei componenti di nomina governativa
 - o norme anti-discriminatorie tra donne e uomini nella composizione di organi statutari
 - o valutazione comparativa per individuare i direttori degli organi di ricerca
 - o potenziamento della professionalità e autonomia dei ricercatori

(art. 1 legge 165 del 2007)

AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

- Previsto:
 - o l'affidamento all'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR) della valutazione dei risultati della ricerca svolta dagli enti
 - o l'attribuzione agli enti delle risorse finanziarie statali sulla base della valutazione dell'ANVUR

(art. 1 legge 165 del 2007)

- Da garantire, inoltre:
 - o cooperazione scientifica e tecnica con la ricerca europea e internazionale
 - o collaborazione con le regioni per la ricerca scientifica, tecnologica e sostegno all'innovazione nei settori produttivi

(art. 1 legge 165 del 2007)

ENTI DI RICERCA: ACCORPAMENTI E SCORPORI DI ENTI

- Il Governo può procedere a:
 - o riorganizzare gli enti nei settori della fisica della materia, dell'ottica e dell'ingegneria navale anche con accorpamenti o scorpori
 - o riordinare l'Istituto italiano di tecnologia

(art. 1 legge 165 del 2007)

ENTI DI RICERCA: COMMISSARIAMENTO

- Il Governo può procedere al commissariamento degli enti in caso di:
 - o modifiche statutarie della missione dell'ente e della sua struttura di governo
 - o difficoltà di funzionamento

- o mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo
- Il commissariamento avviene con decreto sottoposto alle Commissioni parlamentari che si esprimono entro 30 giorni decorsi i quali il Governo può procedere al commissariamento
(art. 1 legge 165 del 2007)

ENTI DI RICERCA: ULTERIORE DELEGA

- Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, ulteriori decreti contenenti modifiche e correzioni
(art. 1 legge 165 del 2007)

ASSUNZIONE DI RICERCATORI

- Prevista la disapplicazione, per il 2007, di due commi della legge finanziaria 2007 che rimettevano al Ministro dell'università e ricerca la definizione di:
 - o un numero aggiuntivo di posti di ricercatore da assegnare alle università e da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008
 - o un piano straordinario di assunzioni di ricercatori nell'ambito degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca
- Le risorse previste per il 2007 e non utilizzate sono destinate:
 - o per euro 20 milioni al Fondo per il finanziamento ordinario delle università
 - o per euro 7,5 milioni per la programmazione e valutazione della politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica

(art. 3 legge 176 del 2007)

ATTIVITA' DEI RICERCATORI: VALUTAZIONE

- L'attività dei ricercatori assunti dalle università con concorsi banditi dopo il 27 ottobre 2007 (data di entrata in vigore della presente legge) è sottoposta, dopo tre anni dall'assunzione, alla valutazione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)
- In caso di valutazione negativa il Ministero dell'università e della ricerca, in sede di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università per gli anni successivi, sottrae dalla quota spettante all'università interessata una quota pari al trattamento economico complessivo medio dei ricercatori universitari
- La valutazione è ripetuta dopo tre anni

(art. 3 legge 176 del 2007)

FORMAZIONE SUPERIORE INTERNAZIONALE

- Stanziati 3 milioni di euro per il 2007 in favore degli istituti universitari a sostegno dei loro programmi di formazione internazionale a studenti di nazionalità italiana e di ricerca

(art. 31 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

BIOTECNOLOGIE AVANZATE

- Istituito, per l'anno 2007, un fondo di 3 milioni di euro per il funzionamento del centro di ricerca CEINGE-Biotecnologie avanzate S.c.a.r.l. di Napoli

(art. 13 bis dell'allegato alla legge 222 del 2007)

ALTA TECNOLOGIA

- Stanziati 10 milioni di euro per il 2007 per le infrastrutture del polo di ricerca e di attività industriali ed alta tecnologia, da realizzarsi nell'area di Erzelli nel comune di Genova

(art. 23 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

CERVELLO

- Stanziati 3 milioni di euro per il 2007 a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute) per lo studio del cervello nella salute e nelle malattie

(art. 31 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO: 5 PER MILLE

- Stanziati per il 2007 ulteriori 150 milioni di euro per incrementare la quota del 5 per mille dell'IRE destinata, in base alla scelta del contribuente, al sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, finanziamento della ricerca scientifica e dell'università, finanziamento della ricerca sanitaria, attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente

(art. 20 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

CULTURA**Attività culturale****IVA SU ALIMENTI E BEVANDE AI CONVEGNI**

- Si può detrarre l'IVA su alimenti e bevande somministrati nei giorni di svolgimento di convegni e congressi. La detrazione per l'anno 2007 è limitata al 50%

(art. 1 commi 304 e 305, legge 296 del 2006)

IMPRESSE EDITRICI E EMITTENTI RADIOTELEVISIVE PER MINORANZE LINGUISTICHE

- Previsti contributi statali fino al 50% dei costi complessivi e non oltre 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009, per giornali quotidiani o trasmissioni radiotelevisive in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige

(art. 1 comma 717, legge 296 del 2006)

RADIODIFFUSIONE LOCALE: SANZIONI

- Ridotte ad un decimo le sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti esercenti radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale

(art. 1 comma 930, legge 296 del 2006)

MUSEO NAZIONALE DELL'EBRAISMO

- Il “Museo Nazionale della Shoah” diventa “Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah” per testimoniare la bimillenaria presenza ebraica in Italia
(art. 1 comma 1144, legge 296 del 2006)

ISTITUTO ITALIANO STUDI FILOSOFICI E ISTITUTO ITALIANO STUDI STORICI

- Prorogati per il biennio 2008-2009 gli stanziamenti decisi dal CIPE
(art. 1 comma 1149, legge 296 del 2006)

RIFORMA DEL SETTORE EDITORIA E IMPRESE RADIOFONICHE

- Il Governo elabora entro il 1° luglio 2007 una proposta di riforma del settore dell’editoria
(art. 1 comma 1245, legge 296 del 2006)
- Il riparto dei contributi e provvidenze destinati all’editoria e alle imprese radiofoniche viene effettuato in misura percentuale rispetto agli aventi diritto
(art. 1 comma 1246, legge 296 del 2006)
- I contributi sono corrisposti solo alle imprese radiofoniche che sono organi di partiti politici che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o due rappresentanti nel Parlamento europeo, nonché alle imprese radiofoniche private che hanno svolto attività di informazione di interesse generale
- Le altre imprese radiofoniche ed i canali telematici satellitari continuano a percepire i contributi in via transitoria, fino alla ridefinizione dei requisiti di accesso
- A decorrere dall’anno 2007, le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti ricevono il 15% del totale dei contributi stanziati
(art. 1 comma 1247, legge 296 del 2006)

ESULI ITALIANI

- Stanziati 6.200.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la tutela del patrimonio storico e culturale degli esuli italiani di Fiume, Istria, Dalmazia e per interventi per la minoranza italiana in Slovenia e Croazia
(art. 1 comma 1322, legge 296 del 2006)

ARCUS Spa

- I Ministri delle infrastrutture e per i beni culturali controllano e vigilano sugli interventi di ARCUS S.p.A.
- ARCUS S.p.A. prosegue i lavori del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei
 - Stanziati 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008
(art. 2 legge 286 del 2006)

PRESTITO BIBLIOTECHE E DISCOTECHE PUBBLICHE

- E’ soggetto a pagamento il prestito effettuato da biblioteche, discoteche statali ed enti pubblici. Fanno eccezione i prestiti eseguiti da biblioteche universitarie e scolastiche

- Istituito il Fondo per il diritto di prestito pubblico presso il Ministero per i beni culturali, ripartito dalla SIAE tra gli aventi diritto
- Stanziati: 250mila euro per il 2006; 2,2milioni di euro per il 2007; 3milioni di euro a decorrere dal 2008

(art. 2 legge 286 del 2006)

SPETTACOLO

- Assegnati 50 milioni di euro annui aggiuntivi per il triennio 2006-2008

(art. 18 legge 248 del 2006)

BARI: TEATRO PETRUZZELLI

Il comune di Bari acquista la proprietà dell'intero immobile sede del Teatro

- Al Ministero per i beni culturali sono assegnati 8 milioni di euro per completare i lavori di ristrutturazione
- Rinviata al 2010 l'applicazione alla Fondazione lirico-sinfonica delle norme generali sul finanziamento di tale tipo di fondazioni

(art. 2 legge 286 del 2006)

GIORNO DELLA MEMORIA PER LE VITTIME E PER LE STRAGI DEL TERRORISMO

- Il 9 maggio, anniversario dell'uccisione di Aldo Moro, è riconosciuto quale "Giorno della memoria" per ricordare tutte le vittime e tutte le stragi del terrorismo, interno e internazionale
- Possono essere organizzate manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri momenti di ricordo e di riflessione, anche nelle scuole, per conservare, rinnovare e costruire una memoria storica in difesa delle istituzioni democratiche

(art. 1, legge 56 del 2007)

EDITORIA: FINANZIAMENTI ALLE EMITTENTI RADIOFONICHE LOCALI

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge che riconduce alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento dell'editoria - la riserva del 15% in favore delle emittenti radiofoniche locali dei contributi stanziati annualmente per il settore

(Consiglio dei Ministri del 5 aprile 2007)

ATTIVITÀ TEATRALI

- Previsto l'accantonamento dei debiti contributivi iscritti a ruolo al 30 settembre 2007 per imprese, enti e organismi di spettacolo in stato di crisi

(art. 14 bis dell'allegato alla legge 222 del 2007)

150° ANNIVERSARIO DELL'UNITÀ NAZIONALE

- Stanziati 140 milioni di euro per il 2007 per realizzare le opere (anche infrastrutturali, di carattere culturale e scientifico), gli interventi e le iniziative connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia

(art. 36 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

IMPRESSE EDITRICI E RADIOFONICHE: TAGLI ALLE SPESE

- Ridotto del 2% il contributo complessivo alle imprese editrici di quotidiani o periodici e alle imprese radiofoniche. Il contributo non può comunque superare il totale dei costi sostenuti nell'anno precedente

(art. 10 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

Patrimonio di beni culturali e paesistici

INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

- Prorogati fino al 31 dicembre 2007, i rapporti di lavoro a tempo determinato del Ministero per i beni e le attività culturali

(art. 1 comma 1133, legge 296 del 2006)

- Finanziati anche per il 2007 il funzionamento e le attività dell'ARCUS Spa

(art. 1 comma 1135, legge 296 del 2006)

- Istituito un Fondo per l'attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo Stato e le autonomie, con un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009

(art. 1 commi 1136 e 1137, legge 296 del 2006)

- Assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali anche un contributo di 31,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio

(art. 1 comma 1138, legge 296 del 2006)

- Alla prosecuzione degli interventi relativi al Parco della Pace è destinata una somma di 50.000 euro per gli anni 2007, 2008 e 2009

(art. 1 comma 1139, legge 296 del 2006)

- Stanziati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per il fondo per la produzione e la distribuzione cinematografica

(art. 1 comma 1140, legge 296 del 2006)

- Stanziati ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2007, per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali e per l'istituzione del Fondo in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti

(art. 1 comma 1141, legge 296 del 2006)

- Stanziati 79 milioni di euro per il 2007 e 87 milioni di euro annui a decorrere dal 2008 per:

- o interventi urgenti per la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici
- o progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari
- o progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale
- o manutenzione, restauro e valorizzazione di beni culturali e paesaggistici

(art. 1 comma 1142, legge 296 del 2006)

COMUNE DI PIETRELCINA

- Gli interventi per il miglioramento di strutture e servizi per visitatori e pellegrini devono essere completati entro il 31 dicembre 2009

- Stanziati 1.500.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009

(art. 3 bis, legge 17 del 2007)

NORME DI ATTUAZIONE STATUTO SPECIALE FRIULI VENEZIA GIULIA IN MATERIA DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

- La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia può adottare norme di integrazione ed attuazione delle leggi statali in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici ed emanare norme concorrenti sulla valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici
- La regione inoltre esercita le funzioni amministrative sui propri beni culturali, coopera con lo Stato per il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle funzioni amministrative di pertinenza statale nel territorio regionale
- Può essere costituito, con decreto del Presidente della regione, un Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia
- L'Istituto è aperto anche alla partecipazione dello Stato ed è dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria
- E' istituita, presso l'Istituto, la «Scuola regionale per il restauro» per l'organizzazione di corsi di formazione e di specializzazione

(decreto legislativo n. 34 del 2007)

BENI CULTURALI E BENI PAESAGGISTICI

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge delega per rivedere le sanzioni penali per i beni culturali, per disciplinare i delitti di: danneggiamento, furto (anche di cosa ritrovata), ricettazione (compresa la detenzione illecita), uscita illecita del bene dal territorio nazionale, falsificazione, riciclaggio ed aggravamento delle conseguenze penali per chi commette numerosi altri illeciti
- Prevista la revisione della disciplina anche per i beni paesaggistici, con l'inasprimento dei delitti di danneggiamento, l'introduzione dei nuovi delitti per lavori eseguiti senza la prescritta autorizzazione (finora soggetta a contravvenzione) e per frode in materia paesaggistica (falsificazione di documenti), il ravvedimento operoso (riduzione della pena se il colpevole si adopera per ridurre i danni)

(Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007)

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA: BENI IMMOBILI TRASFERITI DALLO STATO

- Integrato l'elenco dei beni immobili situati nel territorio del Friuli Venezia Giulia e trasferiti dallo Stato alla Regione
- I beni trasferiti sono comunque soggetti alle leggi in materia di beni culturali

(decreto legislativo 35 del 2007)

Spettacolo dal vivo

IMPOSTE SUI REDDITI: MANIFESTAZIONI CULTURALI E FOLKLORISTICHE

- Sono esentate dalle imposte sui redditi:
 - o le associazioni che partecipano alle manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale in ambito locale legate alle tradizioni delle comunità locali
 - o le prestazioni e le offerte di persone fisiche in favore di tali associazioni

(art. 1 comma 185, legge 296 del 2006)

- Per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o folcloristici effettuate da giovani fino a 18 anni, da studenti, da pensionati e da chi svolge un lavoro per il quale già deve versare i contributi previdenziali, non occorrono l'iscrizione e il versamento di contributi ENPALS, se la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non supera i 5.000 euro

(art. 1 comma 188, legge 296 del 2006)

DIRETTORI ARTISTICI BANDE MUSICALI: TASSAZIONE REDDITI

- Sono assimilati ai redditi diversi i compensi ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali, filodrammatiche dilettantistiche

(art. 1 comma 299, legge 296 del 2006)

CONTRATTI DI SCRITTURA CONNESSI AGLI SPETTACOLI: IVA

- Ai contratti di scrittura connessi agli spettacoli si applica l'aliquota IVA agevolata del 10%

(art. 1 comma 300, legge 296 del 2006)

ESENZIONE CONTRIBUTIVA PER ESIBIZIONI MUSICALI IN SPETTACOLI DI INTRATTENIMENTO

- In caso di spettacoli musicali dal vivo, di intrattenimento o folcloristici effettuati da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da pensionati di età superiore a sessantacinque anni e da lavoratori già tenuti al versamento di contributi per la previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, i contributi sono richiesti solo per la parte della retribuzione annua lorda, percepita per tali esibizioni, che supera l'importo di 5.000 euro

(art. 39 quater dell'allegato alla legge 222 del 2007)

Cinema e audiovisivo

SOSTEGNO ATTIVITA' DI PRODUZIONE SETTORE CINEMATOGRAFICO

- Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo fino al 50 % del costo del film
- Per le opere prime e seconde, un contributo fino al 90 %
- Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, un contributo fino al 100 %
- Se i contributi non vengono restituiti nei successivi 5 anni, la titolarità dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica dell'opera è attribuita al Ministero competente o all'impresa di produzione interessata
- Una giuria di 5 personalità della cultura attribuisce i premi di qualità

(art. 1 comma 1151, legge 296 del 2006)

EMITTENTI TELEVISIVE NAZIONALI E LOCALI

- Stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per la proroga delle convenzioni tra Ministero delle comunicazioni e Centro produzione Spa per le trasmissioni delle sedute parlamentari

(art. 1 comma 1242, legge 296 del 2006)

- Incrementato di 30 milioni di euro per il 2007, 45 milioni di euro per il 2008 e 35 milioni di euro per il 2009 il finanziamento annuale alle emittenti televisive locali

(art. 1 comma 1244, legge 296 del 2006)

SISTEMA DIGITALE TERRESTRE

- Gli apparecchi televisivi in vendita devono essere dotati, entro un anno e mezzo dall'approvazione del decreto legge, di un sintonizzatore per ricevere i servizi della televisione digitale

(art. 16 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

Attività fisica

DOPING

- Stanziati per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 ulteriori 2 milioni di euro per la Commissione di controllo sul doping

(art. 1 comma 828, legge 296 del 2006)

SPESE PER PALESTRE: IRPEF

- Si possono detrarre dalla dichiarazione dei redditi spese, fino a 210 euro, per l'iscrizione di ragazzi tra 5 e 18 anni in palestre e piscine

(art. 1 comma 319, legge 296 del 2006)

GRANDI EVENTI SPORTIVI

- Istituito il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale
- Stanziati 33 milioni di euro per l'anno 2007
- Il Fondo è utilizzato per il potenziamento degli impianti sportivi e per la promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, tra cui la partecipazione dell'Italia ai Giochi Olimpici di Pechino 2008

(art. 1 comma 1291, legge 296 del 2006)

- Stanziati 500.000 euro per 15 anni a decorrere dal 2007 e 500.000 euro per 15 anni a decorrere dal 2008, per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e le infrastrutture dei Campionati mondiali di nuoto di Roma 2009
- Stanziati 1 milione di euro per 15 anni a decorrere dal 2007 e 1 milione di euro per 15 anni, dal 2008, per i Giochi del Mediterraneo di Pescara 2009, che gravano sui contributi quindicennali per le opere strategiche di preminente interesse nazionale

(art. 1 comma 1292, legge 296 del 2006)

- Istituito l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze
- Istituito il Fondo nazionale per le comunità giovanili per:
 - o incoraggiare azioni di promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti a rischio
 - o favorire la partecipazione dei giovani ai processi di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle dipendenze
- Assegnati al Fondo 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009: il 75% è destinato alle associazioni e reti giovanili, il 25% alla comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione

(art. 1 comma 1293, legge 296 del 2006)

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

- Assegnato un contributo annuo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per incrementare il fondo speciale per interessi sui mutui per la realizzazione di impianti sportivi
(art. 1 commi 1294 e 1295, legge 296 del 2006)
- Modificata la composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo per ridurne la spesa
- Dal 2007, i compensi e le spese per gli organi dell'Istituto sono ridotti del 30%
(art. 1 comma 1297, legge 296 del 2006)

AGENZIA PER I GIOCHI OLIMPICI DI TORINO 2006

- Prorogato al 31 dicembre 2007 il termine di attività dell'Agenzia per i giochi olimpici di Torino 2006 e dei IX Giochi Paralimpici di Torino per consentire la definizione delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti, nonché l'ultimazione dei collaudi tecnico-amministrativi relativi alle opere realizzate
- L'Agenzia provvede agli oneri derivanti dalla proroga con le proprie disponibilità, derivanti dai risparmi realizzati nella utilizzazione dei fondi
(art. 1 comma 1299, legge 296 del 2006)
- Sono soppressi il Comitato di alta sorveglianza e garanzia ed il Comitato direttivo dell'Agenzia
(art. 1 commi 1300 e 1301, legge 296 del 2006)

FONDAZIONE "20 MARZO 2006" DELLA REGIONE PIEMONTE

- Stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 per l'attività della "Fondazione 20 marzo 2006" per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio costituito in occasione dei XX Giochi Olimpici invernali e dei IX Giochi Paralimpici
(art. 1 comma 1352, legge 296 del 2006)

PREVENZIONE E REPRESSIONE DI FENOMENI DI VIOLENZA CONNESSI A COMPETIZIONI CALCISTICHE

- Le partite di calcio si svolgono senza pubblico fino all'attuazione degli interventi per rendere sicuri gli stadi. Tra gli interventi si segnalano la predisposizione di :
 - o varchi dotati di metal detector per individuare strumenti di offesa
 - o posti numerati negli stadi con capienza superiore a 10.000 posti
 - o strumenti per la verifica elettronica del biglietto
 - o strumenti per la registrazione televisiva delle aree riservate al pubblico sia all'interno dell'impianto che nelle immediate vicinanze
 - o mezzi di separazione per impedire che i sostenitori delle squadre vengano in contatto o possano invadere il campo
- Le decisioni sono prese dal prefetto in conformità alle indicazioni dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive
- L'accesso agli stadi non a norma sarà consentito solo a chi non ha un preciso divieto di accesso ed è già in possesso di un abbonamento annuale
- E' vietato alle società organizzatrici di partite nazionali di calcio, vendere o cedere alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata biglietti riservati ai sostenitori della stessa
- E' vietato vendere o cedere alla stessa persona fisica o giuridica più di 4 biglietti

- Le norme si applicano alle gare di calcio programmate dopo l'emanazione del decreto legge (8 febbraio 2007)
- I biglietti di accesso agli stadi acquistati anteriormente non possono essere utilizzati
- Per acquistare un biglietto di accesso allo stadio è necessario presentare un valido documento di identità
- Prevista la Sanzione amministrativa da 5.000 a 20.000 euro, per il personale addetto alla vendita ed al controllo che non rispetta tale prescrizione
- Le società sportive non possono adibire al servizio vendita biglietti personale nei cui confronti è stata irrogata una sanzione amministrativa per non aver rispettato le disposizioni sulla vendita dei biglietti
- In caso di violazione è prevista la sanzione amministrativa da 20.000 a 100.000 euro

(art 1, legge 41 del 2007)

- Il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive può essere disposto anche nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, ha avuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica
- Il divieto di accesso può essere disposto anche nei confronti dei minori di 18 anni, che abbiano compiuto i 14 anni
- Il divieto di accesso nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive ha una durata minima di 1 anno e massima di 5
- Prevista per la violazione delle disposizioni la reclusione da 1 a 3 anni e la multa da 10.000 euro a 40.000 euro
- I soggetti condannati per reati commessi in occasione di competizioni sportive devono presentarsi presso il comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive per un periodo da 2 a 8 anni
- Può essere disposta la pena accessoria di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità

(art 2, legge 41 del 2007)

- E' vietato introdurre negli impianti sportivi, striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce
- Salvo che costituisca più grave reato, la violazione del suddetto divieto è punita con l'arresto da 3 mesi ad 1 anno

(art. 2-bis, legge 41 del 2007)

- E' prevista l'emanazione di norme da parte del Ministro dell'Interno per stabilire le modalità di selezione e i requisiti per il personale addetto agli impianti sportivi e per stabilire le modalità di collaborazione con le forze dell'ordine

(art. 2-ter, legge 41 del 2007)

- Prevista la reclusione da 1 a 4 anni, per chi negli stadi o nelle immediate adiacenze, 24 ore prima o dopo la partita lancia o utilizza razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, o bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante e oggetti contundenti
- La pena è aumentata :
 - o se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva

- o se dal fatto deriva un danno alle persone (aumento fino alla metà)
- Previsto l'arresto fino ad 1 anno e l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro, per il lancio di materiale pericoloso, lo scavalco e l'invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive
- La pena è della reclusione da 6 mesi a 4 anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica
- Prevista la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da 1.000 a 5.000 euro, per chi, 24 ore prima o dopo la partita è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, o di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere

(art. 3, legge 41 del 2007)

- È integrato il reato di danneggiamento nel caso in cui il fatto sia commesso su attrezzature e impianti sportivi per impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive

(art. 3-bis, legge 41 del 2007)

- Confermato l'arresto differito, con la possibilità di arrestare in flagranza di reato entro 48 ore, anziché 36 colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica ne risulta autore

(art. 4, legge 41 del 2007)

- Le misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità possono essere applicate anche a chi è indiziato di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, a manifestazioni di violenza connesse a competizioni calcistiche
- Può essere applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca

(art. 6, legge 41 del 2007)

- Previste modifiche al codice penale in materia di lesioni personali a pubblico ufficiale nonché in materia di violenza e resistenza a pubblico ufficiale
- In particolare prevista la reclusione da 4 a 10 anni per lesioni gravi e da 8 a 16 anni per lesioni gravissime cagionate a un pubblico ufficiale in servizio in occasione di manifestazioni sportive
- È considerata circostanza aggravante la violenza o la minaccia commessa con lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone

(art. 7, legge 41 del 2007)

- Le società calcistiche non possono corrispondere a soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, compresa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio
- Prevista la sanzione amministrativa da 50.000 a 200.000 euro per le società calcistiche che non osservano tali divieti

(art. 8, legge 41 del 2007)

- Le società calcistiche non possono emettere vendere o distribuire biglietti a soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive
- Per la mancata osservanza del divieto la sanzione amministrativa va da 40.000 a 200.000 euro
- Le società calcistiche hanno l'obbligo di affiggere in tutti i settori dello stadio copie del

regolamento d'uso dell'impianto e prevedere che sul retro dei biglietti sia espressamente indicato l'obbligo del rispetto del regolamento

(art 9, legge 41 del 2007)

- Le società che utilizzano gli impianti devono provvedere all'adeguamento degli stessi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

(art 10, legge 41 del 2007)

- Le società organizzatrici di manifestazioni sportive sono tenute a rilasciare biglietti gratuiti nominativi per i minori di anni 14 accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado, nella misura massima di un minore per ciascuno adulto, per un numero di manifestazioni sportive non inferiore al 50% di quelle organizzate nell'anno

- L'adulto assicura la sorveglianza sul minore per tutta la durata della manifestazione sportiva

(art. 11-ter, legge 41 del 2007)

- All'inizio della stagione calcistica 2007-2008, le misure strutturali ed organizzative si applicheranno anche agli stadi con capienza superiore alle 7.500 unità

(art. 11-quater, legge 41 del 2007)

INIZIATIVE PER PROMUOVERE I VALORI DELLO SPORT

- Le società sportive possono stipulare con associazioni legalmente riconosciute contratti e convenzioni per favorire :
 - o progetti per realizzare piani per promuovere e divulgare valori e principi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza
 - o progetti per il sostegno di gemellaggi con associazioni legalmente riconosciute con i sostenitori di altre società sportive
- I contratti e le convenzioni stipulati con associazioni che abbiano tra i propri associati persone per le quali si applica il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive sono sospesi per la durata di tale divieto, salvo che intervengano l'espulsione delle persone destinatarie del divieto e la pubblica dissociazione dell'associazione

(art. 8, legge 41 del 2007)

- Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia, predispone un programma di iniziative in tutte le istituzioni scolastiche, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile, per promuovere l'adesione e la partecipazione ai valori ed ai principi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta olimpica

(art. 11-bis, legge 41 del 2007)

PROGRAMMA STRAORDINARIO PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA

- Prevista la convocazione di un apposito tavolo , a cura del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, con i Ministri delle infrastrutture e dell'interno, per definire, entro 120 giorni dalla data di convocazione, un programma straordinario per l'impiantistica destinata allo sport professionistico e, in particolare, per il gioco del calcio

(art 11, legge 41 del 2007)

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELLE TRASMISSIONI SPORTIVE

- Previsto un codice per regolamentare le trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi per :
 - o contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione leale e rispettosa dell'avversario
 - o prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive

(art 11 quinquies, legge 41 del 2007)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

- Modificato il consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo per ottenere risparmi di spesa
- Il Consiglio adesso è composto:
 - o da un componente designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato
 - o da un componente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze
 - o da un componente designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, tra i quali è scelto il Presidente
 - o da un componente designato in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali
 - o da un componente designato dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a.
 - o da un componente designato dalla giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
 - o da tre componenti designati dai restanti soggetti partecipanti al capitale dell'Istituto

(art 11 sexies, legge 41 del 2007)

DOPING SPORTIVO

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge per la ratifica e l'esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport

(Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007)

MISURE DI SICUREZZA NELLO SPORT

- Il Governo ha approvato un disegno di legge per rendere più sicura la pratica dello sci e degli sport invernali da discesa, in particolare:
 - o disciplina il soccorso tramite elicottero
 - o obbliga i gestori a fornire informazioni adeguate sulle condizioni meteorologiche e sui rischi di valanghe e a potenziare la segnaletica
 - o prevede per gli sciatori nuove misure in materia di comportamento sciistico, velocità e utilizzo delle attrezzature

(Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007)

5 PER MILLE IRPEF

- Ammesse al riparto della quota del 5 per mille IRPEF anche le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI

(art. 20 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

IMPIANTISTICA SPORTIVA

- Assegnati 20 milioni di euro per il 2007 all'Istituto per il credito sportivo per agevolare il credito per gli impianti sportivi e realizzare il programma straordinario per favorire la redditività della gestione economico-finanziaria anche attraverso la privatizzazione degli impianti

(art. 28 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

CONI

- Integrate di 12 milioni di euro le risorse a favore del CONI

(art. 28 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

SOPPRESSIONE DELLA CASSA DI PREVIDENZA PER L'ASSICURAZIONE DEGLI SPORTIVI: TAGLI ALLE SPESE

- L'Ente pubblico "Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi" (SPORTASS) è soppresso e l'INPS subentra in tutti i rapporti pendenti. Il personale in servizio alla SPORTASS è provvisoriamente trasferito alle dipendenze dell'INPS

(art. 28 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

Turismi**FONDO INTERVENTI REGIONALI PER COMMERCIO E TURISMO**

- Il Fondo Interventi Regionali per Commercio e Turismo è integrato di 30 milioni di euro per il 2007 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009

(art. 1 comma 876, legge 296 del 2006)

SOSTEGNO AL TURISMO

- Stanziati 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009

(art. 1 comma 1227, legge 296 del 2006)

- Stanziati 48 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per promuovere forme di turismo eco-compatibile

(art. 1 comma 1228, legge 296 del 2006)

- Stanziati 2 milioni di euro annui per gli anni 2007, 2008 e 2009, da assegnare all'Osservatorio nazionale del turismo per le attività di osservazione dei flussi turistici e l'individuazione di piani per lo sviluppo del settore

(art. 1 comma 1229, legge 296 del 2006)

COESIONE SOCIALE



OCCUPAZIONE

Rapporto di lavoro

ENPALS E IPSEMA: INDENNITA' DI TRASFERTA PERSONALE ISPETTIVO

- Riattivata l'indennità di trasferta per il personale ispettivo dell'ENPALS e dell'IPSEMA
(art. 1 comma 600, legge 296 del 2006)

STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO

- I datori di lavoro possono stipulare, entro il 30 aprile 2007, accordi aziendali per trasformare in lavoro subordinato i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto
(art. 1 comma 1202, legge 296 del 2006)
- Con l'accordo i lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione individuale
(art. 1 comma 1203, legge 296 del 2006)
- I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto possono essere contrattati a condizioni più favorevoli per il lavoratore
- Il Ministero del Lavoro effettua il monitoraggio del miglioramento dei corrispettivi versati ai collaboratori al netto delle ritenute
(art. 1 comma 1204, legge 296 del 2006)
- Le procedure e gli atti di conciliazione sono validi solo se il datore di lavoro versa un contributo straordinario alla gestione separata pari al 50% del contributo a carico del committente per i periodi di vigenza del contratto di collaborazione, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione dei rapporti di lavoro
(art. 1 comma 1205, legge 296 del 2006)
- Gli atti di conciliazione devono essere depositati all'INPS con la ricevuta di versamento del contributo straordinario e con i contratti stipulati con ciascun lavoratore
(art. 1 comma 1206, legge 296 del 2006)
- Il versamento del contributo straordinario estingue i reati previsti dalle leggi speciali e preclude ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati
(art. 1 comma 1207, legge 296 del 2006)
- Possono procedere a contratti di lavoro subordinato anche i datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi in materia di rapporti di lavoro
(art. 1 commi 1208, legge 296 del 2006)
- Stanziati 300 milioni di euro annui per gli anni 2008 e 2009 per la trasformazione dei rapporti di collaborazione in rapporto subordinato
(art. 1 comma 1209, legge 296 del 2006)

- Il rapporto di lavoro subordinato non può essere inferiore a 24 mesi
(art. 1 commi 1210, legge 296 del 2006)

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

- Prorogati fino al 31 dicembre 2007 gli incentivi per la riduzione dell'orario di lavoro per le imprese che non rientrano nella disciplina dei contratti di solidarietà, ma che stipulano contratti di solidarietà
- Stanziati 25 milioni di euro per il 2007
(art. 1 comma 1212, legge 296 del 2006)

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: CONTRATTO COLLETTIVO

- Stanziati 190 milioni di euro a decorrere dal 2007 per il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004- 2007 del settore trasporto pubblico
(art. 1 comma 1230, legge 296 del 2006)

PERSONALE INFERMIERISTICO E TECNICO-SANITARIO

- Per infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica, i contratti di prestazioni aggiuntive programmabili rimangono validi fino al 31 maggio 2007
(art. 1, legge 17 del 2007)

PERSONALE DELL'ENTE CONI

- Il personale in servizio alla data del 7 luglio 2002 e non oltre il 31 dicembre 2006 può transitare nel pubblico impiego sino al 31 dicembre 2007
- Il personale in esubero presso le Federazioni sportive nazionali o in mobilità può ripristinare il rapporto di lavoro con CONI Servizi spa entro il 31 dicembre 2012
(art. 1, legge 17 del 2007)

LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge di modifica alla legge finanziaria per contrastare l'emergenza occupazionale per i lavoratori collocati in attività socialmente utili e di pubblica utilità
(Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2007)

RECEPIMENTO DIRETTIVE COMUNITARIE: ORARIO DI LAVORO AUTOTRASPORTATORI

- Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 settembre 2007, un decreto legislativo che recepisce la direttiva comunitaria 2002/15 sull'organizzazione dell'orario di lavoro degli autotrasportatori per migliorare:
 - o la salute e la sicurezza degli autotrasportatori
 - o la sicurezza stradale
 - o le condizioni di concorrenza*(art. 1, legge 77 del 2007)*

Mercato del lavoro

MINISTERO DELL'INTERNO: AMBITI TERRITORIALI DEGLI UFFICI PERIFERICI

- Stabiliti i criteri per individuare gli ambiti territoriali ottimali degli uffici periferici
(art. 1 comma 425, legge 296 del 2006)

STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE OPERAIO FORESTALE

- Per stabilizzare il personale operaio forestale si possono superare i limiti di organico
(art. 1 comma 1077, legge 296 del 2006)

FONDO PER L'OCCUPAZIONE

- Costituita una cabina di regia dei piani territoriali di emersione e di promozione di occupazione regolare e valorizzazione dei comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso
- Istituito il Fondo per l'emersione del lavoro irregolare (FELI) finanziato con 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008
- Stanziati 25 milioni di euro per l'anno 2007 per il trattamento straordinario di integrazione salariale
- Fino a tutto il 2007 sono possibili trattamenti di cassa integrazione guadagni e mobilità (non oltre 45 milioni di euro) ai dipendenti delle imprese commerciali, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti
- Stanziati 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 per la riqualificazione professionale e il reinserimento di collaboratori a progetto che hanno lavorato presso aziende interessate da situazioni di crisi
- Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed i comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti possono stipulare convenzioni (fino ad 1 milione di euro per il 2007) per lo svolgimento di attività socialmente utili
- Nel 2007, i comuni fino a 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico possono assumere 2.450 lavoratori socialmente utili, per una spesa massima di 23 milioni di euro annui
- Una quota del Fondo per l'occupazione è annualmente destinata per l'informazione dei lavoratori e delle lavoratrici per:
 - o combattere il lavoro sommerso ed irregolare
 - o promuovere nuova occupazione
 - o la salute, la sicurezza e la protezione sociale dei lavoratori

(art. 1 comma 1156, legge 296 del 2006)

PATTO DI SOLIDARIETÀ TRA GENERAZIONI

- Istituito l'accordo di solidarietà tra generazioni per creare nuovi posti di lavoro e ridurre le uscite dal lavoro per i lavoratori con più di 55 anni di età
- Prevista, su base volontaria, la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro dei dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni di età e l'assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale, per un orario pari a quello ridotto, di giovani disoccupati di età inferiore ai 25 anni,

oppure ai 29 anni se in possesso di diploma di laurea

(art. 1 comma 1160, legge 296 del 2006)

- Stanziati 3 milioni di euro per il 2007 e 82,2 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009
(art. 1 comma 1161, legge 296 del 2006)

FONDI DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO (SPI)

- Stanziati 27 milioni di euro per il 2007 e 51,645 milioni di euro per il 2008 per i servizi per l'impiego (SPI), tramite un rifinanziamento del fondo per l'occupazione
(art. 1 comma 1165, legge 296 del 2006)

ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI

- Possono essere prorogate, nel limite complessivo di 35 milioni di euro, le convenzioni tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e le regioni:
 - o per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro nel limite di 15 milioni di euro
 - o per i lavoratori utilizzati tramite convenzioni già stipulate e prorogate per una definitiva stabilizzazione occupazionale
- Il Fondo per l'occupazione è rifinanziato, per l'anno 2007, con 50 milioni di euro
(art. 1 comma 1166, legge 296 del 2006)

APPRENDISTATO

- Prorogato il finanziamento delle attività di formazione nell'apprendistato con un ulteriore stanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2007
(art. 1 comma 1188, legge 296 del 2006)

ISCRIZIONE ALLE LISTE DI MOBILITA'

- Prorogati al 31 dicembre 2007 gli incentivi connessi all'iscrizione alle liste di mobilità
- Stanziati 37 milioni di euro per il 2007
(art. 1 comma 1211, legge 296 del 2006)

NORME IN MATERIA DI LAVORO, COMPETITIVITÀ E PREVIDENZA SOCIALE

- Il Governo ha approvato un disegno di legge (in attuazione del protocollo fra Governo e Parti sociali del 23 luglio 2007) su previdenza, lavoro e competitività
- Per il completamento della riforma previdenziale è previsto:
 - o la modifica dell'età pensionabile con l'abrogazione dell'età di pensione a 60 anni dal 1° gennaio 2008 (c.d. scalone) e l'individuazione di un percorso più graduale
 - o risorse per i lavori usuranti (fondo decennale non inferiore a 2 miliardi di euro) per facilitare il pensionamento con 3 anni di anticipo
 - o il rafforzamento dell'impianto del sistema contributivo (con l'applicazione dal 2010 dei nuovi coefficienti di trasformazione definiti nel 2005)
 - o l'istituzione di una commissione per tutelare le pensioni più basse e le carriere discontinue dei giovani
 - o un intervento per le pensioni di vecchiaia finalizzato a creare 4 finestre di uscita per i lavoratori

- o che hanno 40 anni di contributi
- o un contributo di solidarietà sui fondi non in equilibrio finanziario
- o il blocco alla perequazione delle pensioni alte e l'aumento delle aliquote contributive per la gestione speciale di coloro che sono già iscritti a forme previdenziali
- o l'aumento della contribuzione di 1 punto l'anno (fino ad arrivare a 3 punti) per le pensioni dei giovani lavoratori parasubordinati (per la maggior parte a carico dei committenti)
- o il riordino degli Enti previdenziali
- o la detassazione parziale per i lavoratori dei premi di risultato (da attuarsi con 150 milioni di euro per il 2008)
- Per gli ammortizzatori sociali:
 - o l'indennità di disoccupazione passerà da 6 a 8 mesi (12 per gli ultracinquantenni) e sarà pari al 60% dell'ultima retribuzione per 6 mesi, al 50% dal 7° all'8° mese, al 40% nei mesi successivi
 - o il sostegno al reddito (indennità di disoccupazione) per chi ha un contratto di lavoro a termine di breve durata passerà dal 30 al 35% per i primi 120 giorni e al 40% per i successivi (durata massima di 180 giorni)
 - o la copertura previdenziale figurativa per l'intero periodo di godimento delle indennità (con riferimento alla retribuzione percepita)
 - o l'unificazione dei trattamenti di disoccupazione e mobilità
 - o l'universalizzazione degli strumenti per l'integrazione al reddito
 - o la progressiva estensione e unificazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria
- Per il mercato del lavoro è prevista:
 - o la disciplina del contratto a termine
 - o il contratto a tempo parziale
 - o l'abolizione del lavoro intermittente
 - o il potenziamento dei servizi pubblici per l'impiego
 - o il miglioramento delle norme sui disabili
 - o la conferma dell'agevolazione contributiva dell'11,5% per l'edilizia che sarà resa strutturale per favorire la diffusione del contratto a tempo indeterminato
- Per la competitività è prevista:
 - o l'incentivazione della contrattazione di secondo livello nell'ambito delle aziende per il miglioramento della retribuzione di risultato dei lavoratori
 - o l'aumento della percentuale di sgravio alle imprese al 25%, e l'innalzamento del tetto del premio ammesso allo sgravio (dal 3% al 5% della retribuzione lorda) per le aziende e i lavoratori che contrattano il premio di risultato
 - o la detassazione delle quote di premio di risultato per il 2008
 - o l'abolizione della contribuzione aggiuntiva a carico delle imprese sulle prestazioni straordinarie
- Per i Giovani è prevista:
 - o la copertura figurativa di periodi di disoccupazione
 - o la totalizzazione e riscatto laurea
 - o l'attivazione di 3 fondi di rotazione per i lavoratori parasubordinati, per il microcredito e per i

giovani lavoratori autonomi (per un totale di 150 milioni)

- Per le donne sono previsti:
 - o interventi per conciliare lavoro e vita familiare
 - o iniziative di sostegno ai servizi per l'infanzia e per gli anziani non autosufficienti
 - o il potenziamento delle azioni per evitare discriminazione in materia di lavoro, salari, carriere (tramite una programmazione dei fondi comunitari in tal senso)

(Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2007)

LAVORO, COMPETITIVITÀ E PREVIDENZA SOCIALE: MODIFICHE

- Il Governo ha approvato il disegno di legge (che recepisce il Protocollo fra Governo e Parti sociali del 23 luglio 2007) su previdenza, lavoro e competitività dopo aver apportato modifiche di natura tecnica e concordate con le parti sociali su:
 - o aspetti previdenziali
 - o contratti a termine

(Consiglio dei Ministri del 17 ottobre 2007)

LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI

- Stanziati 60 milioni di euro per il 2007 in favore della Regione Calabria e 10 milioni di euro in favore della regione Campania per favorire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili

(art. 27 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

- Le assunzioni dei lavoratori socialmente utili possono avvenire anche in soprannumero nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per i comuni con meno di 5.000 abitanti. I comuni che assumono in soprannumero non possono procedere ad altre assunzioni di personale fino al totale riassorbimento della relativa temporanea eccedenza

(art. 43 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

Lavoro a tempo indeterminato

CUNEO FISCALE: RIDUZIONE

- Ai fini IRAP (imposta regionale sulle attività produttive), sono ammessi in deduzione:
 - o i contributi INAIL
 - o 5.000 euro annui, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato
 - o 10.000 euro annui, per ogni lavoratore a tempo indeterminato impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia
 - o i contributi assistenziali e previdenziali per i lavoratori a tempo indeterminato
 - o le spese per gli apprendisti, i disabili, gli assunti con contratti di formazione e lavoro e personale addetto alla ricerca e sviluppo
- Per le lavoratrici svantaggiate la deduzione è, rispettivamente, moltiplicata per 7 e per 5 nelle suddette aree, ma la maggiorazione deve rispettare il regolamento CE
- Sono escluse dalle agevolazioni: banche e altri enti finanziari, assicurazioni, imprese che operano nei settori dell'energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti

(art. 1 comma 266, legge 296 del 2006)

- Le deduzioni sono subordinate all'autorizzazione comunitaria, e spettano da febbraio 2007 per il 50% e da luglio 2007 per 100%

(art. 1 comma 267, legge 296 del 2006)

- Le regioni che aderiscono ai piani di rientro dai disavanzi ricevono 89,81 milioni di euro nel 2007, 179 milioni nel 2008, 191,94 milioni nel 2009 per compensare le minori entrate IRAP

(art. 1 comma 270, legge 296 del 2006)

LAVORO PUBBLICO: ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

- Istituito un Fondo per realizzare piani straordinari per l'assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato con contratti non a tempo indeterminato

(art. 1 comma 417, legge 296 del 2006)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: ASSUNZIONI

- Le amministrazioni statali possono assumere, per il 2008 e il 2009, personale a tempo indeterminato in numero tale che la spesa sia pari al 20% di quella per il personale cessato nell'anno precedente

(art. 1 comma 523, legge 296 del 2006)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: STABILIZZAZIONE CONTRATTI FORMAZIONE E LAVORO

- Nell'attesa delle procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, i contratti di formazione e lavoro sono prorogati al 31 dicembre 2007.

(art. 1 comma 528, legge 296 del 2006)

ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI: ASSUNZIONI DI PERSONALE

- Gli Istituti zooprofilattici sperimentali possono assumere personale a tempo indeterminato nei limiti della dotazione organica con priorità per la stabilizzazione del personale precario

(art. 1 comma 566, legge 296 del 2006)

ENTI PUBBLICI DI RICERCA: ASSUNZIONI

- Per gli anni 2008 e 2009 gli enti di ricerca possono assumere personale a condizione che i costi non superino quelli dei dipendenti andati in pensione l'anno precedente

(art. 1 comma 643, legge 296 del 2006)

- Gli enti pubblici di ricerca possono avviare concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, da effettuare non prima del 1° gennaio 2008

(art. 1 comma 645, legge 296 del 2006)

- Sono fatte salve le assunzioni conseguenti a bandi di concorso già pubblicati ovvero a procedure già avviate alla data del 30 settembre 2006

(art. 1 comma 646, legge 296 del 2006)

- Stabilito il mantenimento in servizio di personale a tempo determinato che risulti vincitore di concorso per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato

(art. 1 comma 649, legge 296 del 2006)

ASSUNZIONE LAVORATORI PRECARI

- Gli enti Parco nazionale della Maiella e del Gran Sasso e dei monti della Laga sono autorizzati ad assumere i lavoratori già titolari di rapporto di lavoro precario e gli ex lavoratori socialmente utili, previa procedura selettiva

(art. 27 bis dell'allegato alla legge 222 del 2007)

ASSUNZIONI PER URGENTI ESIGENZE DI SERVIZIO

- Stanziati 500.000 euro per gli anni 2008 e 2009 per l'assunzione di personale presso l'Agenzia per i giovani, previo svolgimento di procedure di mobilità. In attesa delle procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato, l'Agenzia per i giovani può assumere 15 unità di personale a tempo determinato con contratti di durata non superiore a due anni non rinnovabili e può ricorrere al fuori ruolo o all'assegnazione temporanea di personale

(art. 28 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

Lavoro flessibile

LAVORO PUBBLICO: PRECARI

- Le Amministrazioni che ricevono risorse per l'assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato con contratti non a tempo indeterminato non possono assumere lavoratori precari nei 5 anni successivi, pena la responsabilità patrimoniale

(art. 1 comma 419, legge 296 del 2006)

REGIONI ED ENTI LOCALI: ASSUNZIONI STAGIONALI A PROGETTO

- Regioni ed enti locali possono destinare una quota dei proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni del codice della strada ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e forme flessibili di lavoro

(art. 1 comma 564, legge 296 del 2006)

MINISTERO BENI CULTURALI

- Prorogati fino al 31 dicembre 2007, i rapporti di lavoro a tempo determinato del Ministero per i beni e le attività culturali

(art. 1 comma 1133, legge 296 del 2006)

MANIFESTAZIONI CULTURALI E FOLKLORISTICHE

- Per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o folcloristici effettuate da giovani fino a 18 anni, da studenti, da pensionati e da chi svolge un lavoro per il quale già deve versare i contributi previdenziali, non occorrono l'iscrizione e il versamento di contributi ENPALS, se la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non supera i 5.000 euro

(art. 1 comma 188, legge 296 del 2006)

STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO PRECARIO

- I datori di lavoro possono stipulare, entro il 30 aprile 2007, accordi aziendali per trasformare in

lavoro subordinato i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto

(art. 1 comma 1202, legge 296 del 2006)

- Con l'accordo i lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione individuale

(art. 1 comma 1203, legge 296 del 2006)

- I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto possono essere contrattati a condizioni più favorevoli per il lavoratore
- Il Ministero del lavoro effettua il monitoraggio del miglioramento dei corrispettivi versati ai collaboratori al netto delle ritenute

(art. 1 comma 1204, legge 296 del 2006)

- Le procedure e gli atti di conciliazione sono validi solo se il datore di lavoro versa un contributo straordinario alla gestione separata pari al 50% del contributo a carico del committente per i periodi di vigenza del contratto di collaborazione, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione dei rapporti di lavoro

(art. 1 comma 1205, legge 296 del 2006)

- Gli atti di conciliazione devono essere depositati all'INPS con la ricevuta di versamento del contributo straordinario e con i contratti stipulati con ciascun lavoratore

(art. 1 comma 1206, legge 296 del 2006)

- Il versamento del contributo straordinario estingue i reati previsti dalle leggi speciali e preclude ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati

(art. 1 comma 1207, legge 296 del 2006)

- Possono procedere a contratti di lavoro subordinato anche i datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi in materia di rapporti di lavoro

(art. 1 commi 1208, legge 296 del 2006)

- Stanziati 300 milioni di euro annui per gli anni 2008 e 2009 per la trasformazione dei rapporti di collaborazione in rapporto subordinato

(art. 1 comma 1209, legge 296 del 2006)

- Il rapporto di lavoro subordinato non può essere inferiore a 24 mesi

(art. 1 commi 1210, legge 296 del 2006)

COLLABORATORI A PROGETTO E LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI

- Stanziati 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 per la riqualificazione professionale e il reinserimento di collaboratori a progetto che hanno lavorato presso aziende interessate da situazioni di crisi
- Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed i comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti possono stipulare convenzioni (fino ad 1 milione di euro per il 2007) per lo svolgimento di attività socialmente utili
- Nel 2007, i comuni fino a 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico possono assumere 2.450 lavoratori socialmente utili, per una spesa massima di 23 milioni di euro annui

(art. 1 comma 1156, legge 296 del 2006)

SOLIDARIETÀ TRA GENERAZIONI: LAVORO A TEMPO PARZIALE

- Prevista, su base volontaria, la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro dei dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni di età e l'assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale, per un orario pari a quello ridotto, di giovani disoccupati di età inferiore ai 25 anni, oppure ai 29 anni se in possesso di diploma di laurea

(art. 1 comma 1160, legge 296 del 2006)

ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI

- Possono essere prorogate, nel limite complessivo di 35 milioni di euro, le convenzioni tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e le regioni:
 - o per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro nel limite di 15 milioni di euro
 - o per i lavoratori utilizzati tramite convenzioni già stipulate e prorogate per una definitiva stabilizzazione occupazionale

(art. 1 comma 1166, legge 296 del 2006)

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO IN CASO DI ASSUNZIONE

- I datori di lavoro sono tenuti a segnalare, ai competenti Centri per l'impiego, l'eventuale assunzione di personale (con contratto di lavoro subordinato, autonomo in forma coordinata e continuativa, o a progetto, o di socio lavoratore di cooperativa o associato)
- La stessa procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento

(art. 1 comma 1180, legge 296 del 2006)

FONDO PER LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA: LAVORO

- Incrementato di 210 milioni di euro per il 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009

(art. 1 comma 1250, legge 296 del 2006)

- Una quota del Fondo, di cui almeno il 50% è destinato ad imprese fino a 50 dipendenti, è assegnata a imprese che applicano accordi che prevedono iniziative per:
 - o la lavoratrice madre o al lavoratore padre per la flessibilità dell'organizzazione e dell'orario di lavoro (part-time, telelavoro, lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato)
 - o la formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo
 - o la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo
 - o agevolare la sostituzione, il reinserimento, l'articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili ovvero con anziani non autosufficienti a carico

(art. 1 comma 1254, legge 296 del 2006)

LAVORATORI A PROGETTO: MALATTIA E CONGEDI FAMILIARI

- Dal 2007 l'INPS corrisponde una indennità giornaliera di malattia ed un trattamento economico per congedo parentale ai lavoratori a progetto e categorie assimilate, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie

(art. 1 comma 788, legge 296 del 2006)

- Si possono riscattare i periodi di aspettativa per motivi di famiglia anche antecedenti al 31 dicembre 1996

(art. 1 comma 789, legge 296 del 2006)

LAVORATORI PORTUALI TEMPORANEI

- Per lavoratori portuali temporanei può essere destinato un importo di 12 milioni di euro per l'anno 2007 a carico del Fondo per l'occupazione

(art. 1 comma 1191, legge 296 del 2006)

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO: DIMISSIONI VOLONTARIE

- Moduli per le dimissioni volontarie sono predisposti gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali, nonché dai centri per l'impiego, oltre che dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sul sito internet
- Per contratto di lavoro, ai fini delle dimissioni volontarie, si intendono tutti i contratti di lavoro subordinato relativi ai seguenti tipi di contratto:
 - o di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto
 - o di collaborazione di natura occasionale
 - o di associazione in partecipazione, qualificati come redditi di lavoro autonomo
 - o di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci
- I moduli sono realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 23 febbraio 2008
- Previste modalità per evitare contraffazioni o falsificazioni
- I moduli sono resi disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e garantiscono
 - o certezza dell'identità del richiedente
 - o riservatezza dei dati personali
 - o individuazione della data di rilascio
- Con convenzioni gratuite, definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro il 23 maggio 2008, sono stabilite le modalità per acquisire i moduli gratuitamente anche tramite organizzazioni sindacali e patronati

(art. 1 legge 188 del 2007)

Esternalizzazioni

AUTOSTRADIE: AGGIORNAMENTI TARIFFE

- Introdotta lo strumento della Convenzione unica
- Le attuali concessioni devono rispettare la Convenzione unica in occasione della prima revisione o dell'aggiornamento del piano finanziario
- Il mancato perfezionamento fa venire meno la concessione
- La realizzazione degli investimenti programmati produce adeguamenti tariffari

(art. 2 legge 286 del 2006)

ANAS

- Attribuiti compiti di vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione di opere date in concessione e di controllo sulla gestione delle autostrade in concessione

(art. 2 legge 286 del 2006)

CONCORSI PRONOSTICI E GIOCO DEL LOTTO

- Previsto l'affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici e a totalizzatore
(art. 1 comma 90, legge 296 del 2006)
- Prorogata al 30 giugno 2007 l'attuale concessione del gioco Enalotto

(art. 1 comma 91, legge 296 del 2006)

ASSEGNAZIONE DELLE RIVENDITE DI GENERI DI MONOPOLIO

- Ai delegati della gestione dimessi a causa della privatizzazione della distribuzione dei generi di monopolio, si può assegnare direttamente una rivendita di generi di monopolio

(art. 1 comma 94, legge 296 del 2006)

GESTORI DI DEPOSITI FISCALI DI TABACCHI

- Chi gestisce o richiede in gestione depositi fiscali di tabacchi deve dimostrare di possedere i locali adibiti a deposito per un periodo di almeno 9 anni
(art. 1 comma 96, legge 296 del 2006)
- I delegati alla gestione dei depositi fiscali locali di tabacchi possono esercitare l'attività anche in forma societaria o consortile

(art. 1 comma 97, legge 296 del 2006)

Sicurezza nei luoghi di lavoro

SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO

- Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può finanziare attività promozionali ed eventi in materia di salute e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento ai settori a più elevato rischio infortunistico

(art. 1 comma 1186, legge 296 del 2006)

INFORTUNI SUL LAVORO

- Istituito il Fondo di sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro
- Si accede anche se le vittime erano prive della copertura assicurativa obbligatoria
- Stanziati 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009

(art. 1 comma 1187, legge 296 del 2006)

RISCHIO AMIANTO

- Stabilite norme per proteggere i lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto

(decreto legislativo 257 del 2006)

SICUREZZA TRASPORTI PUBBLICI

- Aggiornate le norme per il controllo dell'idoneità del personale dei pubblici servizi di trasporto

(Decreto del Ministro dei trasporti del 10 luglio 2006)

PREVIDENZA SOCIALE E LAVORO: FUNZIONI ISPETTIVE

- Rafforzata la funzione della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza
- Ridefinita la composizione delle Commissioni centrale, regionale e provinciale di coordinamento dell'attività di vigilanza, nonché la competenza dei carabinieri in questi organi
- Modificato il diritto di interpello: sono legittimati a porre quesiti gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, gli enti pubblici nazionali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, i consigli degli ordini professionali
- I quesiti sull'applicazione delle norme possono essere inoltrati alla Direzione generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale esclusivamente per posta elettronica.
- Le risposte vengono fornite d'intesa con le Direzioni generali del Ministero, sentiti gli enti previdenziali, se interessati
- L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte esclude l'applicazione delle sanzioni amministrative, civili e penali

(art. 2 legge 286 del 2006)

TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: DELEGA AL GOVERNO

- Il Governo è delegato ad adottare, entro il 25 maggio 2008, decreti legislativi per la tutela e la sicurezza del lavoro, secondo i seguenti criteri:
 - o rispetto delle norme comunitarie e convenzioni internazionali
 - o uniformità di tutela sul territorio nazionale
 - o applicazione a tutti i lavoratori e lavoratrici
 - o applicazione a tutte le attività e tipi di rischio
 - o rispetto delle competenze sulla sicurezza antincendio
 - o coordinamento con la norme ambientali
- Debbono, inoltre, essere garantite:
 - o tutele specifiche per categorie di lavoratori e tipi di lavoro
 - o semplificazione degli adempimenti

- o riordino delle norme su macchine, impianti, e attrezzature di lavoro
- o la possibilità per i sindacati e le associazioni dei familiari delle vittime di esercitare i diritti della persona che ha subito un infortunio

(art. 1 legge 123 del 2007)

TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: SANZIONI

- Previste nuove sanzioni:
 - o ammenda fino a 20.000 euro per infrazioni formali
 - o arresto fino a 3 anni per le infrazioni di particolare gravità
 - o arresto fino a 3 anni o ammenda fino a euro 100.000 negli altri casi
- I ricavi delle sanzioni sono destinati a campagne di informazione e prevenzione

(art. 1 legge 123 del 2007)

TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: MODIFICHE

- Previste ancora :
 - o la modifica del sistema di prevenzione aziendale (compreso il medico competente)
 - o il rafforzamento del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
 - o il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
 - o la partecipazione delle parti sociali al sistema informativo (ministeri, regioni, province autonome, INAIL, Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro)
 - o l'introduzione dello strumento dell'interpello (quesiti sull'applicazione delle norme del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

(art. 1 legge 123 del 2007)

TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: CULTURA DELLA PREVENZIONE

- Favorita la promozione della cultura della prevenzione attraverso:
 - o progetti formativi (per piccole, medie e micro imprese)
 - o investimenti su salute e sicurezza sul lavoro
 - o promozione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole ed università

(art. 1 legge 123 del 2007)

TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: REVISIONE APPALTI

- Prevista la revisione sugli appalti per :
 - o migliorare l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore
 - o coordinare gli interventi di prevenzione dei rischi (con riferimento ai subappalti)
 - o valutare adeguatamente l'idoneità delle imprese pubbliche e private
 - o introdurre le norme su salute e sicurezza come condizione per partecipare ad appalti e finanziamenti pubblici
 - o modificare l'assegnazione degli appalti al massimo ribasso, per impedire che il ribasso comporti la diminuzione del livello di tutela

- o modificare i bandi con l'indicazione specifica dei costi della sicurezza (congrui rispetto all'entità e ai lavori)
- o rivedere le norme sulla sorveglianza sanitaria

(art. 1 legge 123 del 2007)

TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE ED INAIL

- L'INAIL può costituirsi parte civile nell'azione penale per omicidio colposo o lesioni personali colpose, se commesse in violazione delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori

(art. 2 legge 123 del 2007)

SICUREZZA SUL LAVORO: DOCUMENTI

- Il datore di lavoro committente elabora un unico documento di valutazione dei rischi
- Nei contratti di somministrazione, appalto e subappalto, devono essere specificamente indicati i costi della sicurezza del lavoro che devono essere accessibili a richiesta del rappresentante dei lavoratori
- L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, avviene in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale
- Il datore di lavoro deve consegnare al rappresentante per la sicurezza copia del documento di valutazione dei rischi e del registro degli infortuni sul lavoro

(art. 3 legge 123 del 2007)

TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: COORDINAMENTO

- Previsto il coordinamento della prevenzione e vigilanza su salute e sicurezza sul lavoro individuando:
 - o i settori prioritari di intervento
 - o piani e progetti operativi
 - o poteri sostitutivi in caso di inadempimento di amministrazioni ed enti pubblici
- Entro il 25 novembre 2007, il Ministero della salute, del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, le province autonome, l'INAIL, l'IPSEMA, l'ISPESL e le altre amministrazioni competenti in materia predispongono:
 - o l'integrazione degli archivi informativi
 - o la creazione di banche dati unificate per i singoli settori o comparti produttivi
 - o il coordinamento delle attività di vigilanza ed ispettive
- Le risorse stanziata dalla legge finanziaria 2007 sono utilizzate così:
 - o 4.250.000 euro per l'assunzione 300 nuovi ispettori del lavoro
 - o 4.250.000 euro per il potenziamento dell'attività ispettiva
- Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della pubblica istruzione avviano, dall'anno scolastico 2007/2008, progetti sperimentali per la conoscenza dei temi della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

(art. 4 legge 123 del 2007)

CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE

- Il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, può sospendere un'attività imprenditoriale quando:
 - o è impiegato personale non risultante da documentazione obbligatoria (in misura pari o superiore al 20% dei lavoratori regolarmente occupati)
 - o non sono rispettati i tempi di lavoro e riposo giornaliero e settimanale
 - o in presenza di gravi e ripetute violazioni della sicurezza dei lavoratori
- La sospensione comporta il divieto di partecipare:
 - o alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni
 - o a gare pubbliche
- La sospensione è revocata in caso di:
 - o regolarizzazione dei lavoratori
 - o ripristino delle regolari condizioni di lavoro
 - o pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva
- L'importo delle sanzioni integra il Fondo per l'occupazione e finanzia gli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare
- I poteri del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono estesi al personale ispettivo delle ASL, per l'accertamento delle violazioni

(art. 5 legge 123 del 2007)

TESSERA DI RICONOSCIMENTO PER IL PERSONALE DELLE IMPRESE APPALTATRICI

- Dal 1 settembre 2007 il personale deve essere munito di tessera di riconoscimento con fotografia, generalità e l'indicazione del datore di lavoro
- I lavoratori devono esporre la tessera
- La tessera di riconoscimento è prevista anche per i lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nel medesimo luogo di lavoro
- I datori di lavoro con meno di 10 dipendenti possono annotare i dati su apposito registro
- Previste sanzioni amministrative:
 - o per il datore di lavoro da euro 100 a 500 per ciascun lavoratore.
 - o per il lavoratore (che non espone la tessera) da euro 50 a euro 300

(art. 6 legge 123 del 2007)

SICUREZZA SUL LAVORO: ORGANISMI PARITETICI

- Gli organismi paritetici (organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori) possono:
 - o effettuare sopralluoghi per valutare l'applicazione delle norme sulla sicurezza
 - o chiedere all'autorità controlli sulla sicurezza sul lavoro per specifiche situazioni

(art. 7 legge 123 del 2007)

SICUREZZA SUL LAVORO: MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

- Nelle gare e nelle procedure di affidamento di appalti gli enti aggiudicatori valutano che:
 - o il valore economico sia adeguato e sufficiente al costo del lavoro e per la sicurezza
 - o il costo della sicurezza sia specificamente indicato e congruo all'entità e alle caratteristiche dei lavori

- Il costo relativo alla sicurezza non può essere soggetto a ribasso d'asta
(art. 8 legge 123 del 2007)

SICUREZZA SUL LAVORO: RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DI PERSONE GIURIDICHE E SOCIETA'

- Per i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 1000 quote
(art. 9 legge 123 del 2007)

SICUREZZA SUL LAVORO: CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE

- Dal 2008, per il biennio 2008-2009 (entro un limite di spesa di 20 milioni di euro all'anno) è concesso ai datori di lavoro un credito di imposta nella misura massima del 50% delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi formativi in materia di sicurezza sul lavoro
- La spesa è finanziata dal Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo
(art. 10 legge 123 del 2007)

SICUREZZA SUL LAVORO: ISTANZA DI REGOLARIZZAZIONE

- Sono sospese (1 anno) le ispezioni e verifiche (ad esclusione di quelle sulla tutela della salute e sicurezza) nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato istanza per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro
(art. 11 legge 123 del 2007)

ISPETTORI DEL LAVORO

- Per combattere gli infortuni mortali sul lavoro e contrastare il lavoro sommerso, il Ministero del lavoro può assumere (da gennaio 2008) 300 nuovi ispettori del lavoro
(art. 12 legge 123 del 2007)

Lavoro nero e irregolare

CONTRASTO DEL LAVORO SOMMERSO

- Per il contrasto del lavoro sommerso e la prevenzione degli incidenti sul lavoro e delle morti bianche si possono assumere 300 ispettori e immettere nei ruoli il personale "riqualificato"
(art. 1 comma 544, legge 296 del 2006)

LAVORO SOMMERSO ED EVASIONE CONTRIBUTIVA: CIRCOLAZIONE DI DATI

- Anche le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura devono comunicare dati ed informazioni utili alla lotta contro il lavoro sommerso e l'evasione contributiva
(art. 1 comma 1168, legge 296 del 2006)

- I dati relativi al lavoro sommerso possono circolare, anche in via telematica, con modalità previste da apposite convenzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
(art. 1 comma 1169, legge 296 del 2006)

OCCUPAZIONE E EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE

- I datori di lavoro, che sottoscrivono accordo aziendale, possono presentare, entro il 30 settembre 2007, istanza all'INPS di regolarizzazione dei rapporti di lavoro
(art. 1 commi 1192, 1193 e 1194, legge 296 del 2006)
- Il Direttore della Direzione provinciale del Lavoro può accogliere le istanze anche chiedendo integrazioni della documentazione
(art. 1 comma 1201, legge 296 del 2006)
- La regolarizzazione deve avvenire entro 5 anni
(art. 1 comma 1195, legge 296 del 2006)
- La regolarizzazione resta sospesa fino all'adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi del datore di lavoro, che effettua il versamento di due terzi della somma dovuta
- I lavoratori sono esclusi dal pagamento della parte di contribuzione a proprio carico
(art. 1 comma 1196, legge 296 del 2006)
- Il versamento delle somme comporta l'estinzione dei reati
(art. 1 comma 1197, legge 296 del 2006)
- Per un anno, sono sospese le ispezioni e le verifiche nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato istanza di regolarizzazione
- In quell'anno i datori di lavoro devono completare gli adempimenti organizzativi e strutturali
- A fine anno i servizi ispettivi dell'azienda sanitaria verificano l'adempimento
(art. 1 comma 1198, legge 296 del 2006)
- L'agevolazione contributiva è sospesa per il 50% e sarà concessa al termine di ogni anno di lavoro se in regola con gli accordi aziendali
(art. 1 comma 1199, legge 296 del 2006)
- Le agevolazioni contributive sono condizionate al mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro
(art. 1 comma 1200, legge 296 del 2006)

LAVORO NERO

- Possono essere sospesi i lavori nei cantieri se viene accertata la presenza di lavoratori in nero (in misura pari o superiore al 20% degli occupati regolari) o in caso di superamento dell'orario di lavoro o di non osservanza dei turni di riposo
- I lavoratori di cantieri con più di 10 dipendenti devono portare un tesserino di riconoscimento con l'indicazione delle generalità e la foto
(art. 36 bis legge 248 del 2006)

SFRUTTAMENTO DI STRANIERI

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge che prevede:
 - o standard qualitativi, per chi recluta manodopera o organizza l'attività lavorativa mediante violenza, minaccia, intimidazione o grave sfruttamento la reclusione da 3 a 8 anni e la multa

di 9000 euro per ogni persona reclutata o occupata

- o una maggiorazione della pena se gli occupati sono minori di 16 anni o stranieri clandestini
- o il sequestro dei luoghi di lavoro nei quali sia stata accertata l'occupazione illegale di almeno 4 lavoratori irregolarmente presenti in Italia

(Consiglio dei Ministri del 17 novembre 2006)

Immigrati e legge Bossi-Fini

MODIFICA DELLE NORME SULL'IMMIGRAZIONE

- Il Governo ha approvato un disegno di legge delega che modifica la disciplina sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero. Sono previste, in particolare:
 - o la promozione dell'immigrazione regolare
 - o la predisposizione di misure per rendere effettivo il rimpatrio degli stranieri irregolari nel rispetto dei diritti umani e della dignità della persona
 - o la predisposizione di liste di lavoratori stranieri nei Paesi di origine
 - o la semplificazione per il rilascio dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno
 - o l'eliminazione del contratto di soggiorno e l'allungamento della validità dei permessi di soggiorno
 - o la creazione del permesso di soggiorno umanitario a favore di chi ha dimostrato spirito di appartenenza alla comunità civile e non costituisce pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica
- In materia di espulsioni la competenza è trasferita al giudice ordinario
- È costituito il Fondo nazionale rimpatri, alimentato dai datori di lavoro e dagli sponsor, per finanziare programmi di rimpatrio volontario e assistito degli irregolari e degli stranieri anche regolarmente soggiornanti
- In particolare la riforma prevede che per i minori, al compimento della maggiore età:
 - o venga rilasciato un permesso di soggiorno se risulta a carico dei genitori in Italia
 - o il permesso di soggiorno rilasciato al minore straniero non accompagnato viene convertito in altri tipi di permesso di soggiorno, compresa quello per accesso al lavoro

(Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2007)

Lavoratori immigrati e permesso di soggiorno

PERMESSO DI SOGGIORNO DI LUNGO PERIODO

- Il cittadino straniero può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno comunitario di lungo periodo, se possiede:
 - o un permesso di soggiorno valido da almeno 5 anni
 - o un reddito non inferiore all'importo dell'assegno sociale
 - o un alloggio idoneo per sé e la famiglia
- Il permesso è a tempo indeterminato e deve essere rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta
- Non possono ottenere il permesso di lungo periodo gli stranieri che soggiornano:
 - o per motivi di studio o formazione professionale

- o per protezione temporanea per motivi umanitari
- o per asilo o se hanno chiesto lo status di rifugiato o attendono ancora una decisione
- o con permesso di soggiorno di breve durata
- o se ritenuti pericolosi per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato
- Lo straniero titolare del permesso di soggiorno di lungo periodo può:
 - o circolare liberamente sul territorio nazionale
 - o svolgere ogni attività lavorativa salvo quelle che, per legge, sono riservate al cittadino o vietate allo straniero
 - o usufruire di assistenza sociale, sanitaria, scolastica
 - o ottenere alloggi di edilizia residenziale pubblica
 - o partecipare alla vita pubblica locale
- Il permesso di soggiorno comunitario di lungo periodo è revocato:
 - o se è stato acquisito fraudolentemente
 - o in caso di espulsione
 - o quando mancano le condizioni per il rilascio
 - o in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di 12 mesi consecutivi
 - o in caso che analogo permesso sia rilasciato da altro Stato dell'Unione europea
 - o in caso di assenza dal territorio italiano per più di 6 anni
- Nel revocare il provvedimento si tiene conto anche di:
 - o età dell'interessato
 - o durata del soggiorno sul territorio italiano
 - o conseguenze dell'espulsione anche sui familiari
 - o legami familiari e sociali esistenti in Italia e assenti con il Paese di origine
- Se si revoca il permesso, allo straniero che non deve essere espulso è rilasciato un permesso di soggiorno di altro tipo
- Il permesso di soggiorno se revocato per assenza dal territorio dell'Unione o per permesso ottenuto da altro Stato dell'Unione europea può essere riacquistato
- Lo straniero con permesso di soggiorno di lungo periodo, può essere espulso:
 - o per gravi motivi di ordine pubblico
 - o per motivi di sicurezza dello Stato
 - o se è sospettato di attività pericolose per la sicurezza e la moralità pubblica
 - o se si dedica a traffici delittuosi
- Lo straniero espulso da altro Stato dell'Unione europea può essere riammesso in Italia se non costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato
- Lo straniero con permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato da altro Stato dell'Unione europea può chiedere di soggiornare in Italia per più di 3 mesi per:
 - o un'attività di lavoro
 - o frequentare corsi di studio o di formazione professionale
 - o altro scopo lecito

se dimostra di possedere mezzi di sussistenza non occasionali

(decreto legislativo 3 del 2007)

Potere di acquisto dei salari e delle pensioni

DETRAZIONI PER IL LAVORATORE DIPENDENTE

- fino a 1.840 euro, per redditi fino a 8.000 euro
- fino a 1.338 euro, per redditi tra 8.000 e 55.000 euro

(art. 1 comma 6, legge 296 del 2006)

DETRAZIONE PER IL PENSIONATO

- fino a 1.725 euro, per redditi fino a 7.500 euro
- fino a 1.255 euro, per redditi da 7.500 a 55.000 euro

(art. 1 comma 6, legge 296 del 2006)

DETRAZIONE PER PENSIONATI CON PIU' DI 75 ANNI DI ETÀ

- 1.783 euro per redditi fino a 7.750 euro
- fino a 1.297 euro, per redditi tra 7.750 e 55.000 euro

(art. 1 comma 6, legge 296 del 2006)

SALVAGUARDIA PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

- L'Irpef sui trattamenti di fine rapporto e sulle altre indennità si calcola, se più favorevoli, con le aliquote e gli scaglioni di reddito in vigore al 31 dicembre 2006

(art. 1 comma 9, legge 296 del 2006)

FRANCHIGIA IRPEF FRONTALIERI

- Sono prorogate per il 2007 la franchigia IRPEF di 8.000 euro e la deduzione dei contributi obbligatori di assistenza sanitaria per i lavoratori frontalieri

(art. 1 commi 398 e 399, legge 296 del 2006)

Sindacati

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE ED ALLA CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI

- Previsto uno schema generale sull'informazione e la consultazione nelle imprese in attuazione della direttiva 2002/14/CE
- Le disposizioni si applicano :
 - o alle imprese con almeno 50 lavoratori
 - o fino al 23 marzo 2007 alle imprese che impiegano almeno 150 lavoratori
 - o fino al 23 marzo 2008 alle imprese che impiegano almeno 100 lavoratori
- L'informazione e la consultazione riguardano:
 - o l'andamento dell'attività dell'impresa e la sua situazione economica
 - o la struttura e l'andamento dell'occupazione nell'impresa e, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le misure di contrasto
 - o le decisioni dell'impresa che possono comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione e dei contratti di lavoro

- L'informazione deve permettere ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad un esame adeguato delle informazioni fornite
- La consultazione deve facilitare un accordo anche non a fine di lucro, conformemente alle leggi ed ai contratti collettivi di lavoro, tra la direzione dell'impresa e la rappresentanza dei lavoratori
- I rappresentanti dei lavoratori non possono rivelare, ai lavoratori o a terzi, le informazioni ricevute in via riservata dal datore di lavoro, o dai suoi rappresentanti, nel legittimo interesse dell'impresa
- Il divieto permane per i 3 anni successivi alla scadenza del termine del mandato
- I contratti collettivi nazionali di lavoro possono autorizzare i rappresentanti dei lavoratori, o i loro consulenti, a trasmettere informazioni riservate a lavoratori o a terzi vincolati da un obbligo di riservatezza
- In caso di violazione del divieto, salva la responsabilità civile, si applicano i provvedimenti disciplinari stabiliti dai contratti collettivi
- Il datore di lavoro non è obbligato a procedere a consultazioni o a comunicare informazioni nel caso in cui possano creare notevoli difficoltà al funzionamento dell'impresa o arrecarle danno
- I contratti collettivi nazionali di lavoro devono prevedere la costituzione di una commissione di conciliazione per le contestazioni sulla natura riservata
- La Commissione individua le informazioni suscettibili di creare notevoli difficoltà al funzionamento della impresa interessata o da arrecarle danno
- Il datore di lavoro che viola l'obbligo di comunicare le informazioni è punito con una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a 18.000,00
- La Direzione provinciale del lavoro è competente a ricevere le segnalazioni e irrogare le sanzioni

(decreto legislativo n. 25 del 2007)

SOCIETA' COOPERATIVA EUROPEA : COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI

- Definite le funzioni per:
 - o la società cooperativa europea
 - o gli organi di rappresentanza dei lavoratori
 - o la delegazione speciale di negoziazione
 - o l'informazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori
- Istituita la delegazione speciale di negoziazione della società cooperativa europea, per rappresentare i lavoratori degli enti partecipanti ed affiliati
- Stabiliti i contenuti ed i campi di applicazione degli accordi di negoziazione tra gli enti e la delegazione speciale, la composizione, i membri e la distribuzione dei seggi, le risorse finanziarie
- Stabilita la durata dei negoziati e la procedura di negoziazione
- Prevista l'istituzione di una delegazione speciale di negoziazione anche nel caso di una società cooperativa europea costituita da più persone o da un ente o da una sola persona
- Stabilita la partecipazione dei lavoratori nelle assemblee generali, nelle assemblee separate o di settore
- Previsto l'obbligo di segretezza e riservatezza

- Previste tutele e garanzie per i rappresentanti dei lavoratori
- Previsto un nuovo negoziato se, a seguito di uno sviamento delle procedure, i rappresentanti sono privati dei loro diritti
- Istituito un Comitato tecnico per l'applicazione della normativa, composto da rappresentanti dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, per lo sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonché del Dipartimento per i diritti e le pari opportunità
- Istituito un Gruppo tecnico di membri nominati dalle parti sociali, per il monitoraggio dell'applicazione della normativa

(decreto legislativo 48 del 2007)

PREVIDENZA

Politiche per l'invecchiamento attivo

PATTO DI SOLIDARIETÀ TRA GENERAZIONI

- Istituito l'accordo di solidarietà tra generazioni per creare nuovi posti di lavoro e ridurre le uscite dal lavoro per i lavoratori con più di 55 anni di età
- Prevista, su base volontaria, la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro dei dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni di età e l'assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale, per un orario pari a quello ridotto, di giovani disoccupati di età inferiore ai 25 anni, oppure ai 29 anni se in possesso di diploma di laurea

(art. 1 comma 1160, legge 296 del 2006)

- Stanziati 3 milioni di euro per il 2007 e 82,2 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009

(art. 1 comma 1161, legge 296 del 2006)

Adeguamenti delle pensioni

INPS

- Stanziati a favore dell'INPS 585,09 milioni di euro per l'adeguamento Istat delle quote assistenziali dei trattamenti di pensione

(art. 1 comma 742, legge 296 del 2006)

- Gli importi complessivi che lo Stato deve all'INPS per l'anno 2007 sono di 20.764, 78 milioni di euro per le gestioni interessate

(art. 1 comma 743, legge 296 del 2006)

TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO (TFR)

- Istituito il Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto gestito, per conto dello Stato, dall'INPS

(art 1 comma 755, legge 296 del 2006)

- Dal 1° gennaio 2007 le imprese con almeno 50 addetti versano mensilmente al fondo la quota di TFR maturato, al netto del contributo dovuto al fondo di garanzia
- La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle anticipazioni al lavoratore, viene effettuata, sulla base di un'unica domanda che il lavoratore presenta al datore di lavoro,
 - o dal Fondo per la quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo
 - o dal datore di lavoro per la parte rimanente

(art. 1 comma 756, legge 296 del 2006)

- Le risorse del Fondo finanziano specifici interventi per infrastrutture, trasporti e investimenti
- (art. 1 comma 758, legge 296 del 2006)*
- Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta al Parlamento una relazione su:
 - o costituzione, rendimenti e adesioni delle forme pensionistiche complementari
 - o consistenza finanziaria e modalità di utilizzo del Fondo
 - Nella prima relazione il Ministro riferisce anche sulle condizioni tecnico-finanziarie per la costituzione in una eventuale gestione INPS di un apposito Fondo di riserva, alimentato con il TFR e i trattamenti aggiuntivi a quelli della pensione obbligatoria

(art. 1 comma 760, legge 296 del 2006)

- Lo schema di ripartizione delle risorse del Fondo e la relativa assegnazione ai singoli interventi è trasmesso alle Camere per il parere, entro 30 giorni, delle Commissioni parlamentari competenti

(art. 1 comma 761, legge 296 del 2006)

MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO: RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE INAIL

- Le prestazioni dell'INAIL a favore dei mutilati ed invalidi di lavoro vengono rivalutate con effetto dall'anno 2006
- I premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali vengono ridotti fino a 100 milioni di euro per l'anno 2007 ed a non oltre i 300 milioni per il 2008

(art. 1 commi 778, 779 e 780 legge 296 del 2006)

- La riduzione dei premi per l'assicurazione è prioritariamente riconosciuta alle aziende che hanno adottato piani di prevenzione e che non hanno registrato infortuni per almeno 2 anni

(art. 1 comma 781, legge 296 del 2006)

MENOMAZIONI DA INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

- Ai lavoratori che, per infortuni o malattie professionali, hanno subito dal 2007 una menomazione dell'integrità psicofisica sono riconosciute ulteriori prestazioni, fino a quelle riservate ai grandi invalidi se la menomazione è uguale o superiore al 60%

(art. 1 comma 782, legge 296 del 2006)

MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO: RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE INAIL

- Le prestazioni dell'INAIL a favore dei mutilati ed invalidi di lavoro vengono rivalutate con effetto dall'anno 2006

(art. 1 commi 778, 779 e 780 legge 296 del 2006)

PENSIONI: INTERESSI LEGALI

- Gli interessi legali per prestazioni previdenziali e assistenziali decorrono dalla data del perfezionamento della domanda
(art. 1 comma 783, legge 296 del 2006)

CITTADINI ITALIANI RIMPATRIATI DALL'ALBANIA

- Dal 2008 i cittadini italiani rimpatriati dall'Albania possono ottenere dall'INPS la ricostruzione delle posizioni assicurative per i periodi di lavoro svolti dal 1 gennaio 1955 al 31 dicembre 1997
(art. 1 comma 1164, legge 296 del 2006)

Assegno sociale

ALIQUOTA CONTRIBUTIVA PER ISCRITTI ALL'ASSICURAZIONE SOCIALE

- Dal 2007, i contributi dovuti dai lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive aumentano dello 0,3%
- Le quote complessivamente dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro non possono superare il 33%
(art. 1 comma 769, legge 296 del 2006)

Fondi dei lavoratori autonomi

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER ARTIGIANI E COMMERCianti

- Le aliquote contributive INPS per artigiani e commercianti aumentano, per il 2007, al 19,5% e dal 2008, al 20%
(art. 1 comma 768, legge 296 del 2006)

Trattamenti pensionistici e contributi

CASSE PREVIDENZIALI PRIVATIZZATE: BILANCI TECNICI

- Le gestioni previdenziali privatizzate devono garantire l'equilibrio finanziario per almeno 30 anni
(art. 1 commi 763, legge 296 del 2006)

SOCI DI COOPERATIVE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

- La retribuzione giornaliera imponibile per i contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori soci di cooperative sociali è del 30% per l'anno 2007, del 60% per il 2008, del 100% per il 2009
(art. 1 comma 787, legge 296 del 2006)

PENSIONE INTEGRATIVA LAVORATORI PORTUALI

- Fino al 30 luglio 2007 i lavoratori portuali iscritti alle casse locali di previdenza possono chiedere la restituzione dei contributi versati per la pensione integrativa
(art. 6, legge 17 del 2007)

INVALIDI DA ATTI DI TERRORISMO: TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

- Per gli invalidi per atti di terrorismo avvenuti prima del 2004 che hanno proseguito l'attività lavorativa fino alla pensione viene rivalutato il trattamento economico

(art. 1 comma 792, legge 296 del 2006)

- L'aumento figurativo di dieci anni di contributi previdenziali previsto per gli invalidi è esteso al coniuge, figli anche maggiorenni e genitori, in mancanza di figli
- Si prescinde dalla percentuale di invalidità

(art. 1 commi 794 e 795, legge 296 del 2006)

Pensioni da lavoro intermittente

ALIQUOTA CONTRIBUTIVA GESTIONE SEPARATA

- Dal 2007, il contributo pensionistico per gli iscritti alla gestione separata (parasubordinati), è stabilito al 16% ed aumenta al 23% per i non assicurati con altre forme obbligatorie

(art. 1 comma 770, legge 296 del 2006)

- L'aumento dei contributi a carico del lavoratore non può superare un terzo del compenso netto previsto dai contratti collettivi nazionali

(art. 1 comma 772, legge 296 del 2006)

- I contributi previdenziali dovuti per gli apprendisti, sono stabiliti nel 10% sulla retribuzione imponibile
- Contributi inferiori al 10% sono dovuti dai datori di lavoro con meno di 10 addetti
- Le regioni non devono più pagare le assicurazioni per gli apprendisti
- Dal 2007 agli apprendisti è riconosciuta l'indennità giornaliera di malattia

(art. 1 comma 773, legge 296 del 2006)

- Alle pensioni dei superstiti di assicurati con l'assicurazione generale obbligatoria è attribuita la stessa indennità integrativa speciale prevista per il trattamento di reversibilità

(art. 1 comma 774, legge 296 del 2006)

- Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già definiti in contenzioso

(art. 1 comma 775, legge 296 del 2006)

Evasione contributiva

RICORSI IN MATERIA PENSIONISTICA

- Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riordina, semplifica e razionalizza gli organismi che si occupano dei ricorsi in materia pensionistica

(art. 1 comma 469, legge 296 del 2006)

MANCATO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AGRICOLI

- Prevista la reclusione fino a 3 anni e una multa, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nel settore agricolo

(art. 1 comma 1172, legge 296 del 2006)

SANZIONI AMMINISTRATIVE CONTRO L'EVASIONE CONTRIBUTIVA

- Sono quintuplicate le sanzioni amministrative per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
(art. 1 comma 1177, legge 296 del 2006)
- Punite con sanzioni amministrative, da euro 4.000 a euro 12.000, le omissioni in materia di istituzione e esibizione dei libri matricola e paga
(art. 1 comma 1178, legge 296 del 2006)
- Le maggiori entrate derivanti sono destinate al Fondo per l'occupazione
(art. 1 comma 1179, legge 296 del 2006)

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO IN CASO DI ASSUNZIONE

- I datori di lavoro sono tenuti a segnalare, ai competenti Centri per l'impiego, l'eventuale assunzione di personale (con contratto di lavoro subordinato, autonomo in forma coordinata e continuativa, o a progetto, o di socio lavoratore di cooperativa o associato)
- La stessa procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento
(art. 1 comma 1180, legge 296 del 2006)

Previdenza complementare

DEDUCIBILITÀ CONTRIBUTI VERSATI AI FONDI DI PREVIDENZA UE

- Sono deducibili i contributi per le forme pensionistiche complementari istituite negli Stati dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo
(art. 1 comma 313, legge 296 del 2006)

PREVIDENZA COMPLEMENTARE: MODIFICHE

- Dal 1° gennaio 2007 solo i fondi pensione che hanno adeguato gli statuti possono ricevere nuove adesioni anche per mezzo del trasferimento del TFR
- Se il fondo pensione non ha ricevuto l'autorizzazione COVIP entro il 30 giugno 2007, il lavoratore può trasferire la sua posizione maturata ad altro fondo pensione
(art. 1 comma 749, legge 296 del 2006)
- Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
(art. 1 comma 750, legge 296 del 2006)
- Dal 1° gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari istituite prima del 1992, possono ricevere nuove adesioni anche con conferimento del TFR, ma devono adeguarsi alla nuova disciplina, entro il 31 maggio 2007
(art. 1 comma 753, legge 296 del 2006)
- Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono regolati i contenziosi delle imprese nei confronti dell'INPS per sgravi contributivi
(art. 1 comma 754, legge 296 del 2006)

PREVIDENZA INTEGRATIVA: LAVORATORI PRIVATI

- Estese le facilitazioni per le imprese i cui lavoratori versino il TFR ai fondi pensione

- L'impresa:
 - o è esonerata dal versamento del contributo al Fondo di garanzia
 - o può dedurre dal reddito il 4% (il 6% nelle imprese con meno di 50 addetti) del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto
 - o può compensare i costi di impresa attraverso una riduzione degli oneri impropri

(art. 1 comma 764, legge 296 del 2006)

- Stanziati, per il 2007, 17 milioni di euro per campagne informative sulle forme pensionistiche complementari e per l'attuazione delle procedure con le quali i lavoratori esprimono la loro volontà

(art. 1 comma 765, legge 296 del 2006)

- Per compensare le imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione del TFR, i datori di lavoro sono esonerati dal versare i contributi sociali per ciascun lavoratore, applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito
- L'esonero contributivo si applica agli assegni familiari, per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia
- Stanziati 414 milioni di euro per l'anno 2008 e 460 milioni di euro dal 2009

(art. 1 comma 766, legge 296 del 2006)

PREVIDENZA INTEGRATIVA: LAVORATORI PUBBLICI

- Il finanziamento per il 2007 dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti statali può essere usato per avviare i fondi di previdenza complementare dei dipendenti pubblici

(art. 1 comma 767, legge 296 del 2006)

INVESTIMENTI DELLE RISORSE DEI FONDI PENSIONE

- Il Ministro dell'economia e delle finanze con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) individua :
 - o le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità
 - o i limiti massimi di investimento
 - o i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari
 - o le regole da osservare in materia di conflitti di interesse
- I fondi pensione informano gli iscritti sulle:
 - o scelte di investimento
 - o sugli obiettivi e sui criteri della politica di investimento
 - o sui metodi di misurazione
 - o sulle tecniche di gestione del rischio di investimento utilizzate
 - o sulla ripartizione strategica delle attività
- Il patrimonio del fondo pensione deve essere investito principalmente su mercati regolamentati
- Gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato devono essere mantenuti a livelli prudenziali

(decreto legislativo n. 28 del 2007)

EROGAZIONE DELLE RENDITE DEI FONDI PENSIONE

- I fondi pensione erogano le prestazioni sotto forma di rendita con convenzioni con una o più imprese assicurative
- Se dispongono di adeguati mezzi patrimoniali in rapporto alla dimensione del fondo per numero di iscritti, i fondi pensione sono autorizzati dalla COVIP all'erogazione diretta delle rendite
(decreto legislativo n. 28 del 2007)

BANCA DEPOSITARIA DELLE RISORSE DEI FONDI

- Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore
- Può essere nominata banca depositaria anche una banca di altro Stato membro debitamente autorizzata
(decreto legislativo n. 28 del 2007)

MEZZI PATRIMONIALI PER I FONDI PENSIONE

- I fondi pensione che coprono rischi biometrici, garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni, devono dotarsi di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti
- Il Ministero dell'economia e delle finanze definisce :
 - o i principi per determinare i mezzi patrimoniali adeguati, in linea con le disposizioni comunitarie
 - o le condizioni alle quali una forma pensionistica può, per un periodo limitato, detenere attività insufficienti.
- La COVIP può limitare o vietare la disponibilità dell'attivo qualora non siano stati costituiti mezzi patrimoniali adeguati
(decreto legislativo n. 28 del 2007)

OPERATIVITÀ ALL'ESTERO DELLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI ITALIANE

- I fondi pensione italiani possono operare sul territorio europeo e, all'inverso, i fondi pensione appartenenti ad uno Stato dell'Unione Europea possono operare sul territorio nazionale
- I fondi pensione italiani con soggettività giuridica e che operano secondo il principio della capitalizzazione, iscritti all'Albo tenuto dalla COVIP (e previamente autorizzati) possono operare con riferimento ai datori di lavoro o ai lavoratori residenti in uno Stato membro dell'Unione europea
- La COVIP individua le procedure e le condizioni per il rilascio della autorizzazione, anche avvalendosi di procedimenti semplificati di silenzio-assenso
- I fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea che sono autorizzati dall'Autorità competente dello Stato membro di origine allo svolgimento dell'attività transfrontaliera, possono raccogliere adesioni su base collettiva sul territorio Italiano
- L'operatività dei fondi nel territorio Italiano è subordinata alla comunicazione, da parte dei fondi stessi, all'Autorità competente dello Stato membro di origine delle informazioni concernenti:
 - o la denominazione dell'impresa
 - o le caratteristiche principali dello schema pensionistico offerto

(decreto legislativo n. 28 del 2007)

SANZIONI AVVERSO L'ABUSIVA ATTIVITÀ DI FORMA PENSIONISTICA

- Chi esercita abusivamente attività di forma pensionistica senza autorizzazione è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 5.200 euro a 25.000 euro
- E' ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengono a persona estranea al reato
- I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i responsabili delle forme pensionistiche complementari e i liquidatori che forniscono alla COVIP segnalazioni, dati o documenti falsi, sono puniti con l'arresto da 6 mesi a 3 anni
- Prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a 25.000 per chi adotta, in qualsiasi documento o comunicazione al pubblico, la denominazione "fondo pensione" senza essere iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP

(decreto legislativo n. 28 del 2007)

DIRITTI DI CITTADINANZA

Sostegno alle famiglie

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

- per il coniuge:
 - o fino a 800 euro per redditi fino a 15.000 euro
 - o 690 euro, per redditi tra 15.000 e 40.000 euro
 - o fino a 690 euro, per redditi tra 40.000 e 80.000 euro
- inoltre:
 - o 10 euro in più, per redditi tra 29.000 e 29.200 euro
 - o 20 euro in più, per redditi tra 29.200 e 34.700 euro
 - o 30 euro in più, per redditi tra 34.700 e 35.000 euro
 - o 20 euro in più, per redditi tra 35.000 e 35.100 euro
 - o 10 euro in più, per redditi tra 35.100 e 35.200 euro
- per i figli:
 - o 800 euro per ogni figlio
 - o 900 euro per ogni figlio fino a tre anni di età
 - o fino a 220 euro in più per ogni figlio portatore di handicap
 - o fino a 200 euro in più per ogni figlio se i figli sono più di tre

(art. 1 comma 6, legge 296 del 2006)

ASSEGNI FAMILIARI

- Aumento del 15 % degli assegni familiari
- Assegni anche per i figli fino a 21 anni compiuti se studenti o apprendisti e se in famiglia vi sono più di tre figli

(art. 1 comma 11, legge 296 del 2006)

SPESE PER LOCAZIONI STUDENTI FUORI SEDE E BADANTI: IRPEF

- Si possono detrarre:
 - o canoni di locazione (fino a 2.633 euro) pagati da studenti universitari fuori sede ed iscritti presso una università distante almeno 100 km dal comune di residenza
 - o spese (fino a 2.100 euro) per gli addetti all'assistenza (badanti) di persone non autosufficienti, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro

(art. 1 comma 319, legge 296 del 2006)

AMBITO CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA IN FAVORE ONAOSI

- Il contributo all'opera nazionale per l'assistenza degli orfani di sanitari italiani è obbligatorio solo per i sanitari dipendenti pubblici

(art. 1 comma 485, legge 296 del 2006)

FONDO PER LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA

- Istituito il Fondo per le politiche della famiglia, finanziato con 3 milioni di euro per il 2006 e 10 milioni di euro per il 2007

(art. 19 legge 248 del 2006)

- Incrementato di 210 milioni di euro per il 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009

- Il Fondo è utilizzato per:

- o istituire e finanziare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia
- o iniziative per conciliare il tempo di vita e di lavoro
- o iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie numerose (4 o più figli)
- o l'attività dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile
- o l'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia
- o i progetti in materia di politiche familiari adottati da enti locali e imprese
- o le adozioni internazionali e la relativa Commissione

(art. 1 comma 1250, legge 296 del 2006)

- o finanziare l'elaborazione di un piano nazionale per la famiglia
- o organizzare, con cadenza biennale, una Conferenza nazionale sulla famiglia per verificare l'attuazione del piano
- o realizzare un'intesa in sede di Conferenza unificata per la riorganizzazione dei consultori familiari
- o promuovere un accordo tra Stato, regioni e province autonome per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari

(art. 1 comma 1251, legge 296 del 2006)

- Una quota del Fondo, di cui almeno il 50% è destinato ad imprese fino a 50 dipendenti, è assegnata a imprese che applicano accordi che prevedono iniziative per:
 - o la lavoratrice madre o al lavoratore padre per la flessibilità dell'organizzazione e dell'orario di lavoro (part-time, telelavoro, lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato)

- o la formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo
- o la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo
- o agevolare la sostituzione, il reinserimento, l'articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili ovvero con anziani non autosufficienti a carico

(art. 1 comma 1254, legge 296 del 2006)

- Una quota del Fondo può essere destinata alle misure di conciliazione, alla consulenza per la progettazione, al monitoraggio delle azioni e all'attività della Commissione tecnica che seleziona e valuta i progetti

(art. 1 comma 1255, legge 296 del 2006)

- La concessione dei contributi avviene con priorità per il settore privato

(art. 1 comma 1256, legge 296 del 2006)

INCIDENTI DOMESTICI: CONTRIBUTI

- Il contributo per la copertura assicurativa per invalidità da incidenti domestici è diminuito dal 33% al 27%

(art. 1 comma 1257, legge 296 del 2006)

PARI OPPORTUNITÀ

- Istituito il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, finanziato con 3 milioni di euro per il 2006 e 10 milioni di euro per il 2007

(art. 19 legge 248 del 2006)

TUTELA DEI DIRITTI DELLA DONNA PARTORIENTE

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge che prevede:
 - o l'incoraggiamento del parto fisiologico
 - o la salvaguardia della salute del neonato
 - o la tutela del bambino e della famiglia
 - o la riduzione dei fattori di rischio legati al parto
 - o la tutela della salute preconcezionale (tramite l'incremento dell'attività dei consultori familiari)
 - o una più ampia conoscenza delle modalità di assistenza
 - o l'incoraggiamento all'integrazione ai servizi di tutela della salute materno-infantile per le donne immigrate

(Consiglio dei Ministri del 19 ottobre 2006)

FONDO DI ASSISTENZA PER LE FAMIGLIE DEI PESCATORI

- Il Parlamento ha operato lo stralcio di un disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2007, che prevede la liquidazione delle richieste di indennizzo, per gli eventi del triennio 2002-2004, a carico del Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori nei limiti della somma di 500.000 euro

SOSTEGNO A FAVORE DEI CONTRIBUENTI A BASSO REDDITO

- A quanti l'imposta sui redditi 2006 risulta uguale a zero, è attribuita, per il 2007:
 - o una detrazione fiscale di 150 euro
 - o un'ulteriore detrazione fiscale di 150 euro per ciascun familiare a carico
 - o stanziati 1.900 milioni di euro
 - o la detrazione fiscale non spetta a chi, nel 2006, ha avuto un reddito complessivo superiore a 50.000 euro

(art. 44 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

Intervento pubblico**CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ SULLE LIQUIDAZIONI**

- Dal 1° gennaio 2007 e per tre anni, è previsto un contributo di solidarietà del 15% sulle somme percepite superiori a 1,5 milioni di euro

(art. 1 comma 222, legge 296 del 2006)

- Il 90% delle risorse ottenute è assegnato al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per favorire l'istruzione e la tutela delle donne immigrate

(art. 1 comma 223, legge 296 del 2006)

VALORIZZAZIONE BENI IMMOBILI PUBBLICI

- L'Agenzia del demanio individua, d'intesa con gli enti territoriali, gli immobili pubblici da valorizzare, per stimolare ed attrarre interventi di sviluppo locale
- E' preferita la concessione d'uso o locazione e l'allocazione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per l'istruzione, per le attività di solidarietà, per le politiche per i giovani, per le pari opportunità

- Il Ministero della difesa individua gli immobili statali in uso da permutare con gli enti territoriali

(art. 1 comma 262, legge 296 del 2006)

- Il Ministero della difesa individua gli immobili statali da consegnare all'Agenzia del demanio per i programmi di dismissione e valorizzazione

(art. 1 comma 263, legge 296 del 2006)

COMPUTER AI DOCENTI

- Prevista, per l'anno 2007, la detrazione ai fini Irpef del 19 % delle spese sostenute dai docenti (sino ad un massimo di 1.000 euro) per l'acquisto di un personal computer nuovo

(art. 1 comma 296, legge 296 del 2006)

COMPUTER AI CO.CO.CO.

- Stanziati 10 milioni di euro, per l'anno 2007, per contributi ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che acquistano un personal computer nuovo

(art. 1 comma 298, legge 296 del 2006)

FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

- Assegnati 37 milioni di euro per l'anno 2007 e 42 milioni di euro dal 2008
(art. 1 comma 1162, legge 296 del 2006)

FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI ED ALLE PARI OPPORTUNITÀ

- Il Fondo per le politiche relative ai diritti ad alle pari opportunità è incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009
- Una quota dello stanziamento deve essere destinata:
 - o al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere
 - o all'Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere
 - o al piano d'azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere*(art. 1 comma 1261, legge 296 del 2006)*

PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE: DIRETTIVA UE

- Attuato il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per l'accesso a beni e servizi (compresi servizi assicurativi e finanziari) e la loro fornitura
- Modificato il Codice delle pari opportunità:
 - o vietata ogni discriminazione diretta e indiretta fondata sul sesso
 - o previsto un procedimento per la tutela contro le discriminazioni nell'accesso a beni e servizi
 - o legittimati ad agire anche associazioni ed enti inseriti in apposito elenco approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
- Prevista la promozione del principio di parità di trattamento:
 - o compiti di promozione, controllo e sostegno della parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi sono svolti dall'Ufficio per la promozione della parità di trattamento (della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità)
 - o la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e pari opportunità, entro il 21 dicembre 2009 e poi ogni cinque anni, trasmette alla Commissione europea una relazione contenente le informazioni in materia*(art. 1 decreto legislativo 196 del 2007)*

MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI

- Stanziati ulteriori 500.000 euro annui per la prevenzione delle mutilazioni genitali femminili
(art. 1 comma 1263, legge 296 del 2006)

FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI

- Ridotto di 4,5 milioni di euro il contributo alla Fondazione per la responsabilità sociale d'impresa
- 2,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali
(art. 1 comma 1269, legge 296 del 2006)

VITTIME DEL TERRORISMO: ESTENSIONE DEL BENEFICIO

- I benefici per le vittime del terrorismo sono estesi ai familiari del disastro di Ustica e alle vittime della “banda della Uno bianca”
- Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite
(art. 1 comma 1270, legge 296 del 2006)

LAGER NAZISTI

- La Repubblica italiana riconosce a titolo di risarcimento soprattutto morale il sacrificio dei propri cittadini deportati ed internati nei lager nazisti nell’ultimo conflitto mondiale
(art. 1 comma 1271, legge 296 del 2006)
- E’ concessa una medaglia d’onore ai cittadini italiani militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra
(art. 1 comma 1272, legge 296 del 2006)

FONDO “BACCHELLI”

- Il Fondo c.d. Bacchelli (che prevede l’assegnazione di un assegno straordinario vitalizio a cittadini che si sono distinti nel mondo della cultura, dell’arte, dello spettacolo e dello sport, ma che versano in situazioni di indigenza) è incrementato di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009
(art. 1 comma 1277, legge 296 del 2006)

FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI

- Le somme non spese dai comuni entro il 30 giugno 2007 devono essere versate all’entrata dello Stato per la riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali
(art. 1 comma 1286, legge 296 del 2006)

POLITICHE SOCIALI

- Assegnati 300 milioni di euro annui aggiuntivi per il triennio 2006-2008
(art. 18 legge 248 del 2006)

RINNOVO CONVENZIONI MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

- Il 31 maggio 2007 vengono rinnovate le convenzioni del Ministero dell’economia e delle finanze per la liquidazione degli indennizzi a cittadini e imprese operanti nella ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana
- Previsti il pagamento dei costi documentati e una commissione per la gestione
(art. 6, legge 17 del 2007)

FONDO PER LE POLITICHE SOCIALI

- Stanziati per il 2007 ulteriori 25 milioni di euro
(art. 45 dell’allegato alla legge 222 del 2007)

Vita lavorativa e vita personale e familiare

FONDO PER LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA

- Incrementato di 210 milioni di euro per il 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009
- Il Fondo è utilizzato anche per:
 - o iniziative per conciliare il tempo di vita e di lavoro
 - o iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie numerose (4 o più figli)
 - o l'attività dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile
 - o l'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia
 - o i progetti in materia di politiche familiari adottati da enti locali e imprese
 - o le adozioni internazionali e la relativa Commissione

(art. 1 comma 1250, legge 296 del 2006)

- o finanziare l'elaborazione di un piano nazionale per la famiglia
- o organizzare, con cadenza biennale, una Conferenza nazionale sulla famiglia per verificare l'attuazione del piano
- o realizzare un'intesa in sede di Conferenza unificata per la riorganizzazione dei consultori familiari
- o promuovere un accordo tra Stato, regioni e province autonome per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari

(art. 1 comma 1251, legge 296 del 2006)

- Una quota del Fondo, di cui almeno il 50% è destinato ad imprese fino a 50 dipendenti, è assegnata a imprese che applicano accordi che prevedono iniziative per:
 - o la lavoratrice madre o al lavoratore padre per la flessibilità dell'organizzazione e dell'orario di lavoro (part-time, telelavoro, lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato)
 - o la formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo
 - o la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo
 - o agevolare la sostituzione, il reinserimento, l'articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili ovvero con anziani non autosufficienti a carico

(art. 1 comma 1254, legge 296 del 2006)

ASSISTENZA A PORTATORI DI HANDICAP

- Chi usufruisce dei permessi di assistenza ai portatori di handicap per almeno 6 mesi consecutivi, ha diritto ad un permesso non retribuito per ogni giorno di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso periodo, ma senza contribuzione figurativa

(art. 1 comma 1266, legge 296 del 2006)

LAVORATORI A PROGETTO: CONGEDI FAMILIARI

- Dal 2007 l'INPS corrisponde una indennità giornaliera di malattia ed un trattamento economico per congedo parentale ai lavoratori a progetto e categorie assimilate, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie

(art. 1 comma 788, legge 296 del 2006)

- Si possono riscattare i periodi di aspettativa per motivi di famiglia anche antecedenti al 31 dicembre 1996

(art. 1 comma 789, legge 296 del 2006)

Politiche giovanili**DOPING SPORTIVO**

- Riordinata la lista delle sostanze dopanti

(decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 6 ottobre 2006)

GIOVANI

- Istituito il Fondo per le politiche giovanili, finanziato con 3 milioni di euro per il 2006 e 10 milioni di euro per il 2007

(art. 19 legge 248 del 2006)

CAMPAGNE DI EDUCAZIONE DEI GIOVANI CONTRO IL VIZIO DEL GIOCO

- Stanziati 100.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per realizzare campagne di educazione dei giovani contro il vizio del gioco

(art. 1 comma 52, legge 296 del 2006)

DEDUCIBILITÀ DAL REDDITO DEI DIRITTI DI OPERE DI INGEGNO DI GIOVANI

- E' deducibile dal reddito il 40% delle spese per la utilizzazione di opere d'ingegno e brevetti industriali di giovani fino ai 35 anni di età

(art. 1 comma 318, legge 296 del 2006)

IMPRENDITORIA GIOVANILE IN AGRICOLTURA

- Istituito il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura
- Stanziati 10 milioni di euro all'anno per il quinquennio 2007-2011

(art. 1 comma 1068, legge 296 del 2006)

FONDO NAZIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

- Le somme impegnate per i comuni, ma non liquidate, rimangono disponibili per 5 anni

(art. 1 comma 1258, legge 296 del 2006)

PIANO STRAORDINARIO PER I SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

- Stanziati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per lo sviluppo di un piano

straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi da concludere entro il 2010

(art. 1 comma 1259, legge 296 del 2006)

- Per tale piano può essere utilizzata parte del Fondo per le politiche della famiglia

(art. 1 comma 1260, legge 296 del 2006)

POLITICHE GIOVANILI

- Previsto un finanziamento integrativo di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 al Fondo per le politiche giovanili

(art. 1 comma 1290, legge 296 del 2006)

AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI

- L'indirizzo e la vigilanza sull'Agenda sono esercitate congiuntamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per le politiche giovanili e dal Ministro della solidarietà sociale
- E' soppressa l'Agenda nazionale italiana gioventù

(art. 5 legge 15 del 2007)

SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

- Stanziati per il 2007 finanziamenti aggiuntivi per 25 milioni di euro

(art. 45 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

Servizi per la non-autosufficienza

BARRIERE ARCHITETTONICHE

- Stanziati 5 milioni di euro per le spese sostenute dai commercianti entro il 31 dicembre 2007 per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico

(art. 1 comma 389, legge 296 del 2006)

FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE

- Istituito il Fondo per le non autosufficienze per garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali su tutto il territorio nazionale
- Stanziati 100 milioni di euro per l'anno 2007 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009

(art. 1 comma 1264, legge 296 del 2006)

ASSISTENZA A PORTATORI DI HANDICAP

- Chi usufruisce dei permessi di assistenza ai portatori di handicap per almeno 6 mesi consecutivi, ha diritto ad un permesso non retribuito per ogni giorno di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso periodo, ma senza contribuzione figurativa

(art. 1 comma 1266, legge 296 del 2006)

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

- Incrementato di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, il contributo al Comitato italiano paralimpico per favorire la pratica sportiva di base ed agonistica dei soggetti diversamente abili
- Concesso, per l'anno 2009, un contributo di 3 milioni di euro
(*art. 1 comma 1298, legge 296 del 2006*)

PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI, ACCOGLIENZA INTERNAZIONALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

- Il Governo ha approvato un disegno di legge, collegato alla manovra finanziaria per il 2008, che introduce nell'ordinamento norme:
 - o per le persone non autosufficienti
 - o in materia di politiche sociali
 - o a sostegno della famiglia
- Conferite al Governo deleghe per:
 - o garantire un sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti con accesso alle prestazioni, integrazione delle politiche sociali con quelle sanitarie, sostegno alla persona non autosufficiente che sceglie di rimanere nel suo domicilio, coinvolgimento delle comunità locali e della società civile
 - o stabilire nuove regole per l'accoglienza temporanea di bambini e ragazzi stranieri in difficoltà
 - o riordinare la materia dei congedi parentali, per tutelare e sostenere la maternità e paternità
- Istituiti:
 - o il Fondo per la lotta alla povertà estrema, per contrastare forme gravi di disagio ed emarginazione sociale anche delle persone senza fissa dimora,
 - o il Fondo di solidarietà sui mutui per l'acquisto della prima casa per i cittadini in difficoltà temporanea nel pagamento delle rate di mutuo per la prima casa
 - o la "carta della famiglia" (per nuclei con almeno tre figli di minore età) che prevede sconti sull'acquisto di beni e servizi, riduzioni su tariffe concordate con soggetti pubblici e privati

(*Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2007*)

Sostegno ai redditi da lavoro**AGRICOLTORI**

- Gli interessi legali sulle prestazioni di disoccupazione in agricoltura, decorrono dalla pubblicazione degli elenchi nominativi annuali degli operai agricoli
(*art. 1 comma 784, legge 296 del 2006*)
- Ai fini del contributo previdenziale, per i piccoli coloni e gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri il reddito imponibile convenzionale è adeguato annualmente
(*art. 1 comma 785, legge 296 del 2006*)

LAVORATORI ISCRITTI A GESTIONE SEPARATA INPS: ASSISTENZA

- Dal 2007 l'INPS corrisponde una indennità giornaliera di malattia ed un trattamento economico per congedo parentale ai lavoratori a progetto e categorie assimilate, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie

(art. 1 comma 788, legge 296 del 2006)

- Si possono riscattare i periodi di aspettativa per motivi di famiglia anche antecedenti al 31 dicembre 1996

(art. 1 comma 789, legge 296 del 2006)

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE: ASSISTENTI DOMICILIARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

- Agli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso la Provincia autonoma di Bolzano si applicano le aliquote contributive dei rapporti di collaborazione domestica

(art. 1 comma 793, legge 296 del 2006)

LAVORATORI AGRICOLI IN AREE COLPITE DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE

- Le regioni delimitano le aree colpite da avversità atmosferiche eccezionali ai fini dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli

(art. 1 comma 1079, legge 296 del 2006)

INDENNITA' ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE

- Le disposizioni vigenti per il 2005 si applicano anche ai trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 2007

(art. 1 comma 1167, legge 296 del 2006)

INDENNITA' DI MOBILITA' LUNGA

- Prorogata al 31 dicembre 2007 la mobilità lunga per non più di 6.000 lavoratori di imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame dal 1 gennaio 2007 al 28 febbraio 2007
- Per l'attuazione dell'intervento prevista l'assegnazione di una somma di:
 - o 2 milioni di euro per l'anno 2007
 - o 59 milioni di euro per l'anno 2008
 - o 140 milioni di euro per l'anno 2009
- Alle imprese sottoposte alle procedure di insolvenze e a quelle del settore dell'elettronica sottoposte a procedure concorsuali ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono riservate 1.500 delle unità previste
- Le imprese interessate devono presentare domanda entro il 31 marzo 2007

(art. 1 comma 1189, legge 296 del 2006)

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA DI MOBILITA'

- Il Ministro del lavoro può concedere, entro il 2007, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale (fino ad una spesa totale di 460 milioni di

euro a carico del Fondo per l'occupazione) nei seguenti casi:

- o programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale
- o ovvero per il reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi
- I trattamenti possono essere prorogati se i piani di gestione delle eccedenze hanno portato una riduzione di almeno il 10% dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2006
- I trattamenti sono ridotti del 10% in prima proroga, del 30% nella seconda proroga e del 40% nelle successive

(art. 1 comma 1190, legge 296 del 2006)

- Per lavoratori portuali temporanei può essere destinato un importo di 12 milioni di euro per l'anno 2007 a carico del Fondo per l'occupazione

(art. 1 comma 1191, legge 296 del 2006)

REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO

- Prorogata al 30 giugno 2007 l'utilizzazione dei fondi per il finanziamento del reddito minimo di inserimento

(art. 1 comma 1285, legge 296 del 2006)

Povertà ed esclusione sociale

SPESE PER PALESTRE, LOCAZIONI STUDENTI FUORI SEDE E BADANTI: IRPEF

- Si possono detrarre le spese (fino a 2.100 euro) per gli addetti all'assistenza (badanti) di persone non autosufficienti, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro

(art. 1 comma 319, legge 296 del 2006)

FONDO "BACCHELLI"

- Il Fondo c.d. Bacchelli (che prevede l'assegnazione di un assegno straordinario vitalizio a cittadini che si sono distinti nel mondo della cultura, dell'arte, dello spettacolo e dello sport, ma che versano in situazioni di indigenza) è incrementato di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009

(art. 1 comma 1277, legge 296 del 2006)

PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI

- Prevista la realizzazione nella regione Lazio, con la partecipazione della Puglia e della Sicilia e delle altre regioni interessate, dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà
- L'Istituto ha compiti di prevenzione, cura, formazione e ricerca sanitaria
- Stanziati 5 milioni di euro per il 2007 e 10 milioni per ognuno degli anni 2008 e 2009

Casa

EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA: IMPOSTE

- Imposta di registro agevolata all'1% e quella ipotecaria e catastale fissa

(art. 1 comma 306, legge 296 del 2006)

LOCAZIONI DI FABBRICATI AD USO ABITATIVO

- Non sono più esenti da Iva le locazioni di abitazioni effettuate, in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, dalle imprese che li hanno costruiti
(art. 1 comma 330, legge 296 del 2006)

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA

- Stanziati 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la realizzazione di un piano straordinario di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata
(art. 1 comma 1154, legge 296 del 2006)

SFRATTI E EDILIZIA SOVVENZIONATA

- Gli sfratti per finita locazione sono sospesi, per 8 mesi dal 15 febbraio 2007, nei comuni:
 - o capoluoghi di provincia
 - o confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti
 - o ad alta tensione abitativa
- Sono interessate le famiglie:
 - o con reddito familiare annuo lordo inferiore a 27.000 euro
 - o con persone con più di 65 anni di età
 - o con malati terminali o portatori di handicap con invalidità maggiore al 66 %
 - o che non hanno altra abitazione adeguata nella regione di residenza
 - o oppure con figli a carico
- Gli sfratti sono sospesi per 18 mesi, se gli immobili sono locati da:
 - o enti previdenziali di natura pubblica
 - o società derivanti da privatizzazioni, con partecipazione pubblica pari o superiore al 30 % del capitale
 - o casse professionali e previdenziali
 - o compagnie di assicurazione
 - o istituti bancari
- Gli sfratti non sono sospesi se il locatore si trova nelle stesse condizioni richieste per ottenere la sospensione o se è sopraggiunta necessità dell'abitazione

(art. 1 legge 9 del 2007)

- Per i proprietari degli immobili locati:
 - o il reddito dei fabbricati non è reddito imponibile
 - o i comuni possono prevedere esenzioni o riduzioni dell'ICI

(art. 2 legge 9 del 2007)

- Stanziati 63 milioni di euro nell'anno 2008

(art. 9 legge 9 del 2007)

- Il conduttore può autocertificare i requisiti e decade dalla sospensione se non paga il canone

(art. 1 legge 9 del 2007)

- Istituite commissioni per le graduatorie ed il passaggio da casa a casa
- Entro il 15 maggio 2007, le regioni e le province autonome, su proposta dei comuni dove sono sospesi gli sfratti, preparano un piano triennale straordinario di edilizia sovvenzionata

(art. 3 legge 9 del 2007)

- Entro il 15 aprile 2007 è costituito un tavolo di concertazione istituzionale sulle politiche abitative per preparare, entro un mese, un piano di edilizia residenziale pubblica
- Sulla base delle indicazioni del tavolo di concertazione, il Ministro delle infrastrutture predispone, entro due mesi, un programma nazionale di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi alloggi in locazione a canone sociale e la riqualificazione di quartieri degradati
(art. 4 legge 9 del 2007)

FONDO DI SOLIDARIETÀ PER CHI ACQUISTA BENI IMMOBILI DA COSTRUIRE

- Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 2007
(art. 6, legge 17 del 2007)

EDILIZIA: SICUREZZA IMPIANTI

- I piani e i programmi di edilizia residenziale pubblica sono realizzati dopo l'entrata in vigore del regolamento sulla sicurezza degli impianti, e comunque entro il 31 dicembre 2007
(art. 3, legge 17 del 2007)

SFRATTI

- Il Governo ha approvato un disegno di legge che proroga fino al 15 ottobre 2008 gli sfratti per finita locazione di immobili ad uso di abitazione
- Il provvedimento è emanato anche in attesa del completamento delle iniziative di interventi previste dalla legge 9 del 2007 (programma casa) in materia di edilizia residenziale pubblica
(Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2007)

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

- Stanziati 550 milioni di euro per il 2007 per un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa
- il programma è prioritariamente finalizzato al recupero e adattamento funzionale di alloggi di proprietà degli ex IACP o dei Comuni, non occupati, all'acquisto o la locazione di alloggi, nonché per la costruzione di alloggi, da destinare prioritariamente a soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di legge e alle coppie a basso reddito
- le graduatorie sono revisionate annualmente e l'amministrazione finanziaria effettua periodicamente accertamenti a campione
- i gestori del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica devono rendere disponibili al pubblico tutte le informazioni necessarie attraverso un sistema di banche dati consultabili via internet

(art. 21 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

RIFINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI INNOVATIVI IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTI DI QUARTIERE II"

- Le risorse originariamente destinate al programma straordinario di edilizia residenziale connesso alla lotta alla criminalità organizzata e non impegnate al 31 dicembre 2007 sono destinate al

finanziamento delle proposte, già ritenute idonee e non ammesse al precedente finanziamento, riguardanti il programma “Contratti di quartiere II”

(art. 21 bis dell'allegato alla legge 222 del 2007)

INCREMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DESTINATO ALLA LOCAZIONE DI EDILIZIA ABITATIVA

- Per incrementare il patrimonio di immobili destinati alla locazione abitativa, in particolare per quelli a canone sostenibile nei Comuni soggetti a fenomeni di disagio abitativo e alta tensione abitativa, è costituita, tramite l'Agenzia del demanio, una apposita società di scopo a partecipazione pubblica, per acquistare, recuperare, ristrutturare, realizzare immobili ad uso abitativo anche con l'utilizzo di beni di proprietà dello Stato o di altri soggetti pubblici. Stanziati 100 milioni di euro per il 2007

(art. 41 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

DIRITTO ALLA SALUTE E NUOVO WELFARE LOCALE

Medicina del territorio

IVA SU PRESTAZIONI SANITARIE IN FAVORE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI

- Sono esentati dall'Iva sulle prestazioni socio-sanitarie anche persone senza fissa dimora, richiedenti asilo, detenuti, donne vittime di sfruttamento

(art. 1 comma 312, legge 296 del 2006)

MEDICI

- Il tempo dedicato all'attività libero professionale deve essere inferiore a quello per il servizio pubblico

(art. 22 bis legge 248 del 2006)

AFTA EPIZOOTICA

- Il Ministro della Salute può emanare disposizioni anche alle regioni e agli enti locali per combattere l'afta epizootica

(decreto legislativo 274 del 2006)

TICKET SULLE PRESTAZIONI SANITARIE

- La quota fissa di 10 euro sulle prestazioni sanitarie si applica fino al 31 marzo 2007
- Successivamente le regioni possono partecipare al costo delle prestazioni sanitarie anche tramite accordi con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e finanze

(art. 6 quater, legge 17 del 2007)

Salute

PIANO SANITARIO NAZIONALE: COFINANZIAMENTO PROGETTI ATTUATIVI

- E' istituito un Fondo di 65,5 milioni di euro, per il triennio 2007, 2008 e 2009, per il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano sanitario nazionale

(art. 1 comma 805 e 806, legge 296 del 2006)

SCREENING ONCOLOGICI

- Stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per la diffusione di screening oncologici nelle regioni meridionali ed insulari

(art. 1 comma 808, legge 296 del 2006)

- Stanziati 500.000 euro annui a decorrere dal 2007 per il funzionamento della Consulta del Volontariato per la Lotta all'AIDS

(art. 1 comma 809, legge 296 del 2006)

PROGETTO TESSERA SANITARIA

- Il controllo della ricette tramite codice fiscale dell'assistito è esteso alle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa
- Dal 1° luglio 2007, i medici trasmettono per rete telematica i dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze e le certificazioni di malattia all'INPS
- Per la trasmissione telematica dei dati delle ricette è riconosciuto ai medici convenzionati con il SSN, per l'anno 2008, un contributo di 10 milioni di euro

(art. 1 comma 810, legge 296 del 2006)

RICERCA SANITARIA

- Stanziati 10 milioni di euro per progetti degli Istituti zooprofilattici sperimentali per la sicurezza degli alimenti
- Stanziati 9 milioni per progetti di diagnosi e cura delle malattie rare, di utilizzazione di cellule staminali, di tutela della salute nei luoghi di lavoro

(art. 1 comma 813, legge 296 del 2006)

- Una quota non inferiore al 5% del fondo sanitario nazionale finanzia progetti di ricercatori con meno di 40 anni di età
- I progetti sono valutati, con la tecnica di valutazione tra pari, da un Comitato di valutazione per il cui funzionamento sono stanziati 100.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008

(art. 1 comma 814 e 815, legge 296 del 2006)

- Stanziati 8 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 per l'Istituto superiore di sanità

(art. 1 comma 816, legge 296 del 2006)

- Stanziati 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la Lega Italiana per la lotta contro i tumori

(art. 1 comma 817, legge 296 del 2006)

ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

- Gli incarichi direttivi presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono incompatibili con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con l'esercizio di qualsiasi attività professionale

(art. 1 comma 818, legge 296 del 2006)

FARMACOVIGILANZA

- Stanziati 25 milioni di euro per il programma di Farmacovigilanza attiva, a seguito di convenzioni tra l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e le Regioni

(art. 1 comma 819, legge 296 del 2006)

SOSTANZE STUPEFACENTI

- Aggiornato l'elenco delle sostanze stupefacenti e psicotrope

(Decreto del Ministro della salute del 19 giugno 2006)

- Modificati i limiti massimi per uso personale, delle sostanze stupefacenti

(Decreto del Ministro della salute del 4 agosto 2006)

RECEPIMENTO DIRETTIVE COMUNITARIE: RACCOLTA E CONTROLLO SANGUE UMANO

- Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 settembre 2007, norme integrative e correttive del decreto legislativo 191 del 2005 in materia di trattamento del sangue umano e dei suoi componenti

(art. 1 legge 77 del 2007)

RISCHIO CLINICO

- Il Parlamento ha operato lo stralcio di un disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri del 11 maggio 2007, che prevede modifiche in materia di gestione del rischio clinico su:
 - o sicurezza delle cure
 - o responsabilità civile delle strutture e del personale sanitario
 - o definizione stragiudiziale delle controversie

DIRIGENTI DEL RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

- Il Parlamento ha operato lo stralcio di un disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri del 11 maggio 2007, che prevede modifiche in materia di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo del Servizio sanitario nazionale:
 - o la direzione di struttura complessa comporta l'esclusività del rapporto di lavoro per la durata dell'incarico prevista dal contratto individuale
 - o la direzione di struttura semplice non comporta l'esclusività del rapporto di lavoro per la durata dell'incarico previsto dal contratto individuale (ad eccezione delle strutture semplici dipartimentali con autonomia gestionale)

STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE

- Il Parlamento ha operato lo stralcio di un disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2007, che modifica il testo unico sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

FARMACI DI CLASSE C

- Il Parlamento ha operato lo stralcio di un disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2007, che prevede, per i medicinali di classe C,:
 - o l'obbligo del medico di prescrivere il solo principio attivo
 - o l'obbligo del farmacista di fornire informazioni su disponibilità e costi del farmaco generico e degli altri medicinali con lo stesso principio attivo

BAMBINI MALATI

- Stanziati 36 milioni di euro per il 2007 a favore dell'Istituto pediatrico Gaslini di Genova (Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico)

(art. 31 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

SOGGETTI DANNEGGIATI DA TRASFUSIONI INFETTE

- Stanziati 150 milioni di euro per il 2007 per risarcire i talassemici, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusioni con sangue o da somministrazione di emoderivati infetti e i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie
- ulteriore indennizzo anche agli emofilici per i quali è riconosciuto il danno
- l'assegno aggiuntivo una tantum va corrisposto per metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti. Se il danneggiato è minore di età o incapace, l'assegno è corrisposto interamente ai congiunti
- è corrisposto un assegno una tantum in favore del coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro di soggetti già deceduti alla data di entrata in vigore della legge 229 del 2005, e già titolari dell'indennizzo. Stanziati 6 milioni di euro per il 2007

(art. 33 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

“OSPEDALE SENZA DOLORE”

- Stanziati un milione di euro per il 2007 per la prosecuzione del progetto “Ospedale senza dolore”

(art. 5 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

FARMACI EQUIVALENTI

- Nella ricetta il medico dovrà indicare il nome della specialità medicinale o il nome del generico

(art. 5 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

TETTO ALLE SPESE REGIONALI PER FARMACI A CARICO DELLO STATO:TAGLI ALLE SPESE

- Le spese per i farmaci oltre il 14% del finanziamento statale per il Servizio sanitario nazionale sono a carico della regione
- Dal 2008 è avviato un nuovo sistema per regolare e ridurre la spesa dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale e per evitare gli sforamenti

(art. 5 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

Strutture delle prestazioni sanitarie

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RISANAMENTO FINANZIARIO

- L'azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino succede dalla data della sua istituzione nei contratti in essere con l'Ente Ordine Mauriziano di Torino

(art. 1 comma 1349, legge 296 del 2006)

- La proprietà dei beni mobili ed immobili già appartenenti all'Ente Ordine Mauriziano di Torino è della Fondazione Ordine Mauriziano di Torino
- Sono esclusi da tale proprietà i beni immobili e mobili funzionali alle attività istituzionali del presidio ospedaliero Umberto I di Torino e i beni mobili funzionali alle attività istituzionali dell'Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo
- La proprietà dei beni immobili già dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino, attribuita alla Fondazione Ordine Mauriziano, può essere trasferita a titolo oneroso, ai valori di mercato, alla regione Piemonte nel rispetto dei contratti di affitto o locazione efficaci al momento del trasferimento
- Alle operazioni di acquisto della regione Piemonte non si applicano i vincoli previsti dalla normativa vigente in termini di prelazione agraria

(art. 1 comma 1350, legge 296 del 2006)

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge che prevede:
 - o di costituire Aziende integrate ospedaliero-universitarie
 - o che le Regioni possono partecipare alla spesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali
 - o di incrementare il controllo e la gestione del rischio clinico
 - o di semplificare le prescrizioni dei farmaci contro il dolore severo
 - o che le Università possono svolgere attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro

(Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2007)

ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA: ADEMPIMENTI DELLE REGIONI

- Per garantire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, le regioni e le province autonome debbono promuovere iniziative (da completare entro gennaio 2009) per recuperare locali, anche tramite interventi di ristrutturazione edilizia, presso:
 - o aziende sanitarie locali
 - o aziende ospedaliere
 - o aziende ospedaliere universitarie
 - o policlinici universitari a gestione diretta
 - o istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico
- Fino a tutto gennaio 2009 (se non sono stati reperiti ancora specifici locali) sono applicabili i provvedimenti precedentemente adottati
- Le regioni e le province debbono, comunque, entro gennaio 2009, individuare e attuare le misure per assicurare il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema dell'attività libero-

professionale intramuraria

- Se dimostrata la necessità per il SSN, possono essere acquistati spazi ambulatoriali esterni aziendali e pluridisciplinari
- Debbono essere rispettati i criteri di congruità e idoneità per l'esercizio delle attività, tramite l'acquisto, la locazione, la stipula di convenzioni per i quali è previsto il parere vincolante del Collegio di direzione (delle aziende sanitarie) o, se non costituito, di una commissione paritetica di sanitari che esercitano l'attività libero-professionale intramuraria, costituita a livello aziendale
- Le regioni e le province autonome debbono garantire che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico gestiscano l'attività libero-professionale intramuraria nel rispetto delle seguenti modalità:
 - o il servizio di prenotazione delle prestazioni deve essere affidato a personale aziendale, senza oneri aggiuntivi, per permettere il controllo dei volumi delle prestazioni (che non devono superare quelli eseguiti nel normale orario di lavoro)
 - o la riscossione degli onorari relativi alle prestazioni erogate deve essere affidata o garantita dalle aziende, policlinici e istituti
 - o deve essere determinato un tariffario per assicurare la copertura di tutti i costi
 - o deve essere attivato un monitoraggio dei tempi di attesa delle prestazioni erogate
 - o le prestazioni aventi carattere di urgenza differibile debbono essere erogate entro 72 ore
 - o debbono essere evitate situazioni che determinano insorgenza di conflitto di interessi o concorrenza sleale e fissate sanzioni disciplinari in caso di inosservanza delle disposizioni(anche riguardo alla responsabilità dei direttori generali per omessa vigilanza)
 - o deve essere assicurato nel periodo di operatività transitoria delle convenzioni il rispetto delle principali prescrizioni aziendali (servizio prenotazione a personale aziendale, riscossione degli onorari garantita dalle aziende, tariffario)
 - o deve essere assicurato l'allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni con i tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria
- Il Ministro della salute presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'esercizio della libera professione medica intramuraria
- Ogni azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera, azienda ospedaliera universitaria, policlinico universitario a gestione diretta ed IRCCS di diritto pubblico, deve:
 - o predisporre un piano per i volumi di attività (istituzionale e libero-professionale intramuraria)
 - o assicurare pubblicità ed informazione
 - o presentare il piano alla regione o provincia autonoma competente, in fase di prima applicazione, entro il 7 dicembre 2007 e, successivamente, entro un limite massimo di 3 anni dall'approvazione del piano precedente
- Dopo l'approvazione, la regione o provincia autonoma trasmettono il piano al Ministero della salute
- Decorsi 60 giorni dalla trasmissione, in assenza di osservazioni da parte del Ministero della salute, i piani sono operativi
- Le regioni e le province autonome assicurano l'attività libero-professionale intramuraria anche

mediante l'esercizio di poteri sostitutivi e la destituzione dei direttori generali delle aziende, policlinici ed istituti

- In caso di inadempimento degli obblighi a carico delle regioni e delle province autonome sarà precluso l'accesso ai finanziamenti integrativi dello Stato
- Ogni regione o provincia autonoma trasmette al Ministro della salute una relazione trimestrale, fino al definitivo passaggio al regime ordinario e successivamente ogni anno
- Gli spazi e le attrezzature assegnati all'attività istituzionale possono essere utilizzati anche per le attività libero-professionale intramuraria, solo ed esclusivamente per l'espletamento di attività clinica e diagnostica ambulatoriale
- Deve essere garantita la separazione delle attività (istituzionale e libero professionale) in termini di orari, prenotazioni e modalità di riscossione dei pagamenti
- Le convenzioni per l'utilizzo di spazi ambulatoriali esterni sono autorizzate per il periodo necessario al completamento degli interventi strutturali utili ad assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria e comunque non oltre gennaio 2009
- Entro il 7 novembre 2007 deve essere attivato l'Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale

(art. 1 legge n. 120 del 2007)

ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA: DIRIGENTI SANITARI

- In seguito alla soppressione del ruolo unico dei dirigenti dello Stato e l'istituzione di un ruolo per ogni ministero, per il personale già inserito nei ruoli del Ministero della Salute è prevista una specifica sezione riservata ai dirigenti rientranti nei profili professionali sanitari di direttore (medico, veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo) e nei profili professionali di medico (chirurgo, veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo)

(art. 2 legge n. 120 del 2007)

ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA: DIRIGENTI SANITARI A TEMPO PARZIALE

- I dirigenti sanitari, in caso di particolare esigenza familiare o sociale, possono far ricorso al lavoro a tempo parziale
- Per i dirigenti sanitari a tempo parziale è sospesa, fino al ripristino del rapporto a tempo pieno, l'attività libero professionale intramuraria eventualmente in corso di svolgimento
- L'azienda o ente competente del Servizio sanitario nazionale ammette i dirigenti all'impegno ridotto, nei limiti del 10% della dotazione organica complessiva
- La massima deroga concessa, per unità di personale a tempo parziale, non deve superare un ulteriore 2%.

(art. 3 legge n. 120 del 2007)

ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA: PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEGLI INFERMIERI E DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA

- Per la continuità del ricorso alle prestazioni aggiuntive degli infermieri e dei tecnici sanitari

di radiologia medica e affrontare l'emergenza del settore infermieristico, il termine ultimo, è ulteriormente rinviato fino alla definizione della disciplina, e comunque non oltre l'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale di comparto 2006-2009

- Sono fatti salvi i contratti per le prestazioni degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica, eventualmente posti in essere per il periodo dal 1 giugno 2007 al 7 agosto 2007

(art. 4 legge n. 120 del 2007)

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE: QUALITÀ E SICUREZZA

- Il Governo ha approvato un disegno di legge, collegato alla manovra finanziaria per il 2008, che promuove il miglioramento della qualità e sicurezza del Servizio sanitario nazionale
- Conferite al Governo deleghe per riorganizzare la medicina di base con l'istituzione:
 - o dell'Area omogenea di medicina generale
 - o delle Unità di medicina generale
 - o delle Unità di pediatria per l'erogazione dell'assistenza
- Conferite al Governo deleghe per riorganizzare gli enti vigilati dal Ministero:
 - o Istituto superiore di sanità
 - o Istituti zooprofilattici sperimentali
 - o Croce Rossa italiana
 - o Lega italiana per la lotta contro i tumori
 - o Agenzia italiana del farmaco (anche con la previsione di nuovi criteri di nomina dei presidenti)
- Conferite al Governo deleghe per stabilire il ruolo delle farmacie pubbliche e private per:
 - o l'assistenza domiciliare integrata
 - o l'attività di educazione sanitaria al pubblico
 - o le analisi di laboratorio di prima istanza (escluse quelle del sangue)
- Conferite al Governo deleghe per riordinare la normativa di settore

(Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2007)

Innovazione e tecnologie per la salute e l'assistenza

FONDAZIONE PER LA RICERCA NEL CAMPO DELLE BIOTECNOLOGIE

- Ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 50 milioni di euro per l'anno 2009 lo stanziamento per la Fondazione per la promozione dello sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie

(art. 1 comma 1243, legge 296 del 2006)

CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'UOMO E SULLA BIOMEDICA

- Entro il 31 luglio 2007 il Governo recepisce i principi della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina e le norme sul divieto di clonazione di esseri umani

(art. 1, legge 17 del 2007)

PROTESI DELL'ANCA, DEL GINOCCHIO E DELLA SPALLA: RICLASSIFICAZIONE

- Riclassificate le protesi dell'anca, del ginocchio e della spalla per l'adeguamento alle norme CE
(art. 1, decreto legislativo 65 del 2007)
- Entro il 1° settembre 2009, le protesi già valutate sono soggette ad una nuova valutazione di conformità che prevede maggiori garanzie di sicurezza e controlli per ottenere il certificato CE
(art. 3, decreto legislativo 65 del 2007)
- Fino al 1° settembre 2010 possono essere immesse in commercio protesi già valutate positivamente prima del 1° settembre 2007
(art. 4, decreto legislativo 65 del 2007)

LE RETI NO PROFIT DI PROTEZIONE SOCIALE

Autonomia economica del Terzo Settore

IMMOBILI CONFISCATI ALLA MAFIA: UTILIZZO

- I beni immobili confiscati alla mafia:
 - o possono essere utilizzati per finalità di giustizia, ordine pubblico e protezione civile, e per attività istituzionali delle amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici, istituzioni culturali di rilevante interesse
(art. 1 comma 201, legge 296 del 2006)
 - o sono trasferiti, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove è situato l'immobile o al patrimonio della provincia o della regione
(art. 1 comma 202, legge 296 del 2006)

- Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, enti, associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti
- Se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario
(art. 1 comma 202, legge 296 del 2006)

LOTTA ALL'AIDS

- Stanziati 500.000 euro annui a decorrere dal 2007 per il funzionamento della Consulta del Volontariato per la Lotta all'AIDS
(art. 1 comma 809, legge 296 del 2006)

Legge sulla cooperazione internazionale

CREDITI D'AIUTO PER CATASTROFI E CRISI INTERNAZIONALI

- I crediti d'aiuto dell'Italia ai Paesi interessati possono essere annullati o convertiti in caso di:
 - o catastrofe naturale e di situazioni di gravi crisi umanitarie
 - o iniziative per lo sviluppo promosse dalla comunità internazionale

(art. 1 comma 1310, legge 296 del 2006)

Servizio Civile Nazionale

SERVIZIO CIVILE

- Assegnati 30 milioni di euro aggiuntivi per il 2006

(art. 18 legge 248 del 2006)

MODIFICHE ALLE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA

- Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non è esercitabile, tra gli altri, da tutti i titolari di licenze o autorizzazioni alle armi ad eccezione delle armi e dei materiali esplosivi privi di attitudine a recare offesa alle persone o non dotati di significativa capacità offensiva individuati dal Ministro dell'interno entro il 4 gennaio 2008
- In caso di richiamo per mobilitazione possono essere richiamati anche i cittadini che hanno rinunciato allo status di obiettore di coscienza
- I cittadini che hanno rinunciato allo status di obiettore di coscienza possono
 - o assumere ruoli imprenditoriali nella fabbricazione e commercializzazione delle armi
 - o partecipare a concorsi nelle forze di polizia che comportano l'uso delle armi
 - o detenere e usare armi (debitamente autorizzate)
- L'obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno 5 anni dal collocamento in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, può rinunciare allo status di obiettore presentando una dichiarazione irrevocabile all'Ufficio nazionale per il servizio civile che ne dà comunicazione al competente ufficio del Ministero della difesa

(art. 1 legge 130 del 2007)

MIGRANTI E NUOVI ITALIANI

Politiche internazionali per l'immigrazione

CONTRASTO A CRIMINALITA' ORGANIZZATA E IMMIGRAZIONE ILLEGALE

- Per le esigenze della componente nazionale del "Sistema d'informazione visti", nei limiti di spesa già stabiliti per legge, il contingente degli impiegati a contratto degli uffici all'estero, è incrementato di non più di 65 unità

(art. 1 comma 1317, legge 296 del 2006)

Vie legali per l'immigrazione

RICONGIUNGIMENTO DI FAMILIARI DI IMMIGRATI

- Possono ricongiungersi ai familiari gli stranieri con status di rifugiato o documento di soggiorno di almeno 1 anno rilasciato per motivi di lavoro, studio, asilo, religiosi o familiari
- La domanda deve essere presentata allo sportello unico per l'immigrazione della prefettura dove abita il richiedente
- Lo straniero che chiede il ricongiungimento deve dimostrare che dispone di un:
 - o alloggio che rispetti i parametri igienico-sanitari
 - o reddito non inferiore all'assegno sociale, per ricongiungere 1 familiare, al doppio per ricongiungere 2 o 3 familiari, al triplo per ricongiungere 4 o più familiari
- Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per:
 - o il coniuge
 - o i figli minori
 - o i figli maggiorenni a carico se non autosufficienti per il loro stato di salute
 - o i genitori a carico se privi di altro sostegno familiare
 - o i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela
- Il genitore naturale può chiedere di ricongiungersi al figlio minore che soggiorna regolarmente in Italia
- Il ricongiungimento familiare non è ammesso se lo straniero rappresenta una minaccia per:
 - o l'ordine pubblico
 - o la sicurezza dello Stato
 - o la sicurezza dei Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per sopprimere i controlli alle frontiere e per la libera circolazione delle persone
- Si tiene conto anche di condanne per reati di vilipendio alla nazione italiana, associazione di tipo mafioso, devastazione, saccheggio, strage e istigazione alla guerra civile
- La richiesta di ricongiungimento è respinta e il permesso è revocato se il matrimonio o l'adozione sono avvenuti solo per permettere all'interessato di soggiornare in Italia
- La richiesta di ricongiungimento non può essere respinta se:
 - o è stato richiesto lo status di rifugiato e la domanda non è stata ancora valutata
 - o riguarda stranieri soggetti a protezione temporanea
 - o riguarda l'assistenza di figli minori
 - o mancano documenti probatori

(decreto legislativo 5 del 2007)

Soggiorno e cittadinanza

ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI

Prevista la realizzazione nella regione Lazio, con la partecipazione della Puglia e della Sicilia e delle altre regioni interessate, dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni

migranti ed il contrasto delle malattie della povertà

- L'Istituto ha compiti di prevenzione, cura, formazione e ricerca sanitaria
- Stanziati 5 milioni di euro per il 2007 e 10 milioni per ognuno degli anni 2008 e 2009
- Nell'Istituto confluisce il Centro di riferimento della regione Lazio per la promozione della salute delle popolazioni migranti, senza fissa dimora, nomadi e a rischio di emarginazione, già operante presso l'Istituto dermosifilopatico Santa Maria e San Gallicano-IFO

(art. 1 comma 827, legge 296 del 2006)

FONDO PER L'INCLUSIONE SOCIALE DEGLI IMMIGRATI

- Istituito il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati per:
 - o favorire l'inclusione sociale dei migranti e dei loro familiari
 - o realizzare un piano per l'accoglienza degli alunni stranieri
 - o favorire il rapporto scuola famiglia
 - o utilizzare professionisti madre lingua come mediatori culturali
- Stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009

(art. 1 comma 1267, legge 296 del 2006)

VISTI NAZIONALI DI BREVE E DI LUNGA DURATA

- La tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata è stabilita in 75 euro

(art. 1 comma 1315, legge 296 del 2006)

- La tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata deve, in ogni caso, restare di 15 euro maggiore rispetto alla tariffa prevista per i visti per l'area Schengen

(art. 1 comma 1316, legge 296 del 2006)

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA DI SOGGETTI NON RESIDENTI

- I non residenti usufruiscono di detrazioni per carichi di famiglia per gli anni 2007, 2008 e 2009 solo se dimostrano che le persone interessate alle detrazioni rientrano nei limiti di reddito prestabiliti e non hanno, nel paese di residenza, benefici fiscali per carichi familiari

(art. 1 comma 1324, legge 296 del 2006)

ELEZIONI AMMINISTRATIVE : CITTADINI EXTRACOMUNITARI

- Annullate le delibere per la partecipazione di extracomunitari ed apolidi nelle elezioni amministrative:

- o nei comuni di Ragusa, Calenzano (FI), Bassano Romano (VT)

(D.P.R. dell'11 luglio 2006)

- o nei comuni di Firenze e Jesi

(D.P.R. del 18 luglio 2006)

- o nei comuni di Perugia, La Spezia e di Cesena

(D.P.R. dell'8 settembre 2006)

- o nella provincia di Pisa

(D.P.R. dell'11 luglio 2006)

DIRITTI DEI CITTADINI STRANIERI E DEI NUOVI ITALIANI

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge che prevede l'aggiornamento della normativa sulla cittadinanza e stabilisce in 5 anni il periodo minimo richiesto per acquisire la cittadinanza italiana da parte di stranieri:
 - o nati nel nostro territorio
 - o minori che si ricongiungono ai loro familiari in età infantile o adolescenziale
 - o extracomunitari maggiorenni

(Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006)

DISCIPLINA DEI SOGGIORNI DI BREVE DURATA DEGLI STRANIERI PER VISITE, AFFARI, TURISMO E STUDIO

- Non è richiesto il permesso di soggiorno per l'ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio se la durata del soggiorno non supera i 3 mesi.
- Lo straniero deve dichiarare la propria presenza all'autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova:
 - o al momento dell'ingresso in Italia
 - o entro 8 giorni, se proviene da Paesi dell'area Schengen
- Lo straniero è espulso se:
 - o non dichiara la propria presenza (tranne in caso di forza maggiore)
 - o si è trattenuto in Italia oltre il termine stabilito nel visto di ingresso

(art. 1 legge 68 del 2007)

AMMISSIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI PER STUDIO O VOLONTARIATO

- Il Ministro della solidarietà sociale (con i Ministri dell'interno e degli esteri) determina (entro il 30 giugno) il contingente annuale degli stranieri ammessi a partecipare ai programmi di volontariato
- Nell'ambito del contingente è consentito l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri tra i 20 e i 30 anni
- La domanda di nulla osta deve essere presentata alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo
- Il nulla osta è concesso se:
 - o l'organizzazione ideatrice del programma di volontariato appartiene alla categoria degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, o delle organizzazioni non governative o delle associazioni di promozione sociale
 - o viene stipulata un'apposita convenzione fra lo straniero e l'organizzazione promotrice
 - o viene sottoscritta una polizza per l'assistenza sanitaria e la responsabilità civile verso terzi
- Il permesso di soggiorno:
 - o è rilasciato per un periodo non superiore ad 1 anno (eccezionalmente per la durata del programma)
 - o non è rinnovabile o convertibile in altra tipologia di permesso di soggiorno
 - o non può mai avere durata superiore a 18 mesi
 - o non è computabile per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

(art. 1 decreto legislativo 154 del 2007)

PERMESSO DI SOGGIORNO: ACCESSO AI CORSI DELLE UNIVERSITÀ

- Per l'accesso all'istruzione universitaria è previsto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio
- E' necessaria:
 - o l'autorizzazione dell'università
 - o lo svolgimento di regolare attività di lavoro (subordinata o autonoma)
- Lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno per studio rilasciato da uno Stato dell'UE, può entrare in Italia per soggiorni superiori a 3 mesi senza visto, a condizione che:
 - o partecipi ad un programma di scambio comunitario o bilaterale con lo Stato di origine
 - o abbia l'autorizzazione a soggiornare per motivi di studio in uno Stato appartenente all'Unione europea per almeno 2 anni
 - o corredi la richiesta di soggiorno con una documentazione che attesti che il nuovo programma di studi da svolgere in Italia è complementare al programma di studi già svolto
- E'consentito l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio dei cittadini stranieri:
 - o maggiori di età ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore
 - o ammessi a frequentare corsi di formazione professionale e tirocini formativi nell'ambito del contingente annuale
 - o minori di età non inferiore a 15 anni in presenza di adeguate forme di tutela
 - o minori di età non inferiore a 14 anni che partecipano a programmi di scambio o di iniziative culturali per la frequenza di corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche

(art. 1 decreto legislativo 154 del 2007)

Diritto d'asilo**IMMIGRAZIONE ED ASILO**

- Stanziati 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 per interventi in materia di immigrazione ed asilo e per emergenze derivanti dai flussi migratori

(art. 1 comma 1262, legge 296 del 2006)

SOGGIORNO PER MOTIVI DI PROTEZIONE SOCIALE

- Le disposizioni sul soggiorno per motivi di protezione sociale si applicano anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una situazione di pericolo

(art. 6 legge 17 del 2007)

GOVERNANCE MONDIALE E INTEGRAZIONE EUROPEA



MULTIPOLARISMO

Integrazione europea

ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI

- Le regioni, le province autonome, gli enti territoriali e gli altri enti pubblici devono rimediare tempestivamente alle violazioni della normativa comunitaria e dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee per evitare procedimenti di infrazione a carico dell'Italia

(art. 1 comma 1213, legge 296 del 2006)

- Lo Stato esercita i poteri sostitutivi necessari

(art. 1 comma 1214, legge 296 del 2006)

- Nelle regolazioni finanziarie a carico dell'Italia, lo Stato si rivale sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi strutturali

(art. 1 comma 1215, legge 296 del 2006)

- Per gli oneri finanziari derivanti da sentenze di condanna della Corte di giustizia, lo Stato si rivale sui soggetti responsabili

(art. 1 comma 1216, legge 296 del 2006)

- Per gli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato, questi si rivale sui soggetti responsabili

(art. 1 comma 1217, legge 296 del 2006)

AIUTI DI STATO: AUTOCERTIFICAZIONE

- Può ricevere aiuti di Stato previsti dal Trattato europeo solo chi dichiara di non avere ricevuto e non rimborsato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea

(art. 1 comma 1223, legge 296 del 2006)

RECEPIMENTO DIRETTIVE COMUNITARIE

- Il Governo è delegato ad adottare, entro il 4 marzo 2008, i decreti legislativi che recepiscono direttive comunitarie del 2005 e del 2006 in materia di inquinamento, gestione rifiuti, salute, cittadini extracomunitari, relazioni finanziarie fra Stati membri e loro imprese pubbliche, infrastrutture, attività degli istituti di credito, tutela del consumatore, pari opportunità e parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego
- Entro i successivi 18 mesi, il Governo può modificare i decreti legislativi adottati
- Entro i successivi 3 anni, il Governo può modificare i decreti legislativi adottati per recepire disposizioni di attuazione della Commissione europea

(art. 1 legge 13 del 2007)

SANZIONI PENALI O AMMINISTRATIVE

- Il Governo è delegato a stabilire, entro il 4 marzo 2009, ove già non previste, sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti

(art. 3 legge 13 del 2007)

TESTI UNICI

- Il Governo è delegato ad adottare, entro il 4 agosto 2008, testi unici delle disposizioni che recepiscono direttive comunitarie

(art. 5 legge 13 del 2007)

CONTENZIOSO COMUNITARIO E FLUSSI FINANZIARI

- Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee, trasmette ogni sei mesi, alle Camere e alla Corte dei conti un elenco di sentenze della Corte di giustizia, di procedure di infrazione e procedimenti d'indagine formale avviate in sede europea
- Il Governo presenta, ogni tre mesi, alle Camere una relazione sull'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea

(art. 7 legge 13 del 2007)

PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE CONCORRENTE

- Sono principi fondamentali per le regioni e le province autonome gli atti comunitari su tutela e sicurezza del lavoro e tutela della salute

(art. 8 legge 13 del 2007)

FINANZA PUBBLICA E DIRITTO SOCIETARIO

- Società per azioni:
 - o modificata la disciplina in materia di scioglimento e liquidazione e, in particolare, abrogata la disposizione sulla nomina e revoca dei liquidatori
- Accertamento imposte sui redditi:
 - o le ritenute sugli interessi e i canoni maturati fino al 31 dicembre 2003 e pagati dal 1° gennaio 2004 ai residenti negli Stati membri dell'Unione europea sono restituite utilizzando le modalità di compensazione.
- Finanza pubblica e riscossione:
 - o modificata la disciplina sul rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese per uniformarsi al diritto comunitario.

(art. 3 legge 46 del 2007)

PUBBLICITÀ E SPONSORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TABACCO

- Vietata la sponsorizzazione di eventi da parte di imprese produttrici di prodotti da fumo

(art. 4 legge 46 del 2007)

AZIENDE DEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE: SERVIZI POST-CONTATORE

- Abolite le disposizioni che vietavano ai distributori di energia elettrica e gas di svolgere attività nel settore dei servizi post-contatore nei confronti degli utenti da essi serviti: possono svolgere attività di installazione, assistenza e manutenzione nei confronti dei medesimi utenti, avvalendosi di società separate, partecipate, controllate, o in affiliazione commerciale

(art. 4 legge 46 del 2007)

DIRITTO D'AUTORE

- I diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali protetti dalla normativa sul diritto di autore, durano sino a 70 anni dalla morte
- Tale protezione non opera sui prodotti realizzati in conformità ai disegni o modelli che prima del 2001 erano divenuti di pubblico dominio

(art. 4 legge 46 del 2007)

COMPENSAZIONE DI AIUTI COMUNITARI CON CONTRIBUTI AGRARI

- Il pagamento degli aiuti comunitari può essere compensato dai contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria

(art. 4-ter legge 46 del 2007)

ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE IN MATERIA AGRICOLA

- Il pagamento degli aiuti Comunitari può essere effettuata anche con soccida non volontaria

(art. 4-ter legge 46 del 2007)

MODIFICHE AL TESTO UNICO DELL'IMMIGRAZIONE

- L'espulsione amministrativa è disposta dal prefetto se lo straniero:
 - o si è trattenuto in Italia senza residenza e senza un lavoro regolare
 - o non ha richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti
 - o ha un permesso di soggiorno revocato, annullato o scaduto
- Il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione del contratto di lavoro

(art. 5 legge 46 del 2007)

DIRITTO DEI CITTADINI DELL'UNIONE E DEI FAMILIARI DI CIRCOLARE E DI SOGGIORNARE LIBERAMENTE NEL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI

- Lo Stato membro ospitante agevola l'ingresso e il soggiorno di qualsiasi cittadino dell'Unione che si reca o soggiorna in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza ed ai familiari o considerati tali

(decreto legislativo 30 del 2007)

DIRITTO DI LIBERA CIRCOLAZIONE

- Il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identità valido per l'espatrio ed i suoi familiari senza la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, hanno il diritto di lasciare il territorio nazionale per recarsi in un altro Stato dell'Unione

(decreto legislativo 30 del 2007)

DIRITTO DI SOGGIORNO

- I cittadini dell'Unione hanno diritto a soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a 3 mesi senza condizioni o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio
- Le disposizioni si applicano anche ai familiari senza la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione, in possesso di un passaporto in corso di validità
- Il cittadino dell'Unione ha diritto a soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a 3 mesi quando:
 - o è lavoratore subordinato o autonomo
 - o dispone per se e i propri familiari di risorse economiche sufficienti
 - o dispone di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a coprire i rischi nel territorio nazionale
 - o è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguire, come attività principale, un corso di studi o di formazione professionale
 - o è familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha permesso di soggiornare
- Il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno quando risulta:
 - o temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio
 - o in stato di disoccupazione involontaria
 - o iscritto presso il Centro per l'impiego
 - o iscritto ad un corso di formazione professionale
- Contro il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di soggiorno è ammesso ricorso al tribunale del luogo ove dimora il richiedente
- Il cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia per più di 3 anni deve iscriversi all'anagrafe della popolazione residente
- Trascorsi 3 mesi dall'ingresso è rilasciata comunque una attestazione contenente: i dati anagrafici del richiedente, la data della richiesta, la dimora
- La morte del cittadino dell'Unione, o la sua partenza, non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi familiari con o senza la cittadinanza di uno Stato membro
- I cittadini dell'Unione ed i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno finché hanno le necessarie risorse economiche e finché non costituiscono un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

(decreto legislativo 30 del 2007)

CARTA DI SOGGIORNO PER I FAMILIARI DEL CITTADINO COMUNITARIO

- I familiari del cittadino dell'Unione europea, non cittadini di uno Stato Membro, dopo 3 mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, possono chiedere la Carta di soggiorno di familiare di un cittadino europeo alla Questura competente per territorio
- La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione ha una validità di 5 anni dalla data del rilascio ed è valida anche in caso di assenze temporanee del titolare

(decreto legislativo 30 del 2007)

SOGGIORNO PERMANENTE

- Il cittadino dell'Unione ed il familiare che hanno soggiornato legalmente ed in via continuativa per 5 anni nel territorio nazionale hanno diritto al soggiorno permanente
- La continuità del soggiorno non è pregiudicata da assenze temporanee
- Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a 2 anni consecutivi
- Hanno diritto al soggiorno permanente nello Stato, prima della maturazione di un periodo continuativo di 5 anni di soggiorno: il lavoratore subordinato o autonomo, il pensionato ed il lavoratore residente che esercita l'attività in un altro Stato membro
- Il comune di residenza rilascia al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea un attestato che certifica la condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente
- La Questura rilascia una «Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei» ai familiari del cittadino comunitario senza la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, che hanno maturato il diritto di soggiorno permanente
- I cittadini dell'Unione e i loro familiari hanno diritto di esercitare qualsiasi attività economica autonoma o subordinata, escluse le attività che la legge riserva espressamente ai cittadini italiani
- Il beneficio si estende ai familiari senza la cittadinanza di uno Stato membro titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente

(decreto legislativo 30 del 2007)

LIMITAZIONI AL DIRITTO DI INGRESSO E SOGGIORNO PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO

- Il diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari può essere limitato solo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
- L'esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti.
- Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale è adottato dal Ministro o dal Prefetto. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso e richiesta di sospensione

(decreto legislativo 30 del 2007)

REGOLE SANITARIE PER LE IMPORTAZIONI E IL TRANSITO DI ANIMALI NELLA COMUNITA'

- Prevista l'introduzione e il transito di animali ungulati vivi provenienti da un Paese non membro dell'Unione europea e dai territori degli Stati membri ai quali non si applicano le direttive comunitarie sui controlli veterinari e zootecnici sugli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale (direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE)

- Il personale veterinario dei posti di frontiera deve verificare:
 - o la validità dell'autorizzazione del Paese terzo
 - o l'assenza di provvedimenti che vietano o limitano l'introduzione o il transito degli ungulati
- L'interessato al carico, che omette di effettuare le notifiche dell'arrivo degli animali, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 6000 euro
(decreto legislativo 47 del 2007)

RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI NELLE PRATICHE DI LABORATORIO

- Prevista l'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio (BPL), l'ispezione e la verifica delle procedure svolte per le ricerche di laboratorio e per le prove sulle sostanze chimiche per valutare gli effetti di tutti i prodotti chimici sull'uomo, sugli animali e sull'ambiente
(decreto legislativo 50 del 2007)

LEGGE COMUNITARIA 2007

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge che prevede una delega per attuare le decisioni quadro della cooperazione investigativa e giudiziaria in materia penale (il cosiddetto "terzo pilastro" dell'Unione europea) su:
 - o corruzione nel settore privato
 - o blocco dei beni e sequestro probatorio
 - o traffico di stupefacenti
 - o confisca di proventi di reato*(Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2007)*

ISTITUZIONI CULTURALI E SCOLASTICHE CHE GODONO DI AGEVOLAZIONI FISCALI

- Ratificato l'Accordo tra Italia e Francia per l'aggiornamento della lista degli Istituti di alta cultura e di istruzione superiore che godono di agevolazioni fiscali
(art. 1 legge 121 del 2007)

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI ESAMI E SORVEGLIANZA SULLE SEMENTI

- Emanate disposizioni su esami, sorveglianza e classificazione di sementi non geneticamente modificate (anche provenienti da Paesi terzi)
(artt 1-5 decreto legislativo 150 del 2007)

PRINCIPI DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO

- Disciplinate le procedure di controllo e sorveglianza ufficiale sulle sementi che deve essere affidata a personale qualificato, autorizzato dal Ministero, alle dipendenze di un'impresa in possesso della licenza di produzione a scopo di commercializzazione dei prodotti
(artt. 6 - 11 decreto legislativo 150 del 2007)

AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE DI SEMENTI

- Per la commercializzazione di sementi è necessaria una autorizzazione rilasciata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(art 12 decreto legislativo 150 del 2007)

INADEMPIENZE DEL LABORATORIO D'ANALISI

- La violazione delle disposizioni che disciplinano gli esami delle sementi, da parte dell'ispettore, del titolare del laboratorio di analisi e del campionatore comporta:
 - o la sospensione da 6 mesi ad 1 anno (in caso di colpa)
 - o la decadenza automatica dell'autorizzazione (in caso di dolo)

(art. 13 decreto legislativo 150 del 2007)

MEDICINALI VETERINARI: MODIFICHE AL CODICE COMUNITARIO

- Le sostanze farmacologicamente attive senza autorizzazione non possono essere:
 - o somministrate agli animali
 - o detenute o commercializzate (tranne i casi in cui si è già in possesso di autorizzazione per le stesse sostanze ad uso umano)
- Solo fabbricanti e grossisti autorizzati (che devono registrare le transazioni e conservare i registri per almeno 3 anni) possono detenere e cedere sostanze farmacologicamente attive
- Il titolare dell'autorizzazione alla vendita diretta di medicinali veterinari deve:
 - o indicare la data dell'operazione
 - o identificare con precisione il medicinale veterinario
 - o indicare nome ed indirizzo del fornitore o del destinatario e del veterinario che ha prescritto il medicinale
 - o fornire copia della prescrizione medica
 - o rendere i locali e le attrezzature accessibili alle ispezioni
 - o registrare le forniture di medicinali
 - o garantire la corretta conservazione dei medicinali
 - o detenere almeno il 70% di medicinali veterinari in commercio in relazione alla specifica realtà zootecnica locale
 - o eseguire almeno una volta l'anno la verifica delle forniture
- I titolari di farmacie i grossisti e i fabbricanti devono conservare per 5 anni la documentazione
- La documentazione dei medicinali veterinari deve essere conservata separatamente da quella dei medicinali per uso umano
- Proprietari e responsabili di animali destinati alla alimentazione devono registrare l'acquisto, la detenzione e la somministrazione di medicinali veterinari indicando:
 - o data e quantità
 - o nome e indirizzo del fornitore
 - o identificazione degli animali sottoposti a trattamento
 - o data del trattamento
- Il registro deve essere conservato per 5 anni ed è sottoposto a controllo da parte dell'ASL
- Il responsabile delle scorte di medicinali e del registro è un veterinario (non dipendente o collaboratore presso enti o aziende del settore)
- I medicinali veterinari contenenti antibatterici e chemioterapici non possono far parte di scorte (è solo consentita la detenzione di quantitativi ridotti per massimo 7 giorni)
- Possono essere ceduti alle strutture veterinarie medicinali ad uso umano (riservati solo ad ospedali e case di cura)

- I medicinali possono essere impiegati nell'attività clinica nella struttura veterinaria solo sotto il controllo del direttore sanitario
- Nel caso di sostanze ad azione stupefacente o psicotropa l'approvvigionamento avviene con ricetta speciale (sono esclusi dalla disciplina gli antibatterici)

(art. 1 decreto legislativo 143 del 2007)

MEDICINALI VETERINARI: CAMPIONI GRATUITI

- I campioni gratuiti di medicinali veterinari devono essere consegnati dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
- Ogni campione deve recare la scritta: "campione gratuito -Vietata la vendita"
- Non possono essere forniti come campioni gratuiti stupefacenti e sostanze psicotrope

(art. 1 decreto legislativo 143 del 2007)

MEDICINALI VETERINARI: SANZIONI

- Previste sanzioni a carico di:
 - o chi fabbrica medicinali veterinari senza autorizzazione
 - o chi somministra agli animali o detiene sostanze farmacologicamente attive senza autorizzazione (sanzione da 10.329 a 61.974euro)
 - o del veterinario per violazioni delle disposizioni sull'uso in deroga di medicinali per animali destinati e non alla produzione di alimenti (sanzione da 1.549 a 9.296 euro)
- In caso di mancato rispetto dell'obbligo di registrazione sono soggetti a sanzione anche :
 - o il fabbricante o il distributore autorizzato
 - o il titolare dell'autorizzazione alla vendita diretta
 - o il proprietario o il responsabile di animali destinati alla alimentazione
 - o il titolare degli impianti e il veterinario responsabile

(art. 1 decreto legislativo 143 del 2007)

MEDICINALI VETERINARI: SPESE DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVA

- Le spese delle attività ispettive del Ministero della salute (prima o dopo il rilascio delle autorizzazioni) sono a carico delle aziende e degli stabilimenti interessati

(art. 1 decreto legislativo 143 del 2007)

INCREMENTO DELLA PRESENZA ITALIANA PRESSO LE ISTITUZIONI EUROPEE

- Il Parlamento ha operato lo stralcio di un disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2007, che stanza 750.000 euro dal 2008 per:
 - o seminari per la formazione in materie comunitarie diretti a cittadini italiani vincitori di concorsi banditi dalle istituzioni comunitarie
 - o programmi di diffusione dell'informazione e documentazione sul processo di integrazione e sulle politiche europee

TUNNEL DI TENDA

- Il Governo ha approvato un disegno di legge per la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo Italia-Francia sull'attuazione di una gestione unificata del Tunnel di Tenda e la costruzione di un nuovo tunnel

(Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007)

OBBLIGHI COMUNITARI: ATTUAZIONE

- Il Governo ha approvato un disegno di legge che prevede norme per una pronta attuazione degli obblighi comunitari assunti dall'Italia e delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee

(Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2007)

GASDOTTO ITALIA-GRECIA

- Ratificato l'Accordo per lo sviluppo dell'interconnessione tra Italia e Grecia al fine di realizzare un corridoio per l'importazione di gas naturale dall'Area del Mar Caspio

(art. 1 legge 210 del 2007)

EUROFOR

- Ratificato il Protocollo addizionale al Trattato sullo statuto di EUROFOR per:
 - o rafforzare l'Identità europea di Sicurezza e Difesa
 - o consolidare la politica europea in materia di sicurezza e difesa

(art. 1 legge 209 del 2007)

COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA E MARCATURA CE

- Disciplinata la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature e previsto che le apparecchiature siano conformi a un livello adeguato di compatibilità elettromagnetica

(art. 1 decreto legislativo 194 del 2007)

- Le apparecchiature debbono essere conformi alla normativa, installate correttamente e sottoposte a manutenzione e utilizzate conformemente alla loro destinazione

(art. 4 decreto legislativo 194 del 2007)

- Le norme sulla compatibilità elettromagnetica e conformità delle apparecchiature si applicano anche agli apparecchi integrati in impianti fissi

(art. 5 decreto legislativo 194 del 2007)

- Prevista la libera circolazione delle apparecchiature se conformi alla normativa europea
- In occasione di fiere commerciali ed esposizioni è ammessa l'esposizione e la dimostrazione di apparecchiature non conformi, purché sia chiaramente segnalato che l'apparecchiatura non può essere commercializzata o messa in servizio finché non sia stata resa conforme alla normativa
- La dimostrazione del funzionamento avviene con adeguate misure per evitare perturbazioni elettromagnetiche

(art. 6 decreto legislativo 194 del 2007)

- Le apparecchiature sono fabbricate secondo le tecniche più recenti
- Le perturbazioni elettromagnetiche prodotte non devono raggiungere un'intensità tale da impedire il normale funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione
- Le apparecchiature devono presentare immunità alle perturbazioni elettromagnetiche tale da preservarne il normale funzionamento da un deterioramento inaccettabile
- Gli impianti fissi devono essere installati secondo le regole dell'ingegneria industriale documentate
- Il responsabile deve conservare la documentazione a disposizione delle competenti autorità a fini ispettivi finché gli impianti fissi sono in funzione

(art. 7 decreto legislativo 194 del 2007)

- Gli apparecchi conformi recano la marcatura CE attestante tale conformità
- La marcatura CE è apposta a cura del responsabile dell'immissione dell'apparecchio nel mercato

(art. 10 decreto legislativo 194 del 2007)

- Le autorità competenti:
 - o controllano le apparecchiature immesse nel mercato o messe in servizio
 - o individuano situazioni di incompatibilità elettromagnetica
 - o adottano misure di salvaguardia e ne informano la Commissione europea
- Le verifiche e i controlli delle apparecchiature sono effettuate anche a campione
- I risultati delle verifiche e dei controlli sono comunicati all'interessato entro il termine di novanta giorni dal prelievo
- Le autorità competenti, quando accertano la non conformità delle apparecchiature, ordinano di adottare, entro trenta giorni, tutte le misure idonee per rendere le apparecchiature conformi
- Decorso inutilmente il termine, le autorità ordinano l'immediato ritiro dal commercio dell'apparecchio.
- In caso di impianto fisso le autorità adottano misure cautelari e il fermo amministrativo dell'impianto
- In caso di mancato adeguamento, le autorità adottano le misure idonee a vietare l'immissione del prodotto sul mercato o a garantirne il ritiro dal commercio, a spese del responsabile

(art. 12 decreto legislativo 194 del 2007)

- Le autorità competenti, se accertano che un apparecchio con la marcatura CE non è conforme alla normativa europea, adottano le misure necessarie per:
 - o ritirarlo dal mercato
 - o vietarne l'immissione nel mercato o la messa in servizio
 - o limitarne la libera circolazione
- Le autorità competenti informano la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure, indicano le ragioni della non conformità

(art. 13 decreto legislativo 194 del 2007)

- Prevista una sanzione da 4.000 a 24.000 euro per:
 - o chi immette nel mercato o installa apparecchiature non conformi ai requisiti di protezione previsti
 - o chi apporta modifiche ad apparecchiature dotate della marcatura CE che comportano la mancata conformità ai requisiti di protezione

- Prevista una sanzione da 2.000 a 12.000 euro per:
 - o chi immette nel mercato apparecchi sprovvisti della marcatura CE, della documentazione tecnica e della dichiarazione di conformità
 - o chi installa impianti fissi sprovvisti della documentazione prescritta
- Prevista una sanzione da 1.000 a 6.000 euro per chi appone marchi che possono confondersi con la marcatura CE o ne limitano la visibilità
- Prevista una sanzione da 2.500 a 15.000 euro per chi pubblicizza apparecchiature che non rispettano le prescrizioni
- Prevista una sanzione da 250 a 1.500 euro per chi modifica per uso personale apparecchiature con marcatura CE
- In caso di violazione accertata, l'organo accertatore procede al sequestro delle apparecchiature ed invita il trasgressore alla regolarizzazione o ritiro dal mercato
- Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca dell'apparecchiatura

(art. 15 decreto legislativo 194 del 2007)

PARITA' DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE: DIRETTIVA UE

- Attuato il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per l'accesso a beni e servizi (compresi servizi assicurativi e finanziari) e la loro fornitura
- Modificato il Codice delle pari opportunità:
 - o vietata ogni discriminazione diretta e indiretta fondata sul sesso
 - o previsto un procedimento per la tutela contro le discriminazioni nell'accesso a beni e servizi
 - o legittimati ad agire anche associazioni ed enti inseriti in apposito elenco approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
- Prevista la promozione del principio di parità di trattamento:
 - o compiti di promozione, controllo e sostegno della parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi sono svolti dall'Ufficio per la promozione della parità di trattamento (della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità)
 - o la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e pari opportunità, entro il 21 dicembre 2009 e poi ogni cinque anni, trasmette alla Commissione europea una relazione contenente le informazioni in materia

(art. 1 decreto legislativo 196 del 2007)

VETTORI AEREI

- Sanzionato chi viola il regolamento sui requisiti assicurativi per i vettori aerei e gli esercenti di aeromobili

(art. 1 decreto legislativo 197 del 2007)

- L'ENAC è responsabile dell'applicazione della normativa comunitaria e provvede a irrogare le sanzioni per:
 - o documentazione irregolare
 - o mancato rispetto dei requisiti minimi assicurativi

- o omessa assicurazione obbligatoria

(artt. 2-5 decreto legislativo 197 del 2007)

- Se le violazioni sono ripetute dallo stesso vettore o esercente di aeromobile nell'arco di cinque anni le sanzioni pecuniarie sono aumentate fino al triplo

(art. 6 decreto legislativo 197 del 2007)

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

- Modificati gli importi minimi di copertura dei contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per veicoli a motore e natanti per danni a cose e persone
- Gli importi minimi devono essere adeguati entro l'11 giugno 2012
- Gli importi sono indicizzati automaticamente, ogni cinque anni, secondo la variazione percentuale indicata dall'indice europeo dei prezzi al consumo

(art. 1 decreto legislativo 198 del 2007)

MEDICINALI IN FASE DI SPERIMENTAZIONE A USO UMANO

- Integrata la legislazione con principi e linee guida per la buona pratica clinica per i medicinali in fase di sperimentazione a uso umano e requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali

(artt. 1-32 decreto legislativo 200 del 2007)

PROTEZIONE AMBIENTE MARINO

- Vietato alle navi lo scarico di sostanze inquinanti:
 - o nelle acque interne
 - o nei porti
 - o nelle acque territoriali
 - o nella zona economica esclusiva
 - o in alto mare
- Introdotte sanzioni in caso di violazione degli obblighi previsti

(art. 1-3-4 decreto legislativo 202 del 2007)

INQUINAMENTO MARINO DOLOSO

- In caso di inquinamento doloso è previsto:
 - o l'arresto da sei mesi a due anni
 - o l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000per il Comandante della nave (battente qualsiasi bandiera), i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore se la violazione è avvenuta con il loro concorso
- In caso di danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali sono previsti:
 - o l'arresto da uno a tre anni
 - o l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000

(art. 8 decreto legislativo 202 del 2007)

INQUINAMENTO MARINO COLPOSO

- In caso di inquinamento colposo è prevista l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000 per il Comandante della nave (battente qualsiasi bandiera), i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore se la violazione è avvenuta con la loro cooperazione
- In caso di danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali sono previsti:
 - o l'arresto da sei mesi a due anni
 - o l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000

(art. 9 decreto legislativo 202 del 2007)

SICUREZZA NEI PORTI

- Stabilite misure di sicurezza marittima per migliorare la sicurezza nei porti
- La normativa europea non si applica alle installazioni militari portuali
- La conferenza di servizi per la sicurezza portuale:
 - o adotta, a maggioranza relativa, il piano di sicurezza del porto
 - o fornisce consulenza sul miglioramento delle misure di sicurezza per i porti

(art. 1 decreto legislativo 203 del 2007)

- La conferenza di servizi per la sicurezza portuale:
 - o adotta, a maggioranza relativa, il piano di sicurezza del porto
 - o fornisce consulenza sul miglioramento delle misure di sicurezza per i porti

(art. 3 decreto legislativo 203 del 2007)

- La conferenza di servizi per la sicurezza portuale:
 - o adotta, a maggioranza relativa, il piano di sicurezza del porto
 - o fornisce consulenza sul miglioramento delle misure di sicurezza per i porti
- L'Autorità portuale, per i porti di competenza, o l'Autorità marittima negli altri porti, elabora una valutazione di sicurezza per ciascun porto di giurisdizione
- L'Autorità di sicurezza del porto:
 - o è responsabile delle questioni di sicurezza per tutti i porti di giurisdizione
 - o predispone e applica il piano di sicurezza del porto

(art. 5 decreto legislativo 203 del 2007)

- L'Autorità di sicurezza del porto:
 - o è responsabile delle questioni di sicurezza per tutti i porti di giurisdizione
 - o predispone e applica il piano di sicurezza del porto
- I piani di sicurezza dei porti individuano per ciascun livello di sicurezza:
 - o le procedure da seguire
 - o le misure da attuare
 - o le azioni da intraprendere

(art. 6 decreto legislativo 203 del 2007)

- I piani di sicurezza dei porti individuano per ciascun livello di sicurezza:
 - o le procedure da seguire
 - o le misure da attuare
 - o le azioni da intraprendere
- L'Autorità di sicurezza del porto individua, tra il proprio personale, un agente di sicurezza del porto
- L'agente di sicurezza del porto e gli agenti di sicurezza degli impianti portuali agiscono in stretta collaborazione

(art. 7 decreto legislativo 203 del 2007)

- L'agente di sicurezza del porto e gli agenti di sicurezza degli impianti portuali agiscono in stretta collaborazione
- L'Autorità di sicurezza del porto riasamina, almeno una volta ogni cinque anni, le valutazioni di sicurezza ed i piani di sicurezza dei porti

(art. 8 decreto legislativo 203 del 2007)

- L'Autorità di sicurezza del porto riasamina, almeno una volta ogni cinque anni, le valutazioni di sicurezza ed i piani di sicurezza dei porti
- Prevista una sanzione da euro 1.032 a euro 6.197 in caso di inosservanza delle norme, se il fatto non costituisce reato

(art. 11 decreto legislativo 203 del 2007)

(art. 12 decreto legislativo 203 del 2007)

- Prevista una sanzione da euro 1.032 a euro 6.197 in caso di inosservanza delle norme, se il fatto non costituisce reato

(art. 14 decreto legislativo 203 del 2007)

INDENNIZZO DELLE VITTIME DI REATO

- Integrata la legislazione e stabilite le competenze per l'indennizzo delle vittime di reato, indipendentemente dal luogo della Comunità europea in cui il reato è stato commesso
(artt. 1-4 decreto legislativo 204 del 2007)

COMBUSTIBILI PER USO MARITTIMO

- Integrata la legislazione relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo
(artt. 1-2 decreto legislativo 205 del 2007)

RILASCIO BREVETTI EUROPEI

- Ratificato l'Atto recante la revisione della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei, fatto a Monaco il 29 novembre 2000
(art. 1 legge 224 del 2007)

CONFORMITA' UE DEI PRODOTTI CHE CONSUMANO ENERGIA

- I prodotti che consumano energia sono immessi sul mercato se conformi e se provvisti della marcatura CE
(art. 3 decreto legislativo 201 del 2007)
- Il Ministero dello sviluppo economico è l'autorità competente per il coordinamento con le regioni e le altre Amministrazioni e svolge anche le seguenti funzioni:
 - o vigila sul rispetto delle prescrizioni
 - o organizza controlli e verifiche e può esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate
 - o nel caso di prodotti non conformi, obbliga alla conformità e adotta misure necessarie per limitarne o vietarne l'immissione sul mercato
 - o è responsabile dell'applicazione delle clausole di salvaguardia
 - o irroga le sanzioni
 - o garantisce un'efficace sorveglianza del mercato
 - o informa la Commissione europea dei risultati della sorveglianza del mercato
 - o provvede affinché i consumatori e gli altri interessati possano presentare osservazioni in merito alla conformità dei prodotti

(artt. 4 e 5 decreto legislativo 201 del 2007)

- Le spese relative ai controlli dei prodotti e alle verifiche di conformità sono a carico dei fabbricanti, dei loro mandatari autorizzati o degli importatori, secondo tariffe da stabilirsi che saranno aggiornate ogni due anni

(art. 7 decreto legislativo 201 del 2007)

- Quando il fabbricante non ha domicilio o sede nel territorio comunitario e non vi è un mandatario, spetta all'importatore l'obbligo di:
 - o garantire che il prodotto sia conforme
 - o ottenere la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica

(art. 8 decreto legislativo 201 del 2007)

- I fabbricanti garantiscono che i consumatori di prodotti ottengano:
 - o l'informazione necessaria sul ruolo che possono svolgere in materia di uso sostenibile del prodotto
 - o il profilo ecologico del prodotto e i vantaggi dell'ecoprogettazione

(art. 16 decreto legislativo 201 del 2007)

- Prevista sanzione:
 - o da 20.000 a 150.000 euro per chi mette in commercio o in servizio prodotti privi della marcatura CE o della dichiarazione CE di conformità ovvero con marcatura o dichiarazione contraffatta
 - o da 10.000 a 50.000 euro per chi non rispetta il divieto di commercializzazione per prodotti non conformi
 - o da 40.000 a 150.000 euro per chi non rispetta il divieto o la limitazione per prodotti non conformi alla relativa misura di esecuzione
 - o da 5.000 a 30.000 euro per chi viola le disposizioni relative alla documentazione di conformità

(art. 18 decreto legislativo 201 del 2007)

RICONOSCIMENTO DELLE PROFESSIONI

- Integrata la legislazione sul riconoscimento delle qualifiche professionali e la libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania
- Il titolare delle qualifiche professionali, acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, può esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente
- Sono escluse le professioni che comportano l'esercizio, sia pure occasionale, di pubblici poteri (notai)

(art. 1 decreto legislativo 206 del 2007)

RINTRACCIABILITA' DEL SANGUE E DEGLI EMOCOMPONENTI

- I servizi trasfusionali e le unità di raccolta devono garantire la rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti grazie ad accurate procedure di identificazione, alla tenuta di registri e ad un adeguato sistema di etichettatura

(art. 2 decreto legislativo 207 del 2007)

- Le strutture in cui si effettuano trasfusioni di sangue o di emocomponenti devono notificare tempestivamente ai servizi trasfusionali gli eventuali gravi effetti indesiderati, attribuibili alla qualità e alla sicurezza del sangue e degli emocomponenti

(art. 6 decreto legislativo 207 del 2007)

- Stanziati 5 milioni di euro per il 2007, 3 milioni di euro per il 2008 e 1,5 milioni di euro dal 2009

(art. 12 decreto legislativo 207 del 2007)

SERVIZI TRASFUSIONALI DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI

- Integrata la legislazione concernente il sistema di qualità per i servizi trasfusionali

(art. 1 decreto legislativo 208 del 2007)

- Stanziati 7 milioni di euro per il 2007, 6 milioni di euro per il 2008 e 2 milioni di euro dal 2009

(art. 5 decreto legislativo 208 del 2007)

TRASPARENZA DELLE RELAZIONI FINANZIARIE FRA STATI MEMBRI E IMPRESE PUBBLICHE

- Modificate le norme di trasparenza delle relazioni finanziarie tra Stati membri e loro imprese pubbliche: sono soggette all'obbligo di tenere una contabilità separata le imprese
 - o che fruiscono di diritti speciali o esclusivi riconosciuti da uno Stato membro
 - o o che gestiscono servizi di interesse economico generale e ricevono compensazioni in qualsiasi forma

(art. 1 decreto legislativo 226 del 2007)

ONU

FONDI PER LO STRUMENTO MILITARE E LE MISSIONI DI PACE

- Stanziati 350 milioni di euro per il 2007 e di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione di mezzi materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte
- Allo stanziamento si aggiungono i pagamenti effettuati da Stati od organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nelle missioni di pace

(art. 1 comma 1238, legge 296 del 2006)

- Stanziati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per un programma straordinario di edilizia per il personale volontario delle forze armate

(art. 1 comma 1239, legge 296 del 2006)

- Stanziati 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace

(art. 1 comma 1240, legge 296 del 2006)

- Prorogato al 31 gennaio 2007 il termine per le autorizzazioni di spesa per la prosecuzione delle missioni internazionali

(art. 1 comma 1241, legge 296 del 2006)

PARTECIPAZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALE

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge che prevede la regolazione della partecipazione finanziaria italiana alla ricostituzione:
 - o delle risorse del Fondo africano di sviluppo (AFDF)
 - o del Fondo asiatico di sviluppo (ADF)
 - o dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA)
 - o del Chernobyl Shelter
 - o e per il recupero delle giacenze presso la Banca europea degli investimenti (BEI) per finalità di cooperazione internazionale

(Consiglio dei Ministri del 6 ottobre 2006)

MULTILATERALISMO

Diritto internazionale

CREDITI D'AIUTO PER CATASTROFI E CRISI INTERNAZIONALI

- I crediti d'aiuto dell'Italia ai Paesi interessati possono essere annullati o convertiti in caso di:
 - o catastrofe naturale e di situazioni di gravi crisi umanitarie
 - o iniziative per lo sviluppo promosse dalla comunità internazionale

(art. 1 comma 1310, legge 296 del 2006)

IRAQ

- Autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 33.320.634 per la prosecuzione della missione umanitaria in Iraq

(art. 1 legge 247 del 2006)

- Prevista la spesa di euro 130.430.101 per la fase di rientro, entro l'autunno 2006, del contingente militare che partecipa alla missione internazionale in Iraq, denominata Antica Babilonia

(art. 2 legge 247 del 2006)

LIBANO

- Stanziati 30 milioni di euro per il 2006 per interventi di cooperazione in Libano e per aiuti alla popolazione

(art. 1 legge 270 del 2006)

- Stanziati 187 milioni di euro per la partecipazione alla missione in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)

(art. 2 legge 270 del 2006)

- Stanziati 75 mila euro, per il 2006, per di corsi di lingua e cultura araba a favore del personale impiegato nella missione

(art. 7 legge 270 del 2006)

- Stanziati 2,4 milioni di euro, per il 2006, per la base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi, anche in funzione della missione in Libano

(art. 8 legge 270 del 2006)

ALTRE MISSIONI

- Confermate le altre missioni internazionali operative nel mondo con la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), alla missione multinazionale nel Golfo arabico Resolute Behaviour, operante nel quadro della missione Enduring Freedom, alla missione nel Mediterraneo Active Endeavour e alle missioni internazionali in Kosovo, nell'area balcanica e in Albania

(art. 1 legge 247 del 2006)

PROMOZIONE DELLE DIVERSITA' DELLE ESPRESSIONI CULTURALI

- Ratificata la Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali firmata a Parigi il 20 ottobre 2005
- Principali obiettivi della Convenzione:
 - o proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali
 - o creare condizioni per far prosperare le culture arricchendosi a vicenda
 - o incoraggiare il dialogo tra culture per scambi culturali più intensi e per una cultura della pace
 - o promuovere il rispetto della diversità delle espressioni culturali
 - o riaffermare l'importanza del legame tra cultura e crescita per i paesi in via di sviluppo
 - o riaffermare il diritto sovrano degli Stati di attuare le politiche per la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali sul loro territorio
 - o rafforzare la cooperazione e la solidarietà internazionale per accrescere le capacità dei paesi in via di sviluppo di proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali

(art. 1 legge 19 del 2007)

PARTECIPAZIONE ITALIANA A MISSIONI UMANITARIE E INTERNAZIONALI

- Per la realizzazione degli interventi di cooperazione in Afghanistan, Sudan e Libano, è autorizzata, per il 2007, la spesa di euro:
 - o 40.000.000 per l'Afghanistan
 - o 30.000.000 per il Libano
 - o 5.500.000 per il Sudan
- Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo
- Il Ministero degli affari esteri può nei casi di necessità ed urgenza:
 - o ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato
 - o affidare incarichi temporanei di consulenza o specifiche attività anche ad enti e organismi specializzati
 - o stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità
- Gli incarichi e i contratti sono affidati a enti od organismi e stipulati con persone di nazionalità dei Paesi in cui si svolgono gli interventi o di nazionalità italiana, o di Paesi dell'Unione europea o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistono le professionalità richieste
- Per le esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, la spesa complessiva di euro 9.172.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato
- Gli acquisti sono disposti dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali per la pace entro il limite di euro :

- o 1.000.000 in Libano
 - o 7.100.000 in Afghanistan
 - o 1.000.000 in Kosovo
 - o 72.000 in Bosnia-Erzegovina
 - Per le operazioni di bonifica del territorio libanese, è autorizzata, per il 2007, la spesa di euro 300.000 per la cessione gratuita alle Forze armate libanesi di rilevatori di ordigni esplosivi
 - Nel quadro degli stanziamenti generali la somma di euro 100.000 è destinata ad iniziative di sensibilizzazione della popolazione libanese sul pericolo delle munizioni inesplose
- (art. 1 legge 38 del 2007)*

FORZA INTERNAZIONALE DI PACE IN SOMALIA

- Stanziati fino a dicembre 2007, 10 milioni di euro per il contributo italiano all'Unione Africana per la istituzione di una forza internazionale di pace in Somalia
- (art. 1 legge 38 del 2007)*

CONFERENZA SULL'AFGHANISTAN

- Stanziati fino a dicembre 2007:
 - o 127.800 euro per l'organizzazione della Conferenza di Roma sulla giustizia in Afghanistan
 - o 500.000 euro per l'organizzazione, nell'ambito delle Nazioni Unite, della Conferenza internazionale di pace per l'Afghanistan proposta dal Governo italiano
- (art. 1 legge 38 del 2007)*

ANNO EUROPEO PER LE PARI OPPORTUNITA'

- In occasione dell'Anno europeo per le pari opportunità sono stanziati, per il 2007, 50.000 euro per organizzare a Roma una Conferenza per le pari opportunità a difesa dei diritti umani delle donne e dei bambini dei territori dove si svolgono le missioni umanitarie cui partecipa l'Italia
- (art. 1 legge 38 del 2007)*

MISSIONE UMANITARIA IN IRAQ

- Per la prosecuzione della missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq è autorizzata, fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 30.000.000
- Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo
- Le attività della missione, nell'ambito della risoluzione delle Nazioni Unite n. 1637 dell'8 novembre 2005, sono finalizzate alla realizzazione di interventi:
 - o nel settore sanitario
 - o nel settore delle infrastrutture
 - o nel settore scolastico
- Ulteriori iniziative sono concordate con il Governo iracheno e destinate:
 - o al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione
 - o alla formazione nei settori della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, della informatizzazione, della gestione dei servizi pubblici

- o al sostegno dei mezzi di comunicazione
- o al sostegno delle attività didattico-formative nel settore della pubblica istruzione
- Il Ministro degli affari esteri riferisce, entro il 31 dicembre di ogni anno, alle Commissioni parlamentari sui risultati e le prospettive delle attività disposte in Iraq
- Il capo della Rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad , che dirige in loco la missione, deve assicurare il coinvolgimento di tutti i soggetti iracheni negli interventi
- Il Ministero degli affari esteri può nei casi di necessità e urgenza :
 - o ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, assegnando priorità all'impiego di risorse locali sia umane sia materiali
 - o affidare incarichi temporanei di consulenza o specifiche attività anche ad enti e organismi specializzati
 - o stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità
- Gli incarichi e i contratti sono affidati a enti od organismi e stipulati con persone di nazionalità irachena, o di nazionalità italiana, di Paesi dell'Unione europea o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistono le professionalità richieste
- E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 208.426 per l'invio in missione di personale non diplomatico presso l'Ambasciata d'Italia a Baghdad
- E' autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 2.800.000 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati all'assistenza e al reinserimento nella vita civile del personale militare in esubero in Bosnia-Erzegovina e Serbia e al rafforzamento della gestione autonoma della sicurezza in Iraq
- E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 232.600 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD (politica europea sicurezza e difesa) e gli uffici dei rappresentanti speciali UE
- Per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESD, è autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 972.733
- E' autorizzata dal 1 gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 10.389.747 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene
- E' autorizzata dal 1 gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 236.335 per lo svolgimento in Italia del corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia

(art. 2 legge 38 del 2007)

MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DELLE FORZE DI POLIZIA

- E' autorizzata dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 la spesa per la proroga :
 - o della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) (euro 386.680.214)
 - o della partecipazione di personale militare alla missione in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF) (euro 310.084.996)

- o della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour (euro 8.174.817)
- o della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta, alle missioni nei Balcani, (Multinational Specialized Unit-MSU), in Kosovo, (Joint Enterprise) e nell'area balcanica, (Albania 2) in Albania (euro 143.851.524)
- o della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2)(euro 1.497.799)
- o della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah)(euro 1.401.110)
- o della partecipazione di personale militare alla missione nella regione del Darfur in Sudan, già denominata AMIS II (euro 656.091)
- o della partecipazione di personale militare alla missione di polizia dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL Kinshasa (euro 411.842)
- o della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP) (euro 271.531)
- o della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) (euro 192.060)
- o della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione ISAF(International Security Assistance Force) (euro 2.470.905)
- o della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) (euro 1.211.704)
- o dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica (euro 7.859.063)
- o della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata EUPM (euro 1.166.587)
- o per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS) (euro 62.658)
- E' autorizzata dal 1 gennaio 2007 e fino al 30 giugno 2007, la spesa di per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU)
- Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi è autorizzata, per il 2007, la spesa di euro 3.099.000 per la fornitura di mezzi e servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione. Il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia
- Entro il 30 giugno 2007, il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa riferiscono alle Commissioni parlamentari competenti sugli sviluppi relativi al contesto in cui si svolgono tutte le missioni
- E' autorizzata dal 1 gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 200.000 per lo svolgimento di corsi di introduzione alle lingue e alle culture dei Paesi in cui si svolgono le

missioni internazionali per la pace a favore del personale impiegato nelle medesime missioni a favore del personale impiegato in missioni internazionali per la pace

(art. 3 legge 38 del 2007)

DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE CHE PARTECIPA ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI

- Al personale che partecipa alle missioni internazionali è corrisposta, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio, una indennità di missione
- Al personale militare si applica il codice penale militare di pace
- La competenza territoriale è del tribunale militare di Roma
- I reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alle missioni sono puniti a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

(art. 4 e 5 legge 38 del 2007)

- Il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia per l'acquisizione di materiali d'armamento, equipaggiamenti individuali e materiali informatici entro il limite complessivo di euro 50.000.000

(art. 6 legge 38 del 2007)

SERVIZI PUBBLICI LOCALI E MERCATO COMUNE: RECUPERO AIUTI DI STATO

- Il recupero degli aiuti (esenzione dalle imposte sul reddito), concessi dallo Stato alle società a totale o prevalente partecipazione degli enti locali ("ex-municipalizzate") e incompatibili con il mercato comune, è effettuato dall'Agenzia delle entrate
- L'Agenzia delle entrate provvede al recupero degli aiuti effettivamente utilizzati notificando, per ciascuna annualità interessata, l'ingiunzione di pagamento delle somme dovute con l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro 30 giorni dalla data di notifica, si procede ad iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate e interessi dovuti.
- In caso di pregiudizio grave e irreparabile l'autorità giudiziaria può disporre la sospensione in sede cautelare delle ingiunzioni nelle ipotesi di:
 - o errore di persona
 - o errore materiale del contribuente
 - o evidente errore di calcolo
- Derogano al divieto di aiuti concessi dallo Stato a imprese gli aiuti "de minimis" ovvero aiuti di piccola entità che non incidono sulla concorrenza in modo significativo
- Nel caso specifico gli aiuti "de minimis" ottenuti dallo stesso soggetto non devono eccedere l'importo di 50.000 ECU, elevato a 100.000 ECU dalla Commissione europea nel 1996, su un periodo di 3 anni a partire dal primo aiuto "de minimis".
- Sono esclusi dal calcolo dell'importo massimo fissato per l'applicazione della regola "de minimis" gli aiuti autorizzati dalla Commissione europea.

(art. 1 legge 46 del 2007)

ESPOSIZIONE UNIVERSALE DEL 2015: CITTA' DI MILANO

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli affari esteri e Ministero del commercio internazionale (tramite l'Ente Comitato di candidatura Expo-Milano) realizzano le iniziative per promuovere la candidatura della città di Milano.
- Il finanziamento all'Ente Comitato di candidatura Expo-Milano è regolato con una convenzione.
- Previsti 220.000 euro nel 2007 e 180.000 euro nel 2008 da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero del commercio internazionale nella misura del 50% a ciascuno.
- L'Ente è autorizzato a derogare al codice dei contratti pubblici (cd. Testo unico appalti) per l'affidamento e l'esecuzione dei servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie in materia di appalti pubblici.

(art. 2 legge 46 del 2007)

ESPULSIONE PER VIA AEREA: ASSISTENZA DURANTE IL TRANSITO

- In caso di espulsione per via aerea di un cittadino extracomunitario, se non è possibile utilizzare un volo diretto, è prevista l'assistenza tra autorità statali negli aeroporti di transito degli Stati dell'Unione Europea
- La Direzione centrale per l'immigrazione e la polizia delle frontiere (del Ministero dell'interno) riceve ed inoltra le richieste di transito
- La richiesta di transito può essere rifiutata
 - o se lo straniero espulso è imputato o condannato in Italia per reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, o che riguardano stupefacenti, libertà sessuale, favoreggiamento dell'immigrazione o dell'emigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione, reclutamento di minori per attività illecite
 - o se lo straniero espulso è destinatario di provvedimenti restrittivi della libertà personale o è considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato
 - o se lo straniero espulso è considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato
 - o se sussistono impedimenti al transito attraverso altri Stati o alla riammissione da parte dello Stato di destinazione ovvero dello Stato richiedente
 - o se il provvedimento richiede un cambio di aeroporto nel territorio nazionale
 - o se l'assistenza non può essere fornita al momento della richiesta
- Il transito non può essere richiesto né autorizzato se lo straniero espulso rischia di subire torture o la pena di morte nel Paese di destinazione o di transito a causa della sua razza, religione, nazionalità, orientamento sessuale, convinzione politica.

(decreto legislativo 24 del 2007)

CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA TRASNAZIONALE

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge che prevede l'istituzione di squadre investigative comuni previste da Accordi internazionali per la mutua assistenza giudiziaria e il contrasto alla criminalità organizzata transnazionale dedita a:
 - o pedopornografia
 - o terrorismo
 - o tratta di armi e di esseri umani

- o traffico di stupefacenti
- o criminalità informatica

(Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2006)

LOTTA ALLA DISCRIMINAZIONE RAZZIALE

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge che prevede norme per contrastare l'istigazione ai crimini contro l'umanità, le manifestazioni di discriminazione razziale, etnica, nazionale, religiosa o fondate su orientamento sessuale o identità di genere
- E' istituito un Osservatorio sull'antisemitismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2007)

RATIFICA ATTI INTERNAZIONALI

- Il Governo ha approvato un disegno di legge per la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica Italia - Cina

(Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2006)

- Il Governo ha approvato due disegni di legge per la ratifica e l'esecuzione dei seguenti Atti internazionali:

- o Accordo fra l'Italia e la Svizzera per il rinnovo della concessione per il collegamento della rete ferroviaria svizzera con la rete italiana attraverso il Sempione
- o Accordo fra l'Italia e l'India nel settore della difesa

(Consiglio dei Ministri del 6 ottobre 2006)

- Il Governo ha approvato un disegno di legge per la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e il Sudan sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti

(Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2006)

- Il Governo ha approvato un disegno di legge per la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e il Guatemala sulla promozione e protezione degli investimenti

(Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2006)

- Il Governo ha approvato un disegno di legge per la ratifica e l'esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN)

(Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2006)

- Il Governo ha approvato due disegni di legge per la ratifica e l'esecuzione dei seguenti Atti internazionali:

- o Memorandum d'intesa fra l'Italia e la Svizzera sulla cooperazione per i materiali della difesa
- o Accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e Israele

(Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2007)

- Il Governo ha approvato un disegno di legge per la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e il Congo sulla promozione e protezione degli investimenti

(Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2007)

- Il Governo ha approvato un disegno di legge per la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo per la promozione, fornitura e uso dei sistemi di navigazione satellitare GALILEO e GPS tra la Comunità europea e gli Stati Uniti, nonché dell'Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di

navigazione satellitare civile (GNSS) fra la Comunità europea e la Cina

(Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2007)

- Il Governo ha approvato un disegno di legge per la ratifica del Trattato di estradizione tra l'Italia e il Canada

(Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2007)

- Il Governo ha approvato un disegno di legge per la ratifica della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo

(Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2007)

- Il Governo ha approvato quattro disegni di legge per la ratifica e l'esecuzione dei seguenti Atti internazionali:
 - o Accordo fra Italia e Stati Uniti d'America sulle ispezioni dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche
 - o Convenzione fra Italia e Lettonia per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio e per prevenire evasioni fiscali
 - o Accordo fra Italia e Bulgaria sul trasferimento delle persone condannate all'espulsione o all'accompagnamento al confine
 - o Accordo fra Italia e Cipro per la collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione

(Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007)

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge per la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e l'Honduras di cooperazione scientifica e culturale

(Consiglio dei Ministri del 5 aprile 2007)

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge per la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo fra Italia e Argentina di co-produzione cinematografica

(Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2007)

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge per la ratifica e l'esecuzione della Carta europea per le lingue regionali o minoritarie con l'obiettivo di salvaguardare l'eredità e le tradizioni culturali europee.
- La Carta protegge le lingue regionali e promuove l'utilizzo delle lingue nell'ambito di attività pubbliche e private.

(Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2007)

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge per la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra Italia e Federazione russa per l'insegnamento e la divulgazione delle rispettive lingue e culture nelle scuole dei due Paesi

(Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2007)

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare quattro disegni di legge per la ratifica e l'esecuzione dei seguenti Atti internazionali:
 - o Accordo Italia-Bahrain sulla promozione e protezione degli investimenti
 - o Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, sull'adozione di un terzo emblema per i movimenti di soccorso sanitario
 - o Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica
 - o due Protocolli relativi alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della

navigazione aerea (EUROCONTROL)

(Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 2007)

- Il Governo ha chiesto al parlamento di approvare tre disegni di legge per la ratifica e l'esecuzione dei seguenti Atti internazionali:
 - o Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione
 - o Accordo di cooperazione culturale fra l'Italia e l'India
 - o Accordo di cooperazione per un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) fra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Corea

(Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2007)

- Il Governo ha approvato due disegni di legge per la ratifica e l'esecuzione dei seguenti Atti internazionali:
 - o Protocolli relativi alla Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi
 - o Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale fra l'Italia e l'Algeria

(Consiglio dei Ministri del 5 giugno 2007)

- Il Governo ha approvato un disegno di legge per la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e il Tagikistan

(Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007)

- Il Governo ha approvato quattro disegni di legge per la ratifica e l'esecuzione dei seguenti Atti internazionali:
 - o Convenzione fra l'Italia e il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
 - o Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Italia e il Cile
 - o Protocollo di modifica della Convenzione fra l'Italia e l'India per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito
 - o Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica fra l'Italia e la Corea

(Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2007)

- Il Governo ha approvato due disegni di legge per la ratifica e l'esecuzione della:
 - o Convenzione per la prevenzione del terrorismo
 - o Convenzione per la repressione degli atti di terrorismo nucleare

(Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2007)

- Il Governo ha approvato un disegno di legge per la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e associazione tra la Comunità europea e l'Albania

(Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2007)

- Il Governo ha approvato due disegni di legge per la ratifica e l'esecuzione dei seguenti Atti internazionali:
 - o Accordo fra l'Italia e la Moldavia per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile
 - o Accordo fra Italia e Svizzera sulla non imponibilità dell'IVA sui pedaggi riscossi al traforo del Gran San Bernardo

(Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2007)

- Il Governo ha approvato un disegno di legge per la ratifica e l'esecuzione di un Protocollo addizionale alla Convenzione Italia-Argentina sull'estradizione, per risolvere il problema

dell'esecuzione di sentenze di condanna in contumacia, non previste negli ordinamenti penali di origine spagnola

(Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2007)

- Il Governo ha approvato tre disegni di legge per la ratifica e l'esecuzione della:
 - o Convenzione fra Italia e Islanda per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali
 - o Convenzione civile sulla corruzione
 - o Convenzione penale sulla corruzione

(Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2007)

- Il Governo ha approvato un disegno di legge per la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo Italia-Moldova sulla cooperazione nel campo della difesa

(Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007)

- Il Governo ha approvato due disegni di legge per la ratifica e l'esecuzione dei seguenti Atti internazionali:
 - o Accordo fra Italia e Nuova Zelanda sullo svolgimento di attività lavorativa da parte di familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo
 - o Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sull'abolizione della pena di morte in tutte le circostanze

(Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2007)

- Il Governo ha approvato tre disegni di legge per la ratifica e l'esecuzione dei seguenti Atti internazionali:
 - o Accordo fra l'Italia e la Repubblica Dominicana sulla promozione e protezione degli investimenti
 - o Convenzione fra l'Italia e la Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali
 - o Secondo Protocollo alla Convenzione per la tutela degli interessi finanziari stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea del 26 luglio 1995 e relativo alle condotte antiriciclaggio, cooperazione fra Comunità e Stati membri in materia di lotta alle frodi comunitarie, criminalità organizzata

(Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2007)

- Il Governo ha approvato due disegni di legge per la ratifica e l'esecuzione dei seguenti Atti:
 - o Accordo fra l'Italia e la Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci
 - o Convenzione conclusa sulla base dell'articolo K3 del Trattato dell'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali

(Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007)

COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO: AGENZIA

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge che delega il Governo a riformare il settore della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo
- Previsti i criteri di delega e l'istituzione di un'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo

(Consiglio dei Ministri del 5 aprile 2007)

DELEGAZIONE PALESTINESE IN ITALIA

- Il Governo ha chiesto al Parlamento di approvare un disegno di legge che rinnova fino al 2009 la concessione del contributo in favore della Delegazione palestinese in Italia per le spese di funzionamento della sede.

(Consiglio dei Ministri del 5 aprile 2007)

PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA ITALIA E YEMEN

- Ratificato l'Accordo tra Italia e Yemen per promuovere e proteggere gli investimenti e rafforzare la cooperazione economica tra i due Paesi

(art. 1 legge 122 del 2007)

TERRORISMO INTERNAZIONALE: CONTRASTO AL FINANZIAMENTO

- Stabilite misure di contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale, in particolare:
 - o congelamento dei fondi (attività e utilità finanziarie di qualsiasi natura)
 - o congelamento delle risorse economiche (attività di qualsiasi tipo materiali e immateriali, mobili o immobili che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi)

(art. 2 decreto legislativo 109 del 2007)

- Istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria.
- Il Comitato:
 - o riceve dall'autorità giudiziaria informazioni per contrastare il finanziamento del terrorismo
 - o indica le informazioni necessarie che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a trasmettere
 - o può richiedere accertamenti agli enti rappresentati nel Comitato
 - o chiede informazioni all'Agenzia del demanio sull'attività svolta
 - o stabilisce collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi
 - o formula alle autorità internazionali (Nazioni unite e Unione europea) proposte di "designazione" di soggetti o enti come destinatari del congelamento
 - o valuta le istanze di esenzione dal congelamento di fondi e risorse economiche
 - o formula alle competenti autorità internazionali le proposte di cancellazione dalle liste di soggetti designati

(art. 3 decreto legislativo 109 del 2007)

- Per dare esecuzione alle misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dal Consiglio di sicurezza delle nazioni unite per contrastare il finanziamento del terrorismo, fatte salve le iniziative dell'autorità giudiziaria in sede penale, il Ministro dell'economia e delle finanze (con il Ministro degli affari esteri), su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti da persone fisiche o giuridiche

(art. 4 decreto legislativo 109 del 2007)

- I fondi e le risorse economiche sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto di atto di trasferimento, disposizione o utilizzo
- E' vietata la partecipazione ad attività dirette ad aggirare le misure di congelamento
- Il congelamento:
 - o è efficace dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari (ovvero dal giorno

successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze)

- o non pregiudica gli effetti di eventuali provvedimenti di sequestro o confisca aventi ad oggetto gli stessi fondi o risorse economiche

(art. 5 decreto legislativo 109 del 2007)

- Le amministrazioni dello Stato e gli altri enti pubblici che curano la tenuta di pubblici registri sulle risorse economiche congelate devono informare l'Ufficio italiano dei cambi e il Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza.
- Il Comitato di sicurezza finanziaria stabilisce intese con le amministrazioni e gli enti che curano la tenuta di pubblici registri

(art. 6 decreto legislativo 109 del 2007)

- Banche, Poste Italiane s.p.a., società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, società di investimento a capitale variabile, imprese di assicurazione, agenti di cambio, società fiduciarie, società di riscossione dei tributi, intermediari finanziari, soggetti operanti nel settore finanziario, società di revisione, avvocati, notai, commercialisti, revisori contabili, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali devono comunicare all'Ufficio italiano dei cambi:
 - o le misure applicate a seguito di decreto di congelamento
 - o i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche
 - o le operazioni e ogni altra informazione sui soggetti designati
- Per le risorse economiche è previsto l'obbligo di comunicazione anche al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza

(art. 7 decreto legislativo 109 del 2007)

- L'obbligo di segnalare le operazioni sospette, previsto dalla legge antiriciclaggio, si applica anche alle operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo

(art. 8 decreto legislativo 109 del 2007)

- La Banca d'Italia predispose le procedure di esame (anche mediante strumenti informatici e telematici) delle operazioni sospette

(art. 9 decreto legislativo 109 del 2007)

- L'Ufficio Italiano Cambi:
 - o esercita le competenze attribuite in materia di antiriciclaggio anche per il contrasto al finanziamento del terrorismo
 - o controlla l'attuazione delle sanzioni finanziarie adottate dall'Unione europea o con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
 - o svolge approfondimenti sulle segnalazioni di operazioni sospette e le trasmette al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza
 - o raccoglie dati di natura finanziaria sui soggetti designati, fondi e risorse economiche sottoposti a congelamento

(art. 10 decreto legislativo 109 del 2007)

- Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza:
 - o esercita le attribuzioni in materia di antiriciclaggio anche per il contrasto al finanziamento del terrorismo

- o elabora una relazione su situazione giuridica, consistenza patrimoniale e stato di utilizzazione dei beni che trasmette al Comitato di sicurezza finanziaria, all'Agenzia del demanio e all'Ufficio italiano dei cambi
- o in caso di beni immobili, mobili registrati, società o imprese, trasmette la relazione ai competenti uffici per la trascrizione del congelamento nei pubblici registri
- o per il contrasto al finanziamento del terrorismo può delegare gli altri reparti della Guardia di finanza

(art. 11 decreto legislativo 109 del 2007)

- L'Agenzia del demanio:
 - o provvede alla custodia, all'amministrazione e alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento in via diretta o mediante la nomina di un custode o di un amministratore
 - o può compiere gli atti di ordinaria amministrazione (per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il parere favorevole del Comitato di sicurezza finanziaria)
 - o nomina e revoca i custodi e gli amministratori
- L'amministratore è scelto tra:
 - o funzionari di comprovata capacità tecnica appartenenti a pubbliche amministrazioni
 - o in caso di aziende o imprese, anche tra avvocati e dottori commercialisti
- L'amministratore nell'esercizio delle sue funzioni:
 - o riveste la qualifica di pubblico ufficiale
 - o fornisce i rendiconti e il conto finale della sua attività
 - o opera sotto il diretto controllo dell'Agenzia del demanio
- Le spese necessarie per l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'Agenzia del demanio o dall'amministratore utilizzando le somme riscosse a qualunque titolo
- L'Agenzia del demanio trasmette, ogni 3 mesi, al Comitato di sicurezza finanziaria una relazione sullo stato dei beni e sulle attività compiute
- L'Agenzia del demanio, cessate le misure di congelamento e fino alla consegna, provvede alla gestione delle risorse economiche:
 - o con le stesse modalità, fino al termine di 180 giorni dalla comunicazione della cancellazione del provvedimento di congelamento o dell'autorizzazione all'esonero dal congelamento di risorse economiche
 - o con oneri a carico dell'avente diritto, successivamente alla scadenza dei 180 giorni dalla comunicazione
- L'Agenzia del demanio vende le risorse economiche se, nei 18 mesi successivi alla comunicazione, l'avente diritto non si presenta
- I beni immobili, aziende o società, trascorsi 18 mesi dalla comunicazione di cancellazione, sono acquisiti al patrimonio dello Stato e gestiti per finalità sociali
- L'atto che dispone la vendita o l'acquisizione è comunicato all'avente diritto
- L'Agenzia del demanio deposita le somme ricavate dalla vendita su un conto corrente vincolato
- Le somme ricavate dalla vendita, trascorsi 3 mesi, sono devolute all'erario, se nessuno dimostra di avervi diritto

(art. 12 decreto legislativo 109 del 2007)

COOPERAZIONE CULTURALE TRA ITALIA E POLONIA

- Ratificato l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia in materia di cooperazione culturale e di istruzione fatto a Roma il 12 luglio 2005
(art. 1 legge 132 del 2007)

COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA ITALIA E BULGARIA

- Ratificato l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria fatto a Sofia il 13 aprile 2005
(art. 1 legge 133 del 2007)

COPRODUZIONE AUDIOVISIVA TRA ITALIA ED INDIA

- Ratificato l'Accordo di coproduzione audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India fatto a Roma il 13 maggio 2005
(art. 1 legge 134 del 2007)

COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA ITALIA E REPUBBLICA POPOLARE DI CINA

- Ratificato l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica fatto a Pechino il 9 giugno 1998
(art. 1 legge 135 del 2007)

COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA ITALIA E TURCHIA

- Ratificato l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia, fatto ad Ankara il 30 marzo 2006
(art. 1 legge 138 del 2007)

TRAFORO STRADALE DEL MONTE BIANCO

- Ratificata la nuova Convenzione tra Italia e Francia sul traforo stradale del Monte Bianco, stipulata a Lucca il 24 novembre 2006
(art. 1 legge 166 del 2007)

SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE

- Ratificata la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)
(art. 1 legge 167 del 2007)

INIZIATIVE AMC (advanced market commitments)

- Il Parlamento ha operato lo stralcio di un disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2007, sulla partecipazione dell'Italia alle iniziative Advanced Market Commitments (AMC) per l'acquisto di vaccini

COOPERAZIONE ITALIA-PAKISTAN

- Ratificato l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra Italia e Pakistan
(art. 1 legge 183 del 2007)
- Stanziati 353.995 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 ed euro 372.985 annui dal 2009
(art. 3 legge 183 del 2007)

RAPPORTI ITALIA-CUBA

- Ratificata la convenzione consolare tra Italia e Cuba
(art. 1 legge 184 del 2007)
- Autorizzata la spesa di euro 6.850 annui dal 2007
(art. 3 legge 184 del 2007)

ITALIA - ARMENIA: DOPPIE IMPOSIZIONI

- Ratificata la Convenzione tra l'Italia e l'Armenia per:
 - o evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
 - o prevenire le evasioni fiscali*(art. 1 legge 190 del 2007)*

ITALIA-ETIOPIA: REPRESSIONE INFRAZIONI DOGANALI

- Ratificato l'Accordo tra l'Italia e l'Etiopia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali
(art. 1 legge 212 del 2007)

ACCORDO DI PARTENARIATO ACP - CE

- Ratificata la modifica dell'Accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e la Comunità europea
(art. 1 legge 215 del 2007)

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: STANZIAMENTI

- Stanziati per il 2007:
 - o 40 milioni di euro per la costituzione di un Fondo italiano per attività di mantenimento della pace in Africa
 - o 130 milioni di euro a favore del Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria
 - o 100 milioni di euro a favore dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per le Forze di Pace e per la Corte penale internazionale
 - o 220 milioni di euro per le organizzazioni umanitarie che operano a favore dei Paesi in via di sviluppo
 - o 4 milioni di euro per completare le attività di assistenza per la distruzione delle armi chimiche in Russia
 - o 5 milioni di euro al Fondo delle nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF)
 - o 389 milioni di euro per la partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo internazionali per aiuti finanziari ai Paesi in via di sviluppo

(art. 18 dell'allegato alla legge 222 del 2007)

RATIFICA ATTI INTERNAZIONALI

- Il Governo ha approvato un disegno di legge per la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo fra Italia e Federazione russa per la reciproca protezione della proprietà intellettuale nell'ambito della cooperazione bilaterale tecnico-militare

(Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2007)

Italiani nel mondo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI: SEDI CONSOLARI ALL'ESTERO

- Stanziati 10 milioni di euro annui, per il funzionamento e la razionalizzazione delle sedi all'estero

(art. 1 comma 568 legge 296 del 2006)

ITALIANI ALL'ESTERO

- Stanziati 24 milioni di euro per il 2007 e 14 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per:
 - o l'integrazione, l'informazione, l'aggiornamento e la promozione culturale
 - o la rivalutazione del ruolo degli imprenditori italiani all'estero
 - o il coordinamento delle iniziative per rafforzare la rete consolare

(art. 1 comma 943 legge 296 del 2006)

RIMBORSI ELETTORALI

- I fondi per il rimborso delle spese elettorali nella circoscrizione estero sono incrementati dell'1,5%

(art. 39 bis legge 248 del 2006)

Attuazione del Programma di Governo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Largo Chigi, 19 - 00187 ROMA

Tel. 06.67794670

www.attuazione.it